I742 - TONDINI PER CEMENTO ARMATO
Provvedimento n. 26686

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 luglio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2015, n. 25674, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. e Stefana S.p.A. (di seguito anche le Parti) per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE;

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2016, n. 26085, con cui è stata estesa oggettivamente l'istruttoria alle attività di scambio di informazioni realizzate dalle Parti anche in seno all'associazione Nuovo Campsider;

VISTE, altresì, le proprie delibere del 14 settembre 2016, n. 26171 e del 30 novembre 2016, n. 26256, con cui è stata, rispettivamente, estesa l'istruttoria nei confronti delle società Riva Acciaio S.p.A. e Ferriere Nord S.p.A. e poi nei confronti della società Fin.Fer. S.p.A.;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, CRI), inviata alle Parti il 23 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 7 febbraio 2017, n. 26415 con cui, su richiesta delle Parti, è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento al 24 maggio 2017;

VISTA la propria delibera del 30 marzo 2017, n. 26517 con cui è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2017, per consentire, secondo la procedura di cd. *Data Room*, l'accesso a informazioni confidenziali richiesto dal Consulente economico di alcune delle Parti per replicare gli esercizi economici ed econometrici svolti nella CRI;

VISTE le memorie conclusive presentate dalle società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A.; Industrie Riunite Odolesi S.p.A., O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A., Stefana S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., congiuntamente da Ferriere Nord S.p.A., Fin.Fer. S.p.A. e quella della società di consulenza economica Lear Lab S.r.l.;

SENTITI in audizione finale il 14 giugno 2017 e poi, a seguito della sua sospensione, il 12 luglio 2017 i rappresentanti delle società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A.; Industrie Riunite Odolesi S.p.A., O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A., Stefana S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fin.Fer. S.p.A. e della società di consulenza economica Lear Lab S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Alfa Acciai S.p.A. (di seguito, anche Alfa Acciai) è una società, con sede legale a Brescia, attiva nel settore elettro-siderurgico dove opera, anche tramite la controllata Acciaieria di Sicilia S.p.A., nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di tondo per cemento armato in barre e rotolo (di seguito anche TCA) e di rete elettrosaldata (di seguito anche rete els.)[1]. Alfa Acciai è interamente controllata dalla società Acciaierie Laminatoi Fonderie Affini A.L.F.A. S.p.A., a sua volta controllata dalla società Siderurgica Investimenti S.r.l., *holding* di controllo del comparto siderurgico del Gruppo Lonati. Alfa Acciai ha realizzato, nel 2016, un fatturato complessivo per vendite pari a oltre 690 milioni di euro.

[1] *[Alfa Acciai, inoltre, è attiva sia nel mercato a valle della pre-sagomatura e posa in opera di acciai per cemento armato, attraverso le società controllate Ferro Berica S.r.l. e Alfa Montirone S.r.l. sia nel mercato a monte della raccolta, lavorazione e commercializzazione di rottami ferrosi e non ferrosi tramite le società collegate di diritto tedesco TRS Recycling Verwaltungs Gmbh, e TSR Recycling Gmbh & Co. KG.]*

2. Feralpi Siderurgica S.p.A. (di seguito, anche Feralpi) è una società, con sede legale a Brescia, interamente controllata da Feralpi Siderurgica *Holding* S.p.A., attiva in particolare nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di TCA in barre e rotolo (anche attraverso la controllata Acciaieria di Calvisano S.p.A.) e rete els.[2]. Feralpi ha realizzato, nel 2016, un fatturato complessivo per vendite pari a oltre 925 milioni di euro.

3. Ferriera Valsabbia S.p.A. (di seguito, anche Valsabbia), è una società, con sede legale a Odolo (Bs), controllata dalla società Valsabbia Investimenti S.p.A., attiva nel settore elettro-siderurgico dove opera, in particolare, nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di billette, di TCA in barre e, fino a marzo 2014, di rete els.[3]. Valsabbia ha realizzato, nel 2016, un fatturato complessivo per vendite pari a oltre 224 milioni di euro.

4. Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A. (di seguito, anche IRO) è una società, con sede legale a Odolo (BS) che appartiene dal 2014 al Gruppo Olifin riconducibile alle famiglie Oliva e Leali. IRO è attiva nel settore elettro-siderurgico dove opera, in particolare, nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di TCA in barre[4]. IRO ha realizzato, nel 2016, un fatturato complessivo per vendite pari a circa 127 milioni euro.

5. O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A. (di seguito, anche ORI) è una società con sede legale a Milano e sede operativa a Brescia, controllata interamente da O.R.I. Martin S.A., attiva nel settore elettro-siderurgico dove opera, principalmente, nella produzione e commercializzazione di acciai speciali per la meccanica e in misura marginale nella produzione e commercializzazione di TCA in barre e in rotolo, che produce nel proprio stabilimento sito a Ceprano (FR)[5].ORI ha realizzato, nel 2016, un fatturato consolidato per vendite pari complessivamente a circa 330 milioni di euro.

6. Stefana S.p.A. (di seguito, anche Stefana) è una società, con sede legale a Nave (Bs), il cui capitale sociale è detenuto da una società fiduciaria, da una persona fisica e dalla società Ferrosider S.p.A., e che ha operato nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di acciai per cemento armato e, in particolare, di TCA (in barre e rotolo) e di rete els., fino al 2014. Il 31 dicembre 2014 Stefana ha, infatti, cessato la propria attività produttiva e ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, *ex* articolo 161, comma 6, legge fallimentare[6]; con decreto del 21 dicembre 2015 il Tribunale di Brescia ha omologato il concordato preventivo proposto da Stefana[7]. La società ha realizzato, nel 2016, un fatturato complessivo, derivante dalla liquidazione dei beni aziendali, pari a circa 12 milioni di euro.

7. Fin.Fer. S.p.A. (di seguito, anche Fin.Fer.), con sede legale a Osoppo (Ud), è la società capogruppo del Gruppo Pittini che fa capo all'omonima famiglia e controlla tutte le società del Gruppo attive nel settore della produzione e vendita all'ingrosso di prodotti elettro-siderurgici tra cui, in particolare, Ferriere Nord S.p.A. (vd. *infra*), Acciaieria di Verona S.p.A., attive nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di TCA in barre e rotolo e di rete els. e La Veneta Reti S.r.l., attiva nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di rete els.[8]. Fin.Fer. ha realizzato, nel 2016, un fatturato consolidato pari a circa 1 miliardo di euro.

8. Ferriere Nord S.p.A. (di seguito, anche Ferriere Nord), è una società, con sede legale a Osoppo (Ud), controllata al 99,95% dalla Fin.Fer., e attiva nel settore elettro-siderurgico dove opera, in particolare, nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di TCA (in barre e rotolo) e rete els.. Ferriere Nord ha realizzato, nel 2016, un fatturato complessivo per vendite pari a oltre 800 milioni di euro.

---

[2] *[Feralpi è, altresì, attiva sia nel mercato a monte dell'intermediazione per la commercializzazione di rottame ferroso (trading), attraverso la società Media Steel S.r.l. (gruppo di acquisto costituito in comune con Duferco Italia Holding S.p.A.) sia, dal 2015 nel mercato a valle della fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro per cemento armato e di carpenteria metallica, attraverso la società collegata Presider S.p.A..]*

[3] *[Valsabbia ha cessato la produzione di rete els. dal febbraio 2014 e da allora svolge la sola attività di rivendita di rete els. che acquisita da produttori terzi (vd. doc. 338).]*

[4] *[IRO è attiva anche nel mercato a valle della pre-sagomatura attraverso la società Nova Piemme Sider S.r.l., controllata al 100%.]*

[5] *[ORI, inoltre, è attiva nel mercato a monte della raccolta, lavorazione e commercializzazione di rottame ferroso tramite la società AOM Rottami S.p.A., nel mercato a valle dell'edilizia tramite la società Tension Tecnology S.r.l. (vd. doc. 36, verbale ispettivo ORI; doc. 223, verbale audizione ORI e sito internet della società http://www.orimartin.com/web/le_aziende.asp?cod=4&cod_micro=1).]*

[6] *[Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm., in G.U, 6 aprile 1942, n. 81.]*

[7] *[Vd. doc. 403 (verbale audizione Commissario Giudiziale di Stefana e degli avvocati delegati dal Giudice delegato) e lo stralcio della "Relazione del Commissario giudiziale ex art. 172 L.F." (vd. all. 1 al doc. 421). Stefana, nel corso del procedimento, è stata assistita dai legali nominati dal Giudice delegato e dal Commissario giudiziale (vd. doc. 403 e 421).]*

[8] *[Fin.Fer. controlla, inoltre, interamente le società SIAT Società Italiana Acciai Trafilati S.p.A. - attiva nella trasformazione dell'acciaio per la produzione di altri prodotti siderurgici diversi dal TCA e dalla rete els. (fili trafilati piatti laminati a freddo) - ed Emme-Fer S.r.l., attiva nel settore immobiliare (vd. doc. 428, verbale audizione Ferriere Nord).]*

9. **Riva Acciaio S.p.A.** (di seguito, anche Riva) è una società, con sede legale a Milano, interamente controllata dalla Riva Forni Elettrici S.p.A., società capogruppo del Gruppo Riva, ed è stata attiva nel settore elettro-siderurgico dove ha operato, fino al 2015, anche nella produzione e commercializzazione all'ingrosso di TCA (in barre e rotolo) e rete els. Riva ha realizzato nel 2016 un fatturato complessivo per vendite pari a oltre 422 milioni di euro.

I. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

10. Il procedimento è stato avviato, il 21 ottobre 2015,[9] a seguito di una segnalazione, pervenuta il 15 novembre 2011, da parte del liquidatore di una società di rivendita di prodotti in acciaio per l'edilizia, che denunciava l'esistenza di un cartello tra le imprese nazionali produttrici di TCA finalizzato alla fissazione congiunta del relativo prezzo di vendita all'ingrosso[10] con riguardo sia alla componente cd. base che a quella cd. *extra* di dimensione (vd. *infra*).

11. Il segnalante, a supporto della denuncia, ha allegato alcuni listini dei cd. prezzi *extra* del TCA praticati, nel mercato nazionale, da società produttrici concorrenti e i cui importi risultano essere sempre identici per ciascuna delle varie dimensioni in cui il prodotto è commercializzato. Gli stessi listini riportano anche i cd. prezzi *extra* della rete els. che, del pari, presentano importi identici per ciascuna delle dimensioni in cui la stessa è commercializzata.

12. Con riguardo al cd. prezzo base, il segnalante indicava, inoltre, nelle riunioni quindicinali di una non meglio identificata commissione presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia (di seguito, CCIAA/Bs) il luogo di formalizzazione del coordinamento finalizzato alla fissazione concordata anche di questa componente del prezzo finale del TCA.

13. L'attività pre-istruttoria è stata, pertanto, indirizzata all'approfondimento delle caratteristiche, grado di trasparenza e dinamiche dei mercati del TCA e della rete els., della struttura del loro prezzo finale di, nonché alla verifica dell'esistenza, composizione e funzionamento della "*Commissione Prezzi prodotti siderurgici*" (di seguito anche Commissione Prezzi) presso la CCIAA/Bs[11]. In particolare, solo nel mese di settembre 2015 la CCIAA/Bs ha trasmesso agli Uffici alcuni importanti documenti relativi alla modalità di rilevazione dei prezzi cd. *extra* e alla loro contestuale pubblicazione sul Listino settimanale *on line* della CCIAA/Bs[12].

14. Il 21 ottobre 2015, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle sei società concorrenti Alfa Acciai, Feralpi, Valsabbia, IRO, ORI e Stefana - i cui rappresentanti sedevano nella richiamata Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs - per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 101 TFUE[13], consistenti nel coordinamento delle proprie politiche commerciali attraverso quantomeno la determinazione coordinata dei prezzi di vendita all'ingrosso del TCA e della rete els.. L'Autorità ha, altresì, disposto accertamenti ispettivi - svolti il 28 e 29 ottobre 2015 - presso le sedi delle indicate società nonché della CCIAA/Bs, dell'Associazione di categoria Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane (di seguito, Federacciai) e dell'Associazione Industriale Bresciana - AIB (di seguito, AIB).

15. A fine gennaio 2016, Alfa Acciai, ORI, Feralpi, Valsabbia e IRO hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, legge n. 287/1990[14] che l'Autorità ha rigettato, con provvedimenti adottati il 24 febbraio 2016[15], in considerazione della natura *hard core* della fattispecie contestata, della loro non idoneità a risolvere le criticità evidenziate in sede di avvio del procedimento e della sussistenza dell'interesse a procedere all'accertamento dell'illecito.

16. Il 21 giugno 2016[16] e sulla base degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha deciso l'estensione oggettiva del procedimento allo scambio, tra le Parti e nell'ambito delle riunioni di NC, di informazioni di dettaglio sui prezzi, quantità di acquisto di rottame ferroso (il principale *input* produttivo del TCA e della rete els.) e

---

9 *[Vd. doc. 34; 46; 51; 67; 97 e 117 (provvedimento di avvio notificato alle Parti).]*

10 *[Vd. doc. 1.]*

11 *[L'attività pre-istruttoria svolta è, in particolare, consistita: (i) nell'audizione del segnalante, svolta il 13 maggio 2011 (vd. doc. 4); (ii) nell'invio, il 27 febbraio 2012, di una richiesta di informazioni ad alcuni rivenditori di prodotti siderurgici (vd. doc. 13; 14; 15 e 16) le cui risposte sono pervenute il 12 e 15 marzo 2012 e l'11 aprile 2012 (vd. doc. 17; 18 e 19); (iii) nell'invio, il 17 gennaio 2014, di una richiesta di informazioni alla CCIAA/Bs (vd. doc. 22) a cui la CCIAA/BS ha risposto con comunicazioni pervenute il 25 e 26 febbraio 2014 (vd. doc. 23 e 24) e ha, poi, trasmesso ulteriori informazioni il 21, 22 e 23 settembre 2015 (vd. doc. 26, 27 e 28); (iv) nell'acquisizione d'ufficio al fascicolo, il 24 settembre 2015, di ulteriori listini dei cd. prezzi extra di dimensione del TCA e della rete els. pubblicati sui siti internet delle società produttrici (vd. doc. 29).]*

12 *[Vd. doc. 26.]*

13 *[Vd. doc. 34; 46; 51; 97 e 117.]*

14 *[Vd. doc. 186 (impegni presentati, il 28 gennaio 2016, da Alfa Acciai); doc. 187 e 191 (impegni presentati da Ori il 29 gennaio); doc. 188 e 191 (impegni presentati da Feralpi il 29 gennaio 2016); doc. 198 (impegni presentati da Valsabbia il 29 gennaio 2016) e doc. 190 (impegni presentati da IRO il 29 gennaio 2016).]*

15 *[Vd. da doc. 205 a 209 compresi.]*

16 *[Vd. doc. da 263 a 268 compresi.]*

livelli produttivi. Nella stessa riunione l'Autorità ha deciso lo svolgimento di ispezioni presso le sedi di Federacciai, dell'AIB e delle società Ferriere Nord e di Riva[17].

17. A seguito delle ulteriori evidenze istruttorie emerse dai nuovi accertamenti ispettivi, l'istruttoria è stata, con provvedimento del 14 settembre 2016[18], estesa soggettivamente, nei confronti delle società Ferriere Nord e Riva e, contestualmente, il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 31 marzo 2017, per consentire a queste società il corretto esercizio dei diritti di difesa. Con successivo provvedimento del 30 novembre 2016, il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti anche della società Fin.Fer.[19].

18. Nel corso dell'istruttoria, sono stati sentiti in audizione davanti agli Uffici i rappresentanti di tutte le Parti[20] nonché, nella loro qualità di componenti della Commissione Prezzi per tutto il periodo di interesse istruttorio, i rappresentanti della CCIAA/Bs, della società Alto Lago S.r.l. e dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Brescia e Provincia (di seguito anche ANCE)[21].

19. Tutte le Parti, inoltre, hanno, ripetutamente, esercitato il diritto di accesso alla documentazione istruttoria[22] e gli Uffici hanno richiesto loro informazioni[23], come anche all'associazione di categoria Federacciai e ad ASSOFERMET[24].

20. ORI e Feralpi[25], hanno presentato, il 10 gennaio 2017, un'integrazione ai precedenti impegni[26] che è stata rigettata dall'Autorità con provvedimenti del 18 gennaio 2017[27].

21. L'Autorità, il 18 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 217/1998, ha autorizzato l'invio alle Parti della CRI con contestuale fissazione, al 28 febbraio 2017, sia del termine di conclusione della fase di acquisizione degli elementi probatori, sia della data di svolgimento dell'audizione delle Parti davanti al Collegio[28].

---

17 *[Gli accertamenti ispettivi si sono svolti il 5 e il 6 luglio 2016: vd. doc. 271 (verbale ispettivo Federacciai - NC); 278 (verbale ispettivo AIB); 285 (verbale ispettivo Riva); 317 e 319 (verbali ispettivi Ferriere Nord).]*

18 *[Vd. doc. da 252 a 259 compresi.]*

19 *[Vd. doc. da 463 a 469 compresi.]*

20 *[Vd. doc. 223 e 389 (verbali audizione ORI del 4 aprile e dell'11 ottobre 2016); doc. 227 e 401 (verbali audizione Feralpi dell'8 aprile e del 24 ottobre 2016); doc. 230 e 416 (verbali audizione IRO dell'11 aprile e del 26 ottobre 2016); doc. 239 e 391 (verbali audizione Ferriera Valsabbia del 22 aprile e del 12 ottobre 2016); doc. 241 e 400 (verbali audizione Alfa Acciai del 29 aprile e del 20 ottobre 2016); doc. 397 e 438 (verbali audizione Riva del 17 ottobre e del 24 novembre 2016); doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord dell'8 novembre 2016). Il 26 ottobre 2016 sono stati convocati in audizione il Presidente del Consiglio di Amministrazione e due rappresentanti di Stefana che, nel periodo di rilevanza istruttoria, avevano partecipato alle riunioni quindicinali della Commissione Prezzi e a quelle mensili di NC: tutti i soggetti convocati hanno comunicato di non voler partecipare all'audizione (vd. doc. 418, 433 e 434). Il 25 ottobre 2016, si è svolta l'audizione del Commissario Giudiziale di Stefana e degli avvocati esterni nominati dagli organi della procedura concorsuale a cui la stessa società è stata ammessa (vd. doc. 403).]*

21 *[Vd. doc. 198 (verbale audizione CCIAA/Bs), doc. 213 (verbale audizione Alto Lago S.r.l.) e doc. 214 (verbale audizione ANCE).]*

22 *[Alfa Acciai il 15 febbraio 2016 (doc. 193), il 24 maggio 2016 (doc. 254), il 22 settembre 2016 (doc 362), il 4 ottobre 2016 (doc. 379), il 13 dicembre 2016 (doc. 487). il 13 giugno 2017 (doc. 678) e il 10 luglio 2017 (doc. 692); IRO il 16 febbraio 2016 (doc. 195), l'11 aprile 2016 (doc. 231), il 7 giugno 2016 (doc. 260); il 22 settembre 2016 (doc. 361), l'8 novembre 2016 (doc. 419), il 12 dicembre 2016 (doc. 483) e il 13 giugno 2017 (doc. 679); Ferriera Valsabbia: il 17 febbraio 2016 (doc. 197), il 7 giugno 2016 (doc. 259); il 26 settembre 2016 (doc. 364), il 4 ottobre 2016 (doc. 381), il 15 dicembre 2016 (doc. 490), il 9 giugno 2017 (doc. 667) e il 13 giugno 2017 (doc. 682); ORI: il 23 febbraio 2016 (doc. 199), il 5 aprile 2016 (doc. 224), il 7 giugno 2016 (doc. 257), il 26 settembre 2016 (doc. 365), il 4 ottobre 2016 (doc. 377), il 12 dicembre 2016 (doc. 481) e il 13 giugno 2017 (doc. 680); Feralpi il: 23 febbraio 2016 (doc. 200), il 7 giugno 2016 (doc. 258), il 26 settembre 2016 (doc. 366), il 4 ottobre 2016 (doc. 378), il 12 dicembre 2016 (doc. 482) e il 13 giugno 2017 (doc. 681); Stefana il: 23 febbraio 2016 (doc. 201), il 27 settembre 2016 (doc. 368) e il 26 gennaio 2017 (doc. 548); il 13 ottobre 2016 (doc. 392); Riva: il 4 ottobre 2016 (doc. 380), il 13 dicembre 2016 (doc. 485) e il 1° febbraio 2017 (doc. 563); Ferriere Nord il: il 6 ottobre 2016 (doc. 386), il 30 gennaio 2017 (doc. 558) Il Consulente economico per conto di Alfa Acciai, Feralpi, ORI; IRO, Valsabbia e IRO ha fatto accesso agli atti il 14 giugno 2014 (doc. 683).]*

23 *[Vd. da doc. 327 a 334 compresi; da doc. 407 a 413 compresi; doc. 423; da doc. 440 a 447 compresi e da doc. 451 a 458 compresi. Le risposte alle richieste di informazioni sono contenute nei doc. 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 351; 370; 385; 390; 418; 422; 427; 429; 430; 431; 435; 449; 450; 462; 472; 474; 479; 480; 491; da 493 a 501; 505, 506 e 516. Vd. anche doc. da 586 a 593 compresi. Le risposte alla richiesta di informazioni sono contenute nei doc. da 601 a 607 compresi, 623, 636, 637, 643, 647, 648, 657 e 668.]*

24 *[Vd. doc. 396 e risposta doc. 417; doc. 424 e risposta doc. 432 ASSOFERMET è l'Associazione Nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della pre-lavorazione di prodotti siderurgici, dei commercianti in metalli non ferrosi, dei commercianti in rottami ferrosi e delle imprese di distribuzione della ferramenta.]*

25 *[Vd. doc. 507.]*

26 *[Il contenuto integrativo degli impegni consiste, in sintesi, nell'impegno a interrompente definitivamente sia la propria partecipazione alle riunioni della Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs sia il rispettivo rapporto associativo con NC, proponendo, altresì: (i) lo scioglimento del Consorzio; (ii) di partecipare ad altre attività di rilevazione svolte in seno a organismi comuni solo a condizione che la trasmissione dei dati: sia effettuata per via telematica; l'attività di rilevazione sia gestita da soggetti terzi; la trasmissione di dati riguardi informazioni già per altra via pubblicate dalle Parti (ad esempio, nei propri bilanci o nei resoconti intermedi di gestione); alle Parti siano tramesse, dal soggetto che effettua le elaborazioni dati in forma aggregata e anonima e (iii) l'attuazione di un programma di Antitrust Compliance nel caso in cui gli impegni fossero accolti dall'Autorità (vd. doc. 508 e 517).]*

27 *[L'Autorità ha rigettato tali impegni, oltre che in ragione della tardività della loro presentazione ai sensi dell'art. 14ter, comma 1, legge n. 287/1990, a causa della natura hard core della fattispecie contestata, nonché in considerazione della loro non idoneità a risolvere le criticità evidenziate in sede di avvio del procedimento (vd. doc. 525 e 526).]*

28 *[Vd. doc. da 527 a 535 compresi.]*

22. Il 14 febbraio 2017[29], l'Autorità, su istanza di tutte le Parti a eccezione di Stefana, ha prorogato il termine di chiusura del procedimento al 24 maggio 2017 e gli Uffici hanno comunicato alle Parti il nuovo termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e la data di svolgimento della audizione finale delle Parti davanti al Collegio, fissati entrambi al 12 aprile 2017[30].

23. Con provvedimento del 30 marzo 2017, l'Autorità ha ulteriormente prorogato il termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2017, per consentire l'accesso a dati confidenziali, secondo la procedura di cd. *Data Room*, su richiesta del Consulente economico di alcune delle Parti[31] al fine di poter replicare gli esercizi economici ed econometrici svolti nella CRI: la cd. *Data Room*, si è svolta il 2 e l'8 maggio 2017[32].

24. Il 17 maggio 2017, gli Uffici hanno comunicato alle Parti il nuovo termine di conclusione della fase di acquisizione degli elementi probatori e la data di svolgimento dell'audizione finale, fissati entrambi al 14 giugno 2017[33].

25. Nel corso dell'audizione finale del 14 giugno 2017, le Parti che hanno nominato il consulente economico hanno richiesto un termine per consentire allo stesso consulente di contro-replicare rispetto a quanto argomentato dagli Uffici nel corso dell'audizione in ordine a talune elaborazioni economiche di replica alle elaborazioni delle parti.

In accoglimento di tale richiesta, l'Autorità, pur ritenendo che i fatti e i dati utilizzati dalla direzione risultassero già in possesso delle parti ovvero pubblici, ha comunque concesso alle parti un termine per replicare e fissato il nuovo termine per la ripresa dell'audizione finale al 12 luglio 2017[34].

26. Il 7 luglio 2017 sono state trasmesse agli Uffici: la memoria del consulente economico con ulteriori allegazioni documentali; una comunicazione del Presidente della CCIAA/Bs e una memoria difensiva integrativa di Alfa Acciai corredata da ulteriori allegazioni documentali. Il successivo 10 luglio 2017 è, altresì, pervenuta una memoria difensiva integrativa da parte di Riva[35].

27. Il 12 luglio 2017 è ripresa e si è conclusa l'audizione finale delle Parti davanti al Collegio[36]. Nel corso dell'audizione finale gli Uffici hanno chiesto all'Autorità di dichiarare inammissibile per tardività la documentazione, diversa dalla memoria economica, pervenuta il 7 e 10 luglio 2017, in considerazione del fatto che la sospensione della audizione del 14 giugno 2017 era stata concessa al solo scopo di consentire - come richiesto dalle Parti che hanno nominato un proprio consulente economico - di replicare alle elaborazioni illustrate dalla Direzione nella *slide* denominata *"replica (2/5): i risultati delle analisi degli Uffici non cambiano tenendo conto di un eventuale ritardo tra ordini e fatturazione*", pur avendo l'Autorità ritenuto che tali "*elaborazioni […] non costituiscano altro che repliche alle deduzioni anche di carattere economico contenute nelle memorie depositate dalle parti istanti*". Gli Uffici hanno pertanto rilevato che le nuove allegazioni consentite alle Parti avrebbero dovuto limitarsi alla "*produzione di un'integrazione della memoria economica dello studio Lear già depositata in atti*"[37].

II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

28. L'attività collusiva contestata si è svolta nel periodo 2010-inizio 2016 ed è consistita nel coordinamento delle politiche commerciali delle Parti nei mercati nazionali del TCA e della rete els. in cui sono attive, realizzato attraverso periodici scambi di informazioni sul principale *input* produttivo (*i.e.* rottame ferroso) e sui livelli produttivi, e nella fissazione del prezzo di vendita all'ingrosso di entrambi i prodotti (vd. dettagliatamente *infra*).

II.A. I prodotti interessati dalla concertazione

29. In considerazione sia dell'attività industriale delle Parti che del perimetro delle condotte oggetto di contestazione, il settore interessato dal presente procedimento è quello della produzione elettro-siderurgica e commercializzazione all'ingrosso nel mercato italiano del TCA e della rete els.. Nel 2015 il mercato nazionale di TCA ha registrato volumi venduti pari a 1.798.283 ton., per un valore di più di circa 709 milioni di euro, mentre i volumi di rete

---

29 *[Vd. doc. da 564 a 575 compresi.]*

30 *[Vd. doc. da 576 a 584 compresi.]*

31 *[Vd. doc. 595 e 596. Vd. anche doc. da 597 a 600 compresi e da 620 a 622 compresi e da doc. 629 a 633 compresi.]*

32 *[Vd. doc 634 e 635 (impegno di riservatezza sottoscritto dai consulenti economici partecipanti alla cd. Data Room); doc. da 638 a 642 compresi (documenti in merito alla richiesta di estensione dello scopo della cd. Data Room anche allo svolgimento di modelli alternativi a quelli sviluppati nella CRI); doc. 644 e 645 (Addendum all'impegno di riservatezza sottoscritto dai Consulenti economici partecipanti alla cd. Data Room) e doc. 646 (verbale di accesso agli atti secondo la procedura di cd. Data Room e relativi allegati).]*

33 *[Vd. doc. da 649 a 656 compresi.]*

34 *[Vd. doc. 684 (verbale interruzione audizione finale del 14 giugno 2017).]*

35 *[Vd. doc. 685, 686, 687 e 689.]*

36 *[Vd. doc. 692 (verbale audizione finale del 12 luglio 2017).]*

37 *[Cfr. doc. 684 (verbale interruzione audizione finale del 14 giugno 2017) e 692 (verbale audizione finale del 12 luglio 2017).]*

els. venduti nello stesso anno in Italia sono stati pari a 383.931 ton., per un controvalore di circa 165 milioni di euro[38]. Di seguito, sono riassunte le principali caratteristiche di tali prodotti e dei relativi mercati nazionali.

i. Il TCA in barre e rotolo: caratteristiche del prodotto e del mercato nazionale

30. Il TCA in barre e rotolo è un prodotto in acciaio utilizzato per rafforzare (*rectius* armare) le strutture edilizie in cemento[39]. Si tratta, precisamente, di un prodotto cd. "lungo" derivato dalla laminazione a caldo di un semilavorato denominato billetta. Quest'ultima, dopo essere stata riscaldata alla temperatura di massima plasticità allo stato solido, è fatta passare attraverso le cd. gabbie di laminazione (o treno di laminazione) per essere ridotta alla dimensione di diametro desiderata. Infatti, tutti i tipi di TCA sono fabbricati in sezione circolare di diametri diversi a seconda dell'impiego strutturale a cui sono indirizzati e, solitamente, uno stesso treno di laminazione di TCA può produrre un'ampia gamma di diametri.

31. Le Parti, nel periodo di rilevanza istruttoria, hanno prodotto: (**i**) TCA in barre nei diametri compresi tra 6 e 40 mm e (**ii**) TCA in rotolo in diametri compresi tra 6 e 16 mm. Il TCA in barre rappresenta per tutte le Parti la quota prevalente di produzione e commercializzazione di TCA (per Valsabbia e IRO la sola produzione di TCA).

32. La differenza di grandezza del prodotto condiziona la struttura di costo e di prezzo del TCA e per questa ragione storicamente il suo prezzo finale all'ingrosso per tonnellata risulta scomposto in due componenti: (**a**) il cd. prezzo base, uguale per tutti i diametri e (**b**) il cd. prezzo *extra* di dimensione che, invece, varia al variare del diametro.

33. Il mercato del TCA (comprensivo sia del TCA in barre, sia in rotolo) costituisce un mercato distinto da quello degli altri prodotti lunghi di acciaio (e di alcuni loro derivati), mentre i diversi tipi e le diverse misure di TCA non costituiscono mercati fra di loro distinti.

34. In relazione al primo aspetto, come già chiarito dai precedenti comunitari[40], il TCA è un prodotto non sostituibile con altri prodotti lunghi di acciaio (e alcuni loro derivati[41]) anche laddove siano utilizzati, al pari del TCA, nel settore edilizio[42].Anche il tondo liscio, infine, pur caratterizzato da un'evidente somiglianza fisica con il TCA (in quanto la sola differenza è l'assenza di rugosità sulla superficie), non è utilizzato nel settore dell'edilizia ma della meccanica[43].

35. Per contro, i diversi tipi (barre e in rotolo) e le diverse misure di TCA appartengono allo stesso mercato rilevante, in ragione della loro marcata sostituibilità dal lato dell'offerta, perché, come già rappresentato, uno stesso treno di laminazione è di norma in grado di produrre TCA di diversi diametri. Del pari, appartengono allo stesso mercato rilevante anche i differenti tipi di TCA (in barre e in rotolo), dal momento che il TCA in rotolo, una volta raddrizzato e tagliato, assume la stessa forma del TCA in barre[44].

36. Per quanto riguarda, poi, i rapporti di sostituibilità tra il TCA e la rete els., si osserva che, sebbene entrambi siano tipicamente utilizzati nel settore edilizio per rafforzare le strutture in cemento, non costituiscono, comunque, prodotti tra loro sostituibili, posto che solo il primo è utilizzato per il rinforzo delle strutture portanti.

Flussi commerciali e dimensione geografica dei mercati

37. Per quanto riguarda i flussi commerciali di TCA nel periodo di riferimento, le esportazioni delle Parti hanno rappresentato, rispetto alle vendite annue complessivamente realizzate dalle stesse[45], una parte sempre più rilevante: tale percentuale è, infatti, cresciuta dal 18% del 2010 al 58% del primo semestre del 2016, come riassunto nella seguente Tabella 1.

Tabella n. 1: Importazioni ed esportazioni di TCA

---

38 *[L'analogo dato del 2014 riporta, a livello nazionale, per il TCA volumi venduti pari a 1.872.236 ton. per un valore delle vendite di circa 830 milioni di euro e, per la rete els., circa 364mila ton. vendute per un valore delle vendite di circa 177 milioni di euro.]*

39 *[Il TCA presenta una superficie rugosa, necessaria per assicurarne l'adesione al cemento: per tale caratteristica, il TCA è qualificato nervato e si differenzia dal tondo liscio utilizzato, tipicamente, nel settore meccanico. (vd. Decisione della Commissione C(2009)7492final, cit.).]*

40 *[Vd. Decisione della Commissione C(2009)7492 final, cit. (in particolare, par. 2.1. 2.2 e 2.3).]*

41 *[Gli altri prodotti lunghi in acciaio sono: la vergella; la rete metallica els. (vd. infra); i fili trafilati a freddo; i laminati mercantili; le travi e altri prodotti pesanti e il tondo liscio.]*

42 *[In particolare: la vergella è un semilavorato utilizzato per la produzione di rete els. (vd. anche supra); i fili trafilati a freddo, pur essendo utilizzati, come il TCA, nel settore edilizio, non servono per l'armatura delle strutture; le travi e gli altri profilati pesanti, pur essendo anch'essi utilizzati nel settore edile per il rinforzo del cemento armato, trovano, tuttavia, il loro impiego caratteristico nelle grandi opere pubbliche (ponti, viadotti) e, pertanto, presentano un grado di sostituibilità con il TCA molto limitato; i laminati mercantili hanno una destinazione d'uso completamente diversa, in quanto impiegati nell'industria meccanica e manifatturiera, nella meccanica fine, nell'autoveicolistica, nell'utensileria e nella trattoristica.]*

43 *[Vd., in particolare, par. 29 della Decisione della Commissione C(2009)7492 final, cit..]*

44 *[Ibidem.]*

45 *[Al riguardo, si rappresenta che le vendite delle Parti costituiscono circa il 90-95% della produzione nazionale di TCA (vd. infra tabella n. 2)]*

Anni	IMPORT (ton)	EXPORT (ton)	peso import/export (%)	%Export/Venduto (Parti)	Import/Consumo (%)
2010	202.913	683.015	29,7%	18%	8%
2011	172.425	968.887	17,8%	28%	7%
2012	107.837	1.457.308	7,4%	41%	5%
2013	49.937	1.742.911	2,9%	50%	3%
2014	47.496	1.628.540	2,9%	50%	3%
2015	62.560	1.556.942	4,0%	50%	4%
1° SEM 2016	14.184	888.783	1,6%	58%	

Elaborazioni AGCM su dati Eurostat e Federacciai

38. Il principale flusso di esportazioni nel periodo in oggetto è stato - sulla base delle informazioni fornite dalle Parti - quello diretto verso l'Algeria, Paese *extra*-UE che ha rappresentato un mercato di sbocco estremamente rilevante per le Parti, in grado di garantire loro la vendita di circa la metà della produzione nazionale[46].

39. Per contro, l'incidenza delle importazioni rispetto al consumo nazionale di TCA (vendite annue in Italia di tutte le Parti + *import*) in ciascuno degli anni in considerazione appare modesta, in grado di soddisfare meno del 10% della domanda nazionale. A fronte, peraltro, di flussi di esportazione crescenti, le importazioni risultano in calo nel periodo in esame[47].

40. Con riguardo, infine, all'andamento in valori assoluti delle esportazioni rispetto alle importazioni di TCA dalla documentazione in atti emerge che, nel periodo di interesse istruttorio, il peso percentuale delle importazioni rispetto alle esportazioni sia sempre stato molto ridotto e sia ulteriormente diminuito nel tempo[48].

41. L'insieme dei dati esaminati consentono di concludere per una dimensione del mercato rilevante del TCA non superiore al territorio nazionale, posto che le importazioni interessano quantità non significative e, peraltro, in costante diminuzione e che non emergono evidenze che suggeriscano dimensioni del mercato inferiori a quelle nazionali.

42. Sotto quest'ultimo profilo si osserva, in primo luogo, che le stesse politiche commerciali delle Parti non consentono di distinguere, all'interno del territorio nazionale, più mercati geografici rilevanti, in quanto tutte le imprese commercializzano i loro prodotti sull'intero territorio nazionale, anche se, in alcuni casi, la specifica organizzazione aziendale o societaria comporta che alcune imprese siano maggiormente presenti in alcune aree geografiche[49].

43. La stessa evidenza del fatto che, nel periodo di interesse istruttorio, il cd. listino *extra* del TCA sia sempre stato identico per tutte le Parti e applicato dalle stesse in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e che il cd. prezzo base pubblicato dalla CCIAA/Bs venga, del pari, sempre considerato un riferimento di mercato per tutti gli operatori attivi sul territorio italiano milita nel senso di una definizione nazionale della dimensione geografica del relativo mercato.

Quote di mercato delle Parti

44. La tabella seguente (tabella n. 2), nel riportare, per il periodo oggetto di istruttoria, una stima delle quote di mercato in volume detenute dalle Parti, nel mercato nazionale della produzione e commercializzazione all'ingrosso del TCA (in barre e, se esistente, anche di quella in rotolo)[50] evidenzia la natura di oligopolio concentrato del mercato in

---

46 *[Questa indicazione trova conferma anche nei dati pubblicati da Federacciai nelle proprie relazioni annuali, dai quali emerge, infatti, che i mercati extra UE hanno rappresentato, negli anni istruttori, la destinazione di gran lunga principale delle esportazioni italiane di TCA (percentuale compresa tra il 76 e l'83% del totale dei volumi esportati (vd. Relazione annuale di Federacciai per gli anni dal 2011 al 2015 compresi; la Relazione annuale di Federacciai per il 2010 non scompone il dato relativo all'export a seconda della destinazione UE o extra UE. Tutti gli indicati documenti sono pubblicati sul sito internet www.federacciai.it).]*

47 *[In modo speculare, i flussi di importazione sono decisamente inferiori rispetto a quelli di esportazione: il peso dei primi rispetto ai secondi è stato, nel 2010, pari al 30%, mentre, a partire dal 2013 e come mostra la tabella riportata nel testo, è sceso drasticamente, arrivando a valori pari al 3-4%.]*

48 *[Vd. i dati forniti da Federacciai in risposta alla richiesta di informazioni (doc. 417) dai quali, in particolare, emerge che il peso percentuale delle esportazioni si è ridotto dal 29,7% del 2010 al 2,6 del 2013 e del 2014, assestandosi al 4% nel 2015.]*

49 *[Come nel caso di Alfa Acciai che opera sul mercato anche attraverso la controllata Acciaieria di Sicilia e Ferriere Nord che dispone di due impianti produttivi siti in zone geografiche diverse (Osoppo, in provincia di Udine e Potenza). Un caso particolare è rappresentato da ORI che realizza la maggior parte delle sue vendite di TCA nel centro-sud Italia, in conseguenza della scelta industriale di laminare le billette prodotte dall'acciaieria di Brescia, esclusivamente nello stabilimento di Ceprano (Fr). Deve, tuttavia, considerarsi che la produzione di TCA di ORI risulta del tutto marginale (10% circa della produzione complessiva) rispetto all'attività prevalente del Gruppo, rappresentata dalla produzione e commercializzazione di acciai speciali.]*

50 *[Le quote di mercato sono state stimate a partire dai dati trasmessi dalle Parti e sono state ottenute calcolando il rapporto tra i volumi venduti di TCA in barre e rotolo da parte di ciascuna società in Italia e la somma delle consegne, sempre in volume, di TCA sia in*

esame. Le Parti, infatti, hanno soddisfatto, tra il 2010 e il 2015, praticamente l'intero fabbisogno nazionale di TCA e i primi tre operatori - Ferriere Nord, Feralpi e Alfa Acciai - hanno detenuto una quota di mercato congiunta compresa tra il 56% e il 71%.

Tabella N. 2: Quote % delle Parti nel mercato del TCA- Volumi venduti in ton.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GRUPPO PITTINI	[15-20]%	[20-25]%	[20-25]%	[20-25]%	[20-25]%	[25-30]%
FERALPI	[20-25]%	[20-25]%	[20-25]%	[15-20]%	[15-20]%	[20-25]%
GRUPPO ALFA ACCIAI	[15-20]%	[15-20]%	[15-20]%	[20-25]%	[15-20]%	[20-25]%
VALSABBIA	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[10-15]%
IRO	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
ORI MARTIN	[1-5]%	[1-5]%	[1-5]%	[1-5]%	[1-5]%	[5-10]%
RIVA	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[inferiore all'1]%
STEFANA	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[1-5]%	[inferiore all'1]%
IMPORTAZIONI	[5-10]%	[5-10]%	[1-5]%	[1-5]%	[1-5]%	[1-5]%

Fonte: elaborazioni sui dati forniti dalle Parti e da Federacciai (vd. doc. 439;472;491; 427; 474; 430; 495; 429;480;462; 338 e 417)

ii. La rete els.: caratteristiche del prodotto e del mercato nazionale

45. La rete els. è un prodotto siderurgico ottenuto dalla vergella che è, a sua volta, un semilavorato di sezione circolare avvolto in matasse, derivato dalla laminazione a caldo delle billette[51]. La rete els. è, in particolare, utilizzata per l'armatura delle pareti non portanti, dei solai e nei prefabbricati.

46. Il mercato italiano distingue tra reti els. *standard* e reti els. su misura. Le reti els. *standard* sono quelle commercializzate nelle misture 2,25x4 metri e 2x3 metri, con diametro compreso tra i 5 e i 16 mm. Le reti els. su misura sono quelle prodotte con la specifica dimensione richiesta dal cliente.

47. Anche nel caso della rete els. il prezzo di vendita all'ingrosso è composto, come nel caso del TCA, dal cd. prezzo base e dal cd. prezzo *extra* di dimensione e, precisamente: nel caso della rete els. *standard* di dimensione 2,25x4 metri, il prezzo *extra* varia in funzione del diametro (da 5 a 14 mm); nel caso della rete els. *standard* di dimensione 2x3 metri, oltre al prezzo *extra* di dimensione differenziato per diametro si applica un ulteriore prezzo *extra* di importo fisso.

Flussi commerciali e dimensione geografica del mercato

48. L'andamento dei flussi commerciali della rete els., nel periodo di interesse istruttorio, si sono rivelati almeno in parte analoghi a quelli esaminati con riguardo al TCA.

49. Tuttavia, anche per la rete els., come per il TCA, si osserva, nel corso del periodo di interesse istruttorio, una sostanziale asimmetria tra i flussi commerciali con l'estero, come dimostra il peso molto ridotto (inferiore al 3%) delle importazioni di rete els. rispetto alle esportazioni: (tabella n. 3) nel periodo considerato[52], infatti, il peso delle esportazioni di rete els. sulla produzione nazionale complessiva è stato compreso tra il 16,2% e il 27,2%, a fronte di una incidenza delle importazioni sul consumo nazionale[53] notevolmente inferiore (vd. tabella 3).

Tabella n. 3: Importazioni ed esportazioni della rete els.- Tonn. anni 2010-2015

barre che in rotolo sul mercato nazionale rilevate da Federacciai (per il TCA in barre, vd. doc. 417) o dichiarate dalle Parti stesse come propria commercializzazione sul territorio nazionale (per il TCA in rotolo).]

[51] *[Per la produzione di rete els., la vergella è lavorata in modo da ottenere fili nervati che sono poi saldati tra loro perpendicolarmente e orizzontalmente assumendo una forma magliata.]*

[52] *[I dati relativi alle importazioni ed esportazioni sono state ricavati utilizzando le voci doganali, fonte Eurostat, 73142010 e 73142090 (vd. anche informazioni fornite da Federacciai, doc. 417), mentre la produzione totale è stata stimata sommando i volumi di produzione venduti in Italia dalle Parti ai dati - di fonte Eurostat - relativi alle esportazioni di rete els. (voci doganali 731420 10 e 731420 90). I dati relativi all'import e all'export sono stati, invece, forniti da Federacciai (vd. doc. 417).]*

[53] *[Il consumo nazionale di rete els. è stato stimato sommando ai volumi venduti di rete els. dalle Parti in Italia con i dati di fonte Eurostat relativi alle importazioni di rete els. (voci doganali 731420 10 e 731420 90).]*

Anni	IMPORT (ton)	EXPORT (ton)	Peso import/export (%)	%export/venduto (Parti)	Import/consumo (%)
2010	3.400	133.135	2,6%	20,0%	0,6%
2011	3.108	138.507	2,2%	16,2%	0,6%
2012	1.567	126.374	1,2%	17,8%	0,4%
2013	1.354	173.760	0,8%	24,5%	0,4%
2014	2.625	213.170	1,2%	24,2%	0,7%
2015	7.153	257.700	2,8%	27,2%	1,8%

Fonte: elaborazioni AGCM su dati Eurostat e Federacciai

50. L'insieme delle evidenze di cui sopra consente, quindi, di concludere per una dimensione geografica del mercato rilevante della rete els. non superiore al territorio nazionale, né emergono evidenze di una dimensione inferiore dello stesso.

51. Anche per quanto riguarda la rete els., infatti, le politiche commerciali delle Parti non consentono di distinguere, all'interno del territorio nazionale, più mercati geografici rilevanti in quanto tutte le imprese commercializzano i loro prodotti sull'intero territorio nazionale, benché alcune risultino maggiormente presenti in determinate aree geografiche. Inoltre, anche per la rete els. il listino dei cd. prezzi *extra* di dimensione è applicato in maniera uniforme da tutte le imprese sull'intero territorio italiano.

Quote di mercato delle Parti

52. Tra le Parti, nel periodo di interesse istruttorio, sono state attive nella produzione e commercializzazione di rete els.: Feralpi, Alfa Acciai, Valsabbia (fino a febbraio 2014), Stefana (fino al 31 dicembre 2014) Ferriere Nord[54] e Riva[55] (fino alla dismissione, nel settembre 2015 e in favore del Gruppo Pittini, dello stabilimento di Galtarossa in provincia di Verona)[56].

53. La tabella che segue (tabella 4) fornisce una stima delle quote di mercato in volume detenute, sul mercato nazionale, dalle Parti attive, nel periodo 2010 - 2015, nella produzione e commercializzazione di rete els. e che sono state calcolate sulla base dei dati trasmessi dalle Parti stesse: essa mostra l'elevata concentrazione del mercato[57].

Tabella n.4: Quote delle Parti nel mercato della rete els. volumi venduti, anni 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
GRUPPO PITTINI	**[40-45]**%	**[40-45]**%	**[45-50]**%	**[45-50]**%	**[50-55]**%	**[45-50]**%
GRUPPO ALFA ACCIAI	**[15-20]**%	**[20-25]**%	**[15-20]**%	**[15-20]**%	**[20-25]**%	**[25-30]**%
FERALPI	**[5-10]**%	**[5-10]**%	**[5-10]**%	**[5-10]**%	**[10-15]**%	**[15-20]**%
RIVA	**[10-15]**%	**[15-20]**%	**[15-20]**%	**[15-20]**%	**[5-10]**%	**[1-5]**%
STEFANA	**[1-5]**%	**[1-5]**%	**[1-5]**%	**[inferiore all'1]**%	**[inferiore all'1]**%	**[inferiore all'1]**%
VALSABBIA	**[5-10]**%	**[5-10]**%	**[5-10]**%	**[1-5]**%	**[inferiore all'1]**%	**[inferiore all'1]**%
IMPORTAZIONI	**[1-5]**%	**[5-10]**%	**[1-5]**%	**[1-5]**%	**[1-5]**%	**[5-10]**%

54 *[Vd. doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

55 *[I rappresentanti di Feralpi, in sede ispettiva, hanno dichiarato di produrre rete els. a partire almeno dal 2007/2008 (vd. all. 2 al doc. 54). Vd., altresì, doc. 241 (verbale audizione Alfa Acciai); 239 (verbale audizione Valsabbia); 403 (verbale audizione Stefana); 428 (verbale audizione Ferriere Nord) e 438 (verbale audizione Riva).]*

56 *[Vd. provv. n. 25643/2015, C12014 - Fin.Fer./Ramo d'azienda di Riva (in Boll. n. 37/2015).]*

57 *[La quantità di rete els. venduta nel mercato nazionale è stata stimata sommando i volumi venduti dalle Parti sul mercato nazionale con le importazioni di rete els. relativi alle voci doganali 731420 10 e 731420 90 (fonte Eurostat). Le produzioni di rete els. delle società coinvolte nel procedimento dovrebbero, infatti, essere le sole realizzate sul territorio nazionale.]*

Fonte: elaborazioni su dati delle società doc. n. 430; 427; 474; 343; 340; 341 e 338; per i flussi di importazione ed esportazioni i dati sono di fonte Eurostat.

II.B. La scomposizione del prezzo di vendita all'ingrosso del TCA e della rete els. nelle due componenti del cd. prezzo base e cd. prezzo extra di dimensione e il loro andamento nel periodo 2010-2015.

54. Il prezzo di vendita all'ingrosso per tonnellata di entrambi i prodotti oggetto di istruttoria è formato da due componenti: il cd. prezzo base e il cd. prezzo *extra* di dimensione[58]. Nelle intenzioni originarie, questa articolazione del prezzo finale di vendita intendeva riflettere i diversi costi necessari, da un lato, per la produzione del semilavorato (la billetta nel caso del TCA e la vergella nel caso della rete els.) e, dall'altro, per la sua successiva lavorazione (*i.e.* laminazione) al fine ridurlo alle dimensioni di lunghezza e diametro desiderate.

55. Il cd. prezzo *extra* di dimensione, doveva, precisamente, riflettere i costi di questa seconda fase di lavorazione e, quindi, presentare importi diversi a seconda della misura specifica del prodotto finito. Con riguardo al TCA la distinzione tra i diversi cd. prezzi *extra* è stata, quindi, legata al diametro e alla lunghezza della barra ovvero al solo diametro nel caso di TCA in rotolo, mentre per la rete els. il prezzo *extra* di dimensione è stato differenziato in base alla grandezza del relativo pannello: da tempo, tuttavia, è venuta meno qualsiasi correlazione tra il *quantum* di ciascuna delle due componenti del prezzo finale del TCA e della rete els. e la relativa struttura del costo di produzione[59].

56. Sempre con riguardo alla componente del cd. prezzo *extra*, è incontroverso che ogni produttore di TCA e di rete els. ha un proprio listino, che questo, nel periodo oggetto di istruttoria (2010-inizio 2016), è sempre stato uguale per tutte le Parti e che, quando è variato, la sua variazione, sempre in aumento, è stata identica e contestuale per tutte le società[60].

57. Le tabelle di seguito inserite riassumono le varie dimensioni del TCA, in barre e rotolo, e della rete els. a cui si applicano diversi prezzi cd. *extra* di dimensione[61].

TCA TCA	
TCA in barre	**TCA in rotolo**
Diametro/mm	**Diametro/mm**
8	6
10	8
12	10
14-26	12
28	14-16
30	
32	
34-40	

Rete els.	
Diametro/mm	**Formato/m**
5	2x3
6	2,47x5
8	1,18x6
10	
12	

58. Nell'arco temporale 2010 - 2015 sono state registrate le seguenti variazioni dei cd. listini *extra* del TCA e della rete els.:

a) per il TCA (in barre e rotolo) il 20 giugno 2011 e 4 agosto 2014[62];

b) per la rete els., il 1° settembre 2010; 20 giugno 2011; 4 agosto 2014 e 3 agosto 2015[63].

---

58 *[La distinzione tra cd. prezzo base e cd. prezzo extra è caratteristica di tutti i prodotti siderurgici che, come il TCA e la rete els., sono commercializzati in dimensioni diverse per diametro, lunghezza o superficie.]*

59 *[In tal senso, anche le dichiarazioni rese dal Presidente della CCIAA/Bs in risposta a una richiesta di informazioni pre-istruttoria: "[i cd. prezzi extra] sono definiti con un valore fisso poiché si tratta di costi e non di prezzi che vanno sommati a ciascun prezzo base" (cfr. doc. 23).]*

60 *[Cfr., per tutti, le dichiarazioni del Presidente della CCIAA/BS: "si specifica che gli extra di dimensione […] sono definiti [in Commissione Prezzi] con un valore fisso, poiché si tratta di costi e non di prezzi che vanno sommati a ciascun prezzo base […]" (cfr. doc. 23).]*

61 *[In teoria, il cd. listino extra potrebbe prevedere un prezzo diverso per ciascuna dimensione. In pratica, tuttavia, i diametri centrali, specie per il TCA in barre, hanno lo stesso importo di cd. prezzo extra: questo, infatti si differenzia solo per i diametri di grandezza estrema (diametri molto piccoli e diametri molto grandi).]*

62 *[Vd. "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia" n. 20/2011 e n. 29/2014 (tutti consultabili sul sito internet della CCIAA/Bs, www.bs.camcom.it) e i verbali della Commissione prezzi prodotti siderurgici della CCIAA/Bs del 20 giugno 2011 (doc. 86.11) e del 4 agosto 2014 (doc. 86.96).]*

59. Come dichiarato dai rappresentanti di tutte le Parti, la contrattazione con il cliente è "storicamente" limitata alla sola componente cd. base del prezzo finale di vendita all'ingrosso del TCA e della rete els., in quanto il livello dei cd. prezzi *extra* di dimensione sarebbe, per consolidata prassi di mercato, uguale per tutti i produttori; questi, di conseguenza, hanno listini dei cd. prezzi *extra* tra loro sempre identici (in merito alla pretesa *ratio* di tale circostanza, vd. *infra sub* "Argomentazioni delle Parti").

60. Il peso della cd. componente *extra* sul prezzo finale è aumentato in misura significativa nel corso del tempo fino a rappresentare, nel periodo di rilevanza istruttoria, circa il 66% del prezzo finale di vendita all'ingrosso di ciascuno dei due prodotti. Infatti, la crisi del settore, iniziata nel 2008, ha determinato una diminuzione del prezzo finale di vendita all'ingrosso dei prodotti in esame che, però, si è riflessa in una riduzione della sola componente cd. base, in quanto la componente cd. *extra* non solo non è mai diminuita ma, anzi, è costantemente aumentata nel periodo oggetto di istruttoria.

61. L'andamento del peso della cd. componente *extra* di dimensione sul prezzo finale di vendita di TCA (in barre)[64] viene mostrato, a titolo esemplificativo, dal seguente grafico, che ne rappresenta l'andamento medio mensile su un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2015. Dalla lettura del grafico emerge che la combinazione dell'andamento del cd. prezzo base e di quello del cd. prezzo *extra* si caratterizza per il calo tendenziale del peso della cd. componente *extra* dal 60% del 2000 fino al picco negativo del 2008 (meno del 30%), seguito poi da una sua risalita altrettanto marcata, fino a superare il 70% nel 2015, valore mai raggiunto in precedenza nel periodo osservato.

Grafico n. 1a: Andamento del prezzo base minimo e del cd. listino extra per il TCA in barre rilevati in CCIAA/Bs

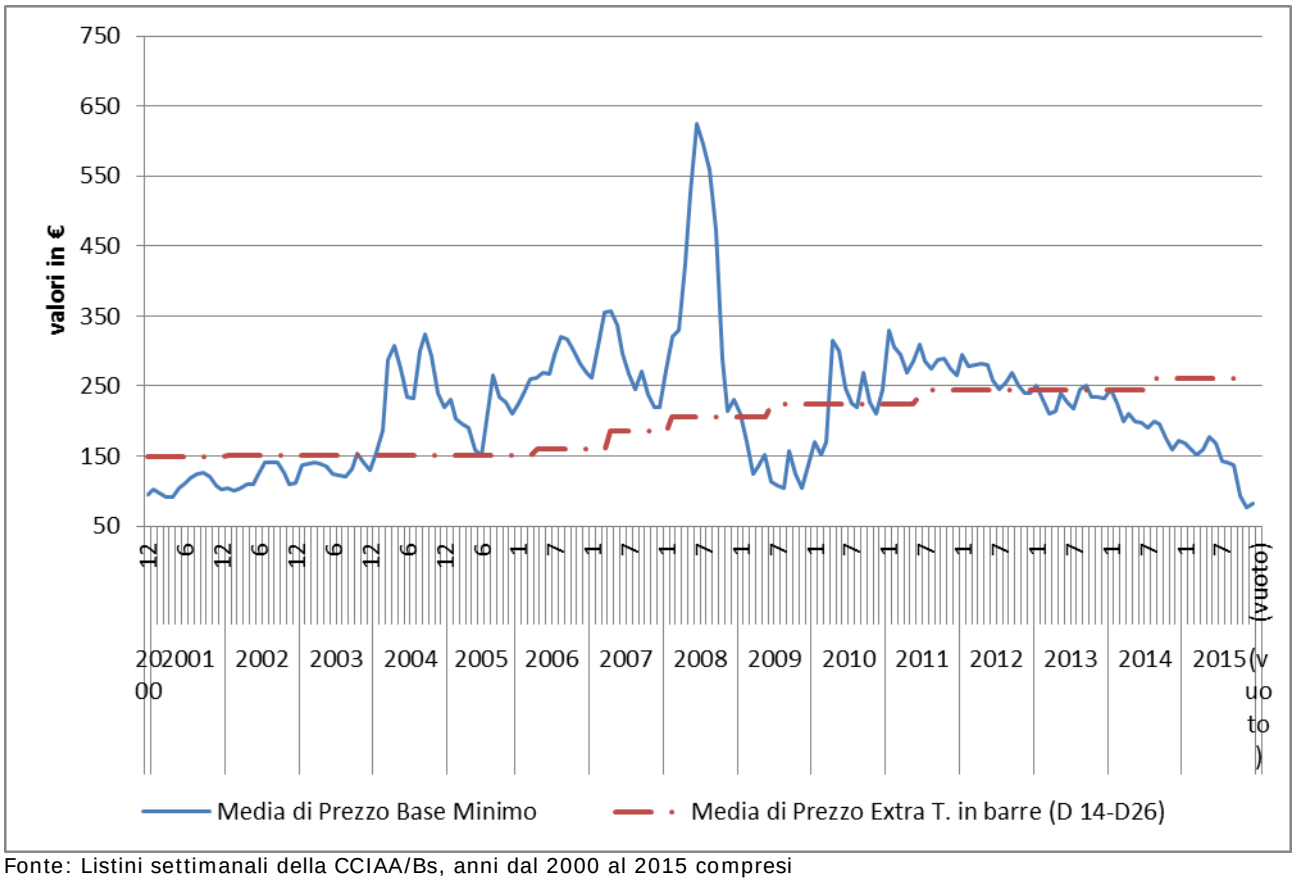

Fonte: Listini settimanali della CCIAA/Bs, anni dal 2000 al 2015 compresi

Grafico n. 1b: peso del cd. listino extra sul prezzo totale del TCA in barre rilevati in CCIAA/Bs

---

63 *[Vd. "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia" n. 34/2010; n. 20/2011; n. 29/2014 e n. 30/2015 (tutti consultabili sul sito internet della CCIAA/Bs, www.bs.camcom.it) e verbali della Commissione prezzi prodotti siderurgici della CCIAA/Bs del 6 settembre 2010 (doc. 86.37), 20 giugno 2011 (doc. 86.11), 4 agosto 2014 (doc. 86.96) e 3 agosto 2015 (doc. 86.73).]*

64 *[Il prezzo finale di vendita è il risultato della somma tra la media del cd. prezzo extra relativo ai diametri di TCA più venduti sul mercato nazionale (i.e. dal diametro 14mm al diametro 26mm) e il cd. prezzo base minimo rilevato in sede di CCIAA/Bs.]*

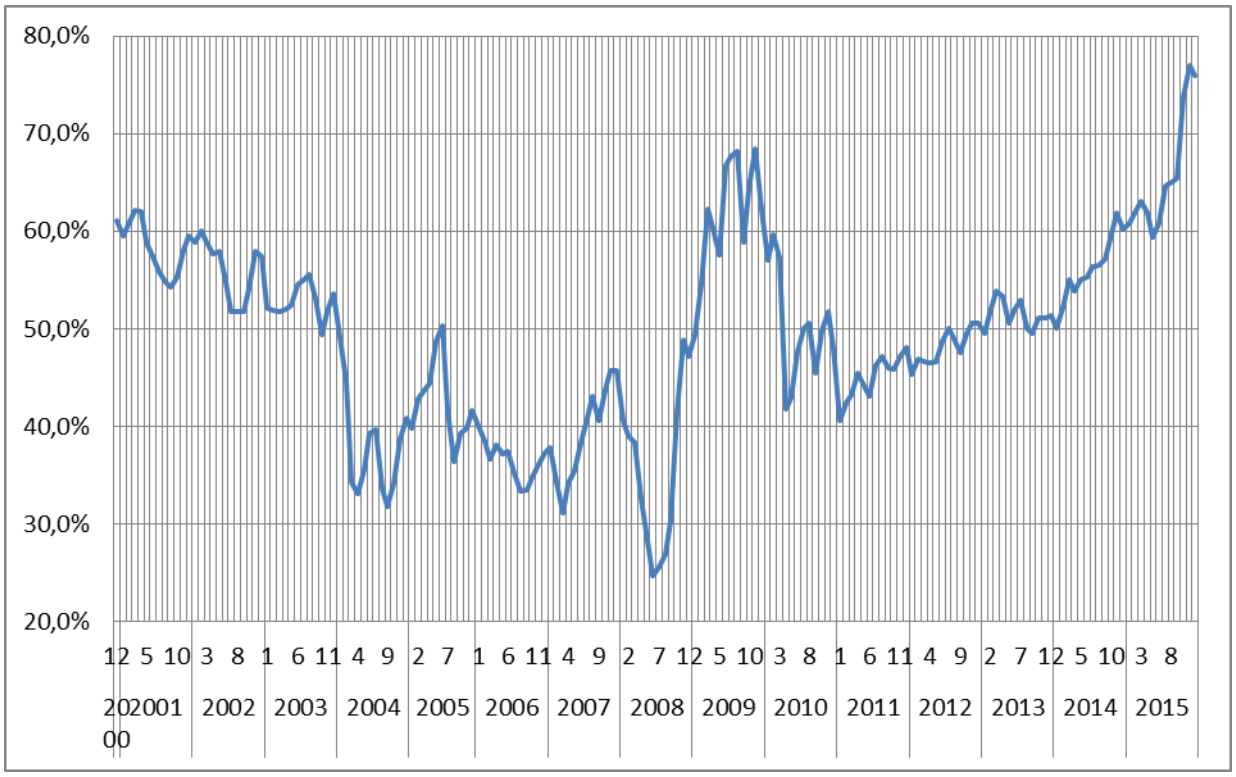

Fonte: : Listini settimanali della CCIAA/Bs, anni dal 2000 al 2015 compresi

II.C. Il processo produttivo e la centralità del rottame ferroso

62. Le Parti del procedimento sono tutte attive nel settore della produzione elettro-siderurgica dell'acciaio e dei suoi derivati, ottenuta dagli stabilimenti produttivi denominati mini-acciaierie (*mini-mills*) che utilizzano la tecnologia del forno ad arco elettrico alimentato da rottame ferroso e il processo produttivo in colata continua (il cd. ciclo elettrico). La produzione da forno elettrico si differenzia da quella alternativa cd. a ciclo integrale che utilizza l'altoforno per la produzione di ghisa da minerale ferroso e carbon fossile, poi trasformata in acciaio nel convertitore [65].

63. L'Italia è, tra gli Stati membri dell'Unione europea, il primo produttore di acciaio da forno elettrico e, di conseguenza, è anche il primo consumatore di rottame ferroso a livello comunitario[66]. La produzione elettro-siderurgica si caratterizza per le minori dimensioni degli impianti produttivi (mini acciaierie o *mini-mills*) e per la diversa materia prima utilizzata (rottame ferroso) cui è associato un minor consumo di energia elettrica.

64. Nella produzione da forno elettrico, quindi, la maggior componente del costo di produzione è rappresentata dal costo di approvvigionamento del principale *input* produttivo, ossia il rottame ferroso. Questa evidenza è confermata anche dalla tabella seguente, che riporta il valore minimo e massimo delle incidenze delle principali voci di costo sui prezzi finali di vendita di TCA e rete els. praticati dalle Parti tra il 2010 e il 2015[67]. La circostanza che le incidenze

---

65 *[La colata continua è stata un'innovazione di processo fondamentale per l'affermazione delle mini-acciaierie, in quanto ne ha reso più flessibile e meno costoso il ciclo produttivo e, inoltre, rispetto al ciclo cd. integrale ha costi energetici significativamente inferiori. Il principio su cui si basa la colata continua è quello di colare con continuità l'acciaio liquido, prodotto dalla fusione elettrica del rottame ferroso, trasformandolo, nel corso della solidificazione, in barre di metallo. A seconda delle dimensioni raggiunte dalla barra si distinguono diversi semilavorati: bramme, blumi e billette destinati a loro volta a successive lavorazioni per ottenere un prodotto siderurgico finito.*
In estrema sintesi, il processo produttivo da forno elettrico si articola in quattro operazioni principali: il caricamento in rottame ferroso del forno fusorio per mezzo di ceste; l'affinazione per il raggiungimento della composizione chimica e della temperatura prescritta per il tipo di acciaio da produrre e, infine, il colaggio, consistente nel passaggio continuo dell'acciaio liquido da una siviera, alla paniera, o alle lingottiere (a seconda del numero delle linee di produzione) in modo da conferire la sezione voluta al semilavorato d'acciaio (bramme, blumi e billette), a partire dal quale, con ulteriori processi di trasformazione, si ottengono i prodotti finiti fra i quali il TCA e la rete els.. E', invece, definito ciclo siderurgico integrale il processo produttivo che, partendo dalle materie prime costituite da minerali ferrosi, fondenti e carbone e attraverso una serie di lavorazioni, consente di ottenere, come prodotto intermedio, la ghisa greggia e, come prodotti finiti, gli acciai (vd. anche doc. 432, risposta di ASSOFERMET alla richiesta di informazioni).
Nel periodo oggetto di istruttoria (2010 - 2015), la produzione siderurgica da forno elettrico ha rappresentato dal 66% circa (2010) al 78% circa (2015) della produzione totale nazionale (vd. "La Siderurgia in cifre", anni 2010-2015 compresi disponibile sul sito internet www.federacciai.it). La produzione da ciclo integrale ha, oramai, in Italia, un peso del tutto marginale ed è realizzata, attualmente, nel solo stabilimento dell'ILVA di Taranto.]

66 *[Vd. doc. 323 e 432 (risposta, rispettivamente, di Federacciai e di ASSOFERMET alla richiesta di informazioni). Nel periodo oggetto di istruttoria.]*

67 *[I dati sulle incidenze di costo dell'energia, del personale, delle altre materie prime e degli altri costi operativi di produzione (a esclusione di ammortamenti, accantonamenti, interessi e tasse) sono stati forniti dalle Parti. L'incidenza del costo del rottame ferroso sul prezzo finale deriva, invece, da alcune elaborazioni svolte dagli Uffici a partire dai dati di acquisto del rottame ferroso (in valore e in*

siano state stimate non sulla base dei costi totali ma sulla base dei prezzi finali di vendita tende a sottostimare il peso delle diverse voci singole sui costi totali ma non inficia il rapporto relativo tra le stesse.

Tabella n.5: Incidenza sul prezzo finale di TCA e rete els. dei diversi costi operativi, valori minimi e massimi, anni 2010-2015[68]

	TCA				
Anni	**Costo Rottame**	**Costo Energetico**	**Costo del lavoro**	**Costo altre materie prime**	**Altri costi**
2010	60,1%-82,3%	6,5%-14,3%	6,0%-14,8%	4,7%-11,4%	5,2%-12,6%
2011	61,7%-81,0%	7,1%-12,3%	4,9%-11,4%	4,6%-8,9%	4,2%-14,6%
2012	61,4%-73,5%	7,5%-14,8%	4,4%-13,1%	4,7%-10,0%	1,4%-14,0%
2013	60,0%-74,3%	7,4%-13,2%	5,2%-16,0%	4,9%-9,3%	4,5%-15,2%
2014	60,9%-77,2%	6,6%-12,0%	5,4%-14,6%	5,0%-9,9%	5,4%-15,0%
2015	55,4%-70,5%	6,6%-15,3%	6,5%-18,2%	5,3%-11,1%	6,8%-20,7%
	RETE ELS.				
	Costo Rottame	**Costo Energetico**	**Costo del lavoro**	**Costo altre materie prime**	**Altri costi**
2010	53,5%-65,8%	7,4%-17,1%	6,9%-19,0%	4,8%-10,6%	6,0%-12,7%
2011	57,7%-70,9%	7,3%-15,0%	6,1%-17,0%	4,1%-8,4%	5,0%-13,8%
2012	57,6%-67,6%	6,7%-17,2%	6,6%-18,0%	4,2%-9,3%	6,0%-16,2%
2013	53,9%-67,9%	6,3%-17,2%	6,5%-21,0%	4,3%-9,3%	8,0%-16,2%
2014	54,7%-81,0%	5,7%-17,2%	6,0%-24,0%	4,3%-9,3%	7,0%-16,2%
2015	45,7%-55,3%	6,5%-11,0%	8,2%-17,1%	4,9%-6,8%	9,0%-15,5%

Fonte: elaborazioni AGCM su dati forniti dalle Parti

65. Le analisi svolte, confermano, quindi, che, nel periodo oggetto di istruttoria, il costo del rottame ferroso ha rappresentato, sia per il TCA che per la rete els., la principale voce di costo la cui incidenza non è mai stata inferiore al 45% e ha raggiunto valori anche superiori all'80%. Rispetto al costo del rottame ferroso, le altre voci di costo risultano pesare di gran lunga meno sui prezzi e, dunque, anche sui costi totali, sia pur escludendo i valori anomali assunti da alcune voci di costo[69].

66. L'assoluta centralità del prezzo del rottame per l'individuazione di un prezzo finale di vendita all'ingrosso del TCA "sostenibile" è, d'altra parte, dimostrato dai calcoli effettuati in proposito da Alfa Acciai e acquisiti agli atti del fascicolo[70].

67. Sulla base delle informazioni fornite da ASSOFERMET, associazione di categoria dei venditori di rottame ferroso[71], esistono cinque principali categorie di rottame (rottami nuovi, scarti di lavorazione, demolizioni industriali,

volume) che hanno consentito di stimare un costo di acquisto del rottame ferroso medio annuo e dai dati di vendite (in valore e volume) di TCA e rete els. al fine di stimare i prezzi medi annui di tali prodotti siderurgici (vd. doc. 505; 493; 516; 491; 500; 498; 494; 495; 496; 499 e 497).]

68 *[Sono esclusi gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni.]*

69 *[In particolare, l'incidenza del costo del lavoro nel 2012 per la produzione di rete els. da parte di [omissis] (pari a circa il [30-50%]) e l'incidenza degli "altri costi" per la produzione di TCA da parte di [omissis](compresa tra il [15-30%] e il [15-30%] tra il 2010 e il 2015).]*

70 *[Vd. doc. 50.45.]*

rottame vecchio di raccolta, rottame da elettrodomestici) corrispondenti ad altrettanti flussi merceologici in funzione della provenienza del materiale[72]: a queste categorie di rottame ferroso devono aggiungersi i cd. recuperi interni delle acciaierie che, tipicamente, rimangono all'interno del ciclo produttivo.

68. La filiera del rottame ferroso può essere ricostruita come segue: (**i**) alla base della filiera si situano i produttori di rottame ferroso, vale a dire le imprese che producono rottame come scarto della propria attività; (**ii**) seguono i raccoglitori-recuperatori di rottame ferroso che, in Italia, costituiscono una realtà frammentata in numerosissime imprese di piccola/media dimensione a carattere prevalentemente familiare; (**iii**) a loro volta i raccoglitori-recuperatori di più piccole dimensioni, conferiscono, di regola, il rottame ferroso recuperato a società di dimensioni maggiori dotate di impianti per il trattamento del rottame ferroso che ne consentono la selezione, cernita, adeguamento volumetrico e preparazione; (**iv**) terminata la lavorazione del rottame ferroso, questo viene venduto direttamente ai suoi utilizzatori finali, vale a dire sostanzialmente alle acciaierie, direttamente o tramite società di pura intermediazione, vale a dire che non svolgono concretamente attività di acquisto e rivendita di rottame ferroso ma attività di mera intermediazione finanziaria (i cd. *trader*/intermediari).

69. I *trader* possono essere società commerciali indipendenti che, talvolta, operano anche per conto di acciaierie o società commerciali partecipate/controllate dalle medesime acciaierie. In un mercato caratterizzato, da un lato, da un'estrema frammentazione dell'offerta di rottame ferroso[73] e, dall'altro, dalla necessità per le acciaierie di garantire con continuità i rispettivi fabbisogni di rottame ferroso che solo un numero molto elevato di operatori può soddisfare[74].

70. La domanda nazionale di rottame ferroso è soddisfatta, principalmente, dall'offerta nazionale per una percentuale che, nel corso degli anni oggetto di istruttoria, è variata dal 74% (2010) al 66% nel (2015)[75]. Il mercato nazionale di rottame ferroso è, tuttavia, deficitario rispetto alla domanda che viene soddisfatta, in parte, con rottame proveniente dall'estero.

Rispetto alla percentuale annua di rottame ferroso proveniente dall'estero (pari al 26% nel 2010 e al 34% nel 2015), l'approvvigionamento da Paesi europei rappresenta, infatti, una percentuale compresa tra il 16% del 2010 e il 21% del 2015 del totale. I dati pubblicati da Federacciai consentono, altresì, di scomporre la provenienza del rottame ferroso importato come di seguito: rispetto al rottame ferroso complessivamente importato da Paesi UE nel quinquennio 2010-2015, il 50% proviene dalla Germania, circa il 20% dalla Francia e, per la parte rimanente, da altri Stati membri.

71. Per quanto riguarda le modalità di contrattazione per l'approvvigionamento del rottame ferroso, sia ASSOFERMET[76] sia Federacciai[77] hanno rappresentato che le compravendite di rottame ferroso tra le acciaierie e i

---

71 *[ASSOFERMET (aderente a CONFCOMMERCIO e a alla federazione europea di settore EURIC) associa, attualmente 538 imprese suddivise in quattro settori tra cui ASSOFERMET ROTTAMI che rappresenta le società attive nel commercio di rottame ferroso e non ferroso: attualmente questo settore associa 335 imprese nazionali attive nella raccolta, recupero e commercio di rottami metallici ferrosi di acciaio e di ghisa. La maggior parte di queste imprese è, altresì, attiva nel settore della raccolta, recupero e commercio di metalli non ferrosi e loro leghe: gli associati ad ASSOFERMET ROTTAMI rappresentano, quindi, uno spaccato significativo del settore in questione, in quanto comprendono società di piccole, medie e grandi dimensioni (vd. doc. 432).]*

72 *[Più precisamente, si individuano le seguenti categorie: (1) i rottami nuovi che consistono negli scarti di lavorazione/produzione; (2) le demolizioni industriali: si tratta di rottami provenienti dalla dismissione di impianti industriali, di materiale rotabile ferroviario o navale e di costruzioni metalliche o di macchinari/attrezzature; (3) la demolizione di veicoli a motore fuori uso e loro parti/componenti; (4) il rottame vecchio di raccolta (pesante o leggero) che ha una provenienza eterogenea, diversa da quella delle precedenti categorie e che comprende anche i rottami provenienti dalla raccolta differenziata; (5) il rottame costituito da elettrodomestici di natura prevalentemente metallica (apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cd. RAEE).]*

73 *[ASSOFERMET ha stimato, utilizzando i vari codici ATECO, il numero complessivo degli operatori nazionali attivi nelle fasi della raccolta, recupero trattamento e vendita di rottame ferroso in oltre tremiladuecento, concentrati, in prevalenza, nel nord Italia dove è situata la maggior parte degli attuali circa trentaquattro forni elettrici in funzione (in particolare, nel distretto industriale di Brescia (vd. doc. 432). Alfa Acciai, a sua volta, ha stimato in circa trecento i raccoglitori/recuperatori di grandi dimensioni e in circa quattro mila i raccoglitori/recuperatori di piccola e media grandezza e in circa una quindicina i trader (vd. doc. 400, verbale audizione Alfa Acciai).]*

74 *[Il trasporto alle acciaierie del rottame di provenienza nazionale avviene prevalentemente su gomma, mentre quello di provenienza UE avviene prevalentemente su rotaia e, infine, quello di provenienza di provenienza extra UE via mare.]*

75 *[TABELLA N. 6: ROTTAMI FERROSI - CONSEGNE NAZIONALI 2010/2015*

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RACCOLTA NAZIONALE	13.401.000	13.739.000	12.565.000	11.841.000	11.545.000	11.543.000
IMPORT UE	2.890.000	3.546.000	3.422.000	3.695.000	3.979.000	3.711.000
IMPORT EXTRA UE	1.892.000	2.468.000	1.873.000	2.241.000	2.272.000	2.324.000
TOT.	18.183.000	19.753.000	17.860.000	17.777.000	17.796.000	17.578.000
ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% RACCOLTA NAZIONALE	74%	70%	70%	67%	65%	66%
% IMPORT UE	16%	18%	19%	21%	22%	21%
% IMPORT EXTRA UE	10%	12%	10%	13%	13%	13%

FONTE: FEDERACCIAI, RELAZIONI ANNUALI E "SIDERURGIA IN CIFRE" ANNI 2010-2015 (DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA SUL SITO INTERNET WWW.FEDERACCIAI.IT).]*

76 *[Vd. doc. 432.]*

fornitori avvengono di norma secondo le seguenti modalità: (**i**) utilizzando i cd. contratti a listino, vale a dire, utilizzando listini (su carta intestata dell'acquirente/acciaieria) in cui i prezzi per le diverse categorie di rottame ferroso sono fissati esclusivamente dall'acquirente e da lui solo modificabili in qualunque momento (anche nell'ambito della stessa giornata)[78] e non prevedono quantitativi prefissati (salvo la quantità minima di 25-30 ton. corrispondente a un carico completo). Questo tipo di contrattazione è utilizzata, in linea di principio, nei confronti dei piccoli fornitori e, in parte, nei confronti di quelli di media dimensione; (**ii**) contratti di fornitura per quantitativi e periodi prefissati (settimanale, bisettimanale, mensile) in cui il prezzo di acquisto del rottame ferroso è fissato a seguito di trattativa privata tra le parti, svincolata da prezzi di listino. In alcuni casi, i prezzi fissati in questi contratti sono indicizzati a quotazioni di riferimento liberamente scelte dalle parti[79].

II.D. La filiera commerciale del TCA e della rete els. in Italia

72. Come già rappresentato, entrambi i prodotti oggetto di istruttoria sono tipicamente destinati al settore dell'edilizia. Dalle evidenze in atti - comprese le dichiarazioni in proposito rese dalle Parti - emerge che i mercati interessati si caratterizzano per una struttura distributiva molto semplificata, in quanto le acciaierie vendono - in genere attraverso agenti di zona - a una pluralità di grossisti/trasformatori/pre-fabbricatori che, a loro volta, vendono all'utilizzatore finale rappresentato dalle imprese edili le quali, solo in misura marginale, sono approvvigionate direttamente dai produttori[80].

73. I clienti delle acciaierie sono, pertanto: (**i**) i cd. sagomatori che acquistano il prodotto per poi trasformarlo a seconda delle esigenze dei propri clienti; (**ii**) i grossisti e, ma più raramente (**iii**) le imprese edili. Tutti questi operatori possono considerarsi come una "domanda intermedia" dal momento che, nel caso dei sagomatori o dei grossisti la rispettiva domanda è rappresentata dalle imprese edili e, in realtà, anche queste ultime possono ritenersi "domanda intermedia", in quanto, a loro volta, non costituiscono la domanda di ultima istanza che è rappresentata, infatti, dalla committenza pubblica o privata di opere edili. I clienti delle acciaierie sono, quindi, in genere in condizioni di riversare sulla propria domanda i costi di acquisto del TCA e della rete els..

74. Le trattative tra acciaierie e sagomatori/grossisti avvengono secondo due tipologie di contratti: i contratti di lunga durata e i contratti *spot*. I contratti di lunga durata prevedono, di norma, quantità (minime e massime) e prezzi individuati su base mensile. Tali contratti sono tipicamente ancorati, ogni mese, alla quotazione della CCIAA/Bs per quanto riguarda il cd. prezzo base di riferimento su cui viene applicato uno sconto già individuato nel contratto[81]. Il cd. prezzo base preso a riferimento da questo tipo di contratto, è, nella grande maggioranza dei casi, il cd. prezzo base

---

[77] *[Vd. doc. 276.2, 276.252 e 323.]*

[78] *[Federacciai ha precisato che tali listini, sono, di regola, trasmessi "dalle acciaierie a tutti i fornitori di rottame ferroso con una cadenza giornaliera o settimanale e che è anche possibile che l'acciaieria emetta nello stesso periodo listini con prezzi diversi per la stessa categoria di rottame ferroso; questo è dovuto alla diversa disponibilità di consegna e disponibilità dei diversi fornitori" (cfr. doc. 276.2; 276.252 e 323). Federacciai, individua, inoltre, come specie del cd. contratto a listino il "contratto a prezzo fisso con scadenza": si tratta sempre di un contratto a listino (quindi, anche in questo caso, il prezzo ei acquisto è definito dall'acciaieria senza negoziazione con il fornitore) che prevede, però, una scadenza per la consegna del rottame ferroso (vd. doc. 276.2; 276.252 e 323).]*

[79] *[Vd. doc. 432, 276.2, 276.252 e 323. I termini di pagamento sono indicati da ASSOFERMET come molto variabili: dai 15 ai 150 giorni fine mese, sempre dalla data della fattura (vd. doc. 432).*
In merito alle politiche di approvvigionamento di rottame ferroso, le Parti hanno rappresentato quanto di seguito: (i) Alfa Acciai di approvvigionarsi per la maggior parte del proprio fabbisogno nel mercato italiano e per circa il restante all'estero concludendo contratti di durata giornaliera o settimanale e rivolgendosi solo a trader con i quali stipula contratti a listino; (ii) Ferriere Nord, con riguardo all'intero Gruppo Pittini, di acquistare la maggior parte del proprio fabbisogno complessivo all'estero, anche in considerazione della dislocazione territoriale dei suoi impianti, rivolgendosi ai maggiori operatori di settore (di regola non trader). Nello specifico, lo stabilimento di Osoppo (di Ferriere Nord) è rifornito di rottame ferroso proveniente, principalmente, dall'estero (sopratutto, da Paesi dell'est Europa e, in parte, anche dalla Germania, dall'Austria e da qualche altro paese extra UE) e per lo stabilimento di Galtarossa (Vr) di recente acquisizione (di Acciaieria di Verona S.p.A.) l'intenzione è di approvvigionarlo di rottame ferroso proveniente essenzialmente dall'estero; invece, per lo stabilimento di Potenza (Ferriere Nord) l'approvvigionamento avviene in prevalenza sul territorio nazionale (in particolare, da forniture del centro del sud Italia); (iii) Feralpi di approvvigionarsi, per circa la metà del proprio fabbisogno, tramite una società di trading compartecipata in modo paritario con un'altra acciaieria non parte del procedimento e, per la restante metà del fabbisogno, di rivolgersi, in uguale misura, a trader nazionali ed esteri; (iv) Valsabbia di acquistare prevalentemente sul mercato domestico e, per il restante, all'estero (in particolare, in Francia e Germania) e di utilizzare contratti di acquisto del tipo a listino con cadenza settimanale, fissando non solo il prezzo di acquisto ma anche le relative quantità; (v) IRO di approvvigionarsi quasi interamente sul mercato nazionale: in Italia, la società si rivolge, in prevalenza, a fornitori con i quali conclude contratti che fissano le condizioni economiche e la durata (di regola con validità di venti-trenta giorni); (vi) ORI di acquistare solo nel mercato nazionale utilizzando contratti riconducibili alla categoria dei contratti a listino; (vii) Riva di essersi approvvigionata interamente in Italia, concludendo contratti cd. spot in cui il prezzo di acquisto è fissato a seguito di contrattazione (in passato, tuttavia, la società ha utilizzato listini) e solo, di rado, con contratti di lunga durata indicizzati alle variazioni dell'indice NC, tipicamente, in caso di partecipazione alle aste indette da alcuni grandi proprietari di rottame (vd. doc. 428, verbale audizione Ferriere Nord; doc. 400, verbale audizione Alfa Acciai; doc. 401, verbale audizione Feralpi; doc. 239 e 391, verbali audizioni Valsabbia; doc. 416, verbale audizione IRO; doc. 389, verbale audizione ORI; doc. 438, verbale audizione Riva).]

[80] *[Vd. doc. 15, 16 e 17 (risposte alla richiesta di informazioni inviate ad alcuni distributori). In proposito , ad esempio, Valsabbia ha dichiarato in audizione che: "la filiera è così composta: il produttore (acciaieria) vende al sagomatore o al commerciante che a loro volta vendono ai cantieri edili. Le acciaierie, di norma, non vendono direttamente ai cantieri edili anche per non fare concorrenza diretta ai loro clienti" (cfr. doc. 391, verbale audizione Valsabbia) e vd. anche doc. 230 (verbale audizione IRO).]*

[81] *[Vd. doc. 213 (verbale audizione Alto Lago). Ulteriori vantaggi economici (sconti) sono talora associati al raggiungimento di determinate quantità acquistate su base annuale. Vd. anche doc. 239 (verbale audizione Valsabbia).]*

minimo rilevato dalla Commissione Prezzi nella prima riunione del mese[82] ed è applicato a tutte le quantità acquistate nello stesso mese. In alcuni casi, tuttavia, il cd. prezzo base di riferimento è, invece, una media tra il cd. prezzo base minimo e il cd. prezzo base massimo della prima rilevazione mensile e, in altri casi ancora, il contratto prevede un "aggiustamento" per prendere in considerazioni eventuali variazioni del cd. prezzo base minimo intervenute tra la prima e la seconda rilevazione dello stesso mese[83].

75. Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, i cd. contratti di lunga durata rappresentano il 5-10% delle vendite nel mercato italiano per Ferriere Nord, circa il [10-30%] per IRO, il [10-50%] del venduto complessivo per Valsabbia, il 40% per Riva, il [20-40%] circa per Feralpi, un solo cliente per ORI; Alfa Acciai ha, invece, affermato di non avere alcun contratto di lunga durata con indicizzazione del prezzo di vendita[84].

76. Nei contratti *spot* il prezzo e le quantità sono negoziati tra le acciaierie e i clienti sulla base delle condizioni di mercato esistenti al momento in cui ha luogo la trattativa[85]. Per questi contratti il cd. prezzo base di riferimento è il prezzo base *minimo* oggetto della prima rilevazione del mese in Commissione Prezzi, come riconosciuto anche da alcune Parti durante l'istruttoria e confermato dalle elaborazioni economiche effettuate dagli Uffici (vd. anche par. 148 e i documenti ivi richiamati).

II.E. L'evoluzione del quadro normativo e la Decisione della Commissione CE

77. Fino a quando il Trattato CECA[86] era vigente (luglio 2002), il settore siderurgico dei Paesi membri è stato oggetto di una specifica regolamentazione comunitaria: con specifico riferimento ai prodotti oggetto di istruttoria, la richiamata disciplina CECA si applicava direttamente al TCA e indirettamente alla rete els., in quanto ne era soggetta la vergella dalla cui lavorazione è ottenuta la rete els..

78. Per quanto di maggiore interesse, l'articolo 60, comma 2, lett. *a*), CECA, imponeva, alle imprese siderurgiche degli Stati membri, di rendere pubblici i listini dei prezzi e le condizioni di vendita dei prodotti soggetti alla normativa CECA.

I listini di ciascun produttore dovevano riportare l'indicazione del relativo cd. prezzo base e cd. prezzi *extra*[87] ed erano obbligatori anche per i rivenditori che, quindi, nelle proprie transazioni dovevano, a loro volta, attenersi al listino del produttore da cui si erano riforniti[88].

79. I listini, inoltre, dovevano essere obbligatoriamente trasmessi, al pari delle loro modifiche, alla Commissione CE e "*il venditore* [era] *tenuto a comunicarli a chiunque ne fac*[esse] *richiesta*"[89]. La normativa prevedeva, in particolare, l'obbligo per le imprese di comunicare alla Commissione CE, il 1° e il 15 di ogni mese, le eventuali *variazioni* intervenute sul "*proprio*" listino prezzi nel corso dei quindici giorni precedenti[90]. La Commissione CE, inoltre, aveva il potere di stabilire che i listini dei prezzi e delle condizioni di vendita fossero "*pubblicati in una pubblicazione speciale edita appositamente a tal scopo*"[91] in ciascuno Stato membro.

80. In ogni caso e come chiarito dalla stessa Commissione CE, anche in vigenza della richiamata normativa, la pubblicità dei prezzi e delle condizioni di vendita non doveva intendersi come una misura in contraddizione con l'applicazione delle regole a tutela della libera concorrenza e, per questa ragione, il previsto obbligo di pubblicità dei

---

82 *[Vd. doc. 230 (verbale audizione IRO); doc. 213 (verbale audizione Alto Lago); doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

83 *[Vd. doc. 227 (verbale audizione Feralpi).]*

84 *[Vd. doc. 319 (verbale ispettivo Ferriere Nord); 230 (verbale audizione IRO); 239 e 391 (verbali audizione Valsabbia); 438 (verbale audizione Riva); 227 (verbale audizione Feralpi); 223 (verbale audizione ORI) e 241 (verbale audizione Alfa Acciai).]*

85 *[Vd. doc. 223 (verbale audizione ORI); 227 (verbale audizione Feralpi) e 230 (verbale audizione IRO).]*

86 *[Il Trattato istitutivo della la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) o trattato di Parigi è stato firmato, dai rappresentanti dei sei Stati europei fondatori il 18 aprile 1951, ed è entrato in vigore il 25 luglio 1952. Stipulato, ai sensi del relativo art. 97, per una durata limitata di cinquanta anni il trattato CECA è scaduto in data 23 luglio 2002 e non è stato rinnovato.]*

87 *[Vd. art. 2, comma 1, lett. a) e b), della Decisione dell'Alta Autorità, n. 31-53, del 2 maggio 1953 cit., come modificato dall'art. 1 della Decisione della Commissione n. 72/441. Vd. anche Decisione della Commissione CE n. 72/144, del 22 dicembre 1972, recante "modifica della Decisione n. 31/53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio", in G.U.C.E. n. L 297/42 del 30 dicembre 1972.]*

88 *[Vd. art. 6 della Decisione dell'Alta Autorità n. 31-53 del 2 maggio 1953, come inserito dalla Decisione della Commissione n. 20-63 dell'11 dicembre 1963, cit. e art. 3, Decisione n. 3002/77/CECA del 28 dicembre 1977 "relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi", cit..]*

89 *[Cfr. art. 4, comma 1, lett. a) e b), Decisione Alta Autorità n. 31-53, cit., come modificato dall'art. 3 della Decisione Commissione CE n. 72/441 del 22 dicembre 1972]*

90 *[Cfr. art. 2, comma 1, della Decisione n. 3-54, del 7 gennaio 1954, "relativa alle informazioni, da fornirsi dalle imprese delle industrie dell'acciaio sull'applicazione dei loro listini", in G.U. Alta Autorità del 13 gennaio 1954.]*

91 *[Cfr. art. 4, coma 1, lett. c), della Decisione dell'Alta Autorità n. 31-53, del 2 maggio 1953, cit. come modificato dall'art. 3 della Decisione della Commissione CE n.72/441, del 22 dicembre 1972 (il testo originale della norma aveva il seguente tenore: "L'Alta Autorità può decidere di assicurare la loro diffusione [dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita, n.d.r.] mediante una speciale pubblicazione al riguardo".]*

listini prezzi e delle condizioni di vendita, doveva "*essere assicurat*[o] *secondo modalità compatibili con la libera formazione dei prezzi dell'acciaio* […][92]".

81. Inoltre, la Commissione CE, ha introdotto solo per il biennio 1977-1978 (*ex* articolo 61 CECA) un sistema di prezzi minimi del TCA in forza del quale[93]: (**i**) i cd. prezzi base non potevano essere inferiori ai prezzi minimi fissati dalla Commissione in modo inderogabile e (**ii**) tutti i produttori non potevano diminuire o annullare i propri cd. prezzi *extra* vigenti al momento dell'entrata in vigore della Decisione che, di conseguenza, sono stati "congelati" al livello fissato in tale momento senza possibilità per i produttori di variarli in diminuzione.

82. Dopo la cessazione della vigenza della richiamata normativa comunitaria e, in particolare, dell'imposizione e rispetto di prezzi minimi base inderogabili per il TCA e del divieto di annullare o ribassare i cd. prezzi *extra* di dimensione, la Commissione europea nel 2009 ha contestato, per il periodo 1989-2000, ai sette principali produttori italiani di TCA - tra cui alcune Parti del presente procedimento (*i.e.* Alfa Acciai, Feralpi, Valsabbia, IRO, Riva e Ferriere Nord del Gruppo Pittini) un'articolata intesa finalizzata anche alla fissazione coordinata dei rispettivi cd. prezzi base e all'aumento coordinato dei cd. prezzi *extra* di dimensione[94].

II.F. LE CONDOTTE DELLE PARTI

83. Le evidenze istruttorie consentono di individuare due condotte tra loro collegate in quanto finalizzate all'unico scopo di consentire a tutte le Parti di coordinare le rispettive condotte commerciali. A questo fine, infatti, le Parti avrebbero sfruttato per l'intero periodo 2010-inizio 2016: (**a**) le riunioni mensili di NC e (**b**) le riunioni quindicinali della Commissione prezzi c/o la CCIAA/Bs.

A. Le attività periodiche di scambio informativo fra tutte le parti del procedimento nell'ambito delle riunioni mensili di NC

i. Nuovo Campsider: istituzione, associati, competenze statutarie

84. Nuovo Campsider (di seguito, NC) è un'associazione costituita nel 1984, ai sensi dell'articolo 48 del Trattato CECA[95], e per una durata inizialmente fissata al 2001[96]. Nel 1996 è stato adottato un nuovo Statuto di NC[97] che ha,

---

92 *[Cfr. primo considerando della Decisione dell'Alta Autorità n. 2-54, del 7 gennaio 1954, "portante modifica della decisione n. 31-53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio", in G.U. Alta Autorità del 13 gennaio 1954.]*

93 *[Vd. Decisione n. 962/77/CECA del 4 maggio 1977, "che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato", in G.U.C.E., n. L 114/1, fondata sull'art. 61 CECA che prevedeva: "Sulla base degli studi compiuti in collegamento con le imprese e le associazioni di imprese, in conformità alle disposizioni dell'art. 46, comma 1, e dell'art. 48, comma 3, e previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, tanto sulla opportunità di tali misure quanto sul livello dei prezzi che esse determinano, l'Alta Autorità può fissare, per uno o più prodotti sottoposti alla sua giurisdizione: a) prezzi massimi all'interno del mercato comune, se ritiene che tale decisione sia necessaria per raggiungere gli obiettivi indicati dall'art. 3, specie nel comma c; b) prezzi minimi all'interno del mercato comune, se ritiene esistente o imminente una crisi manifesta e la necessità di tale decisione per raggiungere gli obiettivi indicati dall'art. 3; […]. Nel fissare i prezzi, l'Alta Autorità deve tener conto della necessità di assicurare la possibilità di concorrenza sia per le industrie del carbone e dell'acciaio che per le industrie utilizzatrici, secondo i principi indicati dall'art. 3, comma e)" (enfasi aggiunte). Vd. anche Decisione n. 3000/77/CECA del 28 dicembre 1977 "che fissa prezzi minimi per i nastri laminati a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato", in G.U.C.E. n. L 352 del 31 dicembre 1977.]*

94 *[La prima decisione adottata dalla Commissione Europea è C(2020)5087 del 17 dicembre 2002, è stata annullata dal Tribunale di Primo Grado, in quanto, essendo scaduto il Trattato CECA nel luglio 2002, questa base giuridica non poteva essere utilizzata dalla Commissione a fondamento della sua decisione (vd. sentenza della Tribunale di Primo Grado del 25 ottobre 2007, cause riunite T-27/03, T-49/03, T-58/03, T-79/03, T-80/03, T-97/03 e T-98/03, ECLI:EU:T:2007:317 e causa T-94/03, ECLI:EU:T:2007:320). La Commissione ha, pertanto, nuovamente adottato la decisione sulla base del Trattato CE e del Regolamento n. 1/2003 (vd. Decisione del 30 settembre 2009 (C(2009)7492 final, cit.). La Decisione è stata confermata dal Tribunale di Primo Grado nel dicembre 2014 (cfr. sentenze del Tribunale, T-70/10, ECLI:EU:T:2014:1031; T-83/10, ECLI:EU:T:2014:1034; T-85/10, ECLI:EU:T:2014:1037; T-90/10, ECLI:EU:T:2014:1035; T-91/10, ECLI:EU:T:2014:1033; T-92/10, ECLI:EU:T:2014:1032 e T-489/09, T-490/10 e T-56/10, ECLI:EU:T:2014:1039). Le sentenze sono state appellate da Feralpi, Ferriera Valsabbia, Alfa Acciai, Ferriere Nord e Riva ma non anche da IRO (vd. cause C-85/15P, Feralpi Holding Siderurgica S.p.A.); C-86/15P (Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti S.p.A.); C-87/15P (Alfa Acciai); C-88/15P (Ferriere Nord); C-89/15P (Riva Fire S.p.A. in liquidazione). Non hanno, invece, impugnato IRO, SP S.p.A. in liquidazione (già Siderpotenza S.p.A. è stata acquistata nel 2002 da Ferriere Nord) e le società del Gruppo Leali (adesso parte del Gruppo industriale Klesch con la denominazione di Steel S.p.A.): per queste società e, in particolare, per IRO, la sentenza del Tribunale di Primo Grado è, quindi, passata in giudicato (si rappresenta, altresì, che anche Federacciai era stata destinataria della prima decisione della Commissione che nei suoi confronti è diventata definitiva, in quanto l'Associazione non l'ha impugnata).]*

95 *[Vd. Ordinanza della CGCE 6 marzo 1985 (C- 25/85R) e sentenza della CGCE del 6 maggio 1986 (C-25/85). Art. 48 Trattato CECA "Il diritto delle imprese di costituire associazioni non è menomato dal presente Trattato. L'adesione a tali associazioni deve essere libera. Esse possono esercitare qualsiasi attività che non sia contraria alle disposizioni del presente Trattato o alle decisioni o raccomandazioni dell'Alta Autorità. Ove il presente Trattato prescriva la consultazione del Comitato Consultivo, ogni associazione ha il diritto di sottoporre all'Alta Autorità, entro il termine da questa fissato, le osservazioni dei propri membri sull'azione considerata. Per ottenere le informazioni che le sono necessarie, o per facilitare l'esecuzione dei compiti che le sono affidati, l'Alta Autorità ricorre normalmente alle associazioni dei produttori, a condizione che esse assicurino ai rappresentanti qualificati dei lavoratori e dei consumatori una partecipazione ai loro organi direttivi o a comitati consultivi presso di esse istituiti, ovvero che tali associazioni diano in qualunque altro modo, nella loro organizzazione, un rilievo soddisfacente alla espressione degli interessi dei lavoratori e dei consumatori. Le associazioni di cui al precedente comma devono fornire all'Alta Autorità le informazioni, sulla loro attività, che essa ritenga necessarie. Le osservazioni di cui al secondo comma del presente articolo e le informazioni fornite a norma del quarto comma sono ugualmente comunicate dalle associazioni al Governo interessato.".]*

96 *[Cfr. Atto costitutivo e Statuto di NC del 1984 (vd. doc. 321).]*

97 *[Nuovo Statuto di NC del 1996 (vd. doc. 287).]*

in particolare, fissato la sede dell'associazione presso quella di Federacciai[98]; tale Statuto è stato poi rinnovato nel 2003 prolungando la durata dell'associazione al 2020[99].

85. Nel periodo oggetto di istruttoria hanno aderito a NC praticamente tutte le imprese elettro-siderurgiche nazionali comprese tutte le società Parti del presente procedimento[100]. Per il triennio 2013-2015 risulta[101], inoltre, che tutte le società Parti del procedimento (eccetto Stefana) abbiano avuto un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo di NC e, nel triennio precedente, che il rappresentante di Feralpi in NC rivestisse la carica di Presidente dell'associazione[102].

86. Si rappresenta che Stefana ha cessato la propria partecipazione in NC dal 1° gennaio 2015, a seguito della presentazione da parte della società della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo; Riva, invece, ha presentato le proprie dimissioni dall'associazione con comunicazione del 22 febbraio 2016[103].

87. In sintesi, i compiti istituzionali attribuiti a NC dall'Atto costitutivo e dagli Statuti succedutisi[104]sono stati sempre individuati nello svolgimento di attività di studio e informazione relativamente a tutte le problematiche inerenti i rottami di ferro e acciaio e altre materie siderurgiche e di attività di assistenza e rappresentanza delle associate nei rapporti internazionali, in congressi, studi, incontri nazionali ed esteri inerenti l'approvvigionamento di materie prime siderurgiche ivi inclusi gli acquisti in comune[105].

88. Dalla documentazione in atti emerge che, nel periodo oggetto di indagine, NC ha svolto una periodica attività di rilevazione dei prezzi di acquisto di quattro macro-categorie di rottame ferroso individuate dalle sigle E3 (rottame da demolizione), E40 (rottame frantumato), E8 (lamierino) ed E5M (tornitura di ferro mista)[106], al fine di definire un indice ponderato unitario delle variazioni mensili intervenute (il cd. indice NC); l'indice NC è, precisamente, un "*indice unico adimensionale, utile a monitorare l'andamento nel tempo del mercato, senza fare riferimento a valori assoluti espressi in Euro. L'indice viene calcolato come media delle medie ponderate delle singole categorie e rapportato a un valore posto convenzionalmente a 100 nel 2006*[107]": nel periodo di interesse istruttorio, i pesi delle quattro categorie di rottame rilevate in NC sono stati i seguenti: 0,5 per l'E3; 0,1 per l'E40; 0,3 per l'E8 e 0,1 per l'E5M[108]. In base alla dichiarazioni fornite dalle Parti in audizione o in risposta a richieste di informazioni, le categorie di rottame da esse

---

98 *[Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che Federacciai fornisce a NC anche il necessario supporto logistico e proprio personale, nonché la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni periodiche dell'associazione: "Nuovo Campsider è un'associazione fra aziende siderurgiche interessate all'acquisto di rottame ferroso ed è posto sotto l'egida di Federacciai, che ne cura la segreteria e gli aspetti organizzativi" (cfr. doc. 276.2; 276.252 e 323).]*

99 *[Vd. Statuto del 23 ottobre 2003 (doc. 273).]*

100 *[Alla data del 3 novembre 2015, risultano associate a NC ventisei imprese elettro-siderurgiche nazionali (vd. doc. 276.75).]*

101 *[Vd. doc. 276.92.]*

102 *[Vd. doc. 276.80 (bozza di comunicato stampa di Federacciai in merito all'avvicendamento alla carica di Presidente di NC tra il rappresentante di Feralpi e quello di Arvedi).]*

103 *[Vd. doc. 276.3.]*

104 *[Vd. anche verbale di audizione di Feralpi dell'8 aprile 2016 (doc. 227).]*

105 *[Vd. Atto costitutivo e Statuto del 1984 (vd. doc. 321); Statuto del 1996 (vd. doc. 287) e Statuto di NC (vd. doc. 232). Con particolare riguardo all'attività relativa agli acquisti in comune di rottame ferroso, la documentazione in atti comprova, quantomeno, il tentativo di concretizzare stabilmente tale attività attraverso la costituzione, tra le associate a NC, di un'apposita società consortile denominata "Progetto Campsider II" (vd. doc. 95 e 105) che sembra ritornare all'ordine del giorno anche nel 2015 (vd. doc. 276.81, intitolato "Progetto di costituzione di un consorzio per l'acquisto di rottame via nave. Resoconto dei principali punti discussi nell'incontro del 4 giugno 2015"). Federacciai e le Parti hanno, tuttavia, dichiarato che tale iniziativa non è mai stata finalizzata (vd. verbale ispettivo di Federacciai del 5 luglio 2016, doc. 271). Le evidenze in atti comprovano, invece, che, a esito delle riunioni mensili di NC, era chiesta la disponibilità dalle associate a partecipare all'acquisto in comune (tipicamente via nave) di ghisa e/o HBI - hot briquetted iron, vale a dire, il preridotto (vd., ex multis, doc. 276.69; 320.6; 320.8; 320.45; 320.46; 320.54; 320.81 e 320.82).]*

106 *[Un documento acquisito presso Ferriere Nord e intitolato "Specifiche di approvvigionamento Ferriere Nord S.p.A", consente di ricondurre a queste quattro categorie le specifiche qualità di rottame ferroso corrispondenti:"[…] E3 […] rottami vecchi 6mm, rottame vecchio 8 mm; rottame vecchio 6mm cesoiato [comprendente] Ferroviario ruote, demolizioni ferroviarie, demolizioni navali, demolizioni speciali rottami binari; E40 shredder [frantumato]; E5M torniture di ferro, torniture di ferro in bricchette […] E8 rottami nuovi 1-3 mm [comprendente] lamierino, lamierino silicio, lamierino prof. St., lamierino zincato, lamierino stagnato" (cfr. doc. 320.322).]*

107 *[Vd. doc. 323 (informazioni trasmesse da Federacciai). L'attendibilità dell'indice NC è confermata, altresì, dalla prassi di mercato già richiamata e seguita anche da alcune delle Parti, consistente nell'agganciare la fissazione del prezzo dei propri contratti di acquisto di rottame ferroso di lunga durata alle variazioni di tale indice, ciò anche per i prezzi di aggiudicazione delle aste indette dai produttori di rottame ferroso (esempio FIAT, ora FCA). Vd., altresì, doc. 230 (verbale audizione IRO).]*

108 *[Vd. i verbali trasmessi alle associate a seguito delle riunioni di NC (vd. doc. da 276.4 a 276.67 compresi; 276.68; 313.38; 313.39; da 320.181 a 320.184 compresi; da 320.20 a 320.105 compresi; da 320.112 a 320.117 compresi; da 320.133 a 320.168 compresi; da 320.170 a 320.175 compresi; 320.187 e da 320.270 a 320.278 compresi.*
Le indicate quattro macro-categorie di rottame ferroso comprendono sia rottami ferrosi utilizzati per la produzione di prodotti elettro-siderurgici poveri (come il TCA e la rete els.), sia rottami ferrosi utilizzati per produzioni elettro-siderurgiche che richiedono materia prima di maggior pregio (vd. doc. 241, verbale audizione di Alfa Acciai e cfr. doc. 391 verbale di audizione Valsabbia "[…] le tipologie di rottame ferroso utilizzate dalla società per la produzione di TCA sono in prevalenza: E3 (demolizione), E5M e in misura inferiore E8 (lamierino) e in misura marginale E40 (proler). […] per la produzione di TCA e di rete els., infatti, non è richiesto n rottame ferroso di particolare qualità").]

maggiormente acquistate, tra quelle rilevate da NC, risultano essere l'E3 e l'E5M, coincidenti con quelle meno costose[109].

89. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della rilevazione dei prezzi delle indicate quattro categorie di rottame ferroso Riva, in particolare, ha dichiarato che "*i rappresentanti delle varie imprese elettro-siderurgiche associate dichiaravano il proprio prezzo medio di acquisto del rottame ferroso relativo alle contrattazioni del mese precedente concluse sia nel mercato nazionale che in quello francese, tedesco*[110]".

90. Le riunioni di NC si tenevano, di regola, a Brescia, presso la sede dell'AIB[111], il primo martedì di ogni mese, tranne nel mese di agosto la cui rilevazione, relativa ai prezzi di luglio e agosto, veniva effettuata nella riunione di settembre (le riunioni ordinarie annue erano, quindi, undici). Alle riunioni partecipavano i rappresentanti delle società associate, normalmente, nella persona del responsabile acquisti rottame ferroso e/o materie prime o soggetto, comunque, incardinato nell'articolazione aziendale competente per tali acquisti. Secondo le dichiarazioni di alcune delle Parti, l'ultima riunione di rilevazione dei prezzi in NC ha avuto luogo a inizio febbraio 2016[112].

91. La documentazione in atti consente di ricostruire, per il periodo 2010-2015, una presenza alle riunioni di NC generalmente molto assidua da parte dei rappresentanti di tutte le società coinvolte nel procedimento eccetto per Stefana, che ha partecipato alle riunioni mensili di NC solo nel biennio 2013/2014, come sintetizza la tabella che segue.

Tabella n. 7: Frequenza di partecipazione delle Parti alle riunioni mensili di NC

Società	2010	2011	2012	2013	2014	2015**
Alfa Acciai	11/11	11/11	11/11	9/11	10/11	9/11
Feralpi	11/11	11/11	11/11	10/11	10/11	11/11
IRO	11/11	11/11	10/11	10/11	10/11	11/11
Riva	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11
Valsabbia	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11	9/11
Ferriere Nord	5/11	8/11	10/11	11/11	11/11	9/11
ORI	7/11	10/11	6/11	5/11	1/11	6/11
Stefana*	0	0	0	7/11	9/11	0

Fonte: doc. da 276.4 a 276.67 compresi e doc. 276.69, per le presenze alla riunione del 2 ottobre 2012, vd. doc. 320.139 e per quelle del 5 novembre 2012, vd. doc. 417.
***Stefana, il 1° gennaio 2015, è definitivamente uscita dal mercato italiano della produzione e commercializzazione del TCA e rete els..
****Nel 2015 le riunioni di NC sono state dodici (in luogo delle undici tradizionali, posto che ad agosto NC non si riunisce) in quanto, il 21 settembre 2012, si è svolta una riunione straordinaria per affrontare una tematica specifica(vd. doc. 276.68).

92. All'esito di ciascuna riunione di NC, la Segreteria di Federacciai trasmetteva via *e-mail* ai rappresentanti di tutte le società associate un verbale della riunione, contenente una tabella con i prezzi rilevati per ciascuna categoria di rottame ferroso nel mercato italiano, francese e tedesco e il calcolo dell'indice NC nonché la lista dei presenti alla riunione[113]. Le rilevazioni compiute da NC sono ritenute le più attendibili dagli operatori del mercato[114] (in merito,

---

109 *[Riguardo i diversi livelli di prezzo delle quattro categorie di rottame ferroso rilevate in NC, si vedano anche i verbali delle riunioni di NC con la tabella delle relative rilevazioni (vd., ex multis, doc. da 276.4 a 276.67 e 276.69).]*

110 *[Cfr. doc. 285 (verbale ispettivo Riva).]*

111 *[In precedenza (fino a circa sei/sette anni fa) gli incontri si svolgevano a Milano, presso la sede di Federacciai (vd. doc. 223, verbale audizione ORI).]*

112 *[Vd. doc. 227 (verbale audizione Feralpi) e 230 (verbale audizione IRO).]*

113 *[Vd., ex multis, doc. da 276.4 a 276.69 compresi e da doc. 320.20 a 320.175 compresi.]*

114 *[Dalla documentazione in atti emerge che anche la CCIAA/Mi rileva periodicamente la quotazione del rottame ferroso. Tuttavia, le Parti richieste di precisare, sul punto hanno affermato che tale rilevazione è considerata dal mercato meno attendibile anche perché i prezzi rilevati non riguarderebbero tanto le transazioni tra commercianti di rottame ferroso e acciaierie ma, piuttosto, si riferirebbero agli acquisti di rottame ferroso da parte dei primi (i raccoglitori), che intervengono, quindi, in una fase a monte rispetto a quella in cui le acciaierie acquistano il rottame ferroso (vd. doc. 285, verbale ispettivo Riva; 391, verbale di audizione Valsabbia e 400, verbale audizione Alfa Acciai). Questa ricostruzione, tuttavia, è almeno parzialmente smentita dalle informazioni trasmesse da ASSOFERMET in risposta alla richiesta di informazioni nella parte in cui, tale Associazione ha precisato che: (i) la CCIAA/Mi ha avviato la rilevazione dei prezzi di acquisto del rottame ferroso (inteso come rifiuto) pagato dai commercianti ai raccoglitori nel luglio 2016, introducendo un'apposita nomenclatura e che (ii) le quotazioni già rilevate in precedenza, e ancora oggetto di rilevazione da parte della CCIAA/Mi,*

vd., altresì, *infra* "Argomentazioni delle Parti") e trovano, infatti, ampia diffusione anche all'esterno dell'associazione su vari portali *internet* di settore tra cui Siderweb ed Eco Acciai. Fino al febbraio 2016 l'indice NC era, altresì, trasmesso a Eurofer (*European Steel Association*) che effettuava analoghe rilevazioni a livello europeo[115].

93. In base alle dichiarazioni delle Parti, l'ultima riunione di rilevazione dei prezzi in NC ha avuto luogo a inizio febbraio 2016[116]: a partire da questa data, infatti, le rilevazioni in precedenza svolte nel corso delle riunioni di NC sono state sostituite da un diverso meccanismo che prevede l'inoltro mensile via *e-mail* dalle acciaierie a Federacciai di una scheda[117] che riporta le stesse informazioni di prezzo e quantità[118] relative agli acquisti delle predette quattro categorie di rottame ferroso, effettuate da ogni società nel mese precedente (e, fino al febbraio 2016), comunicate verbalmente nel corso delle riunioni mensili di NC[119]. Dalle dichiarazioni rese dal Presidente di Federacciai e riportate dalla stampa specialistica, la revisione delle modalità di rilevazione dei prezzi del rottame ferroso in NC si inserisce in un percorso di complessiva revisione delle attività dell'associazione "*per evitare qualsiasi tipo di violazione antitrust*"[120].

ii. La trasparenza informativa su variabili concorrenziali posta in essere dalle Parti durante le riunioni di NC

Lo scambio di informazioni sui costi della materia prima: condivisione delle previsioni di quantità e prezzi di acquisto del rottame e dei livelli produttivi futuri

94. Le evidenze in atti dimostrano che, nel corso delle riunioni mensili di NC, non si è svolta solo la descritta attività di rilevazione dei prezzi del rottame ferroso effettuata sulla base dei prezzi di acquisto del mese precedente, bensì i rappresentanti delle Parti si sono sistematicamente scambiati informazioni sensibili: (**i**) sull'andamento dei prezzi che, con riguardo alle stesse quattro categorie di rottame ferroso, intendevano praticare[121] - sul mercato nazionale, francese e tedesco - per gli acquisti del mese corrente alla data della riunione[122] nonché (**ii**) sui rispettivi livelli produttivi attesi per lo stesso periodo.

95. La documentazione in atti comprende, in particolare, alcuni *report* - acquisiti in ispezione presso Ferriere Nord[123]- che sono stati redatti per uso interno dal rappresentante di questa società alle riunioni di NC e che riassumono gli interventi dei partecipanti alle riunioni associative: i documenti in questione si riferiscono,

---

riguardano, invece, le compravendite tra commercianti di rottame ferroso e acciaierie (vd. doc. 432). Quanto affermato da ASSOFERMET trova, invece, conferma anche in altra documentazione agli atti e, in particolare, nel doc. 276.69: si tratta, in specie, dell'e-mail con cui la Segreteria di Federacciai convoca i rappresentanti delle imprese associate a NC (comprese tutte le Parti del procedimento) alla riunione straordinaria del 21 settembre 2015 per discutere la "proposta di modifica del listino rottami della CCIAA [di Milano, n.d.r.]" e in cui testualmente si legge che: "Si informa che è in corso di elaborazione da parte di ASSOFERMET una proposta di riforma del listino prezzi della Camera di Commercio di Milano, che interessa […] in particolar modo il rottame. La proposta […] prevede di rielaborare le voci riferite ai due elenchi distinte quotazioni: il primo elenco riferito ai rottami classificati rifiuto acquistati dai commercianti presso il produttore di rifiuto; il secondo elenco riferito ai rottami pronto forno venduti dai commercianti alle acciaierie […]."]

115 *[Vd. doc. 276.69; 389 (verbale audizione ORI); 271 (verbale ispettivo Federacciai del 5 luglio 2016); 401 (verbale audizione Feralpi del 24 ottobre 2016) e 36 (verbale ispettivo di ORI).]*

116 *[Vd. doc. 227 (verbale audizione Feralpi) e 230 (verbale audizione IRO).]*

117 *[Un modello di tale scheda è contenuto, ex multis, doc. 276.250; 276.111; 276.137; 276.138; 276.161; 276.190;320.280; 320.87, 320.106 e da 320.120 a 320.126 compresi. Per quanto riguarda le schede rinviate compilate a Federacciai da società Parti del procedimento, si vedano, ex multis: doc. 276.97, 276.123, 276.150, 276.175; 276.202 (Alfa Acciai); 276.107, 276.158, 276.186, 276.212; 276.133 (Feralpi); 276.160, 276.109, 276.188, 276.214 (Ferriere Nord/Gruppo Pittini); 276.134, 276.159, 276.108, 276.187, 276.213 (Valsabbia); 276.135 (IRO); 276.163 e 276.192 (ORI).]*

118 *[Vd. doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord) e 227 (verbale audizione Feralpi).]*

119 *[Vd. doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord dell'8 novembre 2016). Federacciai, a esito di tale rilevazione, compilava e trasmetteva alle associate: un bollettino che, come i verbali ufficiali delle riunioni di NC, riporta i prezzi medi delle categorie di rottame ferroso rilevate nei mercati italiano, francese e tedesco e l'indice Nuovo Campsider e un bollettino che riepiloga le rilevazioni dei mesi recedenti (vd., ex multis, doc. 276.100; 276.113; 276. 128; 276.140; 276.158; 276.164; 276.178; 276.193; 276.205; 276.207; 276.218 e 276. 220).]*

120 *[Cfr. articolo pubblicato sul portale web di Siderweb il 9 marzo scorso dove si legge. "[il Presidente di Federacciai]: «Stiamo rivendendo le varie attività per evitare qualsiasi tipo di violazione antitrust» «È un lavoro che ci vedrà impegnati come struttura nei prossimi mesi». Il Presidente di Federacciai, conferma di essere al lavoro sulla revisione di alcune attività dell'associazione di categoria per armonizzarle con le normative vigenti in materia di antitrust. Un tema sollevato dagli stessi lettori dopo la pubblicazione dell'ultimo articolo di Siderweb relativo a Nuovo Campsider […]». Il Presidente di Federacciai ha però specificato come sia un lavoro lungo e articolato che parte da una mappatura del mercato e delle sue dinamiche per dimostrare come le varie attività non possono creare od inserirsi in situazioni di abuso di posizione dominante. Al momento quindi tutto sarebbe in fase di revisione, ma quel che è chiaro è che la consueta riunione mensile del consorzio legato a Federacciai è stata sospesa fino al termine del lavoro di revisione".]*

121 *[Al riguardo, infatti, si deve tenere presente il potere contrattuale che le acciaierie sono in grado di esercitare nell'acquisto di rottame ferroso.]*

122 *[In tal senso, vd. doc. 436 (memo redatto da Federacciai).]*

123 *[Vd. doc. 320.2; 320.3; 320.4; 320.10; 320.11;320.12; 320.13; 320.57; 320.58; 320.60; 320.107; 320.108; 320.113; 320.179; 320.180; 320.185; 320.186; 320.266; 320.267; 320.285; 320.294; 320.295; 320.301; 320.302 e 320.321.]*

precisamente, a riunioni di NC tenutesi nell'arco temporale compreso tra il 2012 e il 2015[124]. Con riferimento, in particolare, alla fine del 2014 e al 2015, anche presso IRO sono stati acquisiti documenti del medesimo contenuto di quelli rinvenuti presso Ferriere Nord, con appunti manoscritti del rappresentante della società che aveva partecipato alla riunione[125].

96. Questa reportistica, inoltre, presenta, di norma, in calce una proiezione dei prezzi puntuali di acquisto del rottame ferroso che Ferriere Nord (e IRO) avrebbero verosimilmente potuto praticare per gli approvvigionamenti relativi al mese in corso rispetto a quello della riunione di NC oggetto di relazione. La proiezione era elaborata dall'autore del *report* sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle stesse riunioni di NC e con riferimento a ciascuna delle categorie di rottame ferroso (palabile, lamierino, cesoiati, demolizione speciale, *proler*, torniture) cui la società era evidentemente interessata, anche diverse o ulteriori rispetto a quelle rilevate in NC[126].

97. I richiamati *report* rinvenuti presso Ferriere Nord riportano, in particolare, le dichiarazioni relative a obiettivi di prezzo di ogni società per il mese in corso di rilevazione, come, ad esempio, quelle riconducibili a Feralpi nella riunione di ottobre 2014: "*concessi aumenti di 5/10 € ad inizio poi rientrati negli ultimi 10 GG. Attualmente compra a -5 in prospettiva pensa -10/15. Francia acquistato a + 8, Germania a +10. Per ottobre prevede -10 in Germania e Austria*"[127]. Sempre riferibili a Feralpi sono, altresì, le seguenti affermazioni espresse nella riunione del luglio 2014[128] "*Prevede una media di -5 in luglio*" e in novembre 2014[129] in cui la società afferma: "*ad ottobre riduzioni assolute pari a -25/30 €, in media -20/25. A novembre pensano ad altri -15€ sia in Italia che all'estero*". Nella stessa riunione Riva: "*-20/25 medi in Italia (riduzione assoluta pari a 35€) e -20 in Eu.* […]. *In novembre pensano ad ulteriori -15/20*€", e ancora "*Note: Ferriere Nord ha dichiarato riduzioni oltre i 40€ e chiesto di rilevare -30€ su ottobre.* […] *Nel mese di novembre sembra che diverse acciaierie tentino di aumentare le produzioni rispetto ai mesi precedenti, il consumo di rottame sicuramente ne risentirà.* […] *Pertanto va posta attenzione a non calcare la mano sui prezzi per privilegiare le quantità*!".

98. Il rappresentante di Ferriere Nord nella riunione del marzo 2015[130] commenta: "[…] *Il tavolo del Campsider si è mantenuto timido nella proposta di riduzione per il mese di Marzo: in Italia -5€ da subito per poi valutare ulteriori -5€ dopo la metà del mese. In Europa è condivisa la possibilità di ridurre di 10*€"[131].Nel *report* della riunione del marzo 2013 sono anche indicate le quotazioni puntuali di alcune società relative al rottame ferroso: "*ALFA* […] *Cesoiati a 265 €/t, pesanti a 255* €"[132]; "***Feralpi***: […] *(hanno già fatto contratti in Austria con pesante a 240€ e Demolizione a 250€ reso Brescia*)"[133]; "***Riva***: […] *prezzo odierno proler 290€.* […] *ORI*: […] *il prezzo del palabile andrebbe a 295€ ipotizzando un ulteriore calo di 10€ a Marzo*"[134].

99. In un'altra "nota" interna al Gruppo Pittini del 3 luglio 2014, in cui è sintetizzato il contenuto delle dichiarazioni rese nella riunione di NC del giorno precedente, il rappresentante dell'azienda che ha partecipato alla riunione riporta quanto segue: "*In apertura di seduta il Presidente M. Calcinoni riferisce che gli sono giunte voci che alcune acciaierie hanno già concesso aumenti di 5-10 €/t. su luglio.* […]. Nel *memo* relativo alla stessa riunione si legge: "*FERALPI* […] *Garantisce di non aver concesso aumenti (battibecco con Stefana*)" [135],.

100. Del pari, nella nota di commento alla riunione di dicembre 2014, si legge "*Campsider caratterizzato da un generale buon umore, nessuna particolare polemica neanche a fronte degli aumenti già concessi da diverse acciaierie*"[136].

---

124 *[In almeno due casi sono a verbale anche le informazioni relative a società che non erano presenti ma che avevano presumibilmente fatto avere ai partecipanti i propri dati: si tratta di Feralpi nella riunione di novembre 2013 (vd. doc. 320.179) e di Alfa Acciai nella riunione di marzo 2014 (vd. doc. 320.185).]*

125 *[Vd. doc. 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132 e 133.]*

126 *[Vd. doc. 320.321 (prezzi mercato) nonché 320.285, 320.185;320.2 (in modo identico, vd. doc. 320.113); 320.3 (in modo identico, vd. doc. 320.10; 320.11; 320.12; 320.13; 320.60); 320.107 e 320. 108 (in modo identico, vd. doc. 320.267 e 320.301).]*

127 *[Cfr. doc. 320.3 (report del 3 ottobre 2014 relativo alla riunione di NC del 2 ottobre 2014; in modo identico, vd. 320.10; 320.11; 320.12; 320.13; 320.60 e 320.57 relativo alla riunione del marzo 2013).]*

128 *[Cfr. doc. 320.2.]*

129 *[Cfr. doc. 320.108 (in modo identico, vd. doc. 320.267 e 320.301. Tutti i documenti citati sono report acquisiti in ispezione presso Ferriere Nord).]*

130 *[Cfr. doc. 320.58 (in modo identico, vd. doc. 320.266 e 320.295).]*

131 *[In senso analogo, anche le affermazioni riportate nel doc. 320.185 relativo alla riunione di NC di marzo 2014; doc. 320.186 (in modo identico, vd. doc. 320.302) relativo alla riunione di settembre 2014; 320.285, relativo alla riunione del luglio 2013 e320.294, relativo alla riunione di NC del maggio 2013.]*

132 *[Cfr. doc. 320.57.]*

133 *[Vd. doc. 320.107.]*

134 *[Vd. doc. 320.185.]*

135 *[Cfr. doc. 320.2 (in modo identico, vd. doc. 320. 113).]*

136 *[Cfr. doc. 320.107.]*

Condivisione di altre informazioni sullo stato delle giacenze e sulla capacità produttiva utilizzata

101. I *report* citati, inoltre, comprovano che in occasione delle riunioni mensili di NC le Parti si scambiassero, altresì, informazioni sulla capacità produttiva che intendevano utilizzare nel mese in corso, fornendo l'informazione in termini di percentuale sulla capacità produttiva totale dell'impianto o in valore assoluto indicando volumi/quantità di produzione previsti. In tali riunioni le Parti si scambiavano anche informazioni riguardanti il programma delle fermate dei rispettivi impianti produttivi nonché le disponibilità dei "parchi rottame" di ognuno, vale a dire, i livelli dei propri magazzini di rottame ferroso e, di conseguenza, la necessità o meno di acquistare rottame ferroso con urgenza. Si legge, ad esempio, nel *report* della riunione di novembre 2014[137]: "*Feralpi:* […] *A novembre Lonato produrrà al 100% e Calvisano al 50%. In dicembre Lonato fermo dal 22/12 al 9/01 e Calvisano dal 1/12 al 7/01*".Sempre nello stesso documento è riportato: "*Stefana:* […] *A novembre pensano di produrre 70kton. Non escludono la possibilità di una settimana di stop a Novembre*" e anche: "*Riva*: […] *Verona ferma 3 mesi. Lesegno probabile rallentamento nel mese di Novembre. Caronno 100%*[…]*Valsabbia:* […] *Produzione solita al 60%* […] *Note: Ferriere Nord* […].*Ha dichiarato produzioni al 100% ad Osoppo e Marcia Spagnola*[138] *a Potenza. Fermate pari a 4 settimane in dicembre*".

102. Del pari, nel *report* della riunione di NC del marzo 2013[139] si legge: "*FERALPI:* [..] *I parchi rottame per ora sono accettabili. A Febbraio hanno fermato le produzioni per 1w e probabilmente lo faranno anche a fine Marzo.* […] *RIVA: Rallentate le produzioni a VR (1 solo forno in lavoro) (circa -25kton mese), fermi a Lesegno x 1 w (circa -12kton) solo a Caronno lavorano regolarmente* […]. *Stefana* […] *FORSE faranno qualche giorno di fermata: lavoreranno meno a Montirone a favore di Ospitaletto. IRO* […] *Rallenteranno la produzione: a febbraio hanno lavorato a 11 turni per 2w e 15turni per 2w. Faranno altrettanto a marzo. Parco rottame ok per ora* […] *ALFA* […]*3giorni di stop questa settimana + (forse) 6 gg di stop a fine mese. In totale -25Kton.* […] *Dicono che qualche acciaieria nel bresciano ha già concesso aumenti (STEFANA?). se così si confermasse anche loro seguirebbero gli aumenti.1w di autonomia di rottame. ORI:* […] *Produzioni al 100% anche a Marzo*[140]". E ancora, nel *report* della riunione del luglio 2014: "*STEFANA: parco vuoto e necessità di comprare. Ferma dal 27.7 al 24.8. FERALPI:* […] *Ferma dal 4 al 27.8 LONATO - CALVISANO tutto il mese di agosto*[141]". Nel *report* della riunione di settembre 2014[142]: "*FERALPI:* […] *Ad Agosto sono ripartiti il 21 con parco buono e per mantenere i flussi hanno concesso 10 € di aumento all'estero. Oggi parchi bassi ma parecchio materiale in consegna. Aspettative di invariato.* […] *STEFANA:* […] *Parco basso. ALFA ACCIAI:* […] *Fermi dal 3 Agosto, ripartono il 2 settembre.* […] *Hanno 40kton giacenti a parco rottame*".

103. Un documento che riepiloga le fermate degli impianti delle imprese siderurgiche nel mese di aprile (per alcune imprese anche per il mese di maggio) 2014, inviato in forma di *report* interno il giorno stesso in cui aveva avuto luogo la riunione presso NC, è stato rinvenuto presso Riva[143].

104. Nei documenti rinvenuti presso IRO, parimenti, il rappresentante alla riunione del 4 maggio 2015 scrive: "*Feralpi N* (*i.e.* nazionale) *+10; E* (*i.e.* estero) *+15. Produzione normale. Lonato 100%; Calvisano 50%;* […] *Riva 60% 50%*;[…] *Valsabbia 15 turni(+10)* […] *-5;* […] *Aumenti 13/€ media -prod. Maggio 60%; -5 previsione* ". Infine, nello stesso documento, si rinviene una sorta di listino con l'indicazione "*SU MAGGIO*" (talora "*OBIETTIVI*"[144]) e sotto un elenco di tipologie di rottame ferroso "*proler, lam N, demSPe C, demolizione, pesante*" e, in corrispondenza di ognuno, l'indicazione di due prezzi con una differenza di 5 euro tra loro[145] (in altri casi, il prezzo indicato è unico[146]). Appunti manoscritti simili, con maggiore o minore contenuto, riguardano anche la riunione del 2 dicembre 2014, dell'8 gennaio 2015, del 3 febbraio 2015, del 3 marzo 2015, del 1° aprile 2015, del 4 giugno 2015, del 2 luglio 2015, del 3 settembre 2015, del 1° ottobre 2015[147].

105. La conferma che il prezzo rilevato da NC per il mese precedente fosse il prezzo di riferimento per gli acquisti del mese in corso, a cui sommare o sottrarre gli importi che le Parti erano solite comunicarsi, almeno come *trend*, in sede associativa nella consueta riunione mensile emerge, in particolare, dal *memo* rinvenuto presso Riva dal titolo

---

137 *[Cfr. doc. 320.108.]*

138 *[Le Parti, interpellate in merito al significato da attribuire all'espressione "marcia spagnola", hanno unanimemente riferito trattarsi di una modalità produttiva, inventata in Spagna (da cui il nome), che, in periodi di riduzione della produzione, indica l'accensione degli impianti produttivi durante le ore e i giorni in cui è minore il costo dell'energia ossia nelle ore notturne e nei giorni festivi (vd. doc. 400 verbale audizione Alfa Acciai; doc. 401, verbale audizione Feralpi; doc. 428, verbale audizione Ferriere Nord; doc. 416, verbale audizione di IRO).]*

139 *[Cfr. doc. 320.57.]*

140 *[Riguardo alla stessa tipologia di informazioni scambiate si vedano anche doc. 320.3 (ottobre 2014); 320.113 (luglio 2014); 320.179 (novembre 2013); 320.186 (settembre 2014) e 320.294 (maggio 2013).]*

141 *[Cfr. doc. 320.113.]*

142 *[Cfr. doc. 320.186.]*

143 *[Vd. doc. 313.23.]*

144 *[Cfr. doc. 131.]*

145 *[Vd. doc. 128.;analogamente, anche doc. 131.]*

146 *[Vd. doc. 133 e doc. 124.]*

147 *[Vd., rispettivamente, doc. 133; 130; 132;. 131; 129; 127; 126; 125 e 124.]*

"*procedura acquisto rottame 2014*"e in cui si legge: "*La determinazione dei prezzi di acquisto viene fatta giornalmente dall'ufficio acquisti tenendo in considerazione i seguenti fattori: 1) Un prezzo di riferimento generico sia a livello nazionale che internazionale che scaturisce da una rilevazione mensile effettuata da Campsider e Camera di Commercio (Milano e Brescia) sulla media dei prezzi pagati sul mercato nel mese precedente; 2) Un prezzo di riferimento interno stabilito dalla Direzione* […]; *3) Andamento del corso delle valute per gli acquisti dall'estero*[148]".

106. In merito alla documentazione in questione, le Parti hanno, da un lato, rappresentato che il mercato nazionale del rottame ferroso sia influenzato da dinamiche esterne al mercato nazionale e dipendenti da fattori internazionali[149], e, dall'altro, hanno - tutte - riconosciuto l'utilità della partecipazione in NC per ottenere informazioni sulle dinamiche del mercato del rottame ferroso[150]. In linea generale, tutte le Parti (a eccezione di IRO[151]) hanno, anche, ammesso che nelle riunioni mensili di NC si scambiavano tra loro informazioni ulteriori rispetto ai prezzi del rottame ferroso acquistato da ciascuna nel mese precedente[152], esattamente come documentato nei *report* interni di Ferriere Nord[153].

B. L'attività svolta in Commissione Prezzi c/o la CCIAA/Bs. Uniforme e puntuale applicazione degli importi dei cd. listini extra e influenza delle rilevazioni relative alla cd. componente base sui cd. prezzi base praticati dalle Parti.

La Commissione Prezzi prodotti siderurgici istituita dalla CCIAA/Bs: competenze, composizione e nomina

107. L'istruttoria ha consentito, altresì, di accertare che entrambe le componenti del prezzo all'ingrosso del TCA e della rete els. sono state oggetto di rilevazione e pubblicazione periodica nell'ambito della CCIAA/Bs. Queste rilevazioni erano, precisamente, svolte in sede di "*Commissione prezzi prodotti siderurgici*" (di seguito, Commissione Prezzi) istituita presso la CCIAA/Bs, a cui hanno, in particolare, partecipato i rappresentanti dei produttori di TCA e rete els. attivi nella provincia di Brescia. L'istituzione di questa Commissione risale al 1971[154] e le regole quadro del suo funzionamento sono stabilite da un Regolamento camerale modificato, da ultimo, nel 2009 e applicato a partire dalla costituzione della Commissione Prezzi in carica per il triennio 2010-2012[155].

108. L'attività di rilevazione dei prezzi svolta tramite la Commissione Prezzi non rientra in nessuna delle attività espressamente demandate dalla legge alle Camere di commercio e, di conseguenza, non può essere riconducibile all'articolo 2, comma 2, lett. *d)* della legge n. 580/1993[156], nel testo vigente nel periodo di interesse istruttorio[157]. Ai sensi della disposizione richiamata le CCIAA, infatti, erano riconosciute competenti a: "[…] *svolg*[ere] *in particolare le funzioni e i compiti relativi a*[lla]: […] *realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazioni economica*".

109. La richiamata norma, pertanto, si limitava a consentire alle CCIAA di svolgere una generica attività di ricognizione e informazione sull'andamento dell'economia locale e non prescriveva in alcun modo di procedere a rilevazioni periodiche, nello specifico bisettimanali, e sistematiche di prezzi all'ingrosso.

110. Anche a seguito della novella del 2016 (D.lgs. n. 219/2016), la legge n. 580/1993 continua a non attribuire alle CCIAA una sistematica funzione di rilevazione di prezzi e tariffe consentendola solo se espressamente previsto dalla legge e, in ogni caso, tale funzione deve essere esercitata in modo conforme ai principi dell'ordinamento, compresi quelli a tutela della libera concorrenza affinché non diventi strumento di collusione tra imprese concorrenti.

---

148 *[Cfr. doc. 313.11.]*

149 *[Vd. doc. 401 (verbale audizione Feralpi). I rappresentanti di Ferriere Nord, in particolare, hanno riconosciuto espressamente il ruolo determinante solto dalle informazioni sul prezzo del rottame ferroso che si ottenevano in tale sede al fine di orientare le proprie scelte commerciali in proposito (cfr. doc. 428, verbale audizione Ferriere Nord).]*

150 *[Cfr. doc. 241 e 400 (verbali audizione Alfa Acciai); 227 e 401 (verbali audizione Feralpi); 428 (verbale audizione Ferriere Nord); 230 e 416 (verbali audizioni IRO); 223 e 389 (verbali audizioni ORI); 239 e 391 (verbali audizione Valsabbia).]*

151 *[Cfr. doc. 416 (verbale audizione IRO).]*

152 *[Vd. doc. 428 (verbale audizione Ferriere di Nord); 400 (verbale audizione Alfa Acciai); 401 (verbale audizione Feralpi) e 438 (verbale audizione Riva).]*

153 *[Al riguardo, le Parti hanno, infatti, da un lato, contestualizzato la rilevanza di tali informazioni affermando che: "le informazioni relative a prezzi e quantità attuali e futuri di acquisto di rottame ferroso scambiate in occasione delle riunioni di NC servono - come detto - per consentire una valutazione dell'andamento, del trend del costo del rottame stesso al fine di poter definire le decisioni di approvvigionamento in modo da non procedere ad acquisti a prezzi non in linea (cfr. doc. 401, verbale audizione Feralpi) e, dall'altro, hanno espressamente riconosciuto che "in effetti, poteva succedere che nel corso delle riunioni mensili tra i partecipanti di NC fosse scambiata anche qualche informazione di contesto" (cfr. doc. 438, verbale audizione Riva).]*

154 *[Come indicato nell'incipit della Deliberazione del Consiglio della CCIAA/Bs n. 8/c, recante "Deliberazione n. 8/c: Regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso" (doc. 84).]*

155 *[Modifiche approvate con Deliberazione di Giunta camerale n. 156/2009 (vd. allegato al doc. 23). Il]*

156 *[Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", in G.U.R.I. n. 7 dell'11 gennaio 1994 e ss.mm..]*

157 *[La legge n. 580/1993 è stata, da ultimo, modificata dal decreto legislativo 219/2016, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", in G.U.R.I. n. 276 del 25 novembre 2016 (vd. infra nel testo).]*

111. Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento della Commissione Prezzi, il richiamato Regolamento camerale (unico per tutte le Commissioni istituite presso la CCIAA/Bs) stabilisce, in particolare: il numero minimo e massimo dei suoi componenti che devono essere rappresentativi sia della domanda che dell'offerta dei prodotti oggetto di rilevazione, le modalità per la loro selezione, la loro nomina da parte del presidente della CCIAA/Bs, l'oggetto di rilevazione ("*i prezzi medi anche con indicazione di valori mini e massimi*"), la durata triennale della Commissione e le modalità per il suo rinnovo[158]. L'effettivo numero dei componenti delle varie Commissioni Prezzi, la loro distribuzione tra rappresentanti dell'offerta e della domanda, le concrete modalità di svolgimento della rilevazione e la loro cadenza sono rimesse alla decisione delle singole Commissioni.

112. Con riguardo alla cadenza delle riunioni, la Commissione Prezzi prodotti siderurgici - come chiarito anche dal Segretario della stessa[159] - ha deciso che si tenessero ogni quindici giorni[160], di regola, il primo e il terzo lunedì di ogni mese[161].

113. Le rilevazioni quindicinali riguardavano entrambe le componenti del prezzo di vendita del TCA e della rete els. ed erano compiute e verbalizzate[162] della Commissione Prezzi e poi trasmesse, al termine della riunione[163], al Presidente della CCIAA/Bs per la loro pubblicazione *on line*[164]. Con specifico riferimento al cd. prezzo base, veniva rilevato e poi pubblicato un prezzo minimo e uno massimo, sia del TCA che della rete els., mentre gli importi dei cd. prezzi *extra* erano oggetto di rilevazione e pubblicazione sia in caso di loro variazione sia qualora fossero confermati nei livelli già precedentemente rilevati e pubblicati. Tali listini cd *extra* erano, poi, quelli effettivamente e puntualmente applicati da tutte le imprese. Secondo quanto illustrato dal Presidente della CCIAA/Bs "*la comunicazione dei prezzi da parte dei componenti* [del]*la Commissione ha natura volontaria*"[165].

114. La Commissione Prezzi è sempre stata composta da rappresentanti sia dell'offerta, tra gli altri prodotti, di TCA e di rete els. (*i.e.* le imprese siderurgiche), sia da rappresentanti della domanda, vale a dire, i pre-sagomatori, i grossisti e i costruttori edili[166] e, sulla base del Regolamento attualmente vigente, è stato aumentato il numero minimo dei suoi componenti per rispondere - come spiegato dal Segretario della Commissione Prezzi in carica nel triennio 2012-2015 - all'esigenza espressa delle imprese produttrici di una loro maggiore rappresentatività[167]: rispetto al numero complessivo dei suoi componenti, la rappresentatività della componente industria e di quella della domanda è rimessa all'autonomia della Commissione Prezzi.

115. Nel primo dei due trienni ricompresi nel periodo temporale oggetto di istruttoria (vale a dire, il triennio 2010-2012), la Commissione Prezzi era composta da quindici componenti: il Presidente (nominato dal Presidente della CCIAA/Bs) e quattordici commissari, di cui: (**i**) sette rappresentanti delle imprese produttrici, nominati su proposta dell'Associazione industriale bresciana (AIB) tra i rappresentanti delle industrie siderurgiche associate; (**ii**) quattro nominati su proposta dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE-Associazione territoriale di Brescia, di seguito ANCE) tra i rappresentanti delle sue imprese associate; (**iii**) uno in rappresentanza dei grossisti e nominato su

---

158 *[Vd. doc. 23.]*

159 *[Il Segretario della Commissione Prezzi (carica ricoperta dal Responsabile dell'Ufficio Studi Statistica e Gestione documentale della CCIAA/Bs) ha dichiarato, in merito, che "la cadenza quindicinale delle Riunioni è storicamente (anche prima del Regolamento del 2009) frutto di autonoma organizzazione della Commissione, non esistendo previsione regolamentari sul punto" (cfr. doc. 75, verbale ispettivo CCIAA/Bs). Cfr. anche dichiarazioni di Feralpi in audizione finale "Le Commissioni assumono le decisioni in merito alle modalità di rilevazione dei prezzi, selezionano le voci da inserire nella rilevazione, individuano le unità di misura delle merci quotate e predispongono eventuali note metodologiche esplicative […]; procedono alla rilevazione dei prezzi medi, anche con indicazione di valori minimi e massimi, almeno secondo la periodicità fissata nell'atto dell'istituzione" (cfr. art. 7 del "Regolamento dei prezzi all'ingrosso" della CCIAA/Bs e doc. 692 (verbale audizione finale, presentazione Feralpi) .]*

160 *[La cadenza quindicinale delle riunioni della Commissione Prezzi replica quella con cui, nella vigenza della richiamata normativa CECA, le imprese produttrici dovevano comunicare alla Commissione le variazioni di prezzo eventualmente intervenute nei propri listini (il 1° e il 15 di ogni mese, vd. supra).]*

161 *[Vd. doc. 75 (verbale ispettivo CCIAA/Bs) e doc. da 86.1 a 86.129 compresi (verbali delle riunioni della Commissione Prezzi dal gennaio 2010 al dicembre 2015) dai quali emerge, altresì, che nei mesi di gennaio e di agosto si sono sempre tenute una sola riunione: di conseguenza, nel periodo di rilevanza istruttoria, la Commissione Prezzi si è riunita, ogni anno, ventidue volte; vd. i Listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia pubblicati sul sito internet della CCIAA/Bs, www.bs.camcom.it).]*

162 *[Delle riunioni della Commissione Prezzi era redatto un verbale in forma sintetica, a cura del Segretario della Commissione Prezzi, firmato dal Presidente della Commissione, dal Segretario stesso e controfirmato dal Presidente della CCIAA/Bs, prima di essere protocollato.]*

163 *[Vd. doc. 23.]*

164 *[Vd. art. 8, 9 e 12 del "Regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso" come, da ultimo, modificato con Deliberazione di Giunta camerale n. 156/2009. Anche l'esistenza di questa pubblicazione dedicata alla pubblicità dei prezzi all'ingrosso dei prodotti siderurgici sembra essere un retaggio della previgente normativa CECA e, in particolare, del potere riconosciuto all'Alta Autorità/Commissione CE di imporre la pubblicazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti in acciaio "in una pubblicazione speciale edita appositamente a tale scopo" (vd. supra)]*

165 *[Vd. doc. 23.]*

166 *[Anche questa caratteristica della Commissione Prezzi richiama la previgente disciplina CECA che, nel prevedere un regime di prezzi minimi, aveva imposto il rispetto dei listini dei produttori anche in capo ai commercianti e ai rivenditori (vd. art. 3, Decisione n. 3002/77/CECA, del 28 dicembre 1977 "relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi", cit.).]*

167 *[Vd. doc. 75 (verbale ispettivo CCIAA/Bs). Il numero dei rappresentanti della componente industria è aumentato da quattro a sei a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento del 2009.]*

proposta dell'Associazione Commercianti e (**iv**) uno nominato su proposta dell'APIndustria, associazione di piccole e medie imprese che, nel caso di specie, era un esponente di un'ulteriore impresa siderurgica e (**v**) uno nominato come esperto dalla CCIAA/Bs, anche in questo caso, esponente di un'impresa siderurgica[168]. L'offerta era, quindi, rappresentata nella misura di 9/14, posto che il Presidente della Commissione Prezzi non era direttamente coinvolto nell'attività di rilevazione dei prezzi[169].

116. La Commissione Prezzi in carica nel triennio successivo (2013-2015) contava, invece, tredici componenti: il Presidente (sempre nominato dal Presidente della CCIAA/Bs) e dodici commissari di cui: (**i**) sei rappresentanti delle imprese siderurgiche nominati su proposta dell'AIB; (**ii**) quattro su proposta dell'ANCE e (**iii**) due nominati dal Presidente CCIAA/Bs[170] di cui, un rappresentante dei grossisti (lo stesso che, nella precedente Commissione Prezzi in carica nel triennio 2010-2012, era stato nominato su proposta dell'associazione dei Commercianti)[171]e un rappresentante di un'altra società siderurgica (*i.e.* Stefana). Di conseguenza, gli esponenti dell'offerta potevano vantare una rappresentanza complessiva di sette rappresentanti su dodici[172]. Le decisioni della Commissione Prezzi sono "*valide qualunque sia il numero di componenti presenti*"[173].

117. Inoltre, la documentazione in atti consente di concludere che la Commissione Prezzi in carica nel triennio 2012-2015 sia stata, nei fatti, composta da dieci commissari, perché uno dei rappresentanti di ANCE è andato in pensione e il rappresentante di una delle società siderurgiche nominato su proposta dell'AIB ha cessato ben presto di partecipare alle riunioni della Commissione Prezzi in ragione dell'intervenuto fallimento della società da egli rappresentata[174]: la componente offerta era rappresentata, quindi, da sei commissari su dieci.

118. In entrambi i trienni in considerazione, tutte le imprese Parti del procedimento, attive in Provincia di Brescia, e quindi iscritte alla relativa CCIAA, hanno sempre avuto un proprio rappresentante in Commissione Prezzi[175] e, dalle evidenze in atti, risulta che, in entrambi i trienni, la loro partecipazione alla Commissione Prezzi sia sempre stata costante[176].

Le modalità di rilevazione dei cd. prezzi extra di dimensione

119. Dalla documentazione acquisita risulta che, per tutto il periodo istruttorio, le Parti hanno applicato, per entrambi i prodotti, gli importi dei cd. prezzi *extra* nella misura rilevata in commissione Prezzi e pubblicata sul sito *internet* camerale[177]. In merito i rappresentanti di Ferriere Nord e di Riva, in audizione, hanno rispettivamente, affermato che: "*il cd. prezzo extra è uguale per tutti i produttori ed è individuato in quello pubblicato sul Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia pubblicato dalla CCIAA/Bs*" e che: "*come da documentazione in atti l'applicazione*

---

168 *[Vd. "Determinazione della CCIAA/Bs del 18 febbraio 2010, n. 4:Nomina dei componenti delle Commissioni per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso. Anni 2010-2011-2012" (doc. 77).]*

169 *[Il Presidente della Commissione Prezzi svolge una funzione "notarile e non entra nel merito della definizione dei prezzi", cfr. doc. 75 (verbale ispettivo CCIAA/Bs)e "le [sue] decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti" ma "con facoltà per ogni componente di fare verbalizzare il proprio voto contrario o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti inseriti all'ordine del giorno" (cfr. art. 8 del "Regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso", approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 156/2009; vd. doc. 23).]*

170 *[Come spiegato dal Presidente della CCIAA/Bs, gli esperti nominati dal Presidente della CCIAA "sono individuati fra i rappresentanti delle aziende non rappresentate in seno alla commissione a seguito della designazione da parte delle associazioni di categoria", cfr. doc. 23.]*

171 *[Vd. "Determinazione della CCIAA/Bs dell'11 febbraio 2013, n. 1:Nomina dei componenti delle Commissioni per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso. Anni 2013-2014-2015" (doc. n. 78).]*

172 *[La diminuzione del numero dei commissari tra i due trienni sembra potersi mettere in relazione con l'intervenuta uscita dal mercato di due delle imprese siderurgiche i cui rappresentanti erano stati nominati nella Commissione Prezzi in carica nel triennio 2010-2012: si tratta delle società Trafilerie Nave S.p.A. (fallita nel 2013; vd. relativa visura) e Leali S.p.A. che dal 1° luglio 2013 è entrata a far parte del gruppo industriale Klesch, con la denominazione di Leali Steel S.p.A. e con sede legale a Borgo Valsugana (Tn), quindi, non più in provincia di Brescia (vd. http://lealisteel.com/azienda/storia/ e visura di Leali Steel S.p.A.).]*

173 *[Inoltre, le decisioni della Commissione Prezzi: "sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti" ma "con facoltà per ogni componente di fare verbalizzare il proprio voto contrario o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti inseriti all'ordine del giorno" (cfr. art. 8 del "Regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso", approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 156/2009; vd. doc. 23).]*

174 *[Si tratta del rappresentante della società Italcables S.p.A. che è in liquidazione volontaria dal 2013 (vd. visura e verbale ispettivo ORI, doc. 36). La verifica sulle presenze dei componenti della Commessione Prezzi per i triennio 2012-2015 emerge dall'esame dei verbali delle riunioni della stessa Commissione (vd. doc. da 86.67 a 86.108 compresi).]*

175 *[Per il triennio 2012-2015 è lo stesso Segretario della Commissione Prezzi a precisare che tra i componenti figuravano sette esponenti delle imprese siderurgiche di cui sei - come visto - nominati dall'AIB (si tratta dei rappresentanti delle società Alfa Acciai, Feralpi, Ferriera Valsabbia, IRO, ORI oltre a Italcables) e uno nominato dal Presidente della CCIAA/ Bs in qualità di esperto di settore (il rappresentante di Stefana); vd. doc. 24.]*

176 *[Vd. doc. da 86.1 a 86.129 compresi.]*

177 *[Vd., in particolare, doc. 239 (verbale audizione Valsabbia); 438 (verbale audizione Riva); 400 (verbale audizione Alfa Acciai) e doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

dei nuovi prezzi extra avveniva il giorno di intervenuta pubblicazione on line dei nuovi cd. prezzi extra di dimensione del TCA e della rete els. sul Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia"[178].

120. Le evidenze istruttorie provano che le uniche variazioni dei cd. prezzi *extra* di dimensione del TCA e della rete els., nel periodo oggetto di istruttoria (2010 - inizio 2016), si sono verificate in occasione delle seguenti riunioni della Commissione Prezzi: per il TCA (in barre e rotolo) il 20 giugno 2011 e 4 agosto 2014[179]; per la rete els. il 6 settembre 2010; il 20 giugno 2011; il 4 agosto 2014 e il 3 agosto 2015[180]. In tutte le indicate occasioni, le variazioni dei cd. prezzi *extra* hanno sempre comportato un aumento dei relativi importi.

121. In base a quanto dichiarato dai rappresentanti della CCIAA/Bs e dalle Parti nonché dagli altri componenti della Commissione Prezzi sentiti in audizione[181], la rilevazione di tali variazioni è sempre avvenuta a seguito del deposito di un nuovo cd. listino *extra* da parte di uno dei rappresentanti della componente industria (*i.e.* una o più società siderurgiche) in Commissione Prezzi: questo "deposito" veniva effettuato da una della società più rappresentative nella produzione del prodotto i cui cd. prezzi *extra* erano oggetto di variazione.

122. Il listino così depositato veniva, quindi, allegato al verbale della riunione in cui era rilevata la variazione e i nuovi importi dei cd. prezzi *extra* di ciascuna delle grandezze del TCA e della rete els. venivano pubblicati sul successivo Listino della CCIAA/Bs[182].

123. La rilevazione dei nuovi cd. prezzi *extra* del TCA e della rete els. in Commissione Prezzi, corrispondeva, dunque, a quanto dichiarato dalla componente industria attraverso il deposito di un nuovo cd. listino *extra* e i relativi importi rappresentavano quelli effettivamente e puntualmente da applicare da parte di tutto il mercato.

124. I cd. listini *extra* depositati in Commissione Prezzi nelle indicate riunioni riportano, del resto, sempre una data di vigenza corrispondente a quella della riunione in cui sono rilevati o di pochissimi giorni antecedente. Di conseguenza, i cd. prezzi *extra* di dimensione, così rilevati, erano i prezzi che le acciaierie avrebbero praticato nelle future compravendite di TCA e rete els. e non già prezzi storici già da tempo affermatisi sui relativi mercati: la decisione, da parte di tutte le imprese concorrenti, di applicare *pro futuro* tali nuovi prezzi (e fino a una loro successiva modifica) era, pertanto, assunta proprio in Commissione Prezzi, con la loro rilevazione e successiva pubblicazione *on line*.

125. Tali considerazioni trovano conferma nell'analisi dei singoli aumenti di seguito riportata.

126. Con specifico riguardo, ad esempio, all'aumento dei cd. prezzi *extra* della sola rete els. rilevato nella riunione della Commissione Prezzi di lunedì 6 settembre 2010 risulta, infatti, che il nuovo cd. listino *extra*- depositato da Valsabbia - riportasse come data di vigenza quella di mercoledì 1° settembre 2010 ma anche l'avvertenza della natura confidenziale dello stesso e del divieto di diffonderlo presso "*operatori (o agenti) di operatori concorrenti*". Deve, quindi, escludersi che la società abbia voluto rendere pubblico tale listino prima del suo deposito in Commissione Prezzi e che lo stesso, di conseguenza, fosse già noto ai propri concorrenti con possibilità per gli stessi di adeguarvisi autonomamente prima del suo deposito in Commissione Prezzi. Alla riunione del 6 settembre 2010, peraltro, risultano presenti tutti gli esponenti delle imprese elettro-siderurgiche rappresentate in Commissione Prezzi e il relativo verbale con allegato il predetto cd. listino *extra* è approvato da tutti i presenti[183].

127. La ricostruzione documentale dell'aumento dei cd. prezzi *extra* rilevato nella riunione del 20 giugno 2011, con riguardo a entrambi i prodotti di interesse istruttorio, è, poi, emblematica delle dinamiche di rilevazione di tali prezzi.

128. Infatti, il verbale della precedente riunione di lunedì 6 giugno 2011 attesta che era stata respinta a maggioranza dei presenti la modifica dei cd. prezzi *extra* TCA come riportata nel cd. listino *extra* depositato da Feralpi con decorrenza da mercoledì 1° giugno 2011. Le "*osservazioni a verbale*"[184], infatti, testimoniano una spaccatura all'interno della componente industria per cui, con voto a maggioranza, si decide di lasciare invariati i cd. prezzi *extra* del TCA in vigore[185]. La riunione in questione - a ulteriore conferma del dissenso creatosi riguardo all'aumento dei cd. prezzi *extra* del TCA - ha avuto una durata di oltre un'ora (a fronte di una durata media dell'ordine dei quindici minuti a riunione) ed erano presenti tutti gli esponenti dei produttori rappresentati in Commissione Prezzi.

---

178 *[Cfr. doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord) e 438 (verbale audizione Riva).]*

179 *[Vd. "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia" n. 20/2011 e n. 29/2014 (tutti consultabili sul sito internet della CCIAA/Bs, www.bs.camcom.it) e i verbali della Commissione Prezzi prodotti siderurgici della CCIAA/Bs del 20 giugno 2011 (doc. 86.11), 4 agosto 2014 (doc. 86.96).]*

180 *[Vd. "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia" nn. 34/2010; 20/2011; 29/2014 e 30/2015 (tutti consultabili sul sito internet della CCIAA/Bs, www.bs.camcom.it) e verbali della Commissione Prezzi del 6 settembre 2010 (doc. 86.37), del 20 giugno 2011 (doc. 86.11), del 4 agosto 2014 (doc. 86.96) e del 3 agosto 2015 (doc. 86.73).]*

181 *[Vd. doc. 198 (verbale audizione CCIAA/Bs); 213 (verbale audizione Alto lago); 214 (verbale audizione ANCE); 223 (verbale audizione ORI); 227 (verbale audizione Feralpi); 230 (verbale audizione IRO); 239 (verbale audizione Valsabbia e 241 (verbale audizione alfa Acciai).]*

182 *[Vd. doc. 75 (verbale ispettivo CCIAA/Bs).]*

183 *[Vd. doc. 86.37 (verbale Commissione Prezzi del 6 settembre 2010).]*

184 *[Nel riquadro del verbale della riunione del 6 giugno 2011 riservato alle "Osservazioni al verbale" è annotato a mano: "Verdina [rappresentante di Feralpi, n.d.r.] firma a condizione che vengano pubblicati i nuovi extra comunicati con comunicazione (allegata) inviata in data 1-06-2011. Il Presidente e gli altri componenti, a maggioranza, decidono di lasciare gli extra tondo precedenti (1.6.2009)".]*

185 *[Vd. doc. 86.10 (verbale Commissione Prezzi del 6 giugno 2011).]*

129. Per contro, il descritto cd. listino *extra* TCA di Feralpi risulta allegato al verbale della successiva riunione della Commissione Prezzi di lunedì 20 giugno 2011, nel corso della quale i nuovi prezzi sono stati unanimemente rilevati per poi essere pubblicati nel Listino della CCIAA/Bs n. 23/2011[186].

130. Allo stesso verbale della riunione del 20 giugno 2011 risulta, altresì, allegato: (**i**) un *fax* di mercoledì 15 giugno 2011, con cui Stefana comunica al Segretario della Commissione Prezzi i nuovi cd. prezzi *extra* della rete els. che applicherà con decorrenza dal giorno stesso della comunicazione, e (**ii**) due cd. listini di Alfa Acciai (che era stata contraria alla variazione degli cd. prezzi *extra* del TCA proposta da Feralpi nella precedente riunione della Commissione Prezzi), l'uno con decorrenza 9 giugno 2011 (e che riporta la sola variazione dei cd. prezzi *extra* del TCA identica a quella del cd. listino *extra* depositato da Feralpi il 1° giugno 2011) e l'altro con decorrenza da venerdì 17 giugno 2011[187] e che riporta anche la variazione dei cd. prezzi *extra* della rete els. per importi identici a quelli di cui al cd. listino *extra* trasmesso da Stefana al Segretario della Commissione Prezzi con il *fax* di due giorni antecedente.

131. Dalla documentazione complessivamente in atti emerge che, dopo la riunione della Commissione Prezzi del 6 giugno 2011 e prima di quella del 20 giugno, le società produttrici di TCA e rete els. si siano attivate per ricomporre il contrasto verificatosi, infatti: con riguardo a Feralpi, è stata acquisita in ispezione anche copia di un listino "*extra dimensionali Italia*", con validità dal 1° giugno 2011, per il TCA in barre e in rotolo e con validità dal 15 giugno 2011, per la rete els., vale a dire la stessa data in cui Stefana ha trasmesso i suoi nuovi cd. prezzi *extra* per la rete els. al Segretario della Commissione Prezzi; con riguardo a IRO sono stati rinvenuti in ispezione due documenti[188], il primo nominato "*Listino extra ferro tondo c.a*." con validità 7 giugno 2011 e il secondo, composto da due fogli, di cui uno contiene il "*Listino extra diametro in vigore dall'8/6/2011*" per il TCA in barre e rotolo e, il secondo, una tabella che riporta i cd. prezzi *extra* della rete els. (mercato in cui IRO non è attivo) con decorrenza 15 giugno 2011 (stessa data del *fax* con cui Stefana aveva comunicato al Segretario della Commissione Prezzi la variazione dei propri cd. prezzi *extra*). Sempre con riguardo a IRO sono state, altresì, acquisite due comunicazioni rispettivamente del 7 e 13 giugno 2011 - firmate dal Responsabile vendite - dirette a comunicare ai clienti, agenti e rappresentanti della società la modifica dei cd. prezzi *extra* di dimensione e in cui si legge: "*in adeguamento a quanto disposto da altre aziende, si comunica che, con decorrenza immediata, verranno applicati i nuovi extra diametro come da tabella allegata*" [189].

132. La stessa ricostruzione fornita da IRO in audizione finale[190] dà conto della necessità di un accordo tra produttori sull'adozione e attuazione dei prezzi *extra,* affinché la Commissione Prezzi li rilevi e ne venga disposta la pubblicazione sul Listino *online* della CCIAA/Bs. IRO ha, infatti, affermato che la mancanza di "rilevazione" nella riunione del 6 giugno 2011 è dipesa dal fatto che dopo l'aumento pubblicato da Feralpi pochi giorni prima della riunione gli altri produttori non avevano dato seguito ad analoghi aumenti, motivo per cui in Commissione Prezzi la maggioranza rigetta la proposta di rilevare i nuovi listini cd *extra.* Secondo la ricostruzione di IRO, priva di riscontri documentali, nei giorni successivi al 6 giugno 2011 molti produttori si sarebbero adeguati "[per] *tenere conto delle istanze della domanda volte all'applicazione di extra indifferenziati tra i vari produttori*[191]" e, dunque, nella riunione del 20 giugno si procede alla rilevazione all'unanimità.

133. Una dinamica simile alle precedenti ha caratterizzato anche la modifica dei cd. prezzi *extra* del TCA e della rete els. rilevata nella riunione della Commissione Prezzi di lunedì 4 agosto 2014. A questa riunione risultano essere stati presenti tutti i rappresentanti della componente industria della Commissione Prezzi (tranne Stefana) e il relativo verbale è stato adottato all'unanimità. In questo caso il cd. listino *extra* allegato al verbale della riunione è quello di Feralpi con decorrenza da venerdì 1° agosto 2014[192].

134. Al riguardo, presso IRO, è stata acquisita copia di due *e-mail* datate 22 luglio 2014 a cui sono allegate una comunicazione via *fax*, della stessa data, inviata a "*tutti i CLIENTI, AGENTI E RAPPRESENTANTI*" e firmata dal responsabile vendite della società, dove si legge: "*In adeguamento a quanto disposto da altri produttori si comunica che, a partire dalle consegne del 01/08/2014 verranno applicati i nuovi extra diametro come da listini allegati*"[193] (identici sia per il TCA che per la rete els. al cd. listino *extra* di Feralpi allegato alla riunione della Commissione Prezzi del successivo 4 agosto 2014). La data del *fax* in questione corrisponde a quella del giorno immediatamente successivo alla riunione della Commissione Prezzi di lunedì 21 luglio 2014, in cui non è stata rilevata alcuna modifica dei cd. prezzi *extra* del TCA e della rete els. che, infatti, sarà rilevata solo il 4 agosto successivo. Il documento, quindi, rileverebbe che l'iniziativa di "*altri produttori*" di aumentare i cd. pezzi *extra* e fatta propria da IRO è stata assunta o discussa nell'ambito della riunione del 21 luglio per poi essere formalizzata (con la rilevazione) nella riunione della Commissione

---

186 *[Vd. http://www.bs.camcom.it/files/Studi/Prezzi_2011/list232011.pdf.]*

187 *[Vd. doc. 86.11 (verbale Commissione Prezzi del 20 giugno 2011).]*

188 *[Vd. doc. 123.20 e 123.21.]*

189 *[Vd. doc. 145.]*

190 *[Vd. doc. 692 (verbale audizione finale del 12 luglio 2017).]*

191 *[Ibidem.]*

192 *[Vd. doc. 86.96.]*

193 *[Cfr. doc. 123.6.]*

Prezzi del 4 agosto 2014: il deposito del nuovo cd. listino *extra* rappresenta, quindi, la conclusione di questo *iter* concertativo.

135. In questo senso, peraltro, depongono anche le affermazioni rese, rispettivamente, da Alto Lago, ORI e IRO in audizione secondo cui : "*In Commissione Prezzi le variazioni di questa componente di prezzo avvengono previa presentazione da parte di uno dei produttori di un nuovo listino che viene allegato al verbale. Tale nuovo listino nell'arco di massimo due mesi è adottato progressivamente da tutti i produttori. A quel punto viene pubblicato sul Listino prezzi della CCIAA/Bs*"[194] e "*nel corso di una riunione della Commissione uno dei produttori di TCA rappresentato dichiarava di aver comunicato ai propri clienti un aumento dei propri prezzi extra di dimensione dando così tempo agli altri produttori di adeguarvisi; normalmente nella successiva riunione della Commissione prezzi veniva depositato il nuovo listino extra e adottato definitivamente. I cd. prezzi extra di dimensione del TCA rilevati a Brescia sono applicati sull'intero territorio nazionale*"[195].

136. Con riguardo alla variazione dei cd. prezzi *extra* rilevata nella riunione della Commissione Prezzi di lunedì 3 agosto 2015 e che ha interessato solo la rete els., dalla documentazione in atti risulta che al verbale di questa riunione siano stati allegati sia un'e-*mail* di giovedì 30 luglio 2015, con cui il rappresentante di Feralpi ha comunicato al Segretario della Commissione Prezzi i nuovi cd. prezzi *extra* della rete els. che applicherà dal 3 agosto 2015, sia l'identico cd. listino *extra* di Alfa Acciai che riporta la decorrenza da venerdì 31 luglio 2015[196].

137. Dal verbale della riunione del 3 agosto 2015 emerge che i rappresentanti delle imprese Parti del procedimento erano tutti presenti tranne proprio il rappresentante di Alfa Acciai e che la rilevazione è stata votata all'unanimità dei presenti. In questo caso la riunione ha avuto una durata in linea con quella tipica delle altre riunioni della Commissione Prezzi (quindici minuti). I nuovi cd. prezzi *extra* della rete els. sono stati poi pubblicati nel Listino della CCIAA/Bs n. 30/2015.

138. In sintesi, la ricostruzione della variazione del cd. listino *extra* del TCA consente di concludere nel senso che tali variazioni non vengono pubblicate sul Listino della CCIAA/Bs se non trovano il preventivo consenso unanime di tutti i produttori concorrenti, Parti del presente procedimento presenti in Commissione Prezzi.

139. Con riguardo alle due società Parti del procedimento non rappresentate in Commissione Prezzi perché non iscritte alla CCIAA/Bs, vale a dire Riva e Ferriere Nord, dalle evidenze in atti risulta che Riva si sia sempre adeguata alle modifiche dei cd. prezzi *extra* di dimensione rilevati in Commissione Prezzi e che, con riguardo all'aumento dei cd. prezzi *extra* del TCA, la società abbia comunicato ai clienti e alla forza vendita già il 13 giugno 2011 un cd. listino *extra* identico a quello già trasmesso da Feralpi il 1° giugno 2011 al Segretario della Commissione Prezzi[197], poi approvato solo il 20 giugno successivo; anche Ferriere Nord ha sempre applicato i cd. prezzi *extra* di dimensione per il TCA e per la rete els., pubblicati sul Listino della CCIAA/Bs[198].

Le modalità di rilevazione quindicinale del cd. prezzo base minimo e massimo

140. Con riguardo, poi, alla definizione del livello rilevato per il cd. prezzo base (minimo e massimo) sia del TCA che della rete els., anche in questo caso le evidenze istruttorie in merito allo svolgimento delle riunioni della Commissione Prezzi consentono di ritenere che essa fosse nella sola disponibilità degli esponenti dell'offerta di TCA e rete els. (*i.e.* le imprese elettro-siderurgiche)[199]. La stessa durata media delle riunioni della Commissione Prezzi - che nel periodo di rilevanza istruttoria si attesta sui quindici minuti - come anche la loro approvazione, di regola, all'unanimità, appaiono incompatibili con lo svolgimento di qualsivoglia contrattazione tra domanda e offerta, come anche di un vero e proprio contraddittorio a parità di condizioni. Del resto, dai verbali delle riunioni della Commissione per gli anni 2010-2015 emerge che le relative riunioni hanno avuto una durata significativa solo quando si è dovuto procedere anche alla rilevazione dei nuovi cd. prezzi *extra* (vd. *infra*), in casi in cui sono emerse divergenze all'interno della stessa componente offerta, ossia tra le acciaierie[200].

141. Anche il Segretario della Commissione ha affermato, in merito al concreto funzionamento dei lavori della Commissione e alla funzione in quest'ambito attribuita alle sue varie componenti: "*Quanto al ruolo della componente dell'ANCE (analogamente a quello degli altri soggetti imprenditoriali che acquistano all'ingrosso i prodotti de quibus) essa nella sostanza partecipa per acquisire informazioni sui prezzi all'ingrosso dei prodotti siderurgici per l'edilizia al*

---

194 *[Cfr. doc. 213 (verbale audizione Alto Lago).]*

195 *[Cfr. doc. 389 (verbale audizione ORI), analogamente vd. doc. 230 (verbale audizione IRO).]*

196 *[Vd. doc. 86.73. Anche in questo caso la rilevazione è stata decisa all'unanimità dei presenti tra cui tutti i rappresentanti della componente industria della Commissione Prezzi a eccezione del rappresentante di Stefana e di Italcables (entrambe le società erano in fallimento e uscite dal mercato).]*

197 *[Vd. doc. 305.]*

198 *[Ferriere Nord - come dichiarato nel verbale ispettivo dal Presidente del C.d.A. - ha deciso in passato, una sola volta, di applicare un unico cd. prezzo extra per tutte le dimensioni, per poi adeguarsi nuovamente al cd. listino prezzi extra rilevato a Bescia dopo circa sei mesi in cui le sue vendite avevano avuto un significativo incremento (vd. doc. 319, verbale ispettivo Ferriere Nord). Tale episodio, secondo quanto in proposito precisato dalla società, risalirebbe agli anni '90 (vd. doc. 437).]*

199 *[Cfr. doc 75 (verbale di ispezione CCIAA/Bs): "nel caso die prodotti siderurgici invece il valore puntuale (minimo e massimo) di prezzo per ciascun prodotto siderurgico rilevato viene dichiarato dalla componente industria".]*

200 *[Vd. verbali delle riunioni della Commissione Prezzi dal 2010 al 2015 (doc. da 86.1 a 86.129 compresi).]*

fine di definire a sua volta i listini prezzi dei prodotti edili a valle. La componente industria della Commissione ha invece il ruolo di indicare, ogni quindici giorni, per i prodotti siderurgici i prezzi base (minimo e massimo) […]. *Per la definizione dei prezzi base, concretamente, in sede di riunione, un solo rappresentante della componente industria - normalmente quello più rappresentativo del prodotto relativo all'indicazione di prezzo - dichiara i valori minimo e massimo del prezzo base, che di norma (a meno di rarissimi casi in cui l'ANCE o altri soggetti rappresentativi dei grossisti o utilizzatori all'ingrosso dei prodotti intervengono per svolgere una funzione calmieratrice a fronte di richieste valutate eccessive) sono pubblicati il giorno stesso o quello successivo alla seduta della Commissione* […][201]" [enfasi aggiunta].

142. Queste dichiarazioni trovano riscontro anche nella descrizione dello svolgimento delle riunioni della Commissione Prezzi compiuta dal rappresentante di IRO, secondo cui la comunicazione, sempre e solo verbale, del cd. prezzo base minimo e massimo del TCA e della rete els. è sempre stata fatta dalle imprese produttrici "*generalmente quelle maggiori, vale a dire Alfa Acciai e Feralpi*[202]".

143. La ricostruzione del Segretario della Commissione Prezzi è, del pari, coerente con il descritto funzionamento della filiera della commercializzazione del TCA e della rete els. (vd. *supra*) che mostra che gli operatori edili - al pari dei pre-sagomatori e dei grossisti - esprimano, in realtà, una domanda intermedia dei prodotti in questione e, di conseguenza, il loro interesse principale in sede di Commissione Prezzi sia quello di "*costruire*" anch'essi il proprio listino prezzi in coerenza con quello delle acciaierie dalle quali, peraltro, comprano con uno sconto rispetto alla componente cd. base del prezzo finale di vendita all'ingrosso, al quale si sommano gli importi del cd. listino *extra* in base alla dimensione e tipologia dei prodotti acquistati.

144. In tal senso si sono, del resto, espressi, anche i rappresentanti dell'ANCE che hanno affermato: "*Questa circostanza spiega perché le imprese associate ad ANCE non siano particolarmente preoccupate di eventuali incrementi dei prezzi dei prodotti siderurgici rilevati in Commissione prezzi in quanto esiste comunque la possibilità di recuperare l'eventuale gap presso le stazioni appaltanti in sede di revisione del prezzo*"[203]. Analogamente Alto Lago ha affermato che il cd. prezzo base della CCIAA/Bs e il listino dei cd. prezzi *extra* di dimensione rappresentano, altresì, il riferimento per i prezzi che la società pratica alla propria clientela[204].

145. In ogni caso, il Segretario della CCIAA/Bs - coerentemente con la descritta ricostruzione dell'attività di rilevazione dei cd. prezzi base del TCA e della rete els. in Commissione Prezzi - ha, in audizione, categoricamente escluso che la rilevazione del loro rispettivo livello fosse il risultato di qualsivoglia "*contrattazione*" tra gli esponenti dell'offerta e della domanda di TCA e rete els., in quanto: "*termine assolutamente non appropriato per rappresentare quanto avviene in Commissione prezzi* […]. *Non si tratta, quindi, di contrattazione, in quanto in sede di Commissione prezzi ogni componente partecipa all'attività di rilevazione prezzi apportando la propria esperienza di vendita (o di acquisto)* […]. *Non si tratta* [neppure] *di una discussione in senso proprio ma di fornire un contributo all'attività di rilevazione dei prezzi del TCA e della rete els. praticati nei quindici giorni precedenti*[205]".

146. Le affermazioni difensive secondo cui le cd. rilevazioni indicassero prezzi già applicati non trova, tuttavia, alcuna conferma nelle risultanze acquisite[206] anche perché, come ammesso da tutte le Parti e dai rappresentanti della CCIAA/Bs, le dichiarazioni di prezzo in Commissione Prezzi erano - a differenza di altre rilevazioni di prezzo svolte da altre Commissioni prezzi della CCIAA/Bs - espresse **solo oralmente** "*senza presentare allegazioni documentali a sostegno delle proprie dichiarazioni di prezzo*" (in quanto il regolamento prevede solo come facoltativa tale modalità[207]) e senza che venisse neppure calcolata una media aritmetica tra gli importi dichiarati dai partecipanti.

---

201 *[Cfr. doc. 75 (verbale ispettivo CCIAA/Bs). Il Presidente della CCIAA/Bs (che non partecipa alle sedute della Commissione Prezzi) ha, tuttavia, parzialmente rettificato le dichiarazioni rese in ispezione dal Segretario verbalizzante della Commissione Prezzi precisando che: "la definizione, in sede di riunione [della Commissione Prezzi,; n.d.r.], dei prezzi base avviene su dichiarazione da parte della componente industria, successivamente alla quale ha luogo ampia discussione fra le altre componenti rappresentate in Commissione, da una parte il Collegio Costruttori e dall'altra i commercianti di prodotti siderurgici" (cfr. doc. 164).]*

202 *[Cfr. doc.121 (verbale ispettivo IRO).]*

203 *[Cfr. doc. 214 (verbale audizione ANCE).]*

204 *[Vd. doc. 213 (verbale audizione Alto Lago).]*

205 *[Cfr. doc 198 (verbale audizione CCIAA/Bs).]*

206 *[Con riguardo a prezzo dichiarato in commissione Prezzi da ciascuna delle Parti non vi è, peraltro, corrispondenza tra le versioni fornite dai rappresentanti della CCIAA/Bs e da quelli delle varie imprese presenti in Commissione Prezzi. In merito, mentre il Presidente della CCIAA/Bs ha dichiarato che: "i prezzi minimi e massimi e relativi al «Tondo per cemento armato» e alla «rete elettrosaldata» hanno natura di prezzi minimi assoluti e massimi assoluti (il minimo assoluto è il prezzo più basso dichiarato in commissione. Il massimo assoluto è il prezzo più alto dichiarato in commissione.) […]" (cfr. doc. 23). I rappresentanti di Feralpi e Alfa Acciai hanno, invce, affermato trattarsi di indicazioni di prezzi fornite sulla base della propria esperienza di mercato e stabilito quindi sulla base delle informazioni disponibili in merito all'andamento del mercato del TCA e della rete els. nei quindici giorni precedenti la riunione della Commissione Prezzi (vd. doc 227, verbale audizione Feralpi e 241, verbale audizione Alfa Acciai e, più diffusamente, infra "Argomentazioni delle Parti"). Inoltre, Feralpi, in audizione, ha anche chiarito che il cd. prezzo base rilevato in CCIAA/Bs era solo quello relativo alle contrattazioni spot "al netto di quelle realizzate nei confronti dei grandi clienti, vale a dire di quei clienti hanno concluso con Feralpi un contratto o un accordo di durata e i cui contratti erano, comunque, indicizzati alle rilevazioni della CCIAA/Bs" (vd. doc. 227).]*

207 *[Vd. doc. 198 (verbale audizione CCIAA/Bs) e cfr. dichiarazioni del Presidente della CCIAA/Bs: "Per quanto riguarda la mancanza di riscontri formali sull'effettiva corrispondenza fra prezzi dichiarati e prezzo di mercato applicato per le transazioni effettivamente intervenute nei 15 giorni precedenti, specifico che la presentazione di fatture di vendite è rimessa alla discrezionalità dei partecipanti*

147. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che: "*tutti i componenti della Commissione prezzi prodotti siderurgici partecipano all'attività di rilevazione del prezzo del TCA e della rete els. e che non esistono sotto-commissioni specializzate per singolo prodotto,* [sebbene] sicuramente *all'interno della Commissione prezzi sono rappresentate società maggiormente esperte in un prodotto piuttosto che in un altro*"[208]. Del resto, la stessa presenza di commissari di nomina camerale è coerente con la descritta unicità della Commissione, considerato che questi partecipano alla rilevazione dei prezzi compiuta dalla Commissione Prezzi, indipendentemente dalla specifica produzione della società di cui sono esponenti[209].

148. In merito all'utilizzo del cd. prezzo base rilevato in Commissione Prezzi, le Parti hanno sostenuto che tali rilevazioni rappresentavano l'indicazione del prezzo di mercato più affidabile cui si potesse fare riferimento. Tale circostanza è stata confermata dall'ANCE che, in audizione, ha affermato che il cd. prezzo base rilevato in CCIAA/Bs: "*può ritenersi un attendibile riferimento dell'andamento di mercato* […] *il listino prezzi prodotti siderurgici della CCIAA/Bs, che ha validità su tutto il territorio nazionale*"[210]. Al riguardo, anche i rappresentanti della CCIAA/Bs in audizione hanno sostenuto che le rilevazioni della Commissione Prezzi fossero utilizzate ai fini della cd. revisione parametri dei prezzi svolta periodicamente dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi istituita ai sensi di una Circolare ministeriale del 1977[211]. Analogamente, le dichiarazioni rese da Feralpi confermano l'importanza dei prezzi rilevati in Commissione Prezzi: "*Con riguardo alla rilevazione dei prezzi dei prodotti siderurgici e, in particolare, del tondo c.a. e della rete elettrosaldata effettuata in seno alla CCIAA/Bs, deve, anzitutto, premettersi che il listino prezzi che ne consegue ha assunto, nel tempo, una crescente importanza fino a diventare il riferimento nazionale per l'intera filiera dei relativi mercati*"[212]; anche Valsabbia ha sottolineato l'utilità delle rilevazioni affermando: "[il rappresentante della società] *a dimostrazione di quale sia l'importanza delle rilevazioni dei prezzi da parte della CCIAA/Bs, produce una comunicazione ricevuta da parte di un proprio cliente sagomatore in cui questi manifesta grande preoccupazione per le conseguenze della sospensione dell'attività di rilevazione dei prezzi del tondo c.a. da parte della CCIAA/Bs. Il cliente, in particolare, sottolinea soprattutto la difficoltà di fornire ai propri clienti un indice attendibile e autorevole sulla base del quale far variare i prezzi del tondo per c.a. nell'ambito delle commesse*"[213].

L'andamento dei cd. prezzi base medi mensili stimati, praticati dalle Parti, e la rilevazione del cd. prezzo base in Commissione Prezzi

149. Come si evince dai grafici seguenti, a partire dalla seconda metà del 2010 i cd. prezzi base non hanno più coperto interamente il costo del rottame ferroso acquistato per la produzione di TCA e rete els.. Inoltre, dai grafici successivi, che riportano l'andamento (**i**) di una stima dei cd. prezzi base medi mensili praticati dalle Parti - stima effettuata dagli Uffici secondo le modalità descritte in Appendice economica A.1 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte - (**ii**) del prezzo base minimo rilevato nella prima seduta di ogni mese della Commissione Prezzi (e pubblicato nel Listino della CCIAA/Bs), (**iii**) del costo medio del rottame ferroso rilevato in NC, si osserva non solo una dinamica decrescente dei prezzi base ma anche del costo del principale *input* produttivo di TCA e rete els., vale a dire del rottame ferroso.

150. Dai grafici sotto riportati si evince, inoltre, che l'andamento delle stime dei prezzi base medi mensili delle imprese - che risultano tendenzialmente inferiori rispetto al cd. prezzo base minimo rilevato dalla Commissione Prezzi nella prima riunione dello stesso mese - seguono l'andamento di quest'ultimo[214].

---

alla Commissione [prezzi prodotti siderurgici; n.d.r.], non risultando prevista quale obbligo dal regolamento camerale che disciplina il funzionamento delle Commissioni prezzo" (cfr. doc.164). Inoltre, i rappresentanti della CCIAA/Bs hanno, altresì, precisato che, a differenza di altre rilevazioni di prezzo svolte da altre Commissioni prezzi istituite presso la CCIAA/Bs: "nel caso dei prodotti siderurgici il valore puntuale (minimo e massimo) di prezzo di ciascuno per ciascun prodotto siderurgico rilevato viene dichiarato dalla componente industria e recepito dalla Commissione prezzi senza alcun riscontro formale della effettiva corrispondenza al prezzo applicato per le transazioni effettivamente intervenute nei 15 gg. precedenti di quel prodotto". Per la rilevazione dei prezzi di altre categorie merceologiche svolte da altre Commissioni prezzi della CCIAA/Bs, i componenti le Commissioni stesse devono, invece, allegare alle rispettive dichiarazioni di prezzo idonea documentazione che le comprovi come, ad esempio, nel caso della Commissione prezzi per "i prodotti agricoli (i.e. olive, vini e uva franciacorta) [i cui] prezzi di riferimento sono individuati sulla base dell'effettivo venduto concretamente rilevabile (in alcuni casi le imprese depositavano le fatture relative al venduto e ai prezzi praticati" (cfr. doc. 75, verbale ispettivo CCIAA/Bs).]

208 *[Cfr. doc. 198 (verbale CCIAA/Bs).]*

209 *[Il rappresentante di Stefana, ad esempio, ha continuato a partecipare alla Commissione Prezzi per l'intero triennio 2012-2015 anche successivamente all'uscita dal mercato della società che rappresentava, proprio perché di nomina camerale (vd. doc. 198, verbale CCIAA/Bs).]*

210 *[cfr. doc. 214 (verbale audizione ANCE).]*

211 *[Vd. Circolare del Ministero del Lavori Pubblici (ora Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture), n. 505/1 A.C. del 28 gennaio 1977 (vd. all. 2, doc. 198, verbale audizione CCIAA/Bs). La CCIAA/Bs (doc. 75, verbale ispettivo CCIAA/Bs) ha anche precisato che ANCE in Commissione Prezzi "nella sostanza partecipa per acquisire informazioni sui prezzi all'ingrosso dei prodotti siderurgici per l'edilizia al fine di definire a sua volta i listini prezzi dei prodotti edili a valle".]*

212 *[Cfr. doc. 227 (verbale audizione Feralpi).]*

213 *[Cfr. doc. 239 (verbale audizione Valsabbia).]*

214 *[Si ricorda che l'analisi grafica rappresenta l'andamento del cd. prezzo base minimo rilevato in CCIAA/Bs ma il risultato, sostanzialmente, non cambia se si considera l'andamento del prezzo massimo.]*

Grafico n. 2: Andamento dei cd. prezzi base medi mensili stimati per il TCA in barre, del relativo listino della CCIAA/Bs (1° seduta di ogni mese) e del prezzo medio mensile del rottame ferroso come rilevato in NC

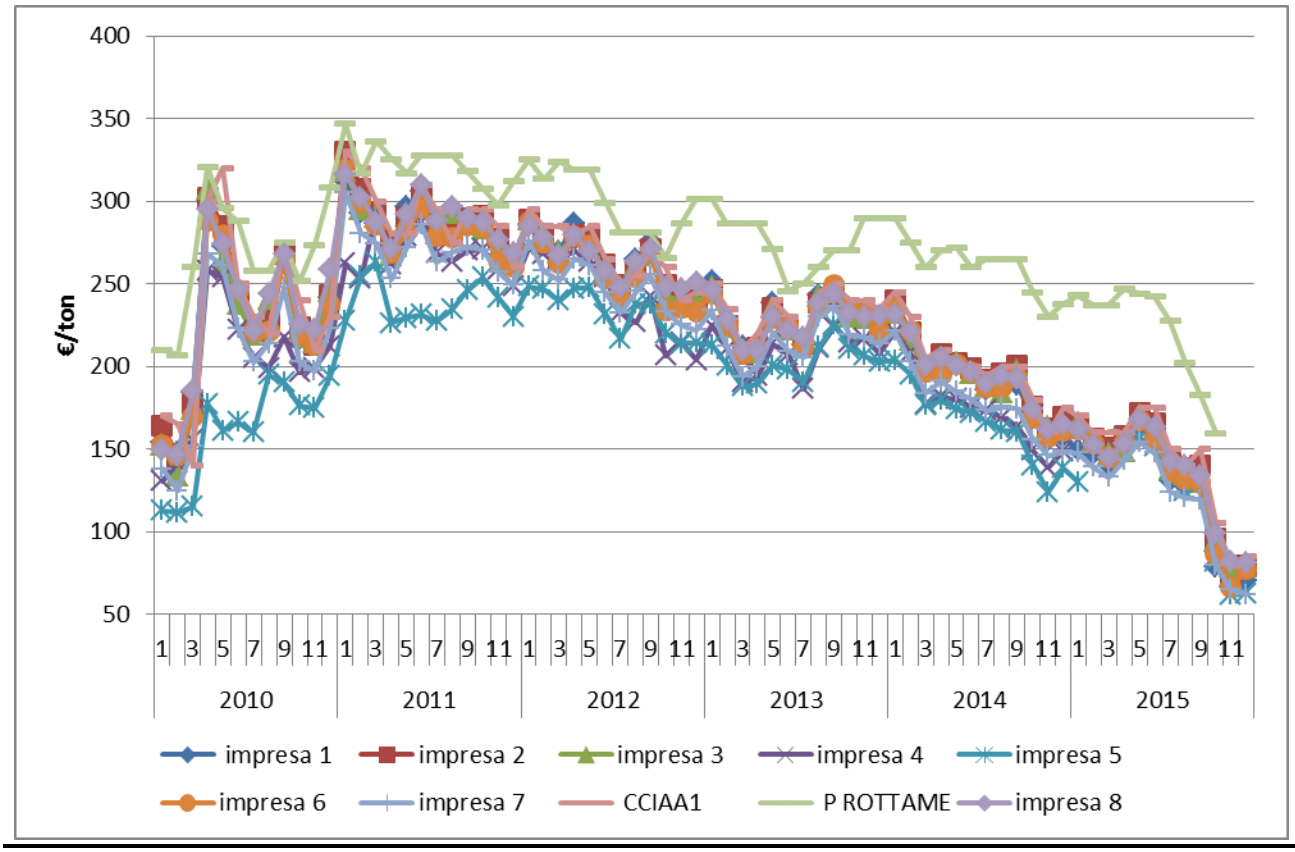

impresa 1	impresa 2	impresa 3	impresa 4	impresa 5	impresa 6	impresa 7	impresa 8
omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]

Grafico n.3: Andamento dei cd. prezzi base medi mensili stimati per il TCA in rotolo, del relativo Listino della CCIAA/Bs (1° seduta di ogni mese) e del prezzo medio mensile del rottame ferroso rilevato in NC[215]

215 *[Si ricorda che Valsabbia e IRO non producono TCA in rotoli.]*

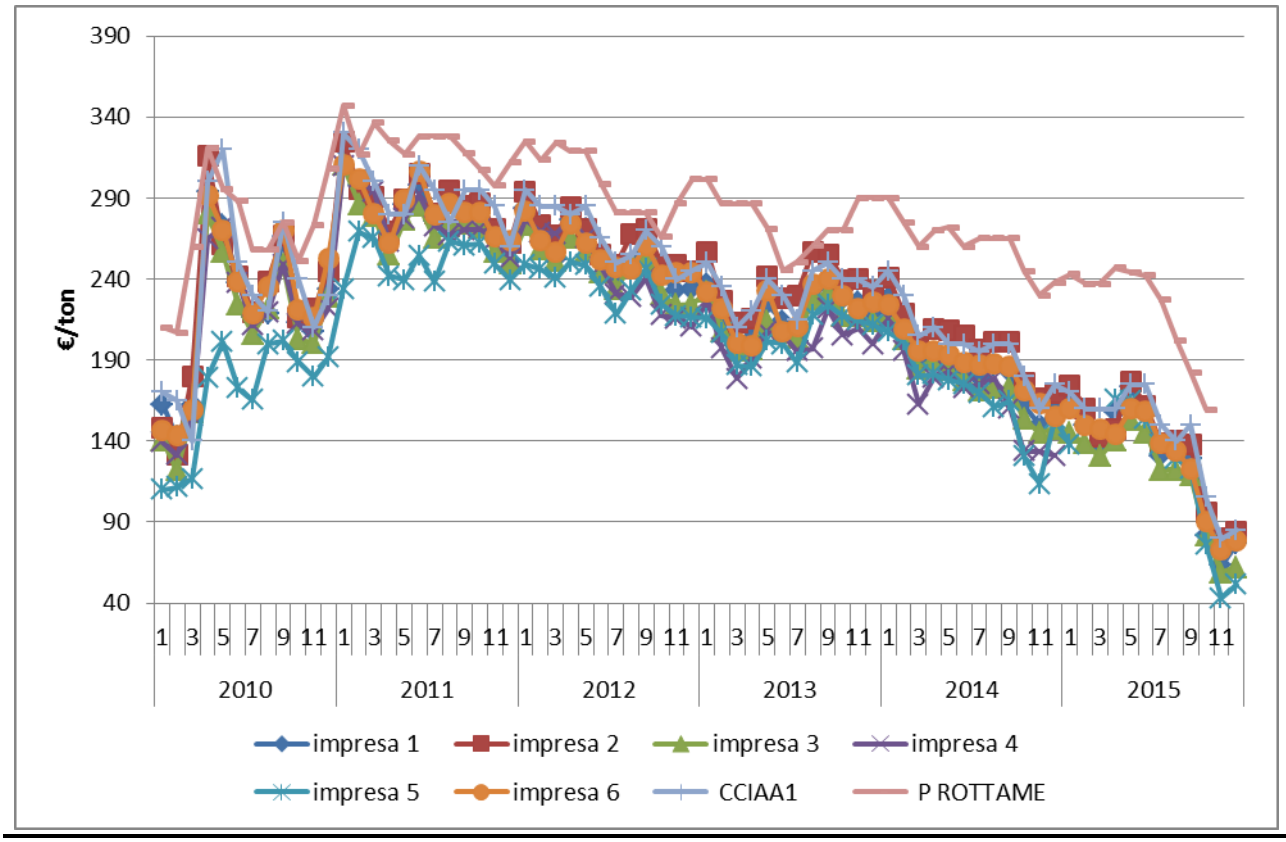

impresa 1	impresa 2	impresa 3	impresa 4	impresa 5	impresa 6
[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]

Grafico n.4: Andamento dei cd. prezzi base medi mensili stimati per la rete els., del relativo Listino della CCIAA/Bs (1° seduta di ogni mese) e del prezzo medio mensile del rottame ferroso rilevato in NC[216]

216 *[Si ricorda che IRO e ORI non producono rete els..]*

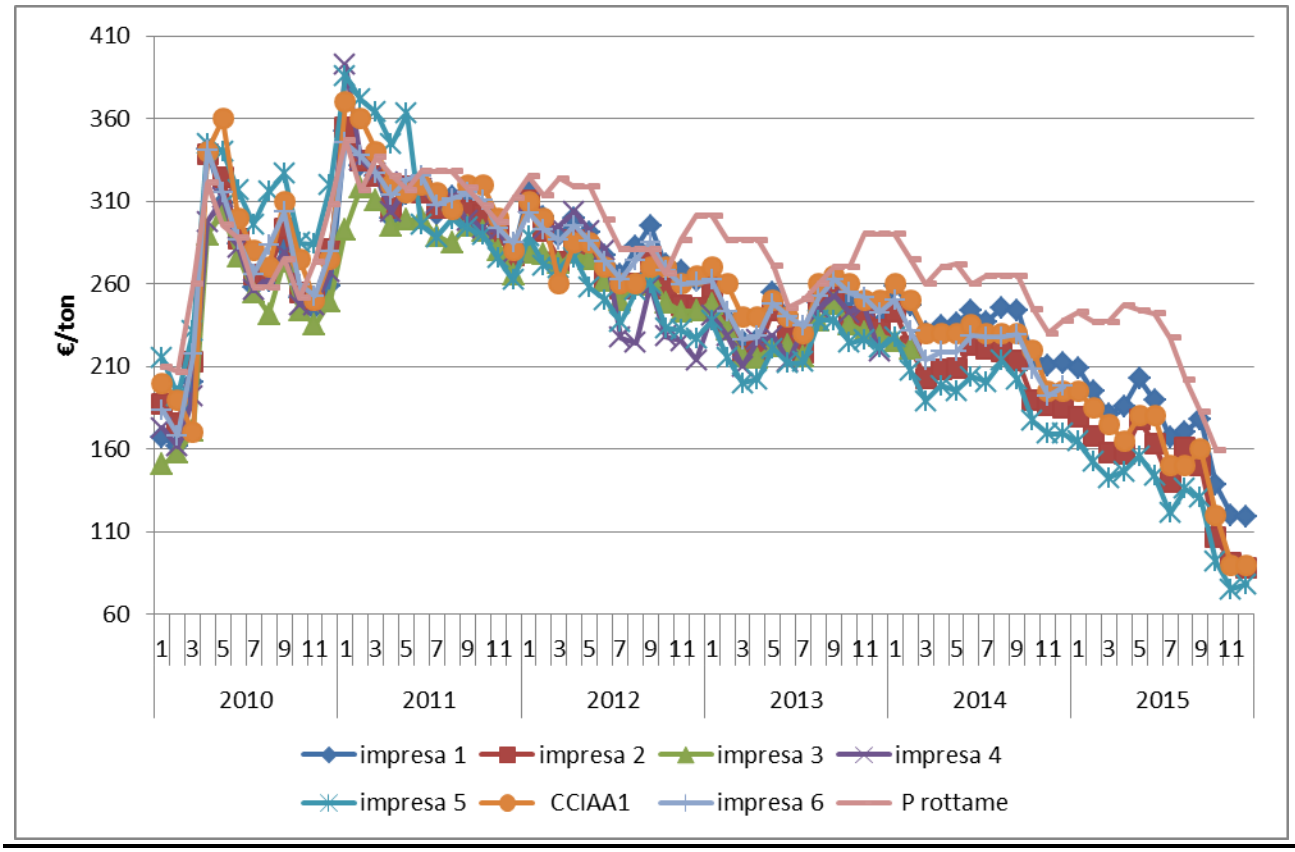

impresa 1	impresa 2	impresa 3	impresa 4	impresa 5	impresa 6
[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]	[omissis]

151. La principale evidenza che emerge dall'analisi grafica è l'esistenza di un sostanziale co-movimento dei valori dei cd. prezzi base praticati dalle imprese, stimati su base mensile, e del corrispondente valore di Listino della CCIAA/Bs rilevato nel corso della prima seduta mensile[217].

152. Per quanto riguarda il TCA in barre[218], oltre all'analisi grafica *supra* riportata sono state svolte anche delle elaborazioni statistiche, consistenti in particolare in un'analisi econometrica (Appendice economica A.2 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte). Tali elaborazioni sono state effettuate al fine di verificare l'effettiva sussistenza di un legame tra le variazioni (mensili) dei prezzi base delle imprese e le variazioni (mensili) del listino rilevato in Commissione Prezzi.

153. Nello specifico, l'analisi econometrica è stata svolta al fine di verificare se l'andamento dei prezzi base medi mensili stimati delle imprese siano spiegati, nel periodo oggetto dell'istruttoria, dall'andamento del Listino settimanale della CCIAA/Bs, tenuto conto delle dinamiche delle principali voci di costo (rottame ed energia elettrica) e della domanda. E' stato , quindi, in sostanza, analizzato se e in che misura le variazioni mensili dei prezzi base praticati dalle imprese dipendano dalle variazioni mensili delle rilevazioni del Listino settimanale della CCIAA/Bs antecedenti, oltre che dalle variazioni di *shock* di costo e di domanda. I risultati ottenuti mostrano che, anche accogliendo un'osservazione formulata dalle Parti in sede di presentazione delle memorie difensive e di audizioni finali (cfr. *infra* nella sezione "*Argomentazioni delle Parti*") relativa all'esistenza di un eventuale ritardo temporale tra ricevimento degli ordini e fatturazione, le variazioni mensili dei prezzi base delle imprese sono influenzate in maniera positiva e statisticamente significativa dalle variazioni del Listino settimanale della CCIAA/Bs antecedenti alla negoziazione degli ordini con i clienti.

In particolare, l'andamento mensile del Listino settimanale della CCIAA/Bs appare spiegare in misura sempre positiva e significativa l'andamento mensile dei prezzi medi praticati successivamente alle sedute della Commissione Prezzi. Ne

---

217 *[L'analisi comparata dell'andamento dei prezzi medi mensili delle imprese e l'andamento del Listino della CCIAA/Bs della prima riunione del mese, anziché dell'andamento del valore medio dei Listini della CCIAA/Bs rilevati in entrambe le riunioni mensili, è finalizzata a identificare la potenziale valenza di riferimento dei Listini della CCIAA/Bs sugli andamenti futuri dei prezzi delle imprese. Infatti, se i prezzi delle imprese sono la media dei prezzi praticati nel corso di un intero mese solare, il Listino della CCIAA/Bs viene rilevato all'inizio di ciascun mese.]*

218 *[L'esercizio è stato svolto con riguardo al solo TCA in barre, in quanto rappresenta per tutte le Parti il prodotto maggiormente rappresentativo tra quelli oggetto di istruttoria.]*

deriva che l'andamento del listino ha, di fatto, un impatto sull'andamento dei prezzi base **futuri** praticati dalle imprese successivamente alla sua rilevazione e pubblicazione.

II.G. Aspetti economici relativi all'andamento della domanda e dei margini delle Parti nei mercati interessati dalle condotte in esame

L'andamento negativo della domanda e i livelli di capacità produttiva utilizzata

154. Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti emerge che, negli anni oggetto di istruttoria, si è verificata una significativa diminuzione dei volumi di produzione annua di ciascuna impresa, in corrispondenza dell'acuirsi della crisi economica e, quindi, del calo della domanda.

155. In effetti, l'andamento del settore appare caratterizzato da una considerevole sovra-capacità produttiva a causa di una rilevantissima contrazione della domanda interna registratasi a partire dal 2009, non interamente compensata dall'aumento delle esportazioni. Alfa Acciai in audizione ha rilevato che a fronte di una capacità produttiva installata aggregata pari, a livello nazionale, a circa 7 milioni di ton./anno, il consumo annuo nazionale è passato dai 5,8 milioni di ton/anno negli anni 2007 e 2008 agli 1,8 milioni di ton/anno dell'ultimo triennio[219]. Come si è visto, nello stesso periodo le esportazioni sono aumentate solo di circa un milione di tonnellate.

156. Questi dati sono in linea con l'esistenza di sovra capacità produttiva degli impianti di produzione di TCA relativa agli ultimi anni. Al riguardo, il gruppo Pittini ha indicato che il mercato del TCA è caratterizzato da una capacità produttiva inutilizzata pari a circa il 50-60% di quella complessiva[220], dato sostanzialmente confermato anche da ORI che, in audizione, ha rilevato che la capacità produttiva di TCA in Italia è nell'ordine di 6 milioni di tonnellate annue, mentre la produzione effettiva è attualmente pari a 3 milioni di tonnellate circa (comprese le esportazioni, nell'ordine di circa 1,5 milioni di ton)[221].

157. Tuttavia, da quanto affermato dalle Parti in audizione, il livello di utilizzo degli impianti di diversi operatori risulta ben superiore al dato aggregato: Valsabbia e Alfa Acciai hanno dichiarato di aver utilizzato, rispettivamente, circa il [30-70%] e circa il 65% della propria capacità produttiva nel quinquennio considerato[222]; mentre Feralpi e Ferriere Nord (nello stabilimento di Osoppo) attualmente utilizzano al [70-100%] la capacità produttiva dell'impianto che produce TCA e rete els[223]; l'impianto di Ferriere Nord di Potenza lavora, invece, al [50-100%][224]. Tra la fine del 2014 e il 2015, due operatori sono usciti dal mercato (Stefana e Riva), ma i relativi siti produttivi sono stati interamente (Riva) o in parte (Stefana) acquistati da società concorrenti.

L'andamento della domanda e dei margini per il TCA in barre

158. Il TCA in barre, rispetto a quello in rotolo costituisce, in Italia, la produzione largamente preponderante. Considerata la sua particolare rilevanza, si sono quindi compiute alcune analisi più approfondite sull'andamento dei margini di settore e di quelli delle diverse imprese convolte nella presunta intesa. La tabella seguente fornisce alcune indicazioni sull'andamento economico del settore del TCA in barre in Italia nel periodo 2010-2015.

Tabella n.8: Andamento della domanda e dei margini per la produzione del TCA in barre-volumi in migliaia di tonnellate

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
domanda nazionale ('000 ton): produzione-*export*+import	2835	2782	2161	1575	1641	1554
prezzo TCA €/ton: listino CCIAA (2005-2010)	*457,5*	*524,1*	*508,4*	*475,9*	*446,4*	*398*
prezzo TCA €/ton: media dei prezzi effettivi Parti (2010-2015) **(A)**	*439,5*	*516,5*	*503,1*	*469,9*	*440,6*	*392,3*
prezzo del rottame €/ton: prezzo medio rilevato in NC **(B)**	267,1	321,8	299,7	275,8	261,3	222,2
margini €/ton: (A)- (B)	*145,62*	*162,5*	*173,44*	*166,52*	*153,26*	*147,9*
costo energia: PUN espresso in €/ton	46,5	51,88	54,76	47,87	40,31	41,43

219 *[Vd. doc. 241 (verbale audizione Alfa Acciai).]*

220 *[Vd. doc. 32 formulario relativo all'operazione di concentrazione C/12014 - Fin.Fer/Ramo d'azienda di Riva Acciaio, cit. e, in particolare, "Prospetto E.-Mercati interessati-Sezione 3-Caratteristiche dei mercati".]*

221 *[Vd. doc. 223 (verbale audizione ORI).]*

222 *[Vd. doc. 391 e 400(rispettivamente, verbali audizione Ferriera Valsabbia e Alfa Acciai).]*

223 *[Vd. doc. 401 (verbale audizione Feralpi).]*

224 *[Vd. doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

margine €/ton (al netto costo energia elettrica): **(A)-(B)-(C)**	99,1	110,6	118,7	118,7	112,9	106,5
margine % (al netto costo energia elettrica): **[(A)-(B)-(C)]/(A)**	22%	21%	23%	25%	25%	27%

Fonte: vedi testo

159. In particolare, la tabella riporta: (**i**) l'andamento della domanda nazionale di TCA in barre, stimata come produzione più saldo netto con l'estero[225]; (**ii**) il prezzo (minimo) medio annuale del TCA in barre, stimato sommando il cd. prezzo base minimo pubblicato dalla CCIAA/Bs con il cd. prezzo *extra* di dimensione riferito ai diametri più utilizzati (dal diametro 14mm al diametro 26mm) e pubblicato dalla CCIAA; (**iii**) il prezzo medio annuale del TCA in barre, stimato come media dei prezzi medi effettivi praticati dalle Parti[226]; (**iv**) il cd. prezzo medio annuale del rottame, calcolato come media annuale del prezzo medio ponderato di tale *input* rilevato nelle riunioni di NC; (**v**) il costo medio annuo dell'energia elettrica, stimato con il PUN (Prezzo Unico Nazionale) - il prezzo di acquisto all'ingrosso dell'energia elettrica - espresso in €/ton.[227]. Infine, è stato stimato il margine medio annuo, come differenza tra prezzo del TCA di cui al punto *sub iii)* e costo del rottame ferroso rilevato in NC[228] e il margine medio annuo calcolato sottraendo al prezzo del TCA *sub iii)* il costo del rottame ferroso e dell'energia elettrica.

160. La tabella mostra come nel periodo 2010-2015, a fronte della richiamata drastica contrazione della domanda - che, nel periodo 2010-2015, si è ridotta del 45% - il margine medio (in valore assoluto) conseguito nel settore si sia mantenuto sostanzialmente stabile, e sia addirittura aumentato il margine percentuale realizzato dalle imprese sul prezzo di vendita. In altri termini, il crollo della domanda non si è tradotto in una diminuzione dei prezzi tale da generare una paragonabile contrazione dei margini unitari.

161. Anche un'analisi disaggregata conferma che nel periodo 2010-2015, a fronte della consistente contrazione della domanda, [le imprese: D][229] [230], [A], [F][231], [B][232] e [G] (a eccezione del 2010) hanno conseguito un margine operativo lordo positivo[233], che si è ridotto nel periodo considerato in valore assoluto, ma non a livello unitario (cfr. tabella 9). Le restanti società, invece, registrano nel quinquennio considerato redditività sempre negative. Tale

---

225 *[Tali dati sono di fonte Federacciai e sono pubblicati on line in "Siderurgia in cifre", vari anni.]*

226 *[I prezzi effettivi sono calcolati partendo dalle informazioni fornite dalle Parti, in particolare dividendo i ricavi da vendite in Italia per i volumi venduti in Italia.]*

227 *Per esprimere il PUN in €/ton. è stato calcolato il rapporto tra il consumo di energia elettrica dell'industria siderurgica (fonte: TERNA) e la produzione di acciaio (fonte Federacciai). In tal modo, è stato stimata la quantità di energia elettrica necessaria per la produzione di 1 ton. di acciaio. Tale coefficiente è stato poi moltiplicato al valore del PUN in €/MWh (fonte GME).*

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
consumo energia elettrica (in '000MWh)	*18.675*	*20.640,1*	*19.772*	*18.300,3*	*18.355,4*	*17.439,5*
produzione acciaio (in '000 ton)	*25.75*	*28.735*	*27.251*	*24.080*	*23.714*	*22.018*
Consumo medio di energia elettrica (MWh per ton di acciaio)	*0,73*	*0,72*	*0,73*	*0,76*	*0,77*	*0,79*

228 *[In questo caso, poiché in particolare Alfa Acciai in audizione ha rappresentato che per produrre un certo quantitativo di TCA è necessario immettere nel processo produttivo circa il 10% in più di rottame ferroso (vd. doc. 400, verbale audizione Alfa Acciai).]*

229 *[L'elencazione delle imprese, tanto nel testo che nelle note, corrisponde a quanto riportato nella tabella 9, dati espressi in valore assoluto.]*

230 *[impresa D] non ha fornito i dati sulle incidenze di costo relative al 2010.*

231 *[Dal momento che [impresa F] non ha indicato voce di costo "altri costi di produzione", l'incidenza di questi ultimi sul prezzo finali è stata stimata con la media dell'incidenza di tale voce di costo dei valori indicati dagli altri due leader di mercato del TCA, ovvero [impresa B] e [impresa A]. Per [impresa F] sono stati presi a riferimento nel calcolo dei prezzi medi annui anche le vendite effettuate da [la controllata]. Infine, per il calcolo delle incidenze di costo di [impresa F] a livello di gruppo è stata calcolata una media delle incidenze di costo della medesima e della sua controllata, ponderata per i relativi volumi di produzione sul totale della produzione del gruppo.]*

232 *[Avendo comunicato [impresa B]. un valore minimo e massimo di incidenza media annua dei costi diversi dal rottame, la stima del margine riportata in tabella ha preso a riferimento solo i valori massimi delle incidenze di costo indicate dal gruppo.]*

233 *[Il margine operativo lordo è un indicatore di redditività che viene calcolato considerando solo la gestione operativa di un'impresa, e quindi senza considerare gli interessi, le tasse e il deprezzamento di beni ed ammortamenti. In questa sede è stato utilizzando tale indicatore nella misura in cui diverse imprese sono multi prodotto e dunque non producono soltanto TCA e rete els. Il margine operativo lordo riportato nel testo è stato stimato sottraendo ai prezzi medi annui di TCA e rete els. praticati sul mercato nazionale (calcolati come rapporto tra valore annuo delle vendite sul mercato nazionale e volumi annui venduti sul mercato nazionale): (i) i costi medi annui di acquisto del rottame (calcolati come rapporto tra il valore annuo degli acquisti nazionali ed esteri di rottame e dei volumi acquistati sul mercato nazionale ed importati) aumentati di una percentuale pari al 10%, al fine di tenere conto dell'esistenza di cali di lavorazione rappresentati da Alfa Acciai nel corso di un'audizione (v. doc. 400); (ii) costo medio annuo dell'energia elettrica e gas (calcolati a partire dall'incidenza media annua di questi costi sui prezzi finali forniti dalle società); (iii) costo del personale (calcolati a partire dall'incidenza media annua di tali costi sui prezzi finali forniti dalle società); (iv) costo di altre materie prime e di consumo- refrattari, elettrodi e ferroleghe - personale (calcolati a partire dall'incidenza media annua di detti costi sui prezzi finali forniti dalle società); (v) altri costi, esclusi gli ammortamenti, svalutazioni, interessi, accantonamenti e tasse (calcolati a partire dalla loro incidenza media annua sui prezzi finali forniti dalle società).*
]

evidenza, per quanto concerne due di esse, è in linea con la loro uscita dal mercato della produzione del TCA e, per quanto riguarda la terza è, con ogni verosimiglianza, riconducibile a circostanze di tipo logistico.

Tabella 9: Stima per singola società del margine operativo lordo della produzione di TCA sul mercato nazionale-anni 2010-2015

Società	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €/ton (valore unitario)						
[impresa C]		**[20-30]**	**[0-10]**	**[20-30]**	**[10-20]**	**[10-20]**
[impresa A]	**[40-50]**	**[60-70]**	**[60-70]**	**[70-80]**	**[50-60]**	**[40-50]**
[impresa G]	**[70-80]**	**[90-100]**	**[90-100]**	**[80-90]**	**[70-80]**	**[80-90]**
[impresa G](incidenza media "altri costi" stimata)	**[30-40]**	**[50-60]**	**[60-70]**	**[50-60]**	**[40-50]**	**[50-60]**
[impresa F]	**[20-30]**	**[50-60]**	**[40-50]**	**[40-50]**	**[40-50]**	**[30-40]**
[impresa B]	**[-20 - -10]**	**[20-30]**	**[10-20]**	**[1-10]**	**[1-10]**	**[20-30]**
[impresa D]	**[-90- -80]**	**[-80- -70]**	**[-60- -50]**	**[-50- -40]**	**[-20- -10]**	**[-170- -160]**
[impresa H]	**[-50- -40]**	**[-20- -10]**	**[10-20]**	**[-20- -10]**	**[-50- -40]**	
[impresa E]	**[-120- -110]**	**[-120- -110]**	**[-110- -100]**	**[-110- -100]**	**[-100- -90]**	**[-90- -80]**
in € (valore assoluto)						
[impresa D]		**[1-10] milioni**	**[0- 1] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**
[impresa A]	**[30-40] milioni**	**[40-50] milioni**	**[30-40] milioni**	**[20-30] milioni**	**[20-30] milioni**	**[20-30] milioni**
[impresa F]	**[40-50] milioni**	**[50-60] milioni**	**[40-50] milioni**	**[30-40] milioni**	**[20-30] milioni**	**[30-40] milioni**
[impresa F](incidenza media "altri costi" stimata)	**[10-20] milioni**	**[30-40] milioni**	**[20-30] milioni**	**[20-30] milioni**	**[10-20] milioni**	**[20-30] milioni**
[impresa B]	**[10-20] milioni**	**[30-40] milioni**	**[20-30] milioni**	**[10-20] milioni**	**[20-30] milioni**	**[20-30] milioni**
[impresa G]	**[-10- -1] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[0-1] milioni**	**[1-10] milioni**
[impresa C]	-[**-30- -20] milioni**	-[**-20- -10] milioni**	**[-20- -10] milioni**	**[-10- -1] milioni**	**[-10- -1] milioni**	**[-10- -1] milioni**
[impresa E]	**[-10- -1] milioni**	**[-10- -1] milioni**	**[1-10] milioni**	**[-10- -1] milioni**	**[-10- -1] milioni**	
[impresa H]	- **[-20- -10] milioni**	- **[-20- -10] milioni**	**[-10- -1] milioni**	**[-10- -1] milioni**	**[-10- -1] milioni**	**[-10- -1] milioni**

L'andamento della domanda aggregata e dei margini per la rete els.

162. Tenuto conto che le Parti hanno complessivamente rappresentato circa il 95% del mercato nazionale della rete els. nel periodo di riferimento, dai dati dalle stesse forniti è possibile calcolare l'andamento del volume del mercato della rete els. nazionale. Come si vede dalla tabella seguente, anche tale mercato ha avuto negli ultimi anni una forte contrazione, di entità tale da non poter essere compensata dall'andamento tendenzialmente positivo (anche se con un arretramento negli anni più recenti) delle esportazioni.

Tabella n. 10 Rete els. Volumi venduti dalle Parti sul mercato nazionale- anni 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Volumi venduti (ton)	532.884	518.769	425.166	364.710	363.779	383.931

163. Con riguardo, poi, alla capacità produttiva utilizzata, si rinvia a quanto già descritto nella parte dedicata al mercato nazionale del TCA.

164. Di seguito sono invece riportate le stime sui margini operativi lordi delle Parti[234] attive nel mercato della rete[235]. Come per la produzione di TCA, anche per quella relativa alla rete els. [impresa C], [impresa E][236] e l'[impresa A]registrano una redditività positiva sul mercato in Italia, ancorché con andamenti decrescenti sul periodo considerato se si considera la redditività espressa in termini assoluti. Per contro, le altre società, [impresa B][237] e [impresa D][238] registrano anche per la rete els. una margine operativo lordo negativo per tutti e cinque gli anni.

Tabella n.11: Stima per singola società del margine operativo lordo della produzione di rete els. sul mercato nazionale

Società	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in €/ton (valore unitario)						
[impresa D]	**[10-20]**	**[60-70]**	**[30-40]**	**[30-40]**	**[20-30]**	**[1-10]**
[impresa B]	**[90-100]**	**[90-100]**	**[70-80]**	**[70-80]**	**[80-90]**	**[70-80]**
[impresa B](incidenza media "altri costi" stimata)	**[40-50]**	**[50-60]**	**[30-40]**	**[30-40]**	**[30-40]**	**[20-30]**
[impresa E]	**[50-60]**	**50-60]**	**[40-50]**	**[50-60]**	**[60-70]**	**[50-60]**
[impresa A]	**[-90- -80]**	**[-90- -80]**	**[-120- -110]**	**[-130- -120]**	**[-230- -220]**	
[impresa C]	**[-40- -30]**	**[-50- -40]**	**[-60- -50]**	**[-90- -80]**	**[-70- -60]**	**[-40- -30]**
in € (valore assoluto)						
[impresa C]	**[0- 1] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[0- 1] milioni**
[impresa E]	**[1-10] milioni**	**[10-20] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**
[impresa E](incidenza media "altri costi" stimata)	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**
[impresa A]	**[10-20] milioni**	**[10-20] milioni**	**[1-10] milioni**	**[1-10] milioni**	**[10-20] milioni**	**[10-20] milioni**
[impresa B]	**[-10- -1] milioni**	**- [-1- 0] milioni**	**[-1- 0] milioni**	**[-1- 0] milioni**	**[-1- 0] milioni**	

234 *[L'elencazione delle imprese, tanto nel testo che nelle note, corrisponde a quanto riportato nella tabella n. 11, dati espressi in valore assoluto.]*

235 *[Valsabbia non ha fornito i dati sui costi relativi alla produzione di rete els. dal momento che la sua produzione di tale prodotto è assolutamente residuale rispetto alla produzione complessiva della società. IRO e Ori, invece, non producono rete els.. Infine, si precisa che per stimare il margine di [impresa B] per gli anni 2013 e 2014 sono stati presi a riferimento i costi del 2012, avendo dichiarato la società che dal 2013 la produzione di rete els. è cessata e le quantità vendute erano quelle presenti in magazzino. Sempre per [l'impresa B], l'incidenza del costo del personale nel 2012, risultando quattro volte maggiore di quello degli anni precedenti, è stato stimato con la media annuale delle incidenze relative agli anni 2010 e 2011.]*

236 *[Come per la produzione di TCA, anche la produzione di rete els. di [impresa E], non avendo la stessa indicato la voce "altri costi di produzione", è stata stimata con la media dell'incidenza degli altri costi di produzione indicati da [impresa C]e dal [impresa A].]*

237 *[Poiché nel 2012 la società presenta un'incidenza del costo del lavoro particolarmente elevata, che non si riscontra per il TCA, il margine dell'impresa relativo al 2012 è stato stimato utilizzando, in luogo del dato relativo all'incidenza del costo del lavoro relativo al 2012 trasmesso dalla stessa, la media delle incidenze di costo del lavoro relative al 2010 e al 2011.]*

238 *[Non è stato stimato l'indice di redditività della società relativo al 2015 in quanto la società ha dichiarato che nel 2015 essa ha commercializzato solo rete els. acquistata da terzi. Non avendo indicato i relativi costi di acquisto, non è stato possibile calcolare il margine operativo lordo.]*

[impresa D]	**[-10- -1] milioni**	**- [-10- -1] milioni**	**- [-10- -1] milioni**	**- [-10- -1] milioni**	**- [-10- -1] milioni**	**-[-10- -1] milioni**

III. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

a) Sulla tardività dell'avvio del procedimento, ex articolo 14, legge n. 689/1981 e sull'illogicità del rigetto degli impegni presentati da alcune Parti

165. Alcune Parti, richiamando la giurisprudenza nazionale e comunitaria[239], hanno contestato, *ex* articolo 14, legge n. 689/1981, la tardività dell'avvio del procedimento e della successiva estensione oggettiva allo scambio di informazioni in seno a NC[240].

166. Feralpi e ORI[241] ritengono illogico il rigetto degli impegni presentati il 28 gennaio 2016[242], in quanto essi sarebbero del tutto idonei a far cessare i profili anticoncorrenziali contestati in avvio, prevedendo la cessazione della partecipazione di propri esponenti alla Commissione Prezzi e di ogni altra possibilità di contatto con esponenti della concorrenza. Inoltre, le motivazione del provvedimento sarebbero manifestamente infondate con riguardo sia alla valutazione *hard core* della fattispecie considerata, sia con riferimento alla valutazione del ricorrere dell'interesse a perseguire l'illecito[243].

b) Sulla finalità istituzionale della rilevazione prezzi svolta dalla Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs: copertura normativa, legittimo affidamento e disparità dell'azione amministrativa

167. Alcune difese[244] hanno eccepito la natura istituzionale delle attività di rilevazione prezzi svolte dalla CCIAA/Bs attraverso le varie Commissioni camerali allo scopo costituite tra cui quella appositamente dedicata ai prodotti siderurgici. In questo senso, militerebbe non solo il tenore letterale della normativa di riferimento[245] ma anche l'interpretazione autentica che avrebbe fornito in merito il Ministero dello Sviluppo economico e la stessa CCIAA/Bs, nonché la stessa prassi decisionale dell'Autorità che, in materia di concorrenza, ha sempre affrontato le questioni attinenti alle attività camerali attivando, tipicamente, i propri poteri di segnalazione[246] e, in materia di tutela del

---

239 *[Le Parti richiamano in proposito: Tar Lazio, sent. n. 12811/2016 (procedimento I/790 - Vendita diritti televisivi) e n. 8671/2013 (procedimento I/723 - Intesa nel mercato delle barriere autostradali); sentenze del Tribunale di Primo Grado 10 luglio 1997, causa T-38/96 - Guérin Automobile/Commissione, ECLI:UE:T:1997:110 e 18 settembre 1992, causa T-28/90 - Asia Motor France e a./Commissione, ECLI:EU:T:1992:98.]*

240 *[Con riguardo all'avvio di istruttoria, le difese ritengono che la segnalazione, pervenuta il 15 febbraio 2011, già contenesse l'insieme degli elementi indiziari delle violazioni antitrust oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del 21 ottobre 2015 e che, quindi, gli accertamenti pre-istruttori svolti medio tempore sarebbero stati del tutto superflui, anche in considerazione della conoscenza del settore industriale interessato che l'Autorità avrebbe già acquisito in sede di controllo delle concentrazioni e delle ulteriori informazioni che avrebbe potuto trarre dal precedente comunitario, nonché dalla consultazione del sito internet della CCIAA/Bs. In ogni caso, il quadro d'insieme avrebbe dovuto ritenersi integralmente chiarito, al più tardi, al ricevimento della risposta della CCIAA/Bs alla richiesta di informazioni inviata dagli Uffici il 17 gennaio 2014 e riscontrata il 25 e 26 febbraio successivo (vd. doc. 676, memoria Alfa Accia; 663, memoria ORI; 665, memoria Feralpi e 666 memoria IRO). IRO, inoltre, ritiene ingiustificatamente eccessivo anche l'intervallo temporale intercorso tra l'acquisizione - in occasione dell'accertamento ispettivo del 28 e 29 ottobre 2015 presso la propria sede - delle evidenze in merito alla pretesa esistenza di uno scambio di informazioni sensibili in seno a NC e la conseguente estensione del perimetro oggettivo del procedimento intervenuta con provvedimento del 21 giugno 2016 (vd. doc. 666, memoria IRO).]*

241 *[Vd. doc. 663 (memoria Ori) e 665 (memoria Feralpi).]*

242 *[Vd. doc. 187 e 188.]*

243 *[Sotto il primo profilo (su cui converge anche la difesa di IRO), le società eccepiscono che la condotta in questione non riguardava né la ripartizione di clientela e/o mercati né politiche commerciali o di chiusura concordata ma solo rilevazioni sotto forma di forcelle di prezzi organizzate e gestite da un ente pubblico (i.e. la CCIA/Bs). La natura manifestamente non grave dell'infrazione sarebbe, in ogni caso, resa manifesta dalla sua perfetta analogia con le condotte oggetto del procedimento I/710 in materia di rilevazione degli usi immobiliari che l'Autorità ha ritenuto non rivestire carattere di gravità proprio per il suo intrecciarsi con una procedura di natura pubblicistica di cui sono incaricate le CCIAA (vd. provv. n. 26285/2016, I/710 - Usi in materia di mediazione immobiliare, in Boll. n. 47/2016). Con riguardo al preteso interesse al perseguimento dell'illecito, le Parti ne rilevano la contraddizione rispetto alla scelta di non coinvolgere nell'istruttoria anche la CCIAA/Bs e il MISE nonostante l'evidente finalità istruttoria di fare chiarezza sul funzionamento delle Commissioni camerali per la rilevazioni dei prezzi.*
doc. 666 (memorai IRO) che, assimilando il caso di specie al precedente nazionale I/710 - Usi in materia di mediazione immobiliare, cit. esclude la gravità dell'infrazione, trattandosi di condotte a cui le imprese erano state "sollecitate e agevolate" dalla CCIAA e, quindi, di condotte per le quali è ammessa la possibilità di presentare impegni.]

244 *[Vd. doc. 663 (memoria Ori); 665 (memoria Feralpi); 666 (memoria IRO); 671 (memoria Valsabbia); 676 (memoria Alfa Acciai) e 186 (presentazione impegni Alfa Acciai).]*

245 *[I riferimenti normativi sono: al D.lgs. n. 580/1993 (recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e poi al D.lgs n. 219/2016 (recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura").]*

246 *[La difesa di Alfa Acciai (vd. doc. 676) sottolinea che nel solo caso, successivo al presente, in cui l'Autorità ha avviato un'istruttoria in merito ad attività camerali di rilevazione dei prezzi ha ritenuto di non applicare alcuna sanzione (vd. I/710 - Usi in materia di mediazione immobiliare, cit.).]*

consumatore ha, addirittura, assunto le rilevazioni dei prezzi delle CCIAA come affidabile parametro al fine di accettare impegni che potessero superare le criticità di comportamenti commerciali ritenuti scorretti[247].

168. L'attività di rilevazione prezzi sarebbe, precisamente, espressione sia della funzione di pubblico interesse consistente nella formazione di "*mercuriali e listini prezzi*" di cui già al R.D. n. 2011/1934[248] e da ultimo confermata dal D.lgs. n. 219/2016 (articolo 2, lett. *c*)), sia strumento necessario per colmare eventuali lacune nelle compravendite ai sensi dell'articolo 1474 c.c. [249]. La legge, inoltre, conferisce espressamente potestà regolamentare alle CCIAA di cui il *Regolamento per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso* della CCIAA/Bs sarebbe diretta espressione (articolo 3, D.lgs n. 580/1993).

169. Le Parti concludono sul punto invocando, con riguardo all'attività svolta in CCIAA/Bs, il principio della cd. copertura normativa e, quindi, la non sanzionabilità delle imprese partecipanti alla Commissione Prezzi, trattandosi di una attività a cui le Parti avrebbero partecipato nel legittimo affidamento di contribuire all'adempimento di un'attività istituzionale con valenza pubblica[250] trattandosi di "*condotte sollecitate e agevolate dalla CCIAA/Bs* [che] *si intrecciano con lo svolgimento di una procedura pubblica di rilevazione dei prezzi*"[251].

170. A questo proposito, ORI e Feralpi contestano, altresì, la disparità dell'azione amministrativa in quanto avrebbe applicato correttamente il principio della copertura normativa alla sola CCIAA/Bs (coinvolta, al pari, delle imprese nell'attività di rilevazione prezzi tramite il segretario camerale) e non anche alle società i cui rappresentanti partecipavano alle riunioni della Commissione Prezzi su richiesta della stessa CCIAA/Bs e previa designazione dell'AIB. Lo stesso vizio di disparità dell'azione amministrativa ricorrerebbe anche con riguardo all'esclusione dal perimetro istruttorio di altre imprese presenti in Commissione Prezzi, all'ANCE (che esprimeva propri rappresentanti), al MISE (nonostante il suo coinvolgimento istituzionale per i compiti di vigilanza sulle CCIAA che è chiamato a svolgere e le prese di posizioni sulla loro attività di rilevazione dei prezzi), nonché rispetto alle altre società che partecipavano o ad altre commissioni prezzi presso la CCIAA/Bs disciplinate dallo stesso regolamento camerale o ad analoghe attività di rilevazione svolte anche da altre CCIAA come quella di Milano.

c) Sulla composizione della Commissione Prezzi della CCIAA/Bs

171. Le Parti contestano la correttezza in fatto e in diritto della ricostruzione della composizione e funzionamento della Commissione Prezzi svolta nella CRI.

172. Gli Uffici avrebbero, anzitutto, omesso di considerare che tutti i dipendenti delle acciaierie presenti in Commissione Prezzi vi partecipavano in qualità di esperti - ciascuno per uno o più dei prodotti siderurgici oggetto di rilevazione[252] - e non in rappresentanza delle imprese di appartenenza essi, infatti, erano nominati a titolo personale o direttamente dalla CCIAA/Bs o, su richiesta, dall'associazione industriale locale (*i.e.* l'AIB) come ha confermato la stessa CCIAA/Bs in sede di audizione[253]. Del pari, sarebbe stata completamente trascurata l'assenza in Commissione Prezzi di esponenti di Riva e Ferriere Nord, lacuna che poi le CRI intenderebbe sanare ricorrendo a una surrettizia relazione tra le attività svolte in seno a NC e quella di rilevazione prezzi presso la CCIAA/Bs[254].

173. Le criticità individuate dalla CRI con riguardo alla frequenza delle rilevazioni camerali, sarebbero, del pari, viziate in punto fatto e in diritto. La previsione di tale frequenza, infatti, sarebbe un retaggio storico molto risalente nel tempo e, in ogni, caso essa non è stata stabilita dai componenti della Commissione Prezzi che si sarebbero limitati a conformarsi alle regole di funzionamento della Commissione stessa. Tale frequenza appare, comunque, del tutto

---

247 *[Il riferimento è ai provvedimenti di chiusura con accettazione di impegni dei casi PS/40096 - Autogas Nord - richieste penali, PS/10249-Totalgaz Italia - Durata e clausole del contratto e PS/10277 - Butangas- Problemi contrattuali (tutti pubblicati in Boll. n. 39/2016).]*

248 *[Regio Decreto n. 2011/1934, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa".]*

249 *[Nel caso di specie - sostengono le Parti - si tratterebbe di un'attività che risponderebbe anche a esigenze proprie degli operatori attivi sul versante della domanda al fine di disporre di strumenti per fronteggiare l'estrema volatilità del mercato. Valsabbia, in particolare, richiama l'all. 2 al doc. 329 relativo alla lettera di un proprio cliente sagomatore che definisce l'interruzione della rilevazione dei prezzi in CCIAA/Bs come "una grave situazione di instabilità e incertezza" (vd. doc. 671, memoria Valsabbia).]*

250 *[Le Parti richiamano in proposito: sentenza della Corte di Giustizia, C-265/85, Tokal Carbon e a./Commissione, ECLI:EU:T:1987:121; sentenza del Cons. di Stato, sez. VI, n. 5253/2015 (procedimento A/365 - Posta elettronica ibrida) e sentenza del Tar Lazio n. 125/2013 nonché il precedente nazionale I/710 - Usi in materia di mediazione immobiliare, cit..]*

251 *[Cfr. I/710 - Usi in materia di mediazione immobiliare, cit..]*

252 *[In particolare: il rappresentante di Alfa Acciai avrebbe partecipato per la vergella e i profilati (vd. doc. 676, memoria Alfa Acciai) e il rappresentante di Ori per la treccia e il trefolo (vd. doc. 663, memoria di Ori, in merito vd. anche infra nel testo).]*

253 *[Essi, infatti, erano nominati a titolo personale o direttamente dalla CCIAA/Bs o, su richiesta, dall'associazione industriale locale (i.e. l'AIB) come ha confermato la stessa CCIAA/Bs in sede di audizione (vd. doc. 185).]*

254 *[Sul punto, insistono particolarmente Riva Acciaio e Ferriere Nord (doc. 674 memoria Riva e 669 memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.). Riva, inoltre, sostiene di non avere mai utilizzato le rilevazioni dei cd. prezzi base della CCIAA/Bs né per le vendite spot né per i contratti di durata.]*

adeguata e proporzionata, considerata sia l'estrema volatilità dei prezzi, sia l'importanza per tutto il mercato di disporre "*di una rilevazione prezzi obiettiva, affidabile e sufficientemente aggiornata*"[255].

174. Gli Uffici avrebbero, inoltre, gravemente distorto il ruolo svolto in Commissione Prezzi degli esponenti della domanda (*i.e.* ANCE, un sagomatore e un grossista) deformando, in particolare, le dichiarazioni rese in audizione dal rappresentante dell'ANCE per sostenere la sostanziale indifferenza della domanda al livello dei prezzi del TCA e della rete els. posto che ne traslerebbero il costo a valle[256]. Questa tesi, infatti, sarebbe stata artatamente attribuita anche al rappresentante in Commissione Prezzi dei sagomatori (*i.e.* Alto Lago) e, in ogni caso, sarebbe smentita dalla teoria economica e dall'effettive dinamiche di mercato[257].

175. Erroneo sarebbe anche il tentativo degli Uffici di confermare il ruolo marginale degli esponenti della domanda presenti in Commissione Prezzi, enfatizzandone la pretesa sotto-rappresentanza rispetto agli esponenti dell'offerta[258]. Infine, del tutto pretestuose sarebbero le conclusioni che la CRI intenderebbe trarre dall'esigua durata delle riunioni della Commissione Prezzi (circa quindici minuti) per inferirne l'assenza di un effettivo confronto tra gli esponenti dell'offerta e della domanda come se una rilevazione obiettiva di prezzi, realizzata in un contesto istituzionale e nell'assolvimento di un'attività di interesse pubblico dovesse, invece, svolgersi come una contrattazione tra portatori di interessi commerciali contrapposti[259].

d) Sul funzionamento della Commissione Prezzi

176. Le Parti[260] ritengono inesatta la ricostruzione svolta dagli Uffici in ordine al funzionamento della Commissione Prezzi con conseguente illogicità delle conclusioni che ne hanno voluto trarre, come dimostrerebbe anche la sua non resistenza a una corretta verifica empirica.

177. Gli Uffici, infatti, hanno potuto argomentare l'idoneità delle pretese intese ad alterare le condizioni concorrenziali, solo trascurando l'assenza della partecipazione alle riunioni della Commissione camerale di due dei principali operatori nei mercati interessati (*i.e.* Riva e Ferriere Nord), nonché la mancanza di prove in ordine a contatti diretti o indiretti tra le Parti aventi a oggetto il livello dei rispettivi prezzi. Sarebbe, poi, del tutto improbabile il tentativo di colmare tale lacuna fattuale e probatoria attraverso la partecipazione di tutte le Parti alle attività di NC vertenti sul mercato a monte dell'approvvigionamento di rottame ferroso (in merito, vd. più diffusamente *infra*).

178. Sarebbe, in ogni caso, illogica la contestazione di un'intesa orizzontale di prezzo fondata sulla rilevazione di un'ampia forcella di prezzi[261] e non già di un livello effettivo di prezzi a cui tendere: gli addebiti, infatti, non consentono di indentificare quali fosse il cd. prezzo base fissato congiuntamente. Inoltre, in contesti produttivi caratterizzati da uno stabile ed elevato eccesso di offerta, l'individuazione di un prezzo di convergenza non potrebbe determinare nessun effetto in assenza di una contestuale ripartizione delle quote di vendita. Nessun effetto, del pari, potrebbe produrre la pretesa intesa di prezzo in assenza di misure idonee a neutralizzare la pressione concorrenziale esercitata dai produttori esteri (in particolare, francesi, austriaci e tedeschi). Riva e Ferriere Nord, in merito allo loro specifica posizione istruttoria, ritengono dirimente il fatto che nessun loro esponente partecipava alle riunioni della Commissione Prezzi e che, comunque, anche a volere ammettere l'utilizzo come riferimento dei livelli di prezzi rilevati dalla CCIAA/Bs, esso sarebbe mera conseguenza di un intelligente adeguamento alle condizioni di mercato, posto che tali prezzi venivano pubblicati sul Listino *on line* della stessa CCIAA/Bs[262].

179. La natura meramente congetturale degli addebiti con riguardo alla componente cd. base del prezzo del TCA e della rete els., è del resto confermata dalla sua cedevolezza rispetto a una corretta prova di resistenza empirica come dimostrerebbe lo studio prodotto dal consulente economico per conto di sei delle Parti.

---

255 *[Cfr. doc. 676 (memoria Alfa Acciai).]*

256 *[Vd., in particolare, doc. 671 (memoria Valsabbia) e 676 (memoria Alfa Acciai).]*

257 *[In merito, Alfa Acciai ha allegato al proprio scritto difensivo (vd. all. 2 al doc. 676, memoria Alfa Acciai: controllarne il regime di riservatezza richiesto) il contratto di fornitura tra la sua controllata Ferro Berica S.r.l. (che svolge attività di pre-sagomatura e posa in opera di TCA, vd. sito internet della società http://www.alfaacciai.it/ferroberica/) e alcuni clienti a valle. Vd. anche doc. 674 (memoria Riva),]*

258 *[Infatti: (i) nel triennio 2010/2012 l'offerta di TCA e rete els. era rappresentata da sette e non - come indicato nella CRI - da nove dei quattordici componenti, in quanto, il rappresentante di ORI e di Italcables S.p.A. erano presente per la treccia e il trefolo e (ii) nel triennio 2013/2015 erano rappresentati da quattro e non - come indicato nella CRI - da sette dei dodici componenti, considerato che, a quanto già precisato per i rappresentanti di Ori e Italcables S.p.A., deve aggiungersi che il rappresentante di Stefana aveva cessato ogni rapporto con la società dalla fine del 2014 (vd., in particolare, doc. 676, memoria Alfa Acciai e 671, memoria Valsabbia).]*

259 *[Vd., in particolare, doc. 676 (memoria Alfa Acciai).]*

260 *[Vd. doc. 663 (memoria Ori), 665 (memoria Feralpi), 666 (memoria IRO), 669 (memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.), 671 (memoria Valsabbia), 674 (memoria Riva) e 676 (memoria Alfa Acciai).]*

261 *[ORI (vd. doc. 663) e Feralpi (vd. doc. 665) rilevano che un'analoga forcella di prezzi, con la stessa cadenza temporale della CCIAA/Bs, era rilevata anche dalla CCIAA/Mi e sulla rivista on line di settore Siderweb.]*

262 *[Vd. doc. 674 (memoria Riva) e 669 (memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer: in merito le società ritengono, che in ogni caso la fissazione dei prezzi di vendita del TCA e della rete els. sarebbero stati sempre determinati in maniera del tutto autonoma).]*

180. Con riguardo alle contestazioni relative alla rilevazione dei cd. prezzi *extra*, le Parti[263] sostengono che la tesi accusatoria sia inficiata nei suoi stessi presupposti, in quanto: (**i**) riterrebbe che tale componente di prezzo costituisca una variabile competitiva mentre la contestata identità degli importi dei cd. prezzi *extra* per tutto il mercato sarebbe solo uno strumento a tutela della domanda per facilitare la comparazione delle offerte; (**ii**) attribuirebbe la crescente maggiore incidenza della componente cd. *extra* sul prezzo finale del TCA e della rete els. a una pretesa collusione, mentre il fenomeno troverebbe la sua spiegazione nel crollo del cd. prezzo base, peraltro, non compensato da un aumento della componente cd. *extra* di circa il 2% annuo nell'arco di otto anni; (**iii**) non riuscirebbe a dimostrare che i cd. listini *extra* depositati nelle riunioni della Commissione Prezzi non fossero, in realtà, già pubblici al momento del loro deposito e, quindi, già noti al mercato; (**iv**) ricostruirebbe i fatti relativi alle intervenute rare modifiche dei cd. prezzi *extra* in modo scorretto[264] e (**vi**) richiamerebbe in modo inconferente il precedente comunitario. Ferriere Nord, sul punto, argomenta per mero tuziorismo difensivo (in quanto, estranea alle riunioni della Commissione Prezzi) che le stesse evidenze in atti - dimostrerebbero che le variazioni da parte della società dei cd. prezzi *extra* siano spesso intervenute in un periodo di tempo anteriore rispetto alla rilevazione camerale e che, negli altri casi, sarebbero intervenute dopo la pubblicazione sul *on line* Listino della CCIAA/Bs per adeguarsi a una prassi di mercato da tempo consolidatasi in tutta Europa.

e) Sull'attività di NC e sull'assenza di nesso causale con l'attività della Commissione Prezzi

181. Le difese di controparte ritengono del pari scorretta e comunque non comprovata la tesi accusatoria che vorrebbe supplire all'assenza dei *leader* di mercato alle riunioni della Commissione Prezzi enfatizzando l'unico momento di incontro comune tra tutte le Parti, rappresentato dalle riunioni mensili di NC[265].

182. Questa ricostruzione sarebbe, infatti, errata sotto il profilo fattuale e probatorio, in quanto prescinderebbe del tutto dall'insieme delle evidenze in atti dalle quali emergerebbe, anzitutto, un coinvolgimento soggettivo molto più ampio rispetto alle sole Parti, una finalità delle riunioni diversa da quella ricostruita dagli Uffici e una generale carenza dell'impianto probatorio[266].

183. Valsabbia[267], inoltre, ritiene che, anche a volere seguire la ricostruzione degli Uffici, l'unico addebito che potrebbe muoversi alle Parti sia quello di uno scambio di informazioni sensibili da valutarsi alla luce delle "*Linee direttrici della Commissione sull'applicabilità dell'articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontali*". Di conseguenza, conclude la società, l'evidenza sulla non sensibilità *antitrust* delle informazioni scambiate in seno a NC

---

263 *[Ibidem.]*

264 *[Le memorie di ORI (vd. doc. 663) e di Feralpi (doc. 665) insistono, in particolare, sul fatto che gli aumenti dei cd. prezzi extra si siano, in realtà, verificate in date molto diverse tra i vari produttori. Vd. anche doc. 666 (memoria IRO), 671 (memoria Valsabbia), doc. 674 (memoria Riva) e 676 (memoria Alfa Acciai).]*

265 *[Riva, in particolare, ritiene che la propria uscita dal mercato del TCA e della rete els. renda manifesta l'assurdità della tesi accusatrice volta a sostenere la sua partecipazione a un'intesa che l'avrebbe danneggiata causandone l'uscita del mercato (doc. 674, memoria Riva).]*

266 *[Le Parti, più precisamente, ritengono he sarebbero state completamente trascurate le seguenti evidenze: (i) alle riunioni di NC partecipavano esponenti di, praticamente, tutto il comparto elettro-siderurgico nazionale di cui le Parti costituivano una minoranza, rappresentativa di una quota di fabbisogno di rottame ferroso inferiore al 20%; (ii) le riunioni incriminate rappresentavano soltanto la necessaria occasione condivisione ex post di informazioni in ordine alle dinamiche del mercato del rottame ferroso che - considerate le sue caratteristiche strutturali (i.e. volatilità del prezzo; insufficiente disponibilità; potere mercato e dei rottamai) - consentissero di interpretarne l'andamento tendenziale in modo da evitare approvvigionamenti a condizioni fuori mercato; (iii) i resoconti dello svolgimento delle riunioni acquisiti presso Ferriere Nord non comproverebbero - anche a voler prescindere dalla loro attendibilità e significativa qualitativa e quantitativa - la pretesa sensibilità dei dati scambiati, in quanto: relativi a elementi resi noti da plurime fonti pubbliche (come nel caso dei costi del rottame ferroso e il piano delle fermate produttive) e, comunque, inidonei a fornire alcuna indicazione sia sui livelli di produzione attesi dalle Parti (Valsabbia, in particolare, rileva l'inidoneità delle generiche, lacunose e asistematiche informazioni scambiate sul parco rottame, livello degli stock e grado di utilizzo della capacità produttiva, a consentire previsioni sui futuri livelli produttivi:"[…] la ricostruzione puntuale delle informazioni scambiate tra le Parti nelle riunioni di NC [i.e. i report acquisiti presso Ferriere Nord, n.d.r.] riflette che simili quotazioni riferite al futuro sono state fornite saltuariamente e da una minoranza delle Parti presenti […] nessuna delle Parti ha indicato puntualmente il proprio prezzo di acquisto del rottame e ancora meno il costo che la componente rottame rappresentava per la propria azienda. […] (enfasi nel testo) e, in ogni caso, la mera indicazione di una semplice previsione di variazione del prezzo del rottame ferroso non sarebbe idonea a consentire la conoscenza del prezzo futuro di acquisto se non si conosce il livello di partenza di ciascuna impresa. In senso contrario - ritiene sempre Valsabbia - non varrebbe opporre che in alcune riunioni siano state scambiate informazioni sui prezzi puntuali di acquisto, perché tali evidenze sarebbe sporadiche e, in ogni caso, i documenti richiamati o non consentirebbero di comprendere se si tratti di un'indicazione di prezzo passata o futura (vd. doc. 320.57) o si riferirebbero ad acquisti esteri e non al mercato nazionale (vd. doc. 320.107) oppure si tratterebbe di mere ipotesi (vd. doc. 320.185); (iv) le riunioni di NC, non avrebbero potuto fornire alcuna indicazione preventiva sulla struttura dei costi di ciascuna Parte e sui livelli di prodizione da ciascuna attesi su cui calibrare il prezzo da rilevare in Commissione perché le società presenterebbero strutture di costo tra loro molto differenziate su cui il costo del rottame inciderebbe in modo molto variabile (in proposito, Riva ha sottolineato che la produzione di TCA e rete els. non ha mai rappresentato il proprio core business, rappresentato dalla produzione di acciai speciali; vd. doc. 674, memoria Riva) utilizzerebbero - in base alla produzione prevista (TCA, rete els. tubi, ecc…) e alle caratteristiche dei propri impianti - mix di rottame ferroso altrettanto diversi e, per larga parte, composto da rottame ferroso di categorie non rilevate in NC; (v) il preteso nesso tra le riunioni di NC e quelle della Commissione prezzi è, de resto, logicamente incompatibile con la loro successione temporale posto che le prime si tenevano il primo martedì di ogni mese e, quindi, successivamente alla prima riunione della Commissione prezzi (che si teneva il primo lunedì di ogni mese) e nessuna influenza potevano esercitare sulla seconda rilevazione dei prezzi dei quindici giorni successivi, stante l'estrema volatilità del prezzo del rottame ferroso che rende del tutto inattuali quelli praticati nelle due settimane precedenti.]*

267 *[Vd. doc. 671 (memoria Valsabbia).]*

comporterebbe, di per sé, il venir meno anche del preteso carattere illecito dell'attività camerale di rilevazione dei prezzi che della prima sarebbe - secondo la tesi degli Uffici - il precipitato.

f) Sulle argomentazioni contenute nella memoria economica presentata dalle Parti

184. Le società Alfa Acciai, Feralpi, Valsabbia, IRO, ORI e Riva hanno presentato delle memorie difensive che contestano la finalità di coordinamento delle rilevazioni quindicinali della Commissione Prezzi. In particolare, le osservazioni presentate possono essere sintetizzate come segue:

i. Sull'inidoneità delle analisi economiche svolte dagli Uffici a dimostrare l'utilizzo dei Listini CCIAA come benchmark di riferimento per la definizione prezzi base di TCA e rete els.

185. L'analisi econometrica riportata nella CRI, appurando che i tassi di variazione dei prezzi base medi fatturati a livello mensile sono influenzati in maniera positiva e statisticamente significativa dai tassi di variazione dei prezzi base rilevati dalla Commissione Prezzi nella sua prima seduta mensile, non dimostrerebbe la valenza prospettica dei Listini CCIAA, nella misura in cui i dati utilizzati per svolgere detta analisi non tengono conto del ritardo temporale sussistente tra ricevimento degli ordini e fatturazione. In altri termini, i prezzi fatturati in un certo mese *t,* potendosi riferire a ordini ricevuti in diversi giorni precedenti, che tendenzialmente arriverebbero fino a quaranta giorni, riguarderebbero negoziazioni svoltesi anche il mese precedente *t*-1e quindi prima della prima seduta camerale del mese *t*. Pertanto, "*almeno parte del potere esplicativo delle variazioni del listino CCIAA/Bs è dunque dovuto al fatto che questo è messo in relazione anche con i prezzi passati, e non con quelli futuri*".

186. In altri termini, il confronto, sottostante all'analisi econometrica, tra variazioni del Listino CCIAA/Bs di inizio mese (sul mese precedente) e variazioni dei prezzi fatturati nel corso dello stesso mese (rispetto al mese precedente), non costituirebbe un indizio del fatto che l'andamento delle rilevazioni della Commissione Prezzi abbiano un impatto sull'andamento dei prezzi base futuri effettivamente praticati dalle imprese.

187. Tale tesi è sostenuta da alcune Parti (Alfa Acciai, Feralpi, Valsabbia, IRO, ORI e Riva) attraverso nuove elaborazioni sul *dataset* degli Uffici per dimostrare che tale ritardo temporale non consentirebbe di distinguere, utilizzando i dati a disposizione degli Uffici, se i Listini CCIAA abbiano una valenza storica o prospettica.

188. In particolare, le Parti hanno presentato due modelli di regressione che testerebbero uno l'ipotesi di rilevazione e l'altro l'ipotesi di coordinamento sottostante le rilevazioni della Commissione Prezzi (cfr. Appendice economica e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte A.1). Poiché i risultati dei due modelli di regressione sono equivalenti, in termini sia di significatività statistica, sia di valore del coefficiente stimato - ovvero sotto il profilo della quantificazione dell'impatto dei Listini CCIAA/Bs sui prezzi base fatturati a livello mensile - le Parti concludono che le ipotesi di rilevazione e di coordinamento non sono distinguibili utilizzando i dati impiegati dagli Uffici. In altri termini, "*l'ipotesi di rilevazione è almeno altrettanto plausibile di quella del coordinamento*".

ii. Sulla funzione del Listino CCIAA/Bs di rilevazione di prezzi base storici praticati sul mercato

189. Per dimostrare che i Listini CCIAA/Bs spiegano i prezzi *pregressi* meglio di quanto le rilevazioni della Commissione Prezzi spieghino i prezzi degli ordini ad esse *successivi*, le Parti hanno costruito un nuovo *dataset* ("*dataset ordini*") in cui è stato raccolto un campione di ordini ricevuti dalle Parti nel corso del periodo oggetto di contestazione, pari a 6.328. In particolare, i prezzi base relativi a tali ordini[268] sono stati messi in relazione *i)* con i Listini CCIAA/Bs *precedenti* per testare l'ipotesi di "coordinamento" e *ii)* con i Listini CCIAA/Bs *successivi* per testare l'ipotesi di "rilevazione"[269]. Le Parti suggeriscono di valutare la maggiore plausibilità di un'ipotesi rispetto all'altra confrontando il coefficiente stimato dalle regressioni per le rilevazioni precedenti e successive. In particolare, l'ipotesi più plausibile è quella che presenta il coefficiente più vicino a 1, dal momento che un coefficiente pari all'unità indica un sostanziale allineamento tra la serie dei prezzi degli ordini e la serie dei Listini ad essi successivi o precedenti.

190. Dai risultati delle regressioni svolte nella Memoria Economica delle Parti e riportate nell'Appendice economica A.4 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte, emergerebbe che il coefficiente più vicino a 1 è quello stimato dalla regressione che testa l'impatto sui prezzi degli ordini dei Listini CCIAA/Bs ad essi successivi. Secondo le Parti tale risultato dimostrerebbe che l'ipotesi più verosimile è quella che attribuisce ai Listini CCIAA/Bs una funzione di "rilevazione di prezzi storici" [270].

---

[268] *[I dati sugli ordini riguardano sia i prezzi base pattuiti con i clienti sia i volumi venduti.]*

[269] *[In particolare, sono state testate quattro specificazioni del modello: in due sono stati inclusi come regressori i volumi degli ordini per controllare la presenza di sconti- quantità, in altri due invece, i Listini CCIAA/Bs precedenti e successivi sono stati inclusi come unici regressori.]*

[270] *[In particolare, dai risultati delle regressioni sugli ordini proposte dalle Parti emerge che, nella specificazione del modello in cui sono inclusi tra le variabili indipendenti anche i volumi degli ordini, il coefficiente stimato per la rilevazione precedente (ipotesi di coordinamento) è pari a 1,227 mentre il coefficiente stimato per la rilevazione successiva (ipotesi di rilevazione) è pari a 0,865: tale risultato implicherebbe secondo le Parti che l'ipotesi di rilevazione è quella più plausibile, essendo il relativo coefficiente (come detto pari a 0,865) più vicino a 1 rispetto al coefficiente stimato per le rilevazioni successive (pari a 1,227). Tale risultato è confermato anche nella specificazione del modello in cui non si considerano nelle regressioni i volumi degli ordini: infatti, il coefficiente stimato per le rilevazioni successive (ipotesi di rilevazione), che è pari a 0,861, è più vicino a 1 rispetto a quello stimato per le rilevazioni precedenti (ipotesi di coordinamento), il quale risulta pari a 1,222.]*

iii. Sul co-movimento dei prezzi praticati dalle Parti in Italia e all'estero

191. Le Parti affermano che i prezzi base praticati in Italia e all'estero si muovono sostanzialmente in parallelo, in risposta a sollecitazioni comuni che non sarebbero, quindi, riferibili soltanto al mercato italiano come, invece, l'andamento dei Listini della CCIAA/Bs. L'evidenza di un andamento parallelo dei prezzi praticati in Italia e di quelli praticati all'estero sarebbe il risultato di un coefficiente di correlazione tra le due serie molto elevato, prossimo a 1[271].

iv. Sui prezzi praticati all'estero più elevati di quelli praticati in Italia

192. Dalla circostanza che i mercati esteri sono stati esclusi dall'oggetto del procedimento, le Parti inferiscono che il mercato estero (europeo) costituisca un affidabile *benchmark* di riferimento per prezzi che si formerebbero in condizioni concorrenziali. Pertanto, il fatto che i prezzi ivi praticati siano mediamente più elevati dei prezzi praticati sul mercato italiano[272] dovrebbe indurre ad escludere l'ipotesi di coordinamento collusivo con riguardo ai prezzi praticati in Italia.

v. Sull'incompatibilità con un'ipotesi di coordinamento della rilevazione di un prezzo base minimo e massimo da parte della Commissione Prezzi

193. Il fatto che la Commissione Prezzi rilevasse una forchetta di prezzi e non un prezzo puntuale non sarebbe stato astrattamente idoneo a consentire alle Parti di coordinarsi su un prezzo comune. Infatti, la rilevazione riguardava prodotti omogenei (sia il TCA, sia la rete els.) per i quali il prezzo è l'unica variabile sulla quale si esplica la concorrenza tra produttori. In tale contesto differenze anche minime nel prezzo finale possono determinare spostamenti della domanda.

vi. Sulla dispersione dei prezzi base praticati dalle imprese rispetto ai valori minimi e massimi rilevati dalla Commissione Prezzi

194. I prezzi base praticati dalle Parti, cadendo al di fuori dell'intervallo tra valore minimo e massimo della rilevazione *precedente* effettuata dalla Commissione Prezzi, mostrerebbero che i Listini CCIAA/Bs non sono idonei a costituire un punto focale per le imprese.

Vii Sulla incompatibilità delle informazioni scambiate in NC con la fissazione dei prezzi di TCA e rete els.

195. La trasparenza sui costi di acquisto del rottame ferroso non rileverebbe nella definizione dei prezzi di TCA e rete els. dal momento che variazioni del costo di tale *input* si trasferiscono solo parzialmente sui prezzi. A sostegno della loro tesi, le Parti hanno svolto delle analisi di regressione da cui emergerebbe che aumenti del costo del rottame ferroso comportano in media, nel breve periodo, incrementi sul prezzo finale di TCA e rete els. non superiori al 52,8% dell'osservato aumento del costo del rottame[273].

viii. Sulla sovrastima dei margini calcolati dagli Uffici

196. I margini settoriali stimati dagli Uffici e riportati nella CRI sarebbero inferiori a quelli effettivi, poiché non terrebbero in considerazione una serie di voci di costo (tra cui il costo del gas, il costo del lavoro ed altre materie prime usate nella produzione di TCA e rete els.). Inoltre, anche i margini stimati relativi alle singole imprese sarebbero stimati in eccesso rispetto a quelli reali, nella misura in cui i cali effettivi di produzione del rottame ferroso sono superiori al calo del 10% considerato nella CRI. Infine, l'osservato *trend* dei margini dipenderebbe in larga misura dall'andamento dei principali costi di produzione (rottame ferroso, energia).

g) Sulla dimensione geografica del mercato rilevante

197. In particolare la difesa di Riva ritiene errata l'estensione nazionale dei mercati merceologici rilevanti, eccependone una dimensione geografica più ampia che includa almeno i paesi produttori prossimi all'Italia (in particolare, Austria, Francia, Germania e Grecia) e quelli in cui si dirigono le esportazioni nazionali (in maggioranza *extra* UE). La mancata valorizzazione dell'assenza di barriere all'ingresso per i produttori esteri e la scorretta analisi dei flussi commerciali avrebbe condotto a una errata definizione dell'ampiezza geografica dei mercati[274]. Di contro, le

---

271 *[In particolare, i coefficienti di correlazione tra le due serie di prezzo, espresse in livelli (in tassi di variazione mensili) risultano pari a 0,96 (0,66) per la rete els, a 0.97 (0,81) per il TCA in barre e a 0,93 (0,56) per il TCA in rotolo.]*

272 *[Le Parti giungono a tale conclusione sulla base di una analisi di regressione nella quale i prezzi praticati vengono spiegati da fattori di costo (costo del rottame, del lavoro e dell'energia) e di domanda (indice di produzione delle costruzioni, PIL pro capite), dove con una dummy si identificano i prezzi praticati sul mercato italiano (se tale variabile assume valore pari a 1) e i prezzi praticati all'estero (se la medesima assume valore pari a 0). Poiché il coefficiente stimato per tale variabile è negativo e statisticamente significativo, si può desumere che in Italia, controllando per fattori di domanda e di offerta, i prezzi sono mediamente più bassi di quelli praticati dalle Parti all'estero.]*

273 *[A seconda delle specificazioni utilizzate nell'analisi di regressione, ed in particolare delle variabili indipendenti (regressori) considerate, nonché dei possibili valori dell'incidenza del costo del rottame sui prezzi finali di TCA e rete els. (pari a 60%, 70% od 80%), le variazioni del costo del rottame si trasferirebbero sui prezzi finali in misura compresa tra il 16,5% ed il 52,8% nel breve periodo e tra il 39,9% ed il 67,6% nel lungo periodo.]*

274 *[Vd. doc. 674 (memoria Riva).]*

società del Gruppo Pittini ritengono che il mercato geografico abbia dimensione inferiore all'intero territorio nazionale in ragione degli elevati costi di trasporto[275].

h) Sull'unicità dell'infrazione

198. Le difese delle controparti attive su entrambi mercati merceologici interessati dall'istruttoria[276], ritengono erronea la contestazione di due intese (e la conseguente paventata applicazione di due sanzioni), in quanto fondata sulla sola diversità dei mercati merceologici interessati senza valutare, contrariamente alla propria prassi applicativa[277] e alla giurisprudenza comunitaria, la sostanziale coincidenza fattuale e temporale delle due condotte addebitate alle Parti, in quanto: (**i**) realizzate entrambe in modo contestuale, con identiche modalità per entrambi i prodotti; (**ii**) le stesse persone fisiche dal lato dell'offerta nonché gli stessi esponenti della domanda interessati all'acquisto sia di TCA, sia di rete els. partecipavano alle riunioni della Commissione camerale per entrambi i prodotti; (**iii**) i prodotti in questione sono, dalla stessa CRI, definiti come omogenei e i relativi mercati sono ritenuti dagli Uffici presentare le medesime caratteristiche sia sotto il profilo concorrenziale, sia dell'estensione geografica.
In subordine, le Parti chiedono che l'Autorità riconosca l'applicazione dell'istituto del cd. cumulo giuridico, ai sensi dell'articolo 8, legge n. 689/1981 e dell'articolo 27 delle Linee Guida sul calcolo delle sanzioni, ritenendo integrati i presupposti del concorso formale di illeciti amministrativi[278].

i) Sull'imputabilità dell'infrazione

199. ORI sostiene che le evidenze in atti comproverebbero la sua completa estraneità alle attività della Commissione Prezzi posto che vi partecipava un rappresentante della società controllata (al 100%) Siderurgica Latina Martin S.p.A. (con sede legale e impianti a Ceprano) e con esclusivo riferimento alla rilevazione di prodotti diversi dal TCA e dalla rete els. e precisamente della treccia e del trefolo[279].
200. Anche Riva e Ferriere Nord sostengono la rispettiva estraneità agli addebiti, non solo perché nessun loro esponente partecipava alle riunioni della Commissione Prezzi, né vi sono prove di loro assensi preventivi ai pretesi accordi intervenuti in seno alla Commissione stessa, ma anche perché e - come già argomentato - le informazioni scambiate in NC sarebbero del tutto inidonee a ridurre le incertezze sui livelli futuri dei prezzi del TCA e della rete els. [280].
201. La difesa di Fin.Fer., infine, ritiene del tutto illegittima l'estensione nei propri confronti della responsabilità per le condotte contestate a Ferriere Nord, sviluppando una serie di argomentazioni che evidenzierebbero anche la disparità di trattamento in danno al gruppo Pittini, rispetto ad altre Parti del procedimento. In termini più generali le due società del Gruppo Pittini rivendicano - a riprova delle loro completa estraneità agli addebiti - la oramai storica rivalità che le contrappone ai concorrenti "bresciani" che renderebbe ontologicamente impossibile qualsiasi forma di collaborazione con gli stessi[281].

---

275 *[Vd. doc. 669 (memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.).]*

276 *[Vd. doc. 669 (memoria Ferriere Nord e Fin.Fer.), 671 (memoria Valsabbia) 674 (memoria Riva), 676 (memoria Alfa Acciai), 186 (presentazione impegni Alfa Acciai).]*

277 *[Le Parti richiamano in proposito: (i) i casi nazionali I/701 - Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici dove è stata contestata un'unica intesa benché le categorie di cosmetici fossero diverse e I377- AC Auto dove, del pari, non è stato distinto in base al tipo di veicolo coperto dalle polizze assicurative oggetto del contestato scambio di informazioni e (ii) le sentenze del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95 da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T/39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a vs/Commissione; 16 settembre 2013, T-378/10, Mosco Corp. e a. vs Commissione (confermata da CGUE, sent. 26 gennaio 2017, causa C-614/13P) e 15 giugno 2005, cause riunite T-31/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03 Tokai Carbon Co. Ltd e a./Commissione.*
Sono, altresì, richiamati a contrariis: (i) i casi nazionali I/772 - Mercato del calcestruzzo in Friuli Venezia Giulia e I/780 - Mercato del calcestruzzo veneto in cui l'addebito di due intese distinte risiedeva, a giudizio dell'Autorità, nel ricorrere di plurimi elementi di differenziazione quali: la diversa estensione geografica dei mercati merceologi; nella non coincidenza del luogo di concertazione e dei partecipanti alla medesima; la non coincidenza del perimetro soggettivo delle intese e la loro diversa durata; (ii) la giurisprudenza del Tribunale 6 febbraio 2014, T-27/10, AC-Treuhand AG/Commissione; sent. 28 aprile 2010; causa T-446/05, Amann&Söhne e CousineFilterie/Commissione;. 13 settembre 2013, T-566/08, Total Raffinage Marketing/Commissione (confermata dalla CGUE, sent. 17 settembre 2015, causa C-634/13P) e 27 febbraio 2014, causa T-91/11 Innolux Corp..]

278 *[Vd., in particolare, doc.676 (memoria Alfa Acciai) e 674 (memoria Riva).]*

279 *[Vd., in particolare, doc. 663 (memoria Ori).]*

280 *[Vd, doc. 674 (memoria Riva) e doc. 669 (memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.).]*

281 *[La società, in particolare, sostiene che: (i) nel corso del procedimento (CRI compresa) non sarebbero mai stati indicate le evidenze in atti che consentirebbero l'estensione della responsabilità anche a Fin.Fer.; (ii) il riferimento ai report delle riunioni di NC non consentirebbero di inferire che il dott. Pittini fosse costantemente e preventivamente informato di quanto si sarebbe discusso in tale sede né vi sono evidenze in atti che consentono di ritenere che lo stesso fosse consapevole del preso disegno criminoso complessivo comprensivo anche della fase di fissazione dei prezzi del TCA e della rete els. nell'apposita Commissione della CCIAA/Bs; (iii) l'argomentazione fondata sulla detenzione del 99,95% di Ferriere Nord sarebbe stata applicata in modo discriminatorio perché non estesa ad altre imprese-madri di società coinvolte nell'istruttoria per le quali vi sono, del pari, in atti documenti che potrebbero rilevarne l'attività di pianificazione e coordinamento delle proprie controllate attive nel mercati nazionali del TCA e della rete els. e, in questo senso, le argomentazioni svolte dagli Uffici contrasterebbero con la consolidata giurisprudenza UE che impone che la scelta o meno di imputare in solido alla controllante e alla controllata un'infrazione debba essere applicato in modo uniforme a tutte le società controllanti in tema di imputazione alla controllante delle condotte di mercato della controllata: sent. CGUE, 19 luglio 2012, cause*

j) Sull'applicabilità dell'attenuante per l'adozione e attuazione di programmi di antitrust compliance

202. Alcune Parti hanno comunicato di aver adottato e avviato programmi di *compliance antitrust*, per i quali hanno richiesto l'applicazione dell'attenuante di cui al punto 23 delle Linee Guida.

203. Alfa Acciai ha comunicato di aver adottato un programma di *compliance antitrust*, allegato alla memoria difensiva pervenuta il 9 giugno 2017, che prevede: (**i**) l'adozione di un Codice di condotta *antitrust* destinato a tutte le proprie risorse dirigenziali, di *staff* e ausiliarie (deliberato all'unanimità dal CDA nella riunione dell'11 gennaio 2017); (**ii**) l'individuazione di un Responsabile della *Compliance antitrust* nella persona di un consulente esterno (nomina sempre con delibera del CDA del 17 gennaio 2017) e (**iii**) l'organizzazione di un seminario di formazione interna, articolato in diverse sessioni, diretto alle funzioni aziendali, tenutosi il 17 gennaio 2017, di cui è stato fornito l'elenco dei partecipanti[282].

204. ORI ha reso noto, con le memorie difensive depositate il 7 giugno 2017, di aver avviato, nel mese di giugno 2016, un programma di "*Antitrust Compliance*", rivolto a chi svolge ruoli apicali e a chi intrattiene rapporti con il mercato, che prevede: (**i**) la nomina di un *Antitrust Compliance Officer* nella persona dell'attuale Amministratore Delegato; (**ii**) un impegno costante della Direzione e della Proprietà alla promozione, all'implementazione e all'attuazione del Programma nell'ambito dell'azienda; (**iii**) l'adozione di un Manuale *antitrust* e di un *Vademecum* operativo, da distribuire a tutti i dirigenti e dipendenti che intrattengono relazioni con terzi, contenente la descrizione delle condotte vietate e delle regole di comportamento da tenere; (**iv**) la predisposizione di un *Audit antitrust*, su base annuale fino a fine 2019 e, in assenza di criticità, su base biennale/triennale dal 2019 in poi, commissionato a legali esterni esperti in materia; (**v**) l'organizzazione di incontri annuali di formazione continua obbligatoria in materia di *antitrust*, diretti ai dirigenti e ai dipendenti apicali (che si sono tenuti, per il personale più esposto al rischio, il 16 giugno 2016 e il 20 aprile 2017, relativamente all'ultimo dei quali è stato fornito anche l'elenco dei partecipanti) e l'organizzazione, su richiesta degli interessati, di corsi di formazione *one to one* a spese della società e (**vi**) la previsione di sanzioni disciplinari per i dirigenti/dipendenti inadempienti, incluso il licenziamento[283].

205. Feralpi, con la memoria difensiva finale, ha trasmesso il Manuale *Antitrust*, da distribuire a tutti i dirigenti e dipendenti, adottato dalla società nell'ambito di un più ampio programma di *Antitrust Compliance* che prevede, in particolare: (**i**) la nomina di un *Antitrust Compliance Officer* nella persona dell'odierno Direttore Finanziario; (**ii**) la predisposizione di un *Audit antitrust*, su base annuale fino a fine 2019 e, in assenza di criticità, su base biennale/triennale dal 2019 in poi, commissionato a legali esterni esperti in materia; (**iii**) l'organizzazione di incontri annuali di formazione continua obbligatoria in materia di *antitrust*, diretti ai dirigenti e ai dipendenti apicali (il primo si è tenuto il 16 settembre 2016) e l'organizzazione, su richiesta degli interessati, di corsi di formazione *one to one* a spese della società e (**iv**) la previsione di sanzioni disciplinari per i dirigenti/dipendenti inadempienti, incluso il licenziamento[284].

206. Ferriera Valsabbia, l'11 gennaio 2017[285], ha comunicato di aver approvato, con delibera del CdA del 10 novembre 2016, l'adozione del *Manuale di Compliance* di diritto della concorrenza e delle Linee Guida sulla *Compliance* di diritto della concorrenza e di aver organizzato apposite sessioni formative sulla *Compliance antitrust* tenutesi il 16 giugno 2016 e il 10 novembre 2016, di cui ha fornito l'elenco dei partecipanti[286].

Il Manuale di *Compliance* e le Linee Guida sulla *Compliance* di diritto della concorrenza, diretti a tutto il personale della società, in particolare, prevedono: (**i**) la nomina di un Responsabile della *Compliance Antitrust*, individuato nella persona di un Amministratore della società con il compito di assicurare, mediante un monitoraggio costante, il rispetto del Manuale stesso e, più in generale, delle Regole di concorrenza; (**ii**) la descrizione dettagliata delle regole di condotta da tenere nelle riunioni delle associazioni di categoria (comportamenti da tenere prima, durante e dopo le riunioni), nell'ambito delle gare di appalto, nonché nella redazione/conservazione dei documenti e nelle comunicazioni all'interno e all'esterno del gruppo e (**iii**) misure disciplinari (incluso il licenziamento) per il mancato rispetto delle disposizioni del Manuale stesso.

207. IRO, con comunicazione pervenuta il 31 gennaio 2017, ha reso noto di aver predisposto, a seguito dell'avvio del procedimento I742, un Programma di *Compliance antitrust* che prevede: **(i)** l'analisi del contesto aziendale e la mappatura dei rischi derivanti dall'eventuale violazione delle norme *antitrust* tenendo in considerazione *(a)* le caratteristiche del mercato rilevante, *(b)* la dimensione di IRO (rientrante nella definizione di piccola media impresa), *(c)* la frequenza e l'intensità dell'interazione con i concorrenti e *(d)* le prassi commerciali in uso. All'esito di questa analisi, la società ha ritenuto che l'unico rischio su cui basare la valutazione sia il rischio di "*intese restrittive della concorrenza*" e che, di conseguenza, il programma di *compliance* debba basarsi principalmente sulla prevenzione di tali intese (e in particolare del rischio di "cartelli" e di "intese orizzontali"). Dalla stessa analisi, inoltre, è emerso che le

---

riunite C-628/10P e C-14/11P Alliance One International, ECLI:EU:C:2012:479 e le conclusioni dell'Avvocato Generale Kokott del 12 gennaio 2012, ECLI:EU:C:2012:11 (vd. doc. 669, memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.).]

282 *[Vd. doc. 670 e i suoi all. 10, 9 e 13.]*

283 *[Vd. doc. 663 e i suoi all. 3, 3a, 3b.]*

284 *[Vd. doc. 665 e i suoi all. 2 e 3.]*

285 *[Vd. doc. 508.]*

286 *[Vd. doc. 517.]*

funzioni aziendali responsabili di decisioni strategiche (e in particolare i responsabili che si occupano di vendite/acquisti, *marketing*, ecc.) oppure incaricate di rappresentare l'impresa presso le associazioni di settore o che possono instaurare rapporti con i *competitor* sono esposte a un rischio *antitrust* più elevato rispetto alle altre funzioni aziendali (quali le funzioni produttive, manutentive, amministrative, responsabili di sistemi di gestione e di *back office*); (**ii**) la redazione di un Manuale di *Compliance antitrust* (ratificato e adottato dal CdA il 15 settembre 2016) contenente anche una descrizione dettagliata dei comportamenti vietati (Codice di condotta) per i propri dipendenti, nonché delle misure sanzionatorie eventualmente applicabili in caso di violazione (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento); (**iii**) l'individuazione di un Responsabile per l'applicazione e il rispetto del programma di *Compliance* nella figura dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale; (**iv**) l'organizzazione, con l'ausilio di consulenti legali esterni, di corsi di formazione del personale con cadenza annuale sui temi *antitrust* (la prima sessione si è tenuta in data 17 gennaio 2017, della quale è stato fornito anche l'elenco dei partecipanti); (**v**) la predisposizione di attività di monitoraggio e di *auditing,* svolte da personale interno o esterno che non abbia diretta responsabilità nell'attività da valutare (attività svolte dal Responsabile *antitrust* che si può avvalere della collaborazione del Responsabile dei Sistema Integrato o, in sua assenza, del Responsabile del Sistema di Garanzia della Qualità), che possono consistere in: indagini legali approfondite (utilizzando risorse legali esterne), *audit* interni che consentano di valutare le condotte del personale, *audit* interni specifici per evidenziare eventuali condotte inappropriate da parte dei dipendenti e indagini speciali per la gestione di potenziali illeciti e (**vi**) incentivi per il rispetto del programma di *compliance* e disincentivi per il mancato rispetto (sistema disciplinare, graduato secondo la gravità della infrazione al Codice di condotta, che va dal semplice richiamo verbale al licenziamento)[287].

k) Sulla non gravità dell'infrazione

208. Le difese hanno argomentato la non gravità delle infrazioni contestate eccependo: (**i**) l'analogia con il precedente I/710 - *Usi in materia di mediazione immobiliare*[288] (in cui l'Autorità avrebbe escluso la natura grave dell'infrazione, trattandosi, come nel caso di specie, di condotte a cui le Parti erano state "*sollecitate e agevolate*" dalle rispettive CCIAA); (**ii**) l'evidenza per cui il preteso cartello non sarebbe consistito nella fissazione di prezzi ma di forcelle (**iii**) la non segretezza dell'intesa (considerata la notorietà delle riunioni della Commissione Prezzi e di NC); (**iv**) il legittimo affidamento ingenerato dalla mancanza di rilevi sollevati dal MISE e dalla stessa Autorità sulle modalità di funzionamento dell'attività di rilevazione dei prezzi svolta dalla CCIAA/Bs e (**v**) la non intenzionalità dell'illecito in quanto perfezionatosi in ambito camerale con il concorso di un ente pubblico nonché il suo limitato impatto economico[289].

l) Sulla durata dell'infrazione

209. Alcune Parti[290] ritengono che la durata del presunto illecito, come configurata nella CRI, sia imputabile alla colpevole tardiva contestazione delle condotte da parte degli Uffici che sarebbe ingiustamente causa dell'applicazione di un pregiudizievole moltiplicatore di durata, ai fini della quantificazione della sanzione. Altre Parti, inoltre, contestano, ciascuna in relazione alla propria specifica posizione istruttoria, l'individuazione della data di inizio e termine delle infrazioni addebitate[291].

IV. VALUTAZIONI

IV.A. i mercati rilevanti

210. In caso di contestazione di un'intesa l'estensione merceologica e geografica del relativo mercato è, per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, determinata, anzitutto, dall'estensione del coordinamento stesso, perché tale estensione mostra l'ampiezza del mercato che i partecipanti all'intesa hanno ritenuto possibile e profittevole monopolizzare. Di conseguenza, nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante

---

287 *[Vd. doc. 560 e i suoi all. 1, 2 e 3.]*

288 *[Vd. provv. n. 26285/2016, cit..]*

289 *[Vd., in particolare, doc. 663 (memoria Ori), 665 (memoria Feralpi), 666 (memoria IRO), 671 (memoria Valsabbia), 674 (memoria Riva) e 676 (memoria Alfa Acciai).]*

290 *[Vd. doc. 663 (memoria Ori), 665 (memoria Feralpi), 674 (memoria Riva) e 676 (memoria Alfa Acciai).]*

291 *[In particolare: (i) Stefana ritiene che il suo coinvolgimento non possa eccedere la data del 31 dicembre 2014, quando ha cessato ogni attività e ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (vd. doc. 662); (ii) IRO sostiene che la CRI non avrebbe provato rigorosamente l'unicità e continuazione dell'intesa e non chiarirebbe, altresì, perché già dalla riunione del 18 gennaio 2010 della Commissione sarebbe stato violato l'art. 101 TFUE (vd. doc. 666); (iii) Feralpi e IRO eccepiscono che la durata del presunto illecito non potrebbe estendersi oltre il 2015, essendo poi cessata la partecipazione di propri dipendenti alle riunioni della Commissione prezzi: la presenza alla riunione del 12 febbraio 2016 sarebbe stata, infatti, di commiato (vd. doc. 663 e 665); (iv) Valsabbia ritiene che la durata dell'intesa non possa oltrepassare il periodo entro cui sarebbe avvenuto lo scambio di informazioni in seno a NC, vale a dire il triennio ottobre 2012 - ottobre 2015. In ogni caso, la società rappresenta di aver cessato la produzione di rete els. dal 28 febbraio 2014 e la partecipazione alle riunioni della Commissione prezzi e di NC dall'apertura del procedimento (vd. doc. 671).]*

è direttamente correlata al contesto in cui si inserisce il comportamento collusivo realizzato dalle imprese coinvolte[292].

211. In ragione delle condotte contestate e del perimetro di attività delle Parti, i mercati del prodotto interessati dall'intesa sono:

- il mercato nazionale della produzione e vendita all'ingrosso del TCA in barre e in rotolo;
- il mercato nazionale della produzione e vendita all'ingrosso della rete els..

212. Il mercato del TCA (comprensivo sia del TCA in barre, sia in rotolo, di seguito solo TCA) costituisce un mercato distinto da quello degli altri prodotti lunghi di acciaio (e di alcuni loro derivati), come già argomentato in precedenza[293].

213. Sotto il profilo geografico, per le motivazioni già ampiamente esposte in fatto, il mercato rilevante del TCA deve ritenersi di dimensione nazionale[294].

214. Le Parti del procedimento rappresentano (vd. tabella n. 2, par. II.B) una quota significativa dell'intero mercato nazionale, pari alla pressoché totalità (ben oltre il 90%) per tutto il periodo considerato (2010-2015). Infatti, l'andamento diacronico delle quote di mercato nel periodo considerato mostra una sostanziale stabilità delle stesse. Anche se nel 2015 si osserva un aumento della quota di mercato di Ferriere Nord maggiore rispetto a quella dei suoi due principali concorrenti, il fenomeno appare riconducibile all'uscita dal mercato dei due operatori: Stefana che ha cessato totalmente la produzione al 31 dicembre 2014 e Riva che, proprio nella seconda metà del 2015, ha ceduto l'impianto produttivo di Galtarossa (Vr) al Gruppo Pittini di cui fa parte Ferriere Nord. Ne consegue che, nel complesso, le Parti continuano a rappresentare la quasi totalità del mercato rilevante del TCA.

215. Anche il mercato della rete els., per le ragioni già ampiamente esposte in fatto[295] costituisce un mercato distinto da quello degli altri prodotti lunghi di acciaio (e di alcuni loro derivati), la cui estensione geografica è pari all'intero territorio italiano. Le Parti del procedimento rappresentano, in questo mercato, circa il 95% della domanda nazionale.

216. Le obiezioni, in proposito, svolte da Riva[296] per ritenere più ampia la dimensione geografica di entrambi i mercati, valorizzando il flusso delle esportazioni dei produttori italiani e l'esistenza di impianti produttivi anche in altri paesi europei, non appare condivisibile a fronte della situazione descritta nelle risultanze istruttorie, da cui emerge un'incidenza residuale delle importazioni rispetto al totale di TCA e rete els. venduto sul territorio italiano. Quanto alle significative esportazioni dei produttori italiani all'estero, esse non sono idonee ad ampliare la dimensione geografica del mercato nazionale, in presenza di importazioni marginali, e si giustificano in ragione della contrazione significativa della domanda interna dei due prodotti in questione. Analogamente, non appare condividibile la posizione delle società del Gruppo Pittini, diretta ad argomentare una dimensione geografica minore dei mercati interessati e pari, al massimo, ad aree macro-regionali. La posizione difensiva trova del resto smentita proprio in quei documenti che le Parti hanno utilizzato per dimostrare la pressione concorrenziale che, in particolare, il Gruppo Pittini eserciterebbe nei mercati del TCA e della rete els. nei confronti delle altre Parti del procedimento[297].

IV.B. Intesa unica e complessa

i. I principi

217. La giurisprudenza comunitaria ha ampiamente chiarito che una violazione dell'articolo 101 TFUE può essere integrata non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero, altresì, costituire di per sé una violazione del medesimo articolo[298].

218. Quando le diverse azioni facciano parte di un «piano d'insieme», a causa della loro unica finalità di distorcere il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno, le Autorità di concorrenza possono imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all'infrazione considerata nel suo insieme[299]. La nozione di infrazione unica ricorre sia nel caso in cui più imprese abbiano partecipato a un'infrazione costituita da un comportamento continuato

---

292 *[Da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 2837.]*

293 *[Cfr. sezione II.A..]*

294 *[Ibidem.]*

295 *[Ibidem.]*

296 *[Vd. doc. 674 (memoria Riva).]*

297 *[Vd. per tutti doc. 684 (verbale audizione finale, intervento di Valsabbia).]*

298 *[Vd. sentenza della Corte di Giustizia, C-49/92P, Commissione vs Anic Partecipazioni, ECLI:EU:C:1997:357, punto 81.]*

299 *[Ibidem e C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00P, C-219/00P, Aalborg Portland e a. vs Commissione, ECLI:EU:C:2004:6, punto 258; nonché sentenze del Tribunale T-446/05, Amann & Söhne e Cousin Filterie vs Commissione, cit., punto 90 e T-655/11, FSL Holdings e altri, ECLI:EU:T:2015:383 punto 478.]*

avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, sia nel caso in cui abbiano partecipato a infrazioni singole collegate dalla stessa finalità[300].

219. È del pari pacifico che un'impresa che abbia partecipato a un'infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile, per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione, se è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio[301]. In sostanza, affinché sia stabilita la partecipazione di un'impresa a un'infrazione unica e continuata, devono essere soddisfatte tre condizioni, ossia: l'esistenza di un piano generale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale dell'impresa a detto piano e il fatto che essa fosse a conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti[302]. Al riguardo, la giurisprudenza ha identificato vari criteri esemplificativi che possono rendersi utili per valutare il carattere unico di un'infrazione, vale a dire l'identità degli obiettivi delle pratiche in questione, l'identità o la complementarietà dei prodotti e dei servizi interessati, l'identità delle imprese partecipanti e l'identità delle modalità della sua attuazione. Inoltre, ai fini di tale esame possono essere altresì prese in considerazione l'identità delle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e l'identità dell'ambito di applicazione geografico delle pratiche in questione[303].

220. In tal senso, un'impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l'infrazione unica e continuata, nel qual caso le può essere imputata la responsabilità di tutti i comportamenti e, pertanto, dell'infrazione nel suo insieme, oppure, un'impresa può avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l'infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all'intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere a tale impresa può essere imputata la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono l'infrazione nel suo insieme[304].

221. La giurisprudenza ha, altresì, ampiamente chiarito che alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario[305]. Tale giurisprudenza si fonda sull'evidenza per cui talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza[306]: in questi casi è, infatti, talmente alta la probabilità che i comportamenti collusivi - come quelli diretti alla fissazione orizzontale dei prezzi ovvero al coordinamento delle quote di produzione e alla ripartizione della clientela da parte di cartelli - abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi che può essere ritenuto inutile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE, dimostrare che tali comportamenti abbiano effetti concreti sul mercato. L'esperienza, infatti, dimostra che tali comportamenti determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo a una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori[307].

ii. Unicità dello scopo anticoncorrenziale

222. L'analisi istruttoria condotta comprova l'attuazione, da parte di tutte le società coinvolte nel presente procedimento e, quantomeno, per il periodo compreso tra l'inizio del 2010 e l'inizio del 2016, di un'unica intesa,

---

300 *[Vd. sentenze del Tribunale T-53/09, BPB vs Commissione, ECLI:EU:T:2008:254, cit., punto257, e T-446/05, Amann & Söhne e Cousin Filterie vs Commissione, cit., punto 89). Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, anche la nozione di infrazione unica può riferirsi alla qualificazione giuridica di un comportamento anticoncorrenziale consistente in accordi, in pratiche concordate e in decisioni di associazioni di imprese (cfr. sentenze del Tribunale T-305/94, T-306/94, T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94, ECLI:EU:T: 1999:80 e T-335/9, Limburgse Vinyl Maatschappij e a. vs Commissione, ECLI:EU:T:2011:614, punti da 696 a 698, nonché T-9/99, HFB e a. v. Commissione, ECLI:EU:T:2002:70, punto 186, e T-655/11, FSL holding, cit. , punto 480).]*

301 *[Cfr. Sentenze della Corte di Giustizia, C-441/11P, Commissione vs Verhuizingen Coppens NV, ECLI:EU:C:2012:778, punto 42, vd., altresì, sentenze Commissione vs Anic Partecipazioni, cit., punti 87 e 203, nonché C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00P, C-219/00P, Aalborg Portland e a. v. Commissione, cit., punto 83.]*

302 *[Cfr. Sentenza del Tribunale, T-204/08 e T-212/08, Team Relocations e a. vs Commissione, ECLI:EU:T:2011:286, punto 37 (confermata da Corte di Giustizia C-444/11P, Team Relocations e a. vs Commissione, ECLI:EU:C:2013:464).]*

303 *[Sentenza del Tribunale T-154/09, Manuli Rubber Industries, ECLI:EU:T:2013:260, punto 194; nonché T-378/10, Masco Corp e altri vs Commissione, cit., punti 60 e 70.]*

304 *[Cfr. Sentenza Corte di Giustizia Commissione Europea vs Verhuizingen Coppens NV, cit., punto 43.]*

305 *[Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, C-286/13P, Dole Food and Dole Fresh Fruit Europe vs Commissione, ECLI:EU:C:2015:184, punto 113, nonché sentenza C-67/13P, CB vs Commissione, ECLI: EU:C:2014:2204, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata.]*

306 *[Cfr. sentenze C-286/13P, Dole Food and Dole Fresh Fruit Europe vs Commissione, cit. , punto 114, nonché sentenza C-67/13P, CB v. Commissione, cit., punto 50 e la giurisprudenza ivi citata.]*

307 *[Cfr. sentenza C-286/13P, Dole Food and Dole Fresh Fruit Europe v Commissione, cit., punto 115, nonché sentenza 67/13P, CB/Commissione, cit., punto 51 e la giurisprudenza ivi citata.]*

complessa e continuata nei mercati nazionali della produzione e commercializzazione all'ingrosso del TCA e della rete els., su ciascuno dei quali esse detengono, complessivamente, una quota di oltre il 90%.

223. L'intesa risulta, per entrambi i prodotti considerati, articolata nelle stesse condotte tra loro logicamente connesse in quanto finalizzate a consentire a tutte le Parti e in grave violazione dell'articolo 101, par. 1 TFUE, di conseguire, in una situazione di gravissima crisi del settore siderurgico, valori dei ricavi e dei margini migliorativi rispetto a quelli altrimenti raggiungibili in normali condizioni concorrenziali.

224. L'Autorità, infatti, accogliendo le osservazioni in questo senso formulate dalle Parti, ritiene che la diversità dei mercati merceologici interessati[308] e la non perfetta coincidenza delle Parti attive nell'uno e nell'altro, non costituiscano elementi sufficienti a supportare la qualificazione compiuta nella CRI di duplice violazione dell'articolo 101 TFUE, a fronte del ricorrere di un insieme di indizi che - in aderenza alla prassi decisionale della Commissione UE e all'adesiva giurisprudenza comunitaria[309] - se valutati congiuntamente, sono rivelatori dell'unitarietà dell'intento illegittimo perseguito da tutte le Parti, anche a prescindere dal fatto che non tutte siano presenti su entrambi i mercati rilevanti.

225. Nell'accertamento dell'unicità dell'obiettivo anticoncorrenziale - che riveste un ruolo decisivo per ritenere unitario un illecito in caso di pluralità di comportamenti di impresa relativi a prodotti diversi - si richiede, per costante giurisprudenza europea, che le molteplici condotte realizzate interessino prodotti tra loro simili e connessi da collegamenti oggettivi. Questo requisito appare, nel caso di specie, integrato in ragione: (**i**) della comune destinazione d'uso del TCA e della rete els. (*i.e.* armatura del cemento per usi edilizi), caratteristica che li differenzia dagli altri prodotti siderurgici; (**ii**) dell'identità della domanda che esprimono, in quanto i clienti delle acciaierie che si riforniscono di TCA acquistano, di norma, anche rete els. al fine di fornire entrambi alla propria clientela (imprese edili); (**ii**) del comune processo produttivo e, in particolare, delle materie prime (tra tutti il rottame ferroso) e dell'impiantistica industriale necessaria (trattandosi, in entrambi i casi, di prodotti in acciaio cd. poveri, derivati dalla produzione di billetta da forno elettrico successivamente laminata e trasformata), con la conseguenza che esiste un apprezzabile grado di sostituibilità dei due prodotti dal lato dell'offerta, in quanto il passaggio dalla produzione di TCA a quella di rete els. non richiede investimenti di riconversione degli impianti produttivi tali da rappresentare un'apprezzabile barriera all'ingresso da parte delle diverse imprese già attive nell'uno o nell'altro mercato; (**iii**) della coincidente estensione geografica dei rispettivi mercati nonché (**iv**) della stessa struttura sia del mercato (con carattere di oligopolio) sia dei prezzi, articolata in entrambi i casi nelle due componenti cd. base e cd. *extra* di dimensione.

226. Inoltre, i comportamenti collusivi contestati hanno avuto, per entrambi i prodotti, finalità e contenuti identici e sono stati attuati con identiche modalità, nelle medesime sedi (attraverso uno stabile meccanismo di coordinamento in NC e in Commissione Prezzi), nello stesso arco temporale e nella reciproca consapevolezza di tutte le Parti che il coordinamento riguardava sia il TCA, sia la rete els..

227. In particolare, tali condotte sono consistite: in primo luogo, nel periodico e sistematico scambio di informazioni commercialmente sensibili - relative ai costi di acquisto del principale *input* produttivo (*i.e.* il rottame ferroso) e ai programmi futuri di produzione di acciaio di ciascun concorrente in occasione della partecipazione di tutte le imprese alle riunioni mensili dell'Associazione NC; in secondo luogo, nella definizione concertata dei prezzi di vendita dei prodotti finali, in occasione delle riunioni quindicinali della Commissione Prezzi presso la CCIAA/BS, dove, avvalendosi delle "rilevazioni" dei prezzi e del fatto che esse da tempo fossero ritenute, a seguito della pubblicazione *on line*, il riferimento per tutto il mercato, le Parti risultano aver definito congiuntamente i valori puntuali della componente cd. *extra* del prezzo di TCA e rete els. e il valore di riferimento della cd. componente base di quest'ultimo[310].

iii. Gli scambi di informazioni commerciali in Nuovo Campsider

228. Tutte le imprese associate a NC rappresentavano la componente domanda nel mercato a monte dell'approvvigionamento di rottame ferroso (materia prima imprescindibile per qualsiasi produzione da forno elettrico): NC è, infatti, un'associazione interna a Federacciai che, nel periodo oggetto di istruttoria (2010 - inizio 2016), ha rappresentato, praticamente, l'insieme delle imprese elettro-siderurgiche nazionali (circa una trentina).

229. Tuttavia, in ragione delle diverse specializzazioni produttive, non tutte le associate a NC erano necessariamente concorrenti fra loro anche nel o nei mercati a valle dei rispettivi prodotti finiti. Nell'ambito del complesso delle imprese siderurgiche partecipanti a NC, solo le Parti del procedimento erano in rapporto di concorrenza diretta nel mercato a valle della produzione e commercializzazione del TCA e della rete els..

---

308 *[Cfr. "[…] l'accertamento dell'esistenza di un'infrazione unica presuppone, per definizione, che le pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi vertano su prodotti o servizi o territori distinti" (cfr. sentenza Tribunale 16 settembre 2013, cit., par. 67. Vd anche, ex multis, sentenza del Tribunale, causa T-566/08 - Total raffinage marketing vs Commissione, ECLI:EU:T:2013:423, confermata da Corte di Giustizia, C-634/13P, ECLI:EU:C:2015:614).]*

309 *[Vd. sentenza del Tribunale, T-446/05, Amann & Söhne e Cousin Filterie vs Commissione, ECLI:EU:T:2010:165; sentenza del Tribunale, T-566/08, Total raffinage marketing vs Commisione, cit. (confermata da sent. Corte di Giustizia, causa C-634/13P, cit.); sentenza del Tribunale, T-378/10, Mosco Corp. E a. vs Commissione, ECLI:EU:T:2013:469 (confermata da Corte di Giustizia, causa C-614/13P:ECLI:EUU:C:2017:63).]*

310 *[Il cd. prezzo base, peraltro, trovava puntuale applicazione nei contratti di durata stipulati dalle Parti con la propria clientela. Esso, infatti, nella misura dell'importo corrispondente al prezzo base minimo della prima rilevazione mensile della Commissione Prezzi, veniva utilizzato, ogni mese, per individuare il prezzo di acquisto di TCA e rete els. per lo stesso mese in cui avveniva la "rilevazione"; a tale prezzo venivano, poi, applicati dai produttori sconti individuali, variabili da cliente a cliente, predefiniti negli stessi contratti.]*

230. Come più ampiamente descritto nella sezione dedicata alle "*Risultanze Istruttorie*", NC, nel periodo oggetto di istruttoria (2010 - inizio 2016), ha svolto un'attività di rilevazione periodica dei prezzi di acquisto del rottame ferroso pagati dalle associate per i rispettivi approvvigionamenti nel mese precedente rispetto a quello di rilevazione[311].

231. Dalle risultanze istruttorie emerge, tuttavia, che, in occasione delle riunioni di NC, tutte le società Parti[312] fossero coinvolte in un più ampio, sistematico e pervasivo scambio di informazioni commerciali e industriali non solo con riguardo alle strategie di approvvigionamento di materia prima (*i.e.* rottame ferroso), ma anche con riguardo alle proprie condotte nel mercato a valle della produzione e commercializzazione in Italia del TCA e di rete els.: scambio informativo idoneo, quindi, a ridurre artificialmente l'incertezza in merito alle rispettive condotte commerciali sui mercati di sbocco in cui si trovavano in rapporto di concorrenza.

232. La documentazione in atti, ampiamente richiamata nella precedente sezione sullo scambio di informazioni in NC, testimonia, infatti, che nel corso delle riunioni mensili associative le Parti[313] si scambiavano informazioni sui principali aspetti delle proprie politiche di approvvigionamento di materia prima relativamente al mese **in corso** alla data della riunione e, quindi, con valenza prospettica rispetto alle concrete iniziative di ciascuno. Le informazioni scambiate riguardavano: (**i**) le rispettive previsioni di fabbisogno di rottame ferroso, i livelli di scorte di rottame ferroso ("parchi rottame")[314] e, quindi, il livello di "*autonomia*" di ogni impresa rispetto ai successivi acquisti di rottame ferroso; (**ii**) la prevedibile variazione del proprio prezzo di acquisto (sia per gli approvvigionamenti sul mercato nazionale, sia per quelli sul mercato estero[315]). Inoltre, sempre con riferimento al mese in corso - quindi, in una logica *pro* futuro - le stesse Parti si scambiavano informazioni (**iii**) sul grado di utilizzo della capacità produttiva (in valori percentuali o in volumi/quantità prodotte) che ognuna intendeva realizzare con riguardo a ciascuno dei propri impianti produttivi nonché (**iv**) sui ritmi di produzione e sui relativi costi energetici (precisando, ad esempio, di voler produrre nei turni a minore impatto energetico, cd. marcia spagnola e/o comunicando le chiusure programmate dei rispettivi impianti[1316]). In tal modo, le Parti potevano monitorare reciprocamente le rispettive attività produttive.

233. Per apprezzare appieno la rilevanza industriale e commerciale di queste informazioni deve tenersi presente che il rottame ferroso rappresenta, rispetto agli altri fattori di costo quali l'energia elettrica e il costo del lavoro di gran lunga il principale *input* produttivo per la realizzazione di TCA e rete els. da ciclo elettrico. In particolare, nel periodo oggetto di istruttoria esso ha pesato, per tutte le società Parti e sulla base dei dati dalle stesse forniti, in media il 60% e in alcuni casi fino all'80% del prezzo finale sia del TCA, sia della rete els. (cfr. in particolare tabella n. 5)[317]. Inoltre, il rottame ferroso è l'unico fattore produttivo per il quale sul mercato nazionale la domanda eccede l'offerta e di cui le acciaierie devono assolutamente assicurarsi un consistente approvvigionamento periodico al fine di poter realizzare i rispettivi piani di produzione. Infine, proprio l'asserita volatilità delle sue condizioni di offerta nonché l'assenza di comuni parametri di costo a cui riferirsi (esistenti, invece, per l'energia elettrica anche in considerazione della comune partecipazione a Interconnector e per il costo del lavoro, rappresentato dal relativo Contratto collettivo nazionale)

---

311 *[Dai verbali ufficiali delle riunioni di NC risulta che, nel corso delle stesse, venisse rilevata la media dei prezzi di acquisto pagati, da ogni associata, nelle compravendite concluse il mese precedente rispetto a quello della riunione, sia nei mercati nazionali, sia nel mercato tedesco e francese, per gli approvvigionamenti di rottame ferroso riconducibile a quattro macro-categorie E3 (rottame da demolizione), E40 (rottame frantumato), E8 (lamierino) ed E5M (tornitura di ferro mista) e venisse aggiornato mensilmente l'andamento dei prezzi di acquisto nazionali (utilizzando il cd. indice NC).]*

312 *[Si ricorda che Stefana ha cessato la propria partecipazione in NC dal 1° gennaio 2015, a seguito della presentazione da parte della società della richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo; Riva, invece, ha presentato le proprie dimissioni dall'associazione con comunicazione del 22 febbraio 2016 (vd. doc. 276.3).]*

313 *[Al pari degli altri produttori elettro-siderurgici presenti.]*

314 *[Cfr. doc. 320.184, report rinvenuto presso Ferriere Nord e relativo alla riunione di NC del settembre 2014: "FERALPI: […] Ad Agosto sono ripartiti il 21 con parco buono e per mantenere i flussi hanno concesso 10 € di aumento all'estero. Oggi parchi bassi ma parecchio materiale in consegna. Aspettative di invariato. […] STEFANA: […] Parco basso. ALFA ACCIAI: […] Fermi dal 3 Agosto, ripartono il 2 settembre. […] Hanno 40kton giacenti a parco rottame". Riguardo alla stessa tipologia di informazioni scambiate si vedano anche doc. 320.113 (luglio 2014); 320.179 (novembre 2013); 320.186 di settembre 2014 e 320.294 del maggio 2013.]*

315 *[Cfr. report acquisito presso Ferriere Nord e relativo alle riunioni di NC dell'ottobre 2013 e dell'ottobre 2014: "Feralpi concessi aumenti di 5/10 € ad inizio poi rientrati negli ultimi 10 GG. Attualmente compra a -5 in prospettiva pensa -10/15. Francia acquistato a + 8, Germania a +10. Per ottobre prevede -10 in Germania e Austria" (cfr. doc. 320.3 e in modo identico, vd. doc. 320.10; 320.11; 320.12 e 320.13; doc. 320.60;. 320.56, relativo alla riunione di NC del maggio 2013 ("Feralpi […] Maggio: Germania -1o€quasi scontati, forse -15€ (non esclusi i - 20€)".]*

3*[16 A questo specifico proposito, vd. doc. 313.23 acquisito presso Riva, che riepiloga le fermate degli impianti delle imprese siderurgiche nel mese di aprile (per alcune anche per il mese di maggio) 2014, inviato in forma di report interno il giorno stesso della riunione presso NC. In merito, si richiamano anche, a titolo, esemplificativo doc. 320.285 in cui i presenti alla riunione di NC del luglio 2013 dichiarano i propri piani di chiusura per l'estate 2015 e il contenuto di un report acquisito presso Ferriere Nord e relativo alla riunione di NC del novembre 2014: "Feralpi: […] A novembre Lonato produrrà al 100% e Calvisano al 50%. In dicembre Lonato fermo dal 22/12 al 9/01 e Calvisano dal 1/12 al 7/01 […]; "Stefana: […] A novembre pensano di produrre 70kton. Non escludono la possibilità di una settimana di stop a Novembre […] Verona ferma 3 mesi. Lesegno probabile rallentamento nel mese di Novembre. Caronno 100% […] Valsabbia: […] Produzione solita al 60% […] Note: Ferriere Nord […]. Ha dichiarato produzioni al 100% ad Osoppo e Marcia Spagnolaa Potenza. Fermate pari a 4 settimane in dicembre" (cfr. doc. 320.108). Vd. anche doc. 320.186, report acquisito da Ferriere Nord e relativo alla riunione di NC del settembre 2014.]*

317 *[Il rottame ferroso, peraltro, è anche l'unico fattore produttivo per il quale sul mercato nazionale la domanda eccede l'offerta e di cui le acciaierie devono assolutamente assicurarsi un consistente approvvigionamento periodico al fine di poter realizzare i rispettivi piani di produzione (cfr. sezione II.C.).]*

rende particolarmente vantaggioso un preventivo confronto su tale fattore di costo tra i suoi acquirenti tra loro concorrenti a valle, sia particolarmente idoneo a eliminare l'incertezza reciproca sui costi effettivamente sopportati.

234. Per le Parti del procedimento - fra loro concorrenti nel mercato a valle della produzione e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti finiti (*i.e.* TCA e rete els.) - la natura strategica delle informazioni scambiate in ambito associativo appare confermata non soltanto dall'essenziale rilevanza della previsione di costo del rottame ferroso[318] al fine di definire il prezzo di vendita di TCA e rete els. all'ingrosso ma anche dal fatto, con questo connesso, che tali prodotti sono omogenei e il prezzo di vendita è la variabile competitiva del tutto prevalente.

235. Le informazioni scambiate con cadenza mensile in NC, riducendo l'incertezza sui costi sostenuti dai concorrenti per l'acquisto del principale *input* produttivo, nonché sul livello di produzione atteso, hanno consentito alle Parti di definire le proprie condotte commerciali alla luce delle informazioni acquisite e fornite in tale sede, in un contesto di reciproco controllo delle politiche commerciali e industriali.

236. La rilevanza strategica per le società Parti delle informazioni scambiate in ambito associativo appare, del resto, confermata dalla rilevante sistematicità con cui i richiamati *report* di Ferriere Nord (che coprono il periodo 2012-2015), al pari degli appunti manoscritti rinvenuti presso IRO, venivano redatti[319], concentrandosi sempre sugli stessi contenuti che, di conseguenza, devono essere interpretati come di assoluta rilevanza per le imprese interessate. Da quanto precede, è possibile, quindi, anche inferire che le informazioni in questione, in ragione della loro specificità, completezza e periodicità, non potessero essere evidentemente reperite dalle imprese con modalità alternative a quelle della partecipazione alle riunioni mensili di NC che, pertanto, devono ritenersi essere state il luogo volutamente deputato a tale scopo[320].

237. Al riguardo, quindi, non si può condividere l'argomento, sollevato da tutte le Parti, sull'irrilevanza di quanto discusso in NC e delle informazioni in tale sede scambiate tra i presenti al fine di definire i prezzi in Commissione Prezzi e il connesso argomento legato alla limitazione del periodo coperto dalle evidenze acquisite presso Ferriere Nord. Da un lato, infatti e contrariamente a quanto sostenuto da alcune Parti, la circostanza che siano agli atti *report* del gruppo Pittini relativi a quasi tre anni di riunioni è più che sufficiente a mostrare la sistematicità dello scambio delle informazioni in essi puntualmente riportato. Dall'altro, l'asserita irrilevanza delle informazioni scambiate non potrebbe in alcun modo giustificare la regolarità e costanza della loro condivisione. Alcune informazioni potevano anche divenire pubbliche dopo la riunione ma l'insieme delle stesse erano certamente rilevanti per i partecipanti al momento della loro condivisione, in occasione della riunione mensile, ragione per cui erano anche oggetto di specifica annotazione e reportistica.

238. Per quanto riguarda l'obiezione sull'irrilevanza delle informazioni scambiate in NC ai fini della formazione dei prezzi, l'analisi di regressione proposta dalle Parti nella memoria economica su cui si basa tale tesi non appare corretta. Infatti, i risultati di detta analisi sono inficiati dall'utilizzo di dati errati relativi al costo del rottame della società Riva Acciai[321]. La stessa analisi, proposta dalle Parti nella memoria economica, applicata sul *dataset* corretto fornisce, infatti, risultati ben diversi rispetto a quelli ottenuti dalle Parti, risultati che indicano una traslazione dei costi del rottame sui prezzi finali di TCA e rete els. di gran lunga superiore rispetto a quella individuata nella memoria economica. In particolare, dai risultati delle nuove analisi di regressione (cfr. Appendice economica e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte A.5), effettuate una volta corretti i dati come *supra* indicato, le variazioni del costo del rottame si trasferiscono sui prezzi finali di TCA e rete els. in misura compresa tra il 74,8% ed il 105% nel breve periodo, ed in misura compresa tra il 70,6% ed il 95% nel lungo periodo.

239. In merito a tali risultati, ottenuti con i dati di costo del rottame corretti, le Parti osservano che la traslazione assume, comunque, solo in un caso un valore prossimo al 100%[322] e, inoltre, il fatto che l'ampiezza della traslazione nel breve periodo sia maggiore di quella stimata nel lungo periodo appare in contrasto con la teoria economica, dal momento che le imprese dovrebbero essere in grado di trasferire variazioni nel costo degli *input* produttivi in misura maggiore nel lungo periodo rispetto a quanto riescano a farlo nell'immediato. Al riguardo, si evidenzia che la volatilità del prezzo del rottame ferroso, la natura variabile del costo di tale *input* produttivo e l'ammontare limitato delle relative scorte detenute dalle imprese inducono ragionevolmente a ritenere che il costo del rottame ferroso venga trasferito rapidamente sul prezzo finale di TCA e rete els..

---

318 *[Al riguardo, si ricorda che le acciaierie nell'acquisto di rottame ferroso sono in grado di esercitare potere di mercato e, quindi, di orientare il prezzo di acquisto dello stesso (cfr. sezione II.C.).]*

319 *[Vd. quanto riportato nelle Risultanze Istruttorie, sub II.F.i..]*

320 *[In proposito, i rappresentanti di Valsabbia hanno dichiarato in audizione che: "nell'ambito delle riunioni mensili si guardano in tal senso essenzialmente due profili: l'analisi del passato, in merito al trend dei prezzi di acquisto del mese precedente (consentendo, così, a ciascuna impresa di verificare se le proprie condizioni di acquisto siano state o meno in linea con quelle di mercato) e quella del futuro, per fornire indicazioni agli associati dei possibili prezzi di acquisto per i periodi successivi"(cfr. doc. 391, verbale di audizione Valsabbia). Sul punto, anche Riva: "In effetti, poteva succedere che nel corso delle riunioni mensili tra i partecipanti di NC fosse scambiata anche qualche informazione di contesto" (cfr. doc. 438, verbale audizione Riva).]*

321 *[In particolare, le Parti, nella memoria economica, hanno utilizzato i dati di costo del rottame trasmessi, in risposta a una richiesta di informazioni degli Uffici, da Riva Acciaio (doc. 493) ma che la società ha successivamente rettificato (doc. 505).]*

322 *[In particolare, nel caso in cui si assuma un'incidenza del costo del rottame sul prezzo pari al 60% e solo nel breve periodo.]*

240. Le informazioni diffuse in NC presentano, quindi, proprio quella natura di informazioni sensibili il cui scambio integra, ai sensi della giurisprudenza comunitaria, una pratica concordata restrittiva della concorrenza, nella misura in cui le informazioni trasferite si rivelino concretamente idonee, come nel caso di specie, per la loro sensibilità industriale e/o commerciale, a ridurre l'incertezza su variabili strategiche di mercato sostituendo l'incertezza della concorrenza al coordinamento delle politiche produttive e determinando la collusione tra concorrenti, come avvenuto nel caso di specie[323].

iv. La fissazione dei prezzi in Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs

241. Con riguardo al coordinamento dei prezzi è emerso, per le motivazioni ampiamente illustrate nella parte in fatto e di seguito brevemente riassunte, che il processo che viene ufficialmente definito quale 'rilevazione' del prezzo del TCA e della rete els. risulta, in realtà, consistere nell'individuazione, da parte dei rappresentanti delle imprese produttrici che siedono in Commissione (imprese con sede nel distretto industriale bresciano), di importi puntuali da applicare per quanto riguarda la componente del cd prezzo *extra* nonché di un intervallo di valori del cd. prezzo base (e, in particolare, dell'importo *base* minimo rilevato) che divengono poi - fino alla successiva "rilevazione" - i riferimenti per la definizione del prezzo dei prodotti per tutte le Parti dell'intesa. In altre parole, la rilevazione camerale costituisce, in realtà, una vera e propria fissazione congiunta del prezzo da parte dei produttori. In quanto segue, pertanto, il termine "rilevazione del prezzo" continua a essere utilizzato per seguire il linguaggio convenzionale del settore, ma va sempre inteso nel senso di "fissazione congiunta del prezzo" da parte di produttori concorrenti

242. Sul punto, è, anzitutto, necessario chiarire l'assoluta infondatezza dell'obiezione difensiva che vorrebbe rivendicare la natura "istituzionale" dell'attività di rilevazione prezzi del TCA e della rete els. svolta dalla CCIAA/Bs sostenendo che sarebbe prevista dalla legge e che, quindi, sarebbe svolta "*nell'assolvimento di una funzione pubblica specificamente demandata alle Camere di Commercio dalla normativa primaria*"[324]. Infatti, come già illustrato nella parte in fatto, la normativa vigente nel periodo di rilevanza istruttoria prevedeva solo l'attribuzione di una generica competenza, con carattere statistico-ricognitivo, volta alla "*realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica*" (articolo 2, comma 2, lett. d), legge n. 580/1993), attività che non può certo declinarsi nella fissazione di prezzi *pro futuro* tra concorrenti che rappresentano la quasi totalità del mercato italiano dal lato dell'offerta.

243. Inoltre, anche la successiva normativa di modifica dell'ordinamento camerale, intervenuta nel corso del 2016, è valsa a precisare che la funzione di rilevazione dei prezzi è rimessa alle CCIAA "*in quanto specificatamente prevista dalla legge*" (articolo 2, comma 2, lett. *c*), D.lgs n. 219/2016). Non vi è, quindi, neppure a seguito della modifica normativa invocata dalle Parti, un'attribuzione di carattere generale in tal senso alle CCIAA, premesso che, come noto, ogni eventuale ricognizione con finalità pubblicistiche di condizioni economiche praticate sul mercato deve essere compatibile con la disciplina in materia di concorrenza e, quindi, interessare dati storici - ossia non più attuali - e fondarsi su metodologie di rilevazione a carattere statistico, anche garantendo l'anonimato del soggetto conferente il dato.

244. Si ricorda, inoltre, che la cadenza quindicinale delle "rilevazioni" è stata definita autonomamente dalla stessa Commissione Prezzi prodotti siderurgici, senza che né la legge né il Regolamento della CCIAA/BS prevedesse alcunché in proposito[325]. A tale riguardo si rileva, peraltro, la mancanza di qualsivoglia fondata motivazione che giustifichi una frequenza così ravvicinata[326].

245. Infatti e contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti e dalla CCIAA/Bs[327], la cadenza quindicinale delle riunioni della Commissione Prezzi non può ritenersi finalizzata a soddisfare l'esigenza di carattere "pubblicistico" di fornire i prezzi dei prodotti siderurgici utilizzati per le revisioni parametriche al fine del calcolo revisionale dei contratti pubblici, per fissare la base d'asta dei capitolati d'appalto nelle gare pubbliche, i prezzi da utilizzare in caso di applicazione dell'articolo 1474 del c.c. o in ipotesi di arbitrato[328]. A questo proposito, si osserva, non solo che "*la cd. «revisione prezzi» non è più presente nei regolamenti delle opere pubbliche fin dal 1992 e che, pertanto, le tabelle di revisione prezzi non avrebbero, in teoria, più ragione di esistere*"[329] ma anche che la stessa avveniva con una periodicità ben maggiore di quella quindicinale della Commissione Prezzi (inizialmente, con cadenza bimestrale e poi

---

323 *[Vd. Comunicazione della Commissione "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale" (2011/C 11/01), par. 61 (di seguito, anche Linee Direttrici).]*

324 *[Cfr. nota di accompagnamento alla presentazione degli impegni (doc. 186). Vd., altresì, doc. 48 (verbale ispettivo Alfa Acciai).]*

325 *[Il Regolamento camerale, come detto, rimette alle singole Commissioni la decisione sulla tempistica delle rilevazioni.]*

326 *[Le Parti riconducono tale frequenza a un retaggio storico da individuarsi nella richiamata previgente normativa CECA che imponeva alle imprese siderurgiche di comunicare, individualmente, alla Commissione CE il 1° e il 15 di ogni mese le eventuali variazioni intervenute sui propri listini, la cui pubblicità, come visto sopra, era imposta dall'art. 60, comma 2, lett. a) del Trattato CECA. Si ricorda, a questo proposito, che la vigenza del Trattato CECA è cessata dal 23 luglio 2002.]*

327 *[Vd. doc. 198 (verbale audizione CCIAA/Bs) e anche doc. 227 (verbale audizione Feralpi); 239 (verbale audizione Valsabbia) e 214 (verbale audizione ANCE).]*

328 *[Vd la Commissione regionale istituita dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) nel 1977.]*

329 *[Cfr. sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti (http://www.provoper-lomblig.it/2015-02-27-07-46-31).]*

semestrale[330]). Quanto sopra conferma che una rilevazione con cadenza quindicinale è incompatibile in quanto non proporzionata) con qualunque finalità lecita/istituzionale.

246. La rilevazione e pubblicazione quindicinale del cd. prezzo *base* e dei cd. prezzi *extra*[331] appare, del resto, talmente ravvicinata da consentire di individuare sempre un prezzo effettivo di mercato: due rilevazioni mensili, infatti, non consentono mai ai prezzi rilevati di acquisire una connotazione di "storicità"[332].

247. Dalle evidenze istruttorie emerge, poi, che la definizione dei livelli di entrambe le componenti di prezzo del TCA e della rete els. rilevate in Commissione Prezzi (cd. prezzo *extra* e cd. prezzo base) fosse, di fatto, riconducibile ai soli rappresentanti della componente offerta (*i.e.* le acciaierie) che rappresentavano peraltro una parte preponderante di tutta l'offerta del mercato. Ciò conferma la natura oggettivamente ed esclusivamente anti-competitiva della "rilevazione".

v. La fissazione del cd. listino extra del TCA e della rete els.

248. Per quanto riguarda la "rilevazione" dei cd. prezzi *extra*, le evidenze agli atti sono chiare nel dimostrare che la stessa avveniva soltanto previo raggiungimento di un accordo tra le Parti sui livelli puntuali dei nuovi importi di tale componente. A questo proposito, si deve fare riferimento alle modalità di "rilevazione" dei cd. listini *extra* e, in questo ambito, appare particolarmente esemplificativa la vicenda relativa agli aumenti dei cd. listini *extra* del TCA e della rete els. intervenuti nel giugno 2011 (cfr. II.F.B.). In tale occasione, poiché nella prima riunione di giugno si era creato (come verbalizzato e sottoscritto di pugno dai presenti) un dissenso tra le acciaierie, l'approvazione del nuovo listino dei cd. prezzi *extra* di dimensione è stato rinviato alla riunione successiva. Le evidenze in atti mostrano, altresì, che a seguito del mancato raggiungimento del consenso nella prima riunione della Commissione Prezzi del giugno 2011 in ordine all'approvazione del nuovo cd. listino *extra*, vi è stato, nel tempo intercorrente tra questa e la seconda riunione dello stesso mese, un progressivo allineamento delle posizioni delle imprese che ha condotto al consenso, registrato nella seconda riunione del mese, in cui ha avuto luogo l'approvazione definitiva e la pubblicazione del nuovo listino.

249. IRO, al riguardo, in audizione finale[333] ha sostenuto che la rilevazione era stata rinviata perché nella prima riunione (6 giugno 2011) si era constatato che i nuovi listini non erano stati applicati dalla "*maggior parte delle imprese*". Se anche così fosse, questo non farebbe che dimostrare il necessario e preliminare intervento della volontà di tutti i produttori affinché una modifica del listino dei cd. prezzi *extra* possa essere oggetto di rilevazione e pubblicazione camerale.

La società ritiene che quando nella seconda riunione del mese ha avuto luogo la rilevazione (e la pubblicazione del nuovo listino), ciò sarebbe avvenuto "*tenuto conto delle istanze della domanda volte all'applicazione di extra indifferenziati*[334]. Sul punto, non si può che constatare come sia, piuttosto, inverosimile tale ricostruzione secondo cui la domanda, a fronte dell'aumento del cd. listino *extra* di uno o pochi operatori, faccia pressione sui rimanenti perché anche loro aumentino rapidamente i propri listini.

250. Le evidenze in atti, in ogni caso, dimostrano chiaramente che, a differenza di quanto osservato dalle Parti, i cd. prezzi *extra* oggetto di rilevazione in Commissione Prezzi non avevano natura storica ma costituivano intenzioni di prezzo che diventavano cogenti, per l'impresa che depositava il nuovo listino e per tutte le altre Parti, dopo la loro rilevazione in Commissione camerale e dopo la contestuale pubblicazione *on line* sul sito della stessa CCIAA/Bs[335]. Ad esempio, il nuovo cd. listino *extra* per la rete els. rilevato dalla Commissione Prezzi del 3 agosto 2015 è stato comunicato da Feralpi al Segretario della Commissione camerale con una *e-mail* di giovedì 30 luglio 2015 "*affinché prenda nota che da lunedì 3 agosto*" la società applicherà i nuovi cd. prezzi *extra* per la rete els. e al verbale della stessa riunione risulta depositato anche il cd. listino *extra* di Alfa Acciai che riporta come data di decorrenza quella di venerdì 31 luglio 2015, mentre quello di Ferriere Nord riporta come data di vigore mercoledì 29 luglio 2015[336]. Si tratta sempre di modifiche in aumento, che avvengono a ridosso della riunione camerale e che trovano nella rilevazione della Commissione Prezzi un'ufficializzazione della loro applicazione[337], per volontà unanime della componente offerta.

---

330 *[Vd. all. 2 al doc. 198 (verbale audizione CCIAA/Bs).]*

331 *[Anche per la pubblicazione dei cd. listini extra che avveniva con cadenza quindicinale, dopo ogni riunione camerale. Nel caso in cui non fosse stata "rilevata" alcuna variazione degli importi veniva ripubblicato il listino già in vigore che riportava la data di "rilevazione". In tal modo, vi era una costante "conferma" dei listini in vigore, finalizzata alla loro perdurante applicazione, in maniera puntuale, da parte di tutte le imprese Parti.]*

332 *[Nel caso in esame, una frequenza così ravvicinata di "rilevazione" dei prezzi si svolge, peraltro, in mercati aventi natura di oligopoli ristretti, riguardanti prodotti omogenei, con dinamiche comuni sotto il profilo del principale costo di produzione (i.e. rottame ferroso) e della domanda. Tale cadenza delle "rilevazioni" è, quindi, particolarmente idonea a fornire alle Parti precise indicazioni sulle variazioni dei prezzi.*
]

333 *[Vd. doc. 692, verbale audizione finale, intervento di IRO.]*

334 *[Ibidem.]*

335 *[Vd. in particolare, doc. 438 (verbale audizione Riva) e doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

336 *[Vd. doc. 86.73 e allegato 15 al doc. 669 (memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.).]*

337 *[.Cfr., in particolare, doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

251. Del resto, le stesse Parti hanno affermato che l'applicazione dei nuovi cd. prezzi *extra* seguiva la sua rilevazione in Commissione Prezzi e la pubblicazione *on line* sul sito *internet* della CCIAA/Bs: tale momento era, quindi, assolutamente cruciale per l'accettazione da parte di tutto il mercato. Sotto questo aspetto, pertanto, appare del tutto pretestuosa l'eccezione di difetto istruttorio sollevata dalle Parti secondo cui la ricostruzione operata dagli Uffici degli aumenti dei cd. prezzi *extra* sarebbe avvenuta senza una preventiva puntuale verifica dei cd. listini *extra* applicati da tutti i produttori prima e dopo la singola rilevazione camerale[338]. Dalle evidenze in atti emerge che, ciascuna Parte applicava sempre il cd. listino *extra* da ultimo vigente[339] per modificarlo non appena il nuovo fosse pubblicato dalla CCIAA/Bs e anche qualora una previa modifica fosse intervenuta, essa si discostava, al più di pochi giorni dalla data della riunione camerale, e in essa trovava un'imprescindibile conferma.

252. Il deposito di un nuovo cd. listino *extra* in Commissione Prezzi non può ritenersi, come sostenuto dalle Parti, lo strumento di rilevazione di comportamenti di mercato intervenuti in precedenza come frutto di intelligente adeguamento e allineamento a iniziative assunte dai *leader* di mercato[340], ma rappresenta, piuttosto, il momento di condivisione del prospettato aumento di prezzo su cui raggiungere l'accordo in sede di riunione della Commissione Prezzi che, con la sua approvazione e pubblicazione *on line*, ne sancisce la convergenza di volontà (cfr. sezione II.F.B.). Tale esplicita dinamica collusiva, che ha trovato il suo fulcro nelle riunioni in Commissione Prezzi, preclude, dunque, in radice la possibilità di configurare un intelligente adeguamento alle dinamiche di mercato che pure le Parti hanno avanzato come giustificazione dell'allineamento del cd. prezzo *extra* da parte di tutte.

253. Si aggiunge che, nella decisione di modifica del listino dei cd. prezzi *extra*, i rappresentanti esponenti della domanda (*i.e.* ANCE e sagomatori) non rivestono, storicamente, alcun ruolo[341], né avrebbero comunque la possibilità di contrastare l'approvazione dello stesso, in quanto i rappresentanti dell'offerta hanno sempre costituito la maggioranza dei membri della Commissione Prezzi. La vicenda del 2011, infatti, dimostra che solo il dissenso interno tra le acciaierie ha orientato la decisione assunta in quella riunione della Commissione Prezzi (6 giugno 2011).

254. Qualora, poi, la dinamica di approvazione dei cd. listini *extra* di dimensione fosse quella descritta da ORI in audizione[342], e cioè che il listino viene presentato a una riunione della Commissione Prezzi dando modo e tempo agli altri operatori di adeguarvisi per poi essere depositato e adottato in via definitiva nella successiva riunione, una volta preso atto del fatto che tutti gli operatori lo hanno recepito, a maggior ragione l'iter seguito darebbe conto del fatto che si tratta di un'esplicita collusione di prezzo per la quale sarebbe richiesto l'accordo dei concorrenti nonché la sua attuazione, affinché il nuovo listino divenga definitivo[343].

255. La circostanza che tutti i produttori adottino identici cd. listini *extra* di dimensione del TCA e della rete els., con la stessa tempistica, deve, pertanto, considerarsi l'esito del coordinamento tra tutte le imprese siderurgiche Parti del procedimento, sia di quelle che sedevano nella Commissione Prezzi della CCIAA/BS, sia di quelle che, comunque, davano esecuzione, nei fatti, all'accordo collusivo.

256. Dalla ricostruzione delle modifiche dei cd. listini *extra* intervenute nel periodo istruttorio (cfr. sezione II.F.B), emerge, infatti, in maniera netta che le stesse siano avvenute nella consapevolezza, da parte di tutti gli operatori, che ogni variazione - peraltro sempre in aumento - a seguito della rilevazione camerale, fosse internalizzata, nel giro di pochi giorni successivi alla rilevazione, da tutte le imprese produttrici e, dunque, nessuno avrebbe mantenuto in vigore un diverso listino dei cd. prezzi *extra*. Tale fase, quindi, rappresentava un momento essenziale dell'adozione e accettazione (da parte della clientela) dei nuovi cd. prezzi *extra*. Il fatto, poi, che ciò sia avvenuto utilizzando le riunioni della Commissione Prezzi non può giustificare sotto nessun profilo il comportamento delle Parti.

---

338 *[Vd., in particolare, doc.646 (memoria Alfa Acciai).]*

339 *[Vd., in particolare, doc. 239 (verbale audizione Valsabbia); 438 (verbale audizione Riva); 400 (verbale audizione Alfa Acciai) e doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

340 *[Cfr. doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord): "La società non partecipa alla Commissione prezzi della CCIAA/Bs, però ha motivo di ritenere che la CCIAA/Bs rileva il listini extra nel frattempo modificato e adottato dal mercato e, in quella sede, lo ufficializza, pubblicandolo on line sul proprio "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia […]. Per quanto consta a Ferriere Nord, l'attività della CCIAA/Bs consiste, quindi, nella ricognizione del cambiamento del listino dei cd. prezzi extra di dimensione del TCA e/o della rete els. che è già intervenuto spontaneamente e in modo indipendente da parte dei produttori".]*

341 *[In proposito, appare eloquente, per tutti quanto dichiarato in ispezione dalla CCIAA/Bs (vd. doc. 75).]*

342 *[Cfr. doc. 389 (verbale audizione ORI): "nel corso di una riunione della Commissione uno dei produttori di TCA rappresentato dichiarava di aver comunicato ai propri clienti un aumento dei propri prezzi extra di dimensione dando così tempo agli altri produttori di adeguarvisi; normalmente nella successiva riunione della Commissione prezzi veniva depositato il nuovo listino extra e adottato definitivamente. I cd. prezzi extra di dimensione del TCA rilevati a Brescia sono applicati sull'intero territorio nazionale: è, in primo luogo, interesse dei clienti avere un listino dei prezzi extra unico sull'intero territorio italiano perché semplifica le contrattazioni".]*

343 *[In questo senso pare potersi leggersi la modifica dei cd. prezzi extra rilevata nella Commissione Prezzi del 4 agosto 2014. In proposito, sono, infatti, in atti due e-mail datate 22 luglio 2014 (vd. doc. 123.1) con cui IRO ha comunicato a tutti i propri clienti e agenti l'applicazione, "in adeguamento a quanto disposto da altri produttori" di nuovi cd. prezzi extra (allegati) a partire dal 1° agosto 2014. Secondo questa comunicazione, quindi, alcuni produttori avrebbero modificato i cd. prezzi extra proprio il giorno successivo alla riunione della Commissione Prezzi del 21 luglio 2014 (nel corso della quale non era stata rilevata alcuna modifica dei cd. prezzi extra). Tale modifica, per contro, interverrà nella successiva riunione del 4 agosto 2014 e il cd. listino extra depositato sarà proprio quello stesso che Feralpi aveva allegato alla comunicazione ai propri clienti e agenti; inoltre il nuovo cd. listino extra di Ferriere Nord (con gli stessi importi di quelli rilevati il 4 agosto 2014) ha una decorrenza dal 28 luglio 2014 (vd. all. 14 al doc 669, memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.). Si rimanda alla sezione delle risultanze istruttorie per le altre ricostruzioni della variazione dei cd. prezzi extra intervenute nel corso del periodo di rilevanza istruttoria.]*

257. La collusione ha avuto luogo in un settore che, negli stessi anni oggetto di istruttoria, è stato caratterizzato da una profonda crisi che ha determinato forti oscillazioni dei cd. prezzi base e un loro *trend* in diminuzione, mentre la componente cd. *extra* del prezzo ha registrato variazioni esclusivamente in aumento. La combinazione di questi due fattori ha fatto sì che la componente cd. *extra* abbia rappresentato la parte assolutamente prevalente del prezzo complessivo di vendita, attestandosi a un valore pari a circa 2/3 di quest'ultimo. Su questa parte preponderante del prezzo le Parti hanno, sostanzialmente, stabilito di non farsi concorrenza, applicandolo in modo uniforme, contestuale e fissa, sottraendolo di conseguenza alla negoziazione con i propri clienti[344] e alla reciproca concorrenza.

258. Si ricorda, peraltro, che l'importo cd. *extra* corrispondente alle varie dimensioni di TCA e rete els. da tempo non è in alcun modo riconducibile ai costi di lavorazione dei prodotti finiti[345] e appare, piuttosto, utilizzato dalle Parti per annullare, in maniera artificiale, la reciproca concorrenza su una parte divenuta sempre più significativa del prezzo finale di vendita. Come richiamato in precedenza, infatti, Ferriere Nord ha riconosciuto che solo le differenze tra una dimensione e l'altra potrebbero spiegarsi con i diversi costi di produzione associati ai differenti formati dei prodotti, mentre gli importi in valore assoluto non sono riconducibili ad alcuna specifica voce di costo[346].

259. Infine, la presunta esigenza di un cd. listino *extra* unico da parte della domanda non spiega le variazioni, da parte di tutti i produttori, contestualmente e sempre in aumento, avvenute nel quinquennio di riferimento. In un mercato dove, come noto, il prodotto è acquistato da chi pratica il prezzo inferiore, l'uniforme e contestuale variazione sempre in aumento dei cd. listini *extra*, non può verosimilmente rispondere a una richiesta della domanda, come già evidenziato sopra[347].

260. Sul punto, neppure è convincente la difesa delle Parti secondo cui il cd. listino *extra* unico risponderebbe all'esigenza della domanda di facilitare il confronto tra le offerte delle acciaierie. Esigenza che deriverebbe dal fatto che gli ordinativi sarebbero negoziati in un momento in cui i clienti non conoscono ancora con esattezza le quantità ma soprattutto le dimensioni di TCA e rete els. di cui necessitano e che vengono dettagliati in un momento successivo. L'unicità del cd. listino *extra*, quindi, consentirebbe agli acquirenti di focalizzare la negoziazione soltanto sul cd. prezzo base, nella consapevolezza che la componente cd. *extra* é neutra rispetto alle tipologie e quantità successivamente individuate e acquistate.

261. Questa spiegazione non convince affatto perché le esigenze di acquisto della domanda costituiscono proprio l'elemento di negoziazione con l'offerta e non possono rappresentare un pretesto per giustificare un'intesa tra i produttori con riferimento a una parte significativa del prezzo finale di prodotti omogenei [348].

vi. La fissazione della componente cd. base del prezzo del TCA e della rete els.

262. Per quanto riguarda il cd. prezzo base, dalla documentazione istruttoria relativa alle modalità di "rilevazione" dei prezzi nella Commissione camerale emerge che la definizione di questi ultimi derivava direttamente dalle dichiarazioni esclusivamente *orali* delle Parti[349] che indicavano prezzi per ciascuno dei prodotti in questione.

263. Sul punto, tutte le Parti[350] hanno, infatti, affermato che, nel corso delle riunioni, non si procedeva ad alcuna registrazione o annotazione degli importi dichiarati da ogni partecipante, né all'allegazione di alcuna documentazione comprovante la correttezza degli importi dichiarati. Il prezzo definitivamente rilevato dalla Commissione Prezzi, quindi, non veniva calcolato né sulla base di fatture o documentazione contabile, né come una rielaborazione matematica di tutti quelli dichiarati dai partecipanti ma era, piuttosto, il risultato di un accordo raggiunto verbalmente dai presenti.

264. Inoltre, è emerso che la domanda (*i.e.* ANCE e sagomatori/grossisti) fosse sostanzialmente indifferente al livello di prezzo rilevato, trattandosi di domanda intermedia che, quindi, "*non* [è] *particolarmente preoccupata di eventuali incrementi dei prezzi dei prodotti siderurgici rilevati in Commissione prezzi in quanto esiste comunque la possibilità di recuperare l'eventuale gap*" a valle, nei confronti delle propria clientela[351].

---

344 *[Cfr. Sull'assenza di concorrenza sulla componente cd. extra del prezzo di vendita si veda, ad esempio, il doc. 239 (verbale audizione Valsabbia) e il doc. 213 (verbale audizione Alto Lago).]*

345 *["[…] il valore della componente extra di dimensione non rappresenta in valore assoluto alcuna voce di costo specifica per la produzione del TCA e dei diversi diametri/misure" (cfr. doc. 428, verbale audizione Ferriere Nord).]*

346 *[Cfr., in particolare, doc. 428 (verbale audizione Ferriere Nord).]*

347 *[In merito, è emblematico l'episodio descritto da Ferriere Nord che in un caso decise di non seguire il cd. listino extra, ma di praticare un unico cd. prezzo extra di dimensione per il TCA, vedendo aumentare le proprie vendite in misura significativa. Al riguardo, la circostanza per cui la società, dopo sei mesi, abbia deciso di tornare al cd. listino extra comune ai concorrenti, in quanto tale politica commerciale non sarebbe stata remunerativa non trova alcun riscontro documentale nonostante la richiesta degli Uffici di produrre copia di tale listino indicandone il periodo di vigenza. In proposito, la Parte si è limitata ad affermare che si trattava di un episodio risalente agli anni '90 di cui non è stato in grado di produrre la relativa documentazione.]*

348 *[La pretesa ratio dell'uniformità dei cd. listini extra non può trovare giustificazione neppure come retaggio della previgente normativa CECA che imponeva ai produttori l'obbligo di pubblicità dei rispettivi cd. prezzi base ed extra, in proposito, infatti, la commissione ha chiarito che tale obbligo dovesse, in ogni caso, essere soddisfatto "secondo modalità compatibili con la libera formazione dei prezzi dell'acciaio" (cfr. Decisione dell'Alta Autorità n. 2-54, del 7 gennaio 1954, cit..]*

349 *[Vd. doc. 75 (verbale ispettivo CCIAA/Bs).]*

350 *[Vd., in particolare, doc. 227 (verbale audizione Feralpi) e 241 (verbale audizione Alfa Acciai); analogamente, vd. doc. 75 (verbale ispettivo CCIAA/Bs).]*

351 *[Vd. doc. 214 (verbale audizione ANCE) e 213 (verbale audizione Alto Lago).]*

265. Malgrado la presenza di soggetti diversi da quelli della componente industria, non si realizzava, quindi, alcuna contrapposizione di interessi tra i soggetti rappresentati, e le modalità di rilevazione, come dimostrato dalle evidenze istruttorie, non erano pertanto l'esito di una contrattazione tra domanda e offerta[352]. In ogni caso, come descritto in precedenza, i rappresentanti dell'offerta hanno sempre avuto (in entrambi i trienni), la maggioranza assoluta dei membri della Commissione stessa, nel periodo in esame (nel primo triennio i 9/14 e nel secondo i 7/12) e le regole della Commissione prevedevano la votazione a maggioranza semplice dei presenti. In senso contrario non è condivisibile l'eccezione difensiva per cui alcuni esponenti della componente industria partecipavano alla Commissione camerale per un solo specifico prodotto. Non solo, infatti, questi operatori (in particolare, Stefana e ORI Martin) producevano anche TCA e rete els. ma, soprattutto - come chiarito in audizione dal Segretario generale e dal Responsabile dell'Ufficio Studi, statistica e Gestione documentale della CCIAA/Bs (che rivestiva, altresì, la carica di segretario della Commissione Prezzi) - "*tutti i componenti della Commissione prezzi prodotti siderurgici partecipavano all'attività di rilevazione del prezzo del TCA e della rete els. e non esistono sotto-commissioni specializzate per singolo prodotto, sicuramente all'interno della Commissione prezzi sono rappresentate società maggiormente esperte in un prodotto piuttosto che in un altro*"[353].

266. Il carattere restrittivo della concorrenza dell'attività svolta in Commissione Prezzi è comprovata dal fatto che i prezzi ivi rilevati non avessero una mera funzione ricognitiva di prezzi applicati nel passato (quindici giorni precedenti) ma rappresentassero prezzi di riferimento per le contrattazioni di mercato successive alla rilevazione[354]. Infatti, i prezzi "rilevati" in Commissione Prezzi venivano pubblicati, nel corso della stessa mattina di svolgimento della riunione, nel Listino settimanale, pubblicato *online* sul sito *internet* camerale[355] e, da quel momento, costituivano prezzi di riferimento per l'intero mercato.

267. Non può essere, del resto, accolta l'obiezione difensiva sull'impossibilità stessa di configurare un'intesa collusiva di prezzo a fronte della mancata individuazione da parte degli Uffici di quale sia il prezzo oggetto di collusione, a fronte della rilevazione in Commissione Prezzi di una forcella di cd. prezzi *base* (cd. prezzo *base* minimo e massimo)[356]. Le evidenze raccolte provano che la rilevazione di riferimento per il mercato era quella del cd. prezzo *base* minimo e, in particolare, del cd. prezzo *base* minimo rilevato nella prima delle due rilevazioni quindicinali[357]: è sul livello di questo prezzo che, infatti, sono contrattati gli sconti individuali da applicare nelle contrattazioni cd. *spot* ed è a questo prezzo che sono indicizzati i contratti di lunga durata[358].

268. Con riguardo all'applicazione sul mercato del cd. prezzo base così "rilevato", come è emerso dalle analisi sviluppate e descritte in fatto, in particolare il cd. prezzo base oggetto della prima rilevazione mensile[359] veniva

---

352 *[Il presidente della CCIAA/Bs ha affermato che "contrattazione" è "termine assolutamente non appropriato per rappresentare quanto avviene in Commissione prezzi […]. Non si tratta, quindi, di contrattazione, in quanto in sede di Commissione prezzi ogni componente partecipa all'attività di rilevazione prezzi apportando la propria esperienza di vendita (o di acquisto) […]. Non si tratta [neppure, n.d.r.] di una discussione in senso proprio ma di fornire un contributo all'attività di rilevazione dei prezzi del TCA e della rete els. praticati nei quindici giorni precedenti" (cfr. doc 198 verbale audizione CCIAA/Bs).]*

353 *[Cfr. doc. 198 (verbale audizione CCIAA/Bs).]*

354 *[L'assenza di storicità della rilevazione in Commissione Prezzi dei cd. prezzi base trova conferma negli stessi dati economici forniti dalle Parti come dimostrato nella successiva sezione "vii. Le analisi economiche in merito agli effetti della definizione collusiva della cd. componente base dei prezzi".]*

355 *[Cfr. doc. 227 (verbale audizione Feralpi): "I prezzi così rilevati per ciascuno dei prodotti siderurgici quotati in Commissione prezzi venivano poi pubblicati nel «Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia», reso disponibile on line sul portale web della CCIAA/Bs subito dopo la chiusura della riunione, di norma intorno alle 12:00 (le riunioni della Commissione erano convocate, di norma, ogni primo e terzo lunedì del mese alle 11:30)".]*

356 *[In relazione, poi, alla sostenuta inadeguatezza di un range di prezzi base (minimo e massimo) a costituire oggetto di collusione, si rileva che, anche a voler prescindere da quanto emerso nella parte in fatto sull'assoluta preponderanza del prezzo base minimo a rappresentare il prezzo di riferimento del mercato, per quanto concerne le contrattazioni spot la "rilevazione" di un range di riferimento cui applicare degli sconti è sufficiente a consentire il parallelismo dell'andamento dei prezzi base delle Parti. Infatti, oggetto di contestazione per quanto attiene all'individuazione del prezzo base nei contratti spot non è un'applicazione puntuale dei prezzi rilevati in Commissione Prezzi, ma l'allineamento dei prezzi base all'andamento di tali rilevazioni minime e massime. Sotto questo profilo, l'applicazione di un range di valori minimi e massimi che presentano un andamento parallelo è in linea con l'ipotesi di collusione prospettata.*
Tale argomento rileva anche rispetto alla contestazione delle Parti sulla dispersione dei prezzi base praticati. Posto che l'analisi delle Parti è svolta su un dataset riguardante solamente un sotto-insieme di negoziazioni avvenute in un arco temporale limitato, giova ribadire che l'ipotesi di collusione contestata riguardo alla componente di prezzo base (per le negoziazioni spot) attiene all'allineamento alle rilevazioni della Commissione Prezzi delle politiche commerciali delle Parti in termini di andamento e non di valori puntuali. Inoltre, l'osservata dispersione dei prezzi base può dipendere ragionevolmente, come osservato dalle Parti stesse, dall'eterogeneità sotto diversi profili (ad esempio, sotto il profilo del merito creditizio, dei volumi domandati e della durata del rapporto contrattuale con le Parti) dei clienti con cui tali prezzi sono stati pattuiti. Infine, tale dispersione si osserva parimenti anche nel caso in cui si confrontino i prezzi con i listini rilevati nella seduta successiva della Commissione Prezzi.]

357 *[Vd. doc. 230 (verbale audizione IRO) e doc. 213 (verbale audizione Alto Lago).]*

358 *[Vd. doc. 227 (verbale audizione Feralpi), doc. 239 (verbale udizione Valsabbia). Le Parti, peraltro, hanno tutte confermato che le rilevazioni del TCA e della rete els. diverse da quelle effettuate dalla CCIAA/Bs non hanno mai avuto alcuna influenza nei rapporti di fornitura dei due prodotti. Sul punto, inter alia, cfr. le dichiarazioni rese in audizione dal Segretario Generale della CCIAA/Bs: "[…] precisa che la CCIAA/Bs è l'unica che rileva i prezzi del tondo c.a. e della rete elettrosaldata su tutto il territorio nazionale" (cfr. doc. 198; vd. anche doc. 227, verbale audizione Feralpi).]*

359 *[Talora con possibilità di aggiustamento in funzione della seconda rilevazione di prezzo.]*

utilizzato dalle Parti non solo per l'individuazione del prezzo puntuale (del mese in corso), nei contratti di lungo periodo indicizzati, ma anche nella cd. contrattazione *spot*.

269. Le stesse Parti e la documentazione agli atti danno conto del fatto che tale componente di prezzo fosse espressamente prevista nei cd. contratti di durata per indicizzare il cd. prezzo base che ogni mese le acciaierie applicano ai propri clienti e rispetto al quale praticano loro sconti individualizzati. Pertanto, è incontrovertibile che l'andamento del Listino della CCIAA/Bs, nel periodo istruttorio, ha avuto un impatto diretto sulla dinamica dei prezzi cd. base praticati dalle Parti ai clienti con i quali hanno concluso contratti di durata.

270. Questa componente di prezzo come "rilevata" dalla Commissione Prezzi appare, altresì, rilevante ai fini della fissazione dei cd. prezzi base nella contrattazione *spot* delle Parti, in considerazione di quanto già rilevato a proposito della frequenza delle rilevazioni (ogni quindici giorni) **e delle modalità della rilevazione come sopra descritte**.

271. Inoltre, si rileva che la variazione del cd. prezzo base è sufficiente a influenzare le vendite di tutte le diverse tipologie di TCA e rete els.. Infatti, questa componente di prezzo è l'unica oggetto di negoziazione con la clientela dei produttori (principalmente sagomatori e grossisti), in maniera uniforme per tutte le dimensioni di prodotto vendute.

272. Nel delineato contesto, le rilevazioni, per come effettuate, appaiono, dunque, idonee a eliminare o ridurre significativamente i margini di incertezza sulle rispettive politiche commerciali delle Parti del procedimento. Sebbene, poi, le Parti applicassero la propria scontistica individuale rispetto al prezzo definito in Commissione Prezzi, tuttavia, il prezzo di riferimento, congiuntamente definito, forniva a tutti i concorrenti il *trend* idoneo a consentire un co-movimento dei prezzi praticati (cfr. grafici n. 1.A e 1.B).

273. Del resto, come dichiarato dalle Parti e da ANCE, il cd. prezzo base pubblicato dalla CCIAA/Bs è considerato dall'intero mercato il più affidabile indice di riferimento del livello dei prezzi del TCA e della rete els. in Italia. La valenza prospettica delle rilevazioni camerali emerge anche dalle ricostruzioni fornite dalle Parti in ordine al loro utilizzo[360]. Al riguardo sono emblematiche le dichiarazioni di Feralpi e riportate nella parte delle *Risultanze istruttorie*[361]: "*Con riguardo alla rilevazione dei prezzi dei prodotti siderurgici e, in particolare, del tondo c.a. e della rete elettrosaldata effettuata in seno alla CCIAA/Bs, deve, anzitutto, premettersi che il listino prezzi che ne consegue ha assunto, nel tempo, una crescente importanza fino a diventare il riferimento nazionale per l'intera filiera dei relativi mercati*" e di Valsabbia: "[il rappresentante della società] *a dimostrazione di quale sia l'importanza delle rilevazioni dei prezzi da parte della CCIAA/Bs, produce una comunicazione ricevuta da parte di un proprio cliente sagomatore in cui questi manifesta grande preoccupazione per le conseguenze della sospensione dell'attività di rilevazione dei prezzi del tondo c.a. da parte della CCIAA/Bs. Il cliente, in particolare, sottolinea soprattutto la difficoltà di fornire ai propri clienti un indice attendibile e autorevole sulla base del quale far variare i prezzi del tondo per c.a. nell'ambito delle commesse*"[362].

vii. Le analisi economiche in merito agli effetti della definizione collusiva della cd. componente *base dei prezzi*

274. Pur non costituendo elemento probatorio necessario ai fini dell'accertamento dell'infrazione, gli Uffici hanno svolto un'analisi degli effetti della concertazione con riguardo all'andamento della componente "base" dei prezzi[363], in termini di stima dei legami tra le variazioni dei cd. prezzi base del TCA in barre praticati dalle Parti e le variazioni del relativo Listino settimanale della CCIAA/Bs.

275. L'analisi econometrica sviluppata (*cfr.* Appendice economica A.2 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte) mostra come - pur tenendo in considerazione le variazioni dei principali costi di produzione e della domanda - l'andamento dei cd. prezzi base effettivamente praticati dalle Parti nel periodo successivo segua l'andamento del Listino settimanale della CCIAA/Bs[364] che, dunque, appare effettivamente influenzare l'andamento dei cd. prezzi base pattuiti **dopo** la rilevazione in Commissione prezzi. In altri termini, in punto di fatto, per tutto il periodo considerato, i cd. prezzi base rilevati in Commissione prezzi e pubblicati sul Listino settimanale della CCIAA/Bs hanno rappresentato un riferimento per la definizione dei cd. prezzi base **futuri** praticati dalle Parti.

276. Le Parti hanno contestato l'idoneità delle analisi economiche svolte dagli Uffici a dimostrare l'utilizzo dei Listini CCIAA/Bs come *benchmark* di riferimento per la definizione dei prezzi base di TCA e rete els., sia contestando la robustezza dell'analisi compiuta dagli Uffici, sia sviluppando analisi alternative su un diverso *dataset* contenente i prezzi base effettivamente praticati alla clientela[365], anziché quelli medi fatturati su base mensile utilizzati dagli Uffici, relativamente a un campione di vendite (ordini). Riguardo a tali elaborazioni, si rappresenta quanto segue.

---

360 *[Al riguardo si rinvia anche alla documentazione citata nelle "Risultanze Istruttorie" con riguardo all'utilità delle rilevazioni sub II. F. Le condotte delle Parti).]*

361 *[Vd. doc. 227 (verbale audizione Feralpi).]*

362 *[Vd. doc. 239 (verbale di audizione Valsabbia).]*

363 *[Si rileva come, a causa della disponibilità dei dati di prezzo a livello mensile, tali analisi siano state svolte utilizzando dati di tale periodicità e non dati quindicinali.]*

364 *[In particolare, le variazioni di prezzo registrate dal Listino della CCIAA/Bs a inizio mese influenzano le variazioni dei cd. prezzi base nel corso del mese, e dunque l'andamento dei cd. prezzi base osservati dopo la prima riunione mensile della Commissione Prezzi.]*

365 *[Da sei delle otto Parti del procedimento.]*

277. In primo luogo, gli stessi dati relativi agli ordini utilizzati nella memoria economica sconfessano la tesi che i listini camerali abbiano una funzione di "rilevazione" di prezzi storici. Tali dati, forniti dalle Parti, dimostrano che il Listino camerale non rileva alcuna media dei prezzi pattuiti nei quindici giorni precedenti, in quanto nella maggior parte dei casi[366], i prezzi mediamente pattuiti dalle imprese con i propri clienti nei quindici giorni precedenti sono inferiori anche al valore minimo del prezzo base rilevato dalla Commissione Prezzi successiva alla loro pattuizione.

Questo conferma che il cd. prezzo base rilevato in Commissione Prezzi rappresenta più realisticamente un prezzo base rispetto al quale ogni società applica sconti differenziati alla propria clientela. In questo modo, tuttavia, emerge chiaramente che non vi era, in tale sede una "rilevazione" veritiera dell'andamento storico dei prezzi effettivamente negoziati sul mercato bensì un prezzo di "listino", utilizzato come riferimento artificiale del mercato, del tutto sganciato dalle reali transazioni con la clientela intervenute prima della sua rilevazione.

Questa evidenza conferma ulteriormente, dunque, che anche la "rilevazione" camerale relativa al cd. prezzo *base,* al pari di quanto dimostrato con riguardo al listino dei cd. prezzi *extra,* costituisce uno strumento collusivo per sostenere artificiosamente i prezzi base futuri.

278. Avendo dimostrato che i prezzi definiti in Commissione Prezzi e successivamente pubblicati non hanno alcuna valenza di "rilevazione" storica, si ritiene insussistente la principale obiezione delle Parti secondo cui l'analisi degli Uffici non dimostrerebbe l'influenza delle rilevazioni camerali sui prezzi base futuri. Il problema del ritardo temporale tra ordini e fatturazione sollevato da alcune Parti per contestare le elaborazioni effettuate dagli Uffici, viene, infatti, meno nella misura in cui, come appena dimostrato, i prezzi definiti in Commissione Prezzi non riflettono i prezzi base pattuiti nel passato (quindici giorni precedenti). Al riguardo, quindi, rimane valida l'analisi degli Uffici volta a far emergere una relazione tra prezzi base definiti in CCIAA/Bs e prezzi base pattuiti e fatturati successivamente[367].

279. In secondo luogo, anche l'analisi svolta dalle Parti sul *dataset* degli Uffici non vale a sconfessare l'esistenza di un'influenza positiva e significativa dei prezzi base rilevati in sede camerale sui cd. prezzi base effettivamente praticati dalle imprese successivamente alla "rilevazione", basandosi tale analisi su serie fittizie di dati che non corrispondono ai prezzi effettivamente quotati presso la CCIAA/Bs[368]. In particolare, la ricostruzione del Listino camerale sotto l'ipotesi che esso costituisca una mera "rilevazione" storica avviene ipotizzando che quest'ultimo costituisca una media dei prezzi storici praticati nei 15 gg precedenti, ipotesi tuttavia smentita sia dalle evidenze documentali sopra riportate in fatto (cfr. *infra* inserire riferimento coretto), sia da quanto appena argomentato con riguardo alla conferma in tal senso avuta dagli stessi dati forniti dalle imprese nella memoria economica[369].

280. Inoltre, le analisi econometriche svolte dalle Parti su tali dati non possono considerarsi attendibili in ragione sia della limitazione temporale del campione degli ordini cui si riferiscono[370], sia dei problemi metodologici[371] che le analisi presentano; infine, non è condivisibile l'approccio seguito dalle Parti nell'interpretare i risultati ottenuti. In particolare, le quotazioni camerali mostrano, infatti, un impatto positivo e statisticamente significativo sui prezzi base degli ordini successivi alla loro rilevazione anche sulla base dell'analisi svolta dalle Parti, qualora si segua una diversa

---

366 *[Infatti, come si dirà meglio in seguito, ciò si verifica in 5 su 7 periodi di rilevazione presenti nel dataset fornito dalle Parti (cfr. Appendice economica A.6 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte).]*

367 *[A ogni buon conto, a seguito dell'osservazione delle Parti sul punto, gli Uffici hanno provveduto a svolgere l'analisi econometrica - volta a verificare l'influenza dei prezzi base rilevati in CCIAA/Bs sui prezzi base medi mensili fatturati dalle imprese - tenuto conto di un ritardo medio plausibile tra ricevimento degli ordini e fatturazione che può arrivare fino a 15 giorni. Anche tenuto conto di tale ritardo, è possibile dimostrare l'esistenza di un impatto positivo e statisticamente significativo delle rilevazioni sui prezzi base negoziati successivamente ad esse (cfr. Appendice economica A.2 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte). Inoltre, sul fatto che l'utilizzo di prezzi fatturati non consenta di misurare correttamente l'impatto dei Listini sui prezzi praticati dalle Parti, si rileva che la presenza di un errore di misurazione a carico della variabile dipendente mantiene inalterate le proprietà dello stimatore utilizzato nell'analisi di regressione, che rimane consistente (cfr. Wooldridge J.M (2002), Econometric analysis and cross section panel data, The MIT Press), pag. 70 e 71.]*

368 *[Infatti, l'analisi si svolge si svolge su una ricostruzione fittizia di serie giornaliere delle rilevazioni camerali, sulle quali vengono poi ricalcolate delle medie mensili al fine di renderle compatibili con la cadenza temporale (mensile) dei cd. prezzi base fatturati dalle imprese.]*

369 *[Infatti, la media dei prezzi base praticati ai singoli clienti non cade quasi mai, nei periodi di rilevazione considerati nel dataset sugli ordini fornito dalle Parti, nell'intervallo tra quotazioni minime e massime rilevate dalla Commissione prezzi nella seduta successiva, ponendosi piuttosto al di sotto della quotazione minima (cfr. Appendice economica A.6 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte).]*

370 *[Tale campione risulta estremamente limitato in quanto, oltre a non contenere dati sugli ordini ricevuti dalle Parti nel 2015, si focalizza solo su 7 sotto-periodi (cd. "periodi di rilevazione"), a fronte dei circa 144 periodi di rilevazione quindicinale della Commissione prezzi intercorrenti tra il 2010 e il 2015. Nel complesso, i sette periodi di rilevazione, che coprono un intervallo temporale di circa 13 giorni ciascuno, rappresentano circa il 4% dell'intero periodo oggetto di contestazione. Inoltre, i dati relativi agli ordini non risulterebbero verificabili, né tantomeno è indicata la loro data di fatturazione.]*

371 *[Questo problema metodologico, come si argomenta più estesamente in Appendice economica, è legato al fatto che non è possibile stimare una relazione media tra prezzi degli ordini e Listino camerale per periodo di rilevazione perché all'interno di quest'ultimo il valore dei Listini camerali rimane identico. Sul punto, le Parti hanno obiettato che occorre stimare una relazione media all'interno dei sotto-periodi in quanto i prezzi degli ordini sono estremamente dispersi in relazione della elevata eterogeneità dei clienti. Al riguardo, la necessità di controllare tale eterogeneità non fa venire meno il problema di identificazione precedentemente rilevato. Le Parti osservano, inoltre, che stimando una relazione media tra prezzi e listini soltanto per impresa (vale a dire escludendo effetti fissi per periodo di rilevazione; cfr. Appendice economica A.4 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte), nella regressione contenente anche i volumi degli ordini quale variabile esplicativa, la stima del relativo coefficiente è positivo e tale relazione positiva tra volumi e prezzi non ha economicamente senso. Si osserva tuttavia che detta relazione non risulta statisticamente significativa. Inoltre, di nuovo, la necessità di far venire meno tale incongruenza dei risultati di stima dal punto di vista economico non elimina il problema metodologico di cui sopra, di corretta identificazione della relazione tra listini camerali e prezzi base praticati dalle imprese.]*

interpretazione dei risultati da esse forniti[372], come appare più corretto. A ogni modo, anche qualora si seguisse l'interpretazione dei risultati data dalle Parti, l'analisi, una volta corretto il problema metodologico riscontrato, consentirebbe di ritenere che l'ipotesi di "coordinamento" sottostante alle attività della Commissione Prezzi sia, comunque, più verosimile dell'ipotesi di mera "rilevazione" di prezzi storici (cfr. Appendice economica A.4 e allegati relativi ai dati di ciascuna Parte).

281. Per quanto concerne, infine, l'argomentazione sull'asserito co-movimento dei prezzi praticati in Italia e all'estero, si osserva che l'elevato coefficiente di correlazione individuato tra le due serie di prezzi è principalmente legato all'esistenza di *shock* comuni - dal lato della domanda e dell'offerta - idonei ad influenzare entrambe[373]. Infatti, una volta depurate le serie dei prezzi praticati in Italia e all'estero da tali sollecitazioni, si ottiene un coefficiente di correlazione molto più basso rispetto a quello individuato dalle Parti, e compreso tra 0,53 e 0,57[374], e quindi l'evidenza di un loro andamento parallelo è molto meno significativa.

282. Sempre in merito al confronto tra prezzi praticati in Italia e all'estero dalle Parti, la circostanza che questi ultimi siano mediamente più elevati dei prezzi praticati sul mercato domestico non si ritiene un valido argomento a sostegno dell'assenza di un'attività di coordinamento in Italia. Infatti, le Parti possono razionalmente adeguarsi alle condizioni di offerta prevalenti sui mercati esteri, dove i prezzi delle produzioni nazionali di TCA e rete els. sono mediamente più elevati dei relativi prezzi in Italia a causa dei maggiori costi di produzione[375], senza che questo sia indicativo del fatto che il mercato italiano presenti un livello di concorrenzialità superiore rispetto a quello riscontrabile all'estero[376]. In altri termini, la circostanza che le Parti possano aver praticato all'estero (Europa) prezzi più elevati rispetto a quelli applicati in Italia non esclude che i prezzi in Italia siano stati oggetto di un'attività di concertazione.

283. In relazione alla contestazione relativa all'avere sovrastimato il margine settoriale e i margini specifici delle imprese coinvolte, rileva il fatto che i margini siano calati in misura inferiore rispetto alla domanda. Sotto questa prospettiva, dunque, non assume importanza il livello dei margini osservati quanto piuttosto il loro andamento e a tale proposito, le stime del margine settoriale proposte dalle Parti mostrano, tra l'inizio e la fine del periodo esaminato, ovvero tra il 2010 e il 2015, un incremento di circa 5 punti percentuali, pari a quello riportato nella CRI.

284. L'aver osservato un andamento del margine settoriale non calante nel periodo oggetto dell'istruttoria non esclude, tuttavia, che lo stesso, una volta stimato sulla base di tutte le voci di costo considerate nel calcolo dei margini operativi lordi delle singole imprese - tra cui il costo del personale, del gas, e altre materie prime oltre al rottame ferroso - possa risultare negativo, come d'altro canto sono risultate in perdita alcune singole imprese coinvolte nel presente procedimento.

viii. Il coinvolgimento di tutte le Parti nel complesso quadro collusivo

285. La condivisione tra tutte le società coinvolte di informazioni relative a variabili industriali e di costo idonee a condizionare in modo determinante la rispettiva condotta commerciale e, in particolare, il posizionamento di prezzo, consente di inserire anche l'attività di rilevazione dei prezzi compiuta dalla Commissione Prezzi in un più ampio quadro collusivo che ha coinvolto tutte le Parti (indipendentemente, quindi, dalla loro partecipazione alle riunioni della Commissioni camerale) permettendo loro di controllare l'andamento del prezzo finale di vendita dei prodotti interessati in un contesto di mercato, peraltro, che stava attraversando una congiuntura molto sfavorevole a causa della forte contrazione della domanda.

286. La fissazione congiunta del cd. prezzo base di riferimento e degli importi puntuali del cd. prezzo *extra* dei due prodotti in occasione dell'attività di "rilevazione" quindicinale svolta in Commissione Prezzi dalle sei Parti aventi sede a

---

372 *[Le Parti inferiscono che i Listini rilevati nel corso della seduta successiva agli ordini hanno un impatto sui prezzi degli ordini superiore rispetto ai Listini della seduta precedente, esclusivamente sulla base della maggiore prossimità ad uno del coefficiente dei primi (Listini della seduta successiva) rispetto ai secondi (Listini della seduta precedente). Sul punto si fa presente che un confronto di questo tipo viene svolto nell'ambito di analisi di correlazione, dove si valuta la presenza di un sostanziale co-movimento delle serie di dati considerate (sulla base della maggiore o minore prossimità ad uno del coefficiente di correlazione stimato) e non in sede di analisi di regressione in cui si misura l'impatto assoluto di una variabile su un'altra.]*

373 *[In particolare, si osserva che i costi sostenuti dalle Parti sono gli stessi sia sul mercato italiano sia sui mercati esteri. Inoltre, anche l'andamento della domanda, colto dall'indice di produzione delle costruzioni e dal PIL pro-capite, è sostanzialmente il medesimo, anche se entrambe le variabili presentano valori inferiori sul mercato domestico.]*

374 *[Per depurare le due serie di prezzo (relativi all'Italia e ai mercati esteri) da shock di domanda e di offerta, le stesse sono state regredite singolarmente sulle variabili di domanda e offerta utilizzate dalle Parti nelle regressioni "Italia v. estero" vale a dire: costo del lavoro, prezzo di acquisto all'ingrosso dell'energia (PUN), prezzo del rottame (includendo effetti fissi per impresa e prodotto), PIL pro capite e indice delle costruzioni. L'analisi di correlazione è stata poi svolta sui residui di tali regressioni che esprimono quelle componenti di prezzo non spiegabili da sollecitazioni dal lato della domanda e dell'offerta. I coefficienti di correlazione ottenuti tra i residui delle suddette regressioni (dove le serie di prezzo sono espresse in livelli) risultano pari a 0,53, 0,54 e 0,57 rispettivamente per rete els., TCA in barre e TCA in rotolo.]*

375 *[Le produzioni di TCA e rete els. si realizzano all'estero attraverso altoforni, impianti che comportano mediamente dei costi superiori rispetto a quelli prevalenti in Italia, dove tali prodotti sono realizzati attraverso i forni elettrici. Le produzioni da altoforno comportano infatti sia maggiori costi energetici, sia maggiori costi legati alla principale materia prima, il minerale ferroso, che risulta più costoso del rottame ferroso impiegato nei forni elettrici presenti in Italia.]*

376 *[Al riguardo, si osserva che le analisi di regressione portate dalle Parti a sostegno della propria tesi non considerano fattori che colgono condizioni di offerta specifiche riguardanti i mercati esteri. In altri termini, non si considera un possibile effetto sui prezzi praticati dalle Parti dei prezzi praticati dagli operatori nazionali nei mercati esteri, prezzi che risultano mediamente più elevati di quelli prevalenti in Italia in ragione di costi di produzione superiori.]*

Brescia e, poi, oggetto di pubblicazione *on line* sul Listino della CCIAA/Bs, ha potuto, infatti, fondarsi sulla comprovata condivisione delle predette informazioni sensibili, utile non solo per orientare il livello di prezzo su cui convergere ma anche, e soprattutto, per assicurare a tutte le Parti la necessaria trasparenza reciproca sulle rispettive condotte commerciali in modo da garantire che tutti gli operatori avrebbero seguito tale andamento, collusivamente e artificialmente determinato.

287. La concatenazione dei comportamenti contestati, infatti, rivela la consapevolezza di tutte le Parti di porre in esser un'intesa unica avente a oggetto il reciproco coordinamento sulle principali variabili competitive che caratterizzano i mercati interessati (*i.e.* prezzi di vendita e condizioni di approvvigionamento del rottame ferroso) in modo da consentire comportamenti commerciali tra loro sostanzialmente omogenei.

288. Tale coordinamento ha avuto luogo sfruttando le occasioni di incontro sistematico tra i concorrenti, che hanno consentito loro un pervasivo scambio di informazioni sensibili e la fissazione di cd. prezzi *base* di riferimento (per le contrattazioni cd. *spot*, utilizzati da tutti come prezzi puntuali nei contratti di durata) e di importi puntuali dei cd. prezzi *extra*, parimenti applicati da tutti, relativamente a prodotti omogenei per i quali il prezzo rappresenta la leva competitiva fondamentale

289. Il coordinamento delle dinamiche commerciali di ogni società Parte è stato, anzitutto, realizzato attraverso periodici e regolari scambi di informazioni sensibili sull'input produttivo fondamentale (*i.e.* il rottame ferroso) in occasione degli incontri avvenuti in NC. Nelle riunioni mensili di NC, infatti, venivano scambiate tra i partecipanti, informazioni sulla propria capacità produttiva attesa, sui propri costi del rottame ferroso e sull'andamento dei propri prezzi di acquisto, anche per il periodo immediatamente successivo alla riunione. Tutte le Parti hanno attivamente contribuito alla generazione di tale trasparenza, in quanto ciascuna, ha condiviso con le altre informazioni relative alla propria futura condotta industriale e commerciale, avvantaggiandosi della medesima trasparenza in merito alle condotte reciproche, in violazione del richiamato principio di autonomia dei comportamenti di impresa.

290. La circostanza che gli incontri di NC avvenissero in maniera sistematica e regolare ha permesso alle Parti, da un lato, di acquisire le informazioni utili per la fissazione di livelli di prezzo dei prodotti finiti compatibili con i costi attesi e, dall'altro, di verificare con la medesima cadenza la compatibilità dei prezzi fissati con i costi stessi.

D'altro lato, la trasparenza sulle rispettive condotte commerciali ha, altresì, consentito alle Parti di valutare in concreto la reciproca effettiva disponibilità a seguire l'andamento del prezzo di riferimento dei prodotti finiti, garantendo la sostenibilità di un prezzo artificialmente e collusivamente determinato. In altre parole, rivelando l'andamento atteso del costo del proprio principale *input* produttivo e i programmi futuri di funzionamento dei propri impianti di produzione dell'acciaio, ciascuna impresa, di fatto, consentiva ai concorrenti di verificare gli elementi essenziali della propria politica commerciale, a fronte dei quali comportamenti commercialmente aggressivi e/o incompatibili sarebbero stati facilmente identificabili[377].

291. La generazione di un'innaturale trasparenza sul principale fattore di costo nonché sui programmi di produzione, la fissazione congiunta degli importi puntuali dei cd. prezzi *extra* e di un cd. prezzo *base* di riferimento e l'allineamento all'andamento di quest'ultimo, non possono che costituire elementi di un'unica e complessa strategia collusiva, alla quale, pur se con ruoli in parte diversi, hanno consapevolmente partecipato tutte le Parti del procedimento. Tutti i comportamenti in cui si è articolata l'intesa sono, infatti, necessariamente funzionali per la riuscita del disegno complessivo, infatti: la generazione della trasparenza in NC è servita a fornire indicazioni sul livello a cui fissare gli importi dei prezzi "rilevati" in Commissione Prezzi e, soprattutto, a verificare la disponibilità di tutte le Parti, ivi incluse le società non rappresentate in Commissione Prezzi, all'adozione di condotte commerciali compatibili col rispetto del medesimo riferimento. La fissazione congiunta dei prezzi in Commissione Prezzi è servita a determinare gli importi del cd. listino *extra* uguali per tutti e non oggetto di negoziazione con la clientela e a individuare il cd. prezzo base da utilizzare sia ogni mese per la fissazione dell'importo nei contratti di durata sia come *benchmark* di riferimento per la fissazione del cd. prezzo base nelle negoziazioni *spot* successive alla rilevazione camerale. L'applicazione, in concreto, di cd. prezzi *base* che, nel periodo istruttorio, hanno seguito le dinamiche delle quotazioni quindicinali effettuate in Commissione Prezzi nel mese stesso di rilevazione ha, quindi, garantito, in sede di attuazione della pratica, una sostanziale uniformità delle condotte commerciali e il conseguente controllo dell'andamento del prezzo finale all'ingrosso di TCA e rete els. sui mercati nazionali al fine di salvaguardare i margini in un contesto di estrema contrazione del settore.

292. L'unitarietà della strategia e la mutua necessità delle diverse parti della stessa, fanno sì che la circostanza per cui il gruppo Pittini e Riva non fossero rappresentati nella Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs, in quanto imprese non aventi sede nel distretto industriale bresciano, non sottragga tali imprese alla responsabilità delle condotte come sopra configurate. Infatti, alla luce del quadro collusivo esistente e della partecipazione delle due Parti predette alla cruciale e decisiva fase di creazione - nel corso delle riunioni mensili in ambito NC - di una artificiale trasparenza tra tutti i concorrenti sulle reciproche variabili industriali e commerciali - come dettagliatamente descritto nei *report* interni acquisiti presso Ferriere Nord delle riunioni associative - determina che l'osservato allineamento delle *dinamiche* delle

---

377 *[Il collegamento esistente tra l'utilizzo della capacità produttiva e la sostenibilità di determinati livelli di prezzo è confermato, ad esempio, in un commento riportato in una mail interna reperita presso Pittini, nella quale si spiega la possibilità di fissare prezzi più elevati proprio con il mancato funzionamento di un impianto: "Mercato ITALIA [..] I nuovi prezzi [...] (che configuravano un aumento complessivo di oltre 25 E/ton) e che grazie al fermo di PZ avevano in parte preso piede [...]" (cfr. doc. 320.209, enfasi aggiunta; "PZ" indica l'impianto di Potenza di Ferriere Nord).]*

loro politiche di prezzo a quelle dei concorrenti bresciani (confermate anche dalle elaborazioni fornite dal gruppo Pittini che mostrano che i prezzi base praticati da Ferriere Nord seguono esattamente l'andamento delle rilevazioni della CCIAA/BS[378]), non possa ritenersi un comportamento di autonomo e intelligente adeguamento alle dinamiche di mercato.

293. Tale condotta appare, piuttosto, riconducibile a un unitario e consapevole disegno collusivo volto a ridurre reciprocamente l'incertezza delle condotte commerciali tra le Parti del procedimento, grazie agli incontri sistematici con i concorrenti in NC e in ragione delle informazioni in tale sede assunte e fornite. Riva e le imprese del gruppo Pittini, quindi, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza comunitaria, intendevano senz'altro contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutte le Parti ed erano al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese in sede camerale nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure potevano ragionevolmente prevederli ed erano pronte ad accettarne il rischio[379].

IV.C. Questioni procedurali

i. La contestazione di tardività dell'avvio del procedimento

294. Alcune Parti hanno contestato la tardività dell'avvio del procedimento e della sua estensione oggettiva allo scambio di informazioni in NC, in violazione del principio di tempestività dell'azione amministrativa di cui all'articolo 14, legge n. 689/1981 (*Contestazione e notificazione*).

295. Con riguardo a tale eccezione di ingiustificata dilazione del periodo pre-istruttorio, premesso che la giurisprudenza prevalente ha affermato che, ai procedimenti in materia di concorrenza davanti a questa Autorità, non si applica il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di cui alla legge n. 689/1981, anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale minoritario che ritiene tale termine applicabile[380], si ricorda che il giudice amministrativo ha pacificamente riconosciuto che il *dies a quo* della decorrenza del termine si individua nella piena conoscenza dei fatti da cui desumere il *fumus* dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione, considerato che la stessa valutazione dell'esigenza di avviare o meno l'istruttoria può presentarsi articolata. Il compimento dell'attività amministrativa necessaria alla scopo deve essere valutata in relazione alla complessità della fattispecie.

296. Nel caso di specie la complessità della fattispecie in esame ha reso necessario svolgere una continuativa attività pre-istruttoria indirizzata all'approfondimento del contenuto della segnalazione, delle caratteristiche e dinamiche dei mercati del TCA e della rete els., della struttura del loro prezzo finale di vendita, dell'esistenza, composizione e effettiva modalità di funzionamento della Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs[381], nonché del grado di trasparenza endogena del mercato[382]. Riguardo, infatti, alle indicate tematiche, le informazioni che si potevano trarre dalla segnalazione non erano esaurienti, né l'Autorità aveva mai effettuato istruttorie nei mercati interessati da cui derivare una conoscenza del settore[383]. Infine, e diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, sul sito *internet* della CCIAA/Bs non è possibile reperire tutte le informazioni necessarie riguardo alle tematiche sopra evidenziate.

Nel settembre 2015[384], infine, gli Uffici hanno ottenuto le informazioni richieste alla CCIAA/Bs, con particolare riferimento alle effettive modalità di rilevazione del cd. prezzo *extra* che sono state chiarite tramite l'allegazione di un verbale della Commissione Prezzi (che non sono resi pubblici): successivamente al ricevimento di questa documentazione, l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento.

---

378 *[Vd. doc. 669 (memoria congiunta Ferriere Nord e Fin.Fer.).]*

379 *[Cfr. Sentenze della Corte di Giustizia C-441/11P, Commissione c. Verhuizingen Coppens NV, ECLI:EU:C:2012:778, punto 42, cfr., altresì, sentenze Commissione vs Anic Partecipazioni, cit., punti 87 e 203, nonché C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00P, C-219/00P, Aalborg Portland e a. vs Commissione, cit., punto 83.]*

380 *[Vd. Tar Lazio, sentenza n. 12811/2016 (procedimento I/790 - Diritti televisivi Lega calcio), n. 4943/2015 (confermata da Consiglio di Stato, sent. n.167/2016; procedimento I/738 - FNOMCEO) e Tar Lazio, sentenza n. 8671/2013 (I/723 - Intesa nel mercato delle barriere autostradali). Contra vd. Consiglio di Stato, sentenza n. 4181/2001 (procedimento I/148 - Istituti Vigilanza Sardegna), sentenza n. 4053/2001 (procedimento I/165 - Accordi per la fornitura di carburanti), sent. n. 1190/2009 (procedimento I/649 - Pannelli truciolati) e sent. n. 2092/2009 (procedimento I/666 - Gare per la fornitura d dispositivi per stomia).]*

381 *[L'attività pre-istruttoria svolta è, in particolare, consistita: (i) nell'audizione del segnalante, svolta il 13 maggio 2011 (vd. doc. 4); (ii) nell'invio, il 27 febbraio 2012, di una richiesta di informazioni ad alcuni rivenditori di prodotti siderurgici (vd. doc. 13; 14; 15 e 16) le cui risposte sono pervenute il 12 e 15 marzo 2012 e l'11 aprile 2012 (vd. doc. 17; 18 e 19); (iii) nell'invio, il 17 gennaio 2014, di una richiesta di informazioni alla CCIAA/Bs (vd. doc. 22) a cui la CCIAA/BS ha risposto con comunicazioni pervenute il 25 e 26 febbraio 2014 (vd. doc. 23 e 24) e ha, poi, trasmesso ulteriori informazioni il 21, 22 e 23 settembre 2015 (vd. doc. 26, 27 e 28); (iv) nell'acquisizione d'ufficio al fascicolo, il 24 settembre 2015, di ulteriori listini dei cd. prezzi extra di dimensione del TCA e della rete els. pubblicati sui siti internet delle società produttrici (vd. doc. 29).]*

382 *[Vd. doc. 21.]*

383 *[Le operazioni di concentrazione richiamate, in particolare dalla difesa di Alfa Acciai (vd. doc. 676, memoria Alfa Acciai) si sono tutte concluse in cd. fase 1, senza, quindi, avvio di istruttoria e, inoltre, alcune di tali concentrazioni neppure riguardavano i mercati oggetto della presente istruttoria: vd. provvedimento di non avvio n. 44/1991 (C/52) relativo all'acquisizione, da parte di Alfa Accia, di una società di carpenteria; provvedimento di non luogo a provvedere n. 16308/2006 (C/8154 - Siderurgica Investimenti-Feralpi Stahlhandel-Ferriera Valsabbia-Ferriere Nord/Centro distribuzione acciaio) relativo alla notifica della costituzione di un'impresa comune tra Feralpi, Valsabbia e Ferriere Nord per la compravendita di travi e altri profilati pesanti e laminati, in Boll. n. 51-52/2006; provvedimento di non avvio n. 19560/2006 (C/9944) relativo alla notifica dell'acquisizione da parte di Feralpi di un ramo d'azienda attivo nella produzione di rete els, in Boll. n. 7/2009 e provvedimento di non avvio n. 22822/2011 (C/11240 - Laminazione Acciai Speciali/Leali, in Boll. n. 38/2011).]*

384 *[Vd. doc. 26; doc. 27 e doc. 28.]*

297. La contestazioni di tardività è, parimenti, pretestuosa con riguardo all'estensione oggettiva ai comportamenti in NC: dell'esistenza di questa associazione e della sua attività gli Uffici sono venuti a conoscenza nel corso degli accertamenti ispettivi di fine ottobre 2015, il suo funzionamento nonché le informazioni relative all'attività svolta in concreto sono state approfondite nelle successive audizioni delle Parti nel corso dell'intero mese di aprile 2016, a seguito delle quali l'estensione è stata deliberata il 5 luglio 2016.

298. La cautela dell'Autorità è stata anche inevitabilmente legata al pregresso svolgimento di un caso di cartello a livello comunitario, da parte della Commissione CE[385], che aveva accertato una concertazione in materia di prezzi del TCA in Italia tra molte delle imprese Parti del presente procedimento[386] per il periodo 1989-2000. La circostanza che il caso comunitario si fondasse su evidenze diverse dal presente è irrilevante ai fini di giustificare la cautela degli Uffici, tenuto conto che la fattispecie contestata era comunque un *price fixing* che coinvolgeva le principali imprese operanti, al tempo, nel mercato italiano.

ii. Inammissibilità della documentazione ulteriormente depositata

299. In merito all'istanza presentata dagli Uffici all'audizione finale del 12 luglio 2017, volta a far dichiarare inammissibile la documentazione - diversa dalla memoria economica autorizzata dal Collegio - depositata dalle Parti e da terzi tra il 7 e il 10 luglio 2017, l'Autorità ha ritenuto di accogliere tale richiesta. Si tratta di documenti analoghi ad altri che le Parti avevano già prodotto nel corso delle indagini e che le stesse non erano legittimate a presentare in seguito alla proroga concessa il 14 giugno 2017[387], la quale consentiva unicamente la produzione di memorie di replica alle argomentazioni economiche svolte dagli Uffici nel corso dell'audizione finale e non di ampliare senza alcun limite un quadro probatorio che era già chiaro e completo. Il deposito è stato considerato anche tardivo poiché, come già evidenziato, ha avuto a oggetto documenti che le Parti - come peraltro è concretamente accaduto - avrebbero già potuto (e dovuto) allegare nel corso della fase istruttoria. Infine, si rileva che i documenti in questione non attengono a un elemento costitutivo dell'intesa riguardando gli effetti della stessa.

IV.D. Conclusioni sull'intesa

Profilo oggettivo dell'infrazione

300. Dall'insieme delle ricostruzioni fattuali e delle considerazioni svolte, è possibile concludere che le Parti hanno posto in essere un'intesa unica, complessa e continuata in grave violazione dell'articolo 101 del TFUE e avente per oggetto un artificiale "controllo" delle condizioni di commercializzazione nel mercato nazionale del TCA e della rete els., finalizzato a contrastare la potenziale forte pressione al ribasso dei prezzi, generata sia dall'andamento decisamente calante della domanda, sia dalla tendenziale diminuzione del costo del principale *input*, il rottame ferroso.

301. L'intesa unica sussiste, come ampiamente chiarito dalla già richiamata giurisprudenza dell'UE, quando la violazione risulti posta in essere dalle imprese coinvolte attraverso una serie di atti o attraverso un comportamento continuato[388] che siano diretti alla realizzazione di un unico obiettivo collusivo[389], senza che, in senso contrario, possa valere l'obiezione per cui uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero costituire di per sé una violazione del medesimo articolo[390].

302. Pertanto, quando le diverse azioni accertate siano parte di un «piano d'insieme», complessivamente finalizzato ad alterare le normali dinamiche concorrenziali all'interno del mercato interno (o di una sua parte rilevante), l'Autorità *antitrust* (europea o nazionale) può imputare a ciascuno dei partecipati la responsabilità per l'insieme di tali azioni[391].

303. La portata restrittiva dell'intesa contestata deve anche valutarsi tenendo conto del fatto che le Parti del procedimento rappresentano, unitamente alle società dalle stesse controllate, la pressoché totalità dell'offerta nei mercati italiani rispettivamente del TCA e della rete els. In ragione della natura delle condotte contestate, consistenti

---

385 *[Decisione della Commissione europea, C(2009)7492 final, cit..]*

386 *[Alfa Acciai, Feralpi, Ferriere Nord, IRO, Riva e Valsabbia.]*

387 *[Vd. doc. 684 (verbale di svolgimento e interruzione dell'audizione finale del 14 giugno 2017).]*

388 *[In simili ipotesi e in assenza di una definizione espressa contenuta nell'art. 101, par. 1, TFUE, la giurisprudenza UE ha chiarito che l'infrazione possa qualificarsi, al contempo, come "accordo e pratica concordata", perché qualificazione idonea a rappresentare un insieme complesso che presenta elementi riconducibili sia alla nozione di accordo sia a quella di pratica concordata (cfr. sentenze del Tribunale, Hercules Chemicals vs Commissione, T-7/89, ECLI:EU:T:1991:75, cit., par. 264 e HFB e a. vs Commissione, cit., par. 187). Nel caso di un'infrazione che abbia coinvolto per più anni molteplici produttori/imprese, la CGUE riconosce, altresì, che non si possa pretendere che l'Autorità antitrust, qualifichi con precisione, per ciascuna impresa e in ogni istante considerato, l'infrazione come accordo o come pratica concordata, tanto più che, in ogni caso, entrambe queste forme di illecito sono, come detto, comprese nel divieto di cui alla norma (ex multis, vd. sentenza della Corte di Giustizia, Commissione vs Anic Partecipazioni, cit. par.111-114; sentenza del Tribunale LimburgseVinylMaatschappij e a. vs Commissione, cit., par. da 696 a 698).]*

389 *[L'elemento unificante di condotte così strutturate è, infatti, rappresentato sia dalle medesime finalità collusive che le varie condotte o la reiterazione della stessa condotta perseguono sia dai soggetti che contribuiscono consapevolmente all'oggetto comune (sentenze del Tribunale, BPB/Commissione, T-53/09, ECLI:EU:T:2008:254, par. 257 e Amann & Söhne e Cousin Filterie vs Commissione, T-446/05 cit., par. 89).]*

390 *[Cfr sentenza della CGUE, Commissione vs Anic Partecipazioni, cit., par. 81.]*

391 *[Cfr. sentenze della CGUE, Commissione vs Anic Partecipazioni, cit., par. 81, e sentenza della CGUE, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00, cit., par. 258 e sentenza Tribunale di primo Grado, Amann&Söhne e CousinFilterie v. Commissione, T-446/05, cit., par. 90 e FSL Holdings e altri, T-655/11, ECLI:EU:T:2015:383 par. 478.]*

nel coordinamento di politiche commerciali, l'intesa deve ritenersi restrittiva per oggetto[392] e idonea in concreto ad alterare le normali dinamiche competitive in un mercato a struttura di oligopolio ristretto.

304. L'intesa, peraltro, ha avuto piena attuazione, come evidenzia l'ampia documentazione probatoria agli atti, in quanto i comportamenti contestati sono stati posti in essere in maniera continuata, quantomeno dal 2010 e fino all'inizio del 2016.

305. Quanto, infine, agli effetti delle condotte contestate, che, lo si ricorda, in caso di violazioni per oggetto non necessitano di essere provati, le elaborazioni condotte sull'andamento delle principali variabili quantitative del mercato hanno consentito di verificare che, nonostante nel periodo in considerazione il mercato del TCA abbia subito una drastica contrazione della relativa domanda pari a quasi il 50% dal 2010 al 2015, le imprese sono riuscite a mantenere pressoché costante il margine tra il prezzo praticato e il costo dei principali *input* variabili (il prezzo del rottame e il costo dell'energia), e ad aumentare l'incidenza percentuale di tale margine sui ricavi (per il TCA in barre).

306. Con riguardo poi alle quote di mercato registrate dalle Parti nel periodo oggetto di istruttoria, queste appaiono nel loro complesso sufficientemente stabili pur a fronte della richiamata drastica contrazione della domanda[393].

Il profilo soggettivo dell'infrazione

307. L'intesa, così configurata, è imputabile a tutte le imprese Parti del procedimento sulla base del loro ambito di operatività. Riguardo all'obiezione sollevata da ORI e relativa al fatto che la società non avrebbe partecipato alla quotazione del TCA in quanto incaricata di sedere in Commissione Prezzi per la quotazione di altri prodotti siderurgici (peraltro prodotti da una diversa società del gruppo ORI con sede nel Lazio[394]), a prescindere dal fatto che tale circostanza è stata smentita da altre audizioni istruttorie[395] e che ORI sedeva in Commissione camerale proprio in ragione della presenza nel distretto bresciano della società O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A., la stessa è, comunque, irrilevante nella misura in cui il rappresentante di ORI, la cui società produce TCA, partecipava alle riunioni in CCIAA/Bs e non risulta aver mai preso le distanze rispetto alle questioni discusse e alla decisioni che vi venivano adottate.

308. In contesti simili, la giurisprudenza comunitaria ha sempre riconosciuto la responsabilità dell'impresa partecipante a tali riunioni a meno che non reagisca con una dichiarazione inequivocabile di non intendere ricevere simili informazioni. Infatti, nel momento in cui un'impresa riceve dati strategici da un concorrente (ad esempio, nel contesto di una riunione) è possibile presumere che essa le abbia accettate e che abbia adattato di conseguenza il proprio comportamento di mercato[396].

V. LA NORMATIVA APPLICABILE

309. Nell'avvio si è ipotizzata l'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza sulle intese anticoncorrenziali (articolo 101 TFUE) sulla base del pregiudizio intracomunitario che la fattispecie poteva presentare tenuto conto che la condotta in esame aveva luogo sull'intero territorio nazionale.

310. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 - *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*[397] il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Al riguardo, "*gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro*

---

392 *[In particolare, l'intesa vietata per oggetto è quella forma di coordinamento tra imprese indipendenti che presenta un tale potenziale di offensività per il normale funzionamento concorrenziale del mercato, da non rendere necessaria la verifica dei suoi concreti effetti. Si tratta di intese, quindi, che, per loro stessa natura, sono dannose al dispiegarsi del normale gioco della concorrenza. Vd. sentenze della Corte di Giustizia Dole Food and Dole FreshFruit Europe vs Commissione, C-286/13P, cit., par. 114 e CB vs Commissione, C-67/13P, cit., par. 50 e la giurisprudenza ivi citata. Il parametro di valutazione del grado di offensività di tali accordi, ossia della loro idoneità in concreto a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune o di una sua parte rilevante, è, quindi, rappresentato dagli obiettivi che essi mirano a raggiungere, tenuto conto del contesto economico e giuridico in cui si collocano, con particolare riferimento alla natura dei beni o dei servizi coinvolti, alle reali condizioni del funzionamento e alla struttura del mercato o dei mercati interessati (vd. sentenze CGUE Dole Food and Dole FreshFruit Europe vs Commissione, cit., par. 117 e NCB vs Commissione, C-67/13P, cit., par. 53 e la giurisprudenza ivi citata).]*

393 *[In particolare, per il TCA ciò ha avuto luogo per i tre leader di mercato, con una notevole similarità delle stesse almeno fino al 2014. Nel 2015 la quota di mercato di Pittini è aumentata più dei suoi principali concorrenti a seguito dell'uscita dal mercato di Stefana (che ha cessato totalmente la produzione dal 31 dicembre 2014) e dell'acquisizione da Riva, nella seconda metà del 2015, dell'impianto produttivo di Galtarossa (Vr). Anche per la rete els., si registra una sostanziale stabilità delle quote di mercato di tutte le società Parti tra il 2010 e il 2013, registrando queste ultime variazioni massime sull'anno precedente dell'ordine di due punti percentuali. Gli scostamenti per gli anni successivi sono, invece, riconducibili all'uscita dal mercato di Valsabbia e Stefana nel 2014 e di Riva nel 2015, le cui quote di mercato sono state assorbite dai concorrenti, Parti del presente procedimento.]*

394 *[Siderurgica Latina Martin S.p.A..]*

395 *[Vd. verbale di audizione di Alto Lago (doc. 213) e della CCIAA/Bs (doc.198).]*

396 *[Cfr. sentenze della Corte di giustizia, Hüls, C-199/92 P, Racc. 1999, par. 162, e Anic Partezipazioni, C-49/92, cit., par. 121. (vd. anche Linee Direttrici). Infatti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata, si deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo come si è, precisamente, verificato nel caso di specie.]*

397 *[GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.]*

hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato"[398].

311. Nel caso di specie si rileva che, poiché le condotte oggetto del presente procedimento investono l'intero territorio nazionale, esse devono essere valutate ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, potendo recare pregiudizio al commercio intracomunitario[399]. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha a più riprese confermato l'indirizzo secondo cui, in presenza di una pratica restrittiva della concorrenza applicata all'insieme del territorio di uno Stato membro, quale è quella in esame, sussiste "*una forte presunzione*" che tale pratica "*possa contribuire alla compartimentazione dei mercati e pregiudicare gli scambi intracomunitari*"[400].

312. Le imprese partecipanti all'intesa, peraltro, complessivamente, nei mercati geografici rilevanti interessati dalla concertazione, rappresentano la pressoché totalità degli operatori ivi attivi, circostanza che rende più probabile il verificarsi dell'effetto appena descritto in ognuno di tali mercati.

313. Alla luce delle risultanze istruttorie e dell'idoneità delle intese a pregiudicare il commercio intracomunitario, si ritiene applicabile, nel caso di specie, l'articolo 101 del TFUE.

VI. LE SANZIONI

a. gravità e durata dell'intesa

314. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio.

315. Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità di un'infrazione si deve tenere conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura della restrizione della concorrenza, il contesto nel quale i comportamenti sono stati posti in essere, il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte nonché l'attuazione dell'intesa e la produzione di eventuali effetti.

316. Quanto alla natura dell'intesa in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che le Parti del procedimento hanno posto in essere un'intesa unica, complessa e continuata di coordinamento del proprio comportamento commerciale finalizzata a frenare l'utilizzo della leva del prezzo quale variabile competitiva sul mercato, garantendo per tale via la salvaguardia delle marginalità delle imprese.

317. L'intesa ha avuto attuazione e ciò ha determinato un freno alla concorrenza sui prezzi in un mercato in cui, nel periodo oggetto di istruttoria, la diminuzione della domanda di TCA e rete els. è stata particolarmente significativa e le Parti hanno mantenuto la propria marginalità stabile. Si osserva, inoltre, che l'intesa ha coinvolto i maggiori *player* del mercato di riferimento, i quali detengono nel complesso circa il 90% di entrambi i mercati nazionali del prodotto.

318. Si deve considerare che, per costante giurisprudenza, perché un'infrazione alle norme di concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa che la pone in essere sia stata conscia di trasgredire tali norme, ma è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.

319. Nel caso di specie, peraltro, tutte le imprese Parti del procedimento dispongono delle conoscenze giuridiche ed economiche necessarie per conoscere le conseguenze dal punto di vista della concorrenza del comportamento posto in essere, tenuto conto anche dell'evidente carattere di illecito che qualifica un accordo tra concorrenti, volto a restringere la competizione tra i partecipanti in termini di prezzi.

320. Emerge, dunque, che i comportamenti posti in essere da Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A., Stefana S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Ferriere Nord S.p.A. e Fin.Fer. S.p.A. volti al coordinamento delle reciproche condotte commerciali, costituiscono violazioni gravi della disciplina a tutela della concorrenza.

321. Al riguardo non appare pertinente il richiamo effettuato dalle Parti al precedente I/710[401], in cui l'Autorità ha ritenuto di non sanzionare, per mancanza di gravità dell'infrazione, le Parti in relazione all'attività svolta in CCIAA per

---

398 *[Cfr. punto 78 delle Linee Direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Paesi dell'UE di cui agli art. 81 e 82 TFUE.]*

399 *[Cfr. Comunicazione cit., punto 34: "L'espressione «correnti degli scambi» ha carattere neutro. Il presupposto non è che il commercio venga ristretto o ridotto. La struttura degli scambi può essere alterata anche quando un accordo o una pratica determinano un aumento degli scambi. In effetti, si applica il diritto comunitario se è probabile che il commercio tra Stati membri si sviluppi in maniera diversa in presenza dell'accordo o della pratica rispetto a come si sarebbe probabilmente sviluppato in sua assenza".]*

400 *[Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 896 del 9 febbraio 2011. Del pari, secondo il Consiglio di Stato, non vi è "alcuna contraddizione tra la definizione del mercato geografico come mercato nazionale e l'applicazione dell'art. 81 TCE" (ora 101 TFUE). In ogni caso, il Consiglio di Stato ha anche aggiunto, nella sentenza n. 102 del 17 gennaio 2008, (I623 - Prezzi del latte per l'infanzia), che l'applicazione della disciplina comunitaria in luogo di quella nazionale, quand'anche fosse riconducibile ad un errore, non determina illegittimità del provvedimento dell'Autorità, poiché non potrebbe in alcun modo ledere il diritto di difesa delle società coinvolte, avendo, anzi, l'effetto di "comportare delle garanzie procedimentali aggiuntive per tutte le società coinvolte" (vd., in senso analogo, Tar Lazio, sentenza 13 marzo 2008, n. 2312, 649- Pannelli truciolari in legno).]*

401 *[Vd. provv. 2685/2016 di chiusura del procedimento I/710 - Usi in materia di mediazione immobiliare, cit..]*

la determinazione delle provvigioni degli agenti immobiliari, pur accertando l'illiceità della condotta. Il caso I/710 presenta, infatti, significative differenze rispetto a quello in esame.

322. Innanzitutto, nel caso di specie e diversamente dal richiamato precedente, la collusione contestata è più ampia rispetto alla sola rilevazione prezzi svolta in sede camerale: essa, infatti, include nell'unitaria strategia collusiva anche il sistematico scambio di informazioni sensibili in NC.

323. Inoltre, nel precedente I710, le condotte si incardinavano in un contesto normativo (ampiamente descritto nel provvedimento finale) che - già a partire dalla previsione dell'articolo 1755 c.c. - attribuisce espressamente agli usi immobiliari rilevati nelle CCIAA valenza auto-integrativa del contratto in caso di mancata fissazione pattizia del compenso per l'agente immobiliare. In altre parole, nel caso delle compravendite immobiliari la rilevazione accertata dalle CCIAA è richiesta dalla legge e non a caso si svolge ogni cinque anni, mentre nel caso di specie la rilevazione dei prezzi è riferibile all'attività delle Parti e ha un'inequivocabile funzione di fissazione dei prezzi, come dimostrato, tra l'altro, dalla cadenza quindicinale con cui si è svolta.

324. Nel contesto descritto nel caso I710 le CCIAA hanno dunque potuto svolgere un ruolo di effettiva regia dell'attività di rilevazione degli usi, tanto che l'Autorità ha potuto constatare un'attività da parte delle CCIAA particolarmente penetrante e pervasiva, di "sollecitazione" delle occasioni di incontro tra le imprese Parti (associazioni di categoria) che non si riscontra affatto nel caso di specie dove l'attività di rilevazione è stata, invece, guidata dalle Parti (singoli operatori del mercato).

325. Quanto alla responsabilità per le condotte poste in essere da Ferriere Nord, la stessa si presume anche in capo a Fin.Fer. S.p.A., in ragione non solo dell'elemento presuntivo derivante dalla quota di capitale sociale detenuta da Fin.Fer. S.p.A. (99,95%) sulla sua controllata[402], ma anche in considerazione della concreta circostanza emersa dalle evidenze in atti, dell'esistenza di una condivisione sistematica, con i vertici aziendali del Gruppo Pittini (Fin.Fer.) coincidenti con i vertici aziendali di tutte le società del gruppo, delle decisioni commerciali strategiche assunte dalle società controllate tra cui anche Ferriere Nord.

326. In merito, non appare condivisibile l'eccezione difensiva di disparità di trattamento rispetto ad altre società Parti del procedimento del pari interamente controllate da una *holding* con la quale condividono il *management* di vertice (come il caso, in particolare, di Alfa Acciai e Feralpi). Le evidenze in atti, infatti, permettono di ricostruire con chiarezza solo con riguardo a Ferriere Nord il ruolo centrale e apicale svolto in modo inestricabile dall'azionista di maggioranza sia di Fin.Fer. (di cui detiene l'85% del capitale sociale) sia di Ferriere Nord (di cui Fin.Fer. detiene il 99,95% del capitale ed egli personalmente il restante 0,05%)[403] di entrambe le quali è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente, infatti, sono indirizzati molti dei *report* delle riunioni di NC sul rottame ferroso rinvenuti in ispezione e dalla sua casella di posta aziendale partono o arrivano comunicazioni anche in merito all'andamento dei concorrenti nei mercati del TCA e della rete els. e di importanti decisioni d'impresa (come la partecipazione al consorzio Interconnector)[404].

327. Per quanto riguarda il gruppo Pittini, quindi, a Fin.Fer in qualità di capogruppo sono imputabili, le infrazioni della sua controllata Ferriere Nord. Le società del Gruppo Pittini, parti del Procedimento, devono ritenersi, pertanto, responsabili in solido per il pagamento della sanzione[405].

328. Con riferimento alla durata dell'intesa, l'inizio della stessa viene fatta coincidere per ogni Parte con la data della prima riunione della "nuova" Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs (18 gennaio 2010). Si fa presente, inoltre, che le evidenze agli atti hanno mostrato l'attualità della condotta al momento dello svolgimento dei primi accertamenti

---

402 *[Come noto la responsabilità per le violazioni antitrust e per le relative sanzioni, ai sensi dell'art. 101 TFUE, è ascritta alle "imprese". Tale nozione è stata interpretata in senso euro-unitario e, pertanto, prescinde dalle nozioni proprie delle norme di diritto civile, commerciale o fiscale in vigore nei singoli Stati membri, nonché dalle regole contrattuali che di volta in volta le parti scelgono di adottare per agire nel mercato. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia l'impresa è infatti definita come "qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento". In aggiunta bisogna considerare che quando ci si riferisce all'impresa ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza, l'impresa può essere la risultante di "entità economiche, ognuna delle quali costituita da una organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica". Pertanto, la nozione di impresa deve essere intesa nel senso che essa designa "un'unità economica, ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità sia costituita da più persone fisiche o giuridiche" (cfr., ex multis, C-231/11 Siemens AG Osterreich, C-440/11 Portielje, par. 36, C-628/10 Alliance One International, par. 42). In base ai richiamati principi, la giurisprudenza ha, quindi, riconosciuto la possibilità di imputare alle società madri (controllanti) la responsabilità per le violazioni delle norme antitrust commesse dalle società figlie (controllate). Come efficacemente rappresentato dall'AG Kokott nelle sue conclusioni nel caso Alliance One International: "I genitori rispondono dei loro figli"- questo antico detto popolare sembra essere tanto più vero nel caso di cartelli. Infatti, di frequente, nell'ambito di procedimenti inflittivi di ammende per comportamenti anticoncorrenziali, vengono ritenute responsabili non solo le società direttamente partecipanti al cartello, ma anche le loro società controllanti. In tal modo si può tenere adeguatamente conto, ai fini del calcolo di un'ammenda, della forza finanziaria dell'intero gruppo partecipante al rispettivo cartello. Inoltre, aumentano le possibilità che un debitore solvibile risponda del pagamento dell'ammenda, indipendentemente da eventuali spostamenti patrimoniali all'interno del gruppo interessato".]*

403 *[All'interno del gruppo Pittini, infatti, gli indirizzi di posta elettronica sono uguali per tutto il personale del gruppo e si presentano con inizialenomecognome@pittini.it. Le e-mail prelevate presso le caselle di posta dell'azionista di maggioranza e da questi inviate (vd., ad esempio, doc. 320.314) non consentono, quindi, di attribuire allo stesso univocamente in quale veste egli si interfacci con i responsabili delle società controllate che lo consultano.]*

404 *[Vd., inter alia, doc. 320.71; 320.287; 320.305; 320.307; 320.299; 320.300 e 319 (verbale ispezione Ferriere Nord).]*

405 *[Cfr. sul punto sentenza della Corte di Giustizia C-628/10P, Alliance One International e a vs Commissione, cit., punto 47, nonché da C-231/11P a C-233/11P, Commissione vs Siemens AG Osterreich, cit., punti 41 e ss..]*

ispettivi da parte dell'Autorità. Il termine finale di durata dell'intesa viene, poi, fatto coincidere con la data dell'ultima riunione della Commissione Prezzi c/o la CCIAA/Bs il 12 febbraio 2016. Pertanto, le evidenze agli atti consentono di concludere che:

- per Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A, Fin.Fer. S.p.A. e la sua controllata Ferriere Nord S.p.A. l'intesa ha riguardato sia il TCA, sia la rete els. ed è stata attuata quantomeno a partire dal 18 gennaio 2010 (data della prima riunione della Commissione Prezzi per il triennio 2010-2012) ed è continuata quantomeno fino al 12 febbraio 2016 (data dell'ultima riunione della Commissione Prezzi); per ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. e Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A. l'intesa ha avuto ad oggetto il solo TCA ed è stata parimenti attuata quantomeno a partire dal 18 gennaio 2010 (data della prima riunione della Commissione Prezzi per il triennio 2010-2012) ed è continuata quantomeno fino al 12 febbraio 2016 (data dell'ultima riunione della Commissione Prezzi);
- per Ferriera Valsabbia S.p.A. l'intesa ha avuto ad oggetto sia il TCA, sia la rete els.ed è stata attuata a partire quantomeno dal 18 gennaio 2010 (data della prima riunione della Commissione Prezzi per il triennio 2010-2012) ed è continuata quantomeno fino al 12 febbraio 2016 (data dell'ultima riunione della Commissione Prezzi). Per tale società la produzione di rete è cessata al 28 febbraio 2014;
- per Stefana S.p.A. l'intesa ha riguardato sia il TCA, sia la rete els., è stata attuata a partire quantomeno dal 18 gennaio 2010 (data della prima riunione della Commissione Prezzi per il triennio 2010-2012) ed è continuata quantomeno fino al 31 dicembre 2014 quando la società ha cessato completamente la propria produzione[406];
- per Riva Acciaio S.p.A. l'intesa relativa al TCA e alla rete els. è stata attuata a partire quantomeno dal 18 gennaio 2010 (data della prima riunione della Commissione Prezzi per il triennio 2010-2012) ed è continuata quantomeno fino al 31 dicembre 2015, data di cessazione della gestione dello stabilimento di Galtarossa (VR) da parte di Riva a seguito della cessione a Fin.Fer. S.p.A.[407].

329. Alcune Parti hanno contestato il termine iniziale della loro partecipazione all'infrazione o quello finale (cfr. *supra* "*Le argomentazioni delle parti*"). In particolare, il *dies a quo* è stato individuato per tutte le Parti sulla base dell'inizio di attività svolta dalla Commissione Prezzi in carica per il triennio 2010-2012. Tale Commissione camerale, infatti, presentava una composizione tale da consentire una maggiore rappresentatività della componente offerta (acciaierie). Già nella prima riunione risultano "rilevati" (e successivamente pubblicati) i prezzi cd. base ed *extra* di TCA e rete els., che costituiscono un elemento essenziale dell'infrazione accertata. La continuità della condotta risulta, in atti, dall'assidua partecipazione delle società Parti alle riunioni di NC e delle imprese bresciane alle riunioni della Commissione Prezzi della CCIAA/Bs. Anche la data del termine finale dell'infrazione è ricondotto alla cessazione degli incontri in Commissione Prezzi (12 febbraio 2016) [408]. A partire da tale data, risultano, infatti, essere cessate sia le riunioni della Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs, sia l'attività di rilevazione dei prezzi di acquisto del rottame ferroso nell'ambito delle riunioni mensili dell'associazione NC[409]; dopo tale data non vi è neppure più stata la "rilevazione" e pubblicazione dei prezzi di TCA e rete els. sul Listino settimanale *on line* della CCIAA/Bs.

330. Per le società Parti che non potevano partecipare alla Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs (Riva e le società del gruppo Pittini) in quanto non associate all'AIB, l'infrazione è parimenti imputabile per la stessa durata, alla luce dell'unicità del piano collusivo, in cui la determinazione dei prezzi in Commissione Prezzi -"accettati" e adottati da tutte le Parti, tanto come riferimento di mercato (prezzi base nei contratti *spot*) che come importi di puntuale applicazione (prezzi cd. *extra* e prezzi cd. base nei contratti di durata) - trovava il proprio fondamento nel meccanismo di sistematici, ricorrenti e periodici incontri in NC, alla presenza di tutte le Parti del procedimento.

b. criteri per la quantificazione della sanzione

331. In via preliminare, bisogna ricordare che destinatarie delle norme in materia di concorrenza sono le imprese e le associazioni di imprese, le quali sono altresì destinatarie delle sanzioni in caso di violazione delle norme stesse. La nozione di impresa, come noto, ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Tale nozione dev'essere intesa nel senso che essa designa un'unità economica ancorché, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, tale entità economica è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell'infrazione[410].

---

406 *[Il 31 dicembre 2014, infatti, la società ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.]*

407 *[Vd. provv. n. 25643 del 30 settembre 2015, C12014 - Fin.Fer./Ramo d'azienda di Riva Acciaio (in Boll. n. 37/2015).]*

408 *[La Commissione prezzi si è riunita l'ultima volta in data 12 febbraio 2016 (vd. "Listino dei prezzi all'ingrosso sul mercato di Brescia" n. 5, pubblicato sul sito internet http://www.bs.camcom.it/files/Studi/Prezzi_2016/list52016.pdf).]*

409 *[L'ultima riunione dell'Associazione Nuovo Campsider, secondo quanto dichiarato da alcune Parti, ha avuto luogo a inizio di febbraio del 2016 (vd. doc. 227, verbale audizione Feralpi e doc. 230, verbale audizione IRO).]*

410 *[Cfr. sentenza Corte di Giustizia C-286/13P, Dole vs Commissione, cit., punto 140, nonché sentenza C-628/10P e C-14/11P, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco vs Commissione, cit. e Commissione vs Alliance One International e.a., cit., punto 42 e giurisprudenza ivi citata.]*

332. Al fine di quantificare la sanzione occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/90, nonché i criteri interpretativi enucleati nelle "*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990*", deliberate dall'Autorità il 22 ottobre 2014 (di seguito, Linee Guida).

333. Alla luce dei punti 7 e seguenti delle Linee Guida, l'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione.

334. In particolare, si prende a riferimento il valore delle vendite dei servizi interessati da parte delle imprese Parti, ossia il fatturato derivante dall'attività di vendita di TCA e rete els., nell'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, al netto dell'IVA e delle altre imposte. Il valore delle vendite, preso in considerazione, farà riferimento ad anni diversi laddove la partecipazione all'infrazione per uno dei due prodotti sia stata di durata inferiore rispetto alla partecipazione con riferimento all'altro. Il valore delle vendite terrà conto anche delle vendite realizzate nei mercati rilevanti attraverso società controllate, indipendentemente dal fatto che le controllate abbiano o meno preso parte all'infrazione[411]. Infatti, la quota del fatturato complessivo proveniente, direttamente o indirettamente, dalla vendita dei prodotti oggetto dell'infrazione costituisce l'elemento più idoneo per riflettere l'importanza economica dell'infrazione stessa ed il peso relativo dell'impresa interessata nell'infrazione medesima[412]. Si fa presente che il punto 9 delle Linee Guida prevede altresì che: "*Qualora il dato relativo al fatturato, riferito all'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, non sia reso disponibile dall'impresa oppure non sia attendibile ovvero sufficientemente rappresentativo o, comunque, altrimenti non determinabile, l'Autorità prenderà in considerazione qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata, quale ad esempio: la media del valore delle vendite nell'intero periodo di durata dell'infrazione oppure un altro anno di tale periodo di riferimento o, ancora, una percentuale del fatturato totale realizzato in Italia*".

335. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore delle vendite come sopra determinato potrà essere applicata una specifica percentuale individuata in funzione della gravità della violazione. Secondo le Linee Guida, in particolare, la proporzione considerata deve essere fissata ad un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite, "*in funzione del grado di gravità della violazione*" (punto 11). Per le intese segrete orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione la percentuale "*sarà di regola non inferiore al 15%*" (punto 12).

336. Alcune Parti[413] hanno contestato la configurazione come intesa orizzontale segreta della fattispecie prospettata nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, in quanto l'intesa, nel caso di specie, non potrebbe considerarsi *segreta*, presupposto per l'applicazione del punto 12 delle Linee Guida. Le Parti hanno sostenuto che le riunioni della Commissione Prezzi erano pubbliche e i prezzi rilevati erano oggetto di regolare pubblicazione sul Listino settimanale *on line* della CCIAA/Bs. Anche le riunioni di NC non avevano carattere di segretezza ed erano note e l'attività di rilevazione del prezzo del rottame era anch'essa oggetto di diffusione nel settore, in particolare con riguardo al cd. Indice Campsider. L'Autorità, accogliendo l'obiezione sollevata dalle Parti, ritiene che l'intesa unica e complessa contestata non possa configurarsi come segreta, ai sensi del punto 12 delle Linee Guida, in ragione, quantomeno, della notorietà delle occasioni di incontro in Commissione Prezzi presso la CCIAA/Bs e della pubblicità degli esiti delle riunioni, le cui rilevazioni erano oggetto di pubblicazione ed erano, per opinione comune, riconosciute dal mercato come riferimento per la formazione dei prezzi del TCA e della rete els., sia per l'individuazione del cd. prezzo base, sia come applicazione puntuale del listino dei cd. prezzi *extra.*

337. Alla luce di quanto considerato sopra, si deve attribuire alle imprese Parti un coefficiente di gravità pari al 5% del valore delle vendite dell'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione.

338. Per la società Riva poiché l'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione (2015) ha coinciso con la dismissione dell'unico impianto presso il quale la società produceva TCA e rete els. e tenuto conto del fatto che il fatturato per vendite di TCA e rete els. di quell'anno è molto inferiore a quello degli anni precedenti di partecipazione all'infrazione, si prenderà come riferimento il valore delle vendite di TCA e rete els. nell'anno 2014 in quanto tale importo è più vantaggioso per la Parte rispetto ad altre possibili alternative previste al punto 9 delle Linee Guida, quale la "*la media del valore delle vendite nell'intero periodo di durata dell'infrazione*".

---

411 *[Cfr. sentenza del Tribunale, T-588/08, Dole Food and Dole Germany v. Commissione, cit. 130, punto 622 "Dati tali elementi non si può addebitare alla Commissione di aver utilizzato, per determinare il valore delle vendite di beni o servizi, ai quali l'infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, «realizzate dall'impresa» conformemente al punto 13 degli orientamenti, l'importo delle vendite di banane gialle realizzate da società del gruppo di cui la Dole è la società apicale", confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia C286/13P del 19 marzo 2015, punto 150. Analogamente, vd. sentenza del Tribunale, T-26/06, Trioplast Wittenheim vs Commissione, ECLI:EU:T:2010:387 punto 115.]*

412 *[Cfr. Sentenze della Corte di Giustizia C -580/12 P, Guardian Industries e Guardian Europe vs Commissione, EU:C:2014:2363, punto 59 e C-286/13P, Dole vs Commissione, cit., punto 149, nonché le sentenze del Tribunale, T-446/05, Amann & Söhne vs Commissione, cit., para. 188-189; T-220/00, Cheil Jedang vs Commissione, ECLI:EU:T:2003:193, punto 91; causa T-224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients c. Commissione, ECLI:EU:T:2003:195, punto 196.]*

413 *["Vd., in particolare, doc. 663 (memoria Ori), 665 (memoria Feralpi), 666 (memoria IRO), 671 (memoria Valsabbia), 674 (memoria Riva) e 676 (memoria Alfa Acciai)."]*

Parti	Fatturato specifico €	Gravità: 5% Fatturato specifico	Durata	Importo base
Alfa Acciai S.p.A.	200.446.128	10.022.306	6,07	60.820.298
Ferriera Valsabbia S.p.A.	86.992.010	4.349.601	6,07[1]/4,11[2]	25.432.498
Feralpi Siderurgica S.p.A.	193.981.992	9.699.100	6,07	58.858.919
Ferriere Nord + Fin. Fer.	286.984.880	14.349.244	6,07	87.078.289
Riva Acciaio S.p.A.	101.000.571	5.050.029	5,95	30.059.200
Stefana S.p.A.	40.197.228	2.009.861	4,95	9.953.403
Industrie Riunite Odolesi S.p.A.	51.730.710	2.586.536	6,07	15.696.373
ORI Martin Aciairia di Brescia S.p.A.	46.795.678	2.339.784	6,07	14.198.963
totale	1.008.129.198	50.406.460		302.097.942

[1] durata relativa al TCA
[2] durata relativa alla rete els.

339. Ai sensi dei punti 19 e 21 delle Linee Guida, l'importo di base della sanzione, determinato come descritto nei paragrafi che precedono, potrà essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano (circostanze aggravanti) o attenuano (circostanze attenuanti) la responsabilità dell'autore della violazione, con particolare riferimento al ruolo svolto dall'impresa nell'infrazione, alla condotta da essa tenuta nel corso dell'istruttoria nonché all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dello stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981.

340. Con riferimento alle circostanze attenuanti, le società Alfa Acciai, ORI, Feralpi, Ferriera Valsabbia e IRO hanno invocato l'applicazione della circostanza attenuante prevista dal punto 23 delle Linee Guida, avendo le stesse adottato programmi di *compliance antitrust* al fine di prevenire il rischio di commettere violazioni alla disciplina della concorrenza.

341. Non si ritiene che, nel caso di specie, vi siano i presupposti per accordare la riduzione relativa alla circostanza attenuante sopra indicata nei confronti di nessuna delle Parti richiedenti. Tutti i programmi di *Compliance* sono stati adottati tardivamente rispetto all'avvio del procedimento e successivamente o a ridosso della trasmissione della CRI e, quindi, la documentazione depositata non consente un'adeguata valutazione da parte dell'Autorità, in particolare, dell'efficacia dell'attuazione del programma della quale non vi sono evidenze, anche con riferimento alla dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso. Nel caso di specie, per Alfa Acciai, Feralpi, IRO e Valsabbia rileva, altresì, considerare che le stesse sono state sanzionate dalla Commissione Europea nel caso C(2009)7492 e, quindi, avrebbero dovuto di per sé adottare idonei programmi di *antitrust compliance*, proprio per evitare di incorrere nuovamente, come nel presente caso, in violazioni della concorrenza analoghe a quella già accertata e sanzionata a livello comunitario fin dal 2002.

342. La società Valsabbia ha, altresì, sottoposto agli Uffici le modifiche del proprio cd. listino *extra*[414] per differenziarlo da quello dei concorrenti, chiedendo che tale iniziativa sia valutata come ravvedimento operoso ai sensi del punto 23, in quanto tale condotta sarebbe perfino più apprezzabile, sotto il profilo *antitrust*, rispetto alla mera cessazione della partecipazione all'infrazione. L'Autorità ritiene che l'attenuante non possa trovare applicazione dal momento che il ravvedimento operoso, al di là di ogni valutazione nel merito della misura adottata al fine di ripristinare le condizioni concorrenziali precedenti l'infrazione, deve innanzitutto essere tempestivo mentre, nel caso di specie, la comunicazione della società è del mese di aprile 2017, a fronte di un procedimento iniziato nell'ottobre del 2015 e concluso nel mese di luglio 2017.

343. Nessuna delle Parti, infine, ha, nel corso del procedimento istruttorio, prestato all'Autorità una collaborazione maggiore di quella richiesta dagli obblighi di legge e, pertanto, tale attenuante, prevista dalle Linee Guida, non può essere applicata a nessuno dei soggetti che ne ha fatto richiesta.

344. Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/1990, l'Autorità, "*Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida*". In merito, il punto 29 delle Linee Guida specifica che: "*La base di calcolo del massimo edittale è rappresentata, in conformità con la giurisprudenza nazionale, dal fatturato totale realizzato a livello mondiale*

414 *[Vd. doc. 627.]*

nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, da parte di ciascuna impresa partecipante all'infrazione".

345. L'utilizzo del fatturato mondiale mira, segnatamente, a garantire un sufficiente carattere dissuasivo dell'ammenda, affinché quest'ultima tenga conto delle dimensioni e della potenza economica dell'impresa interessata, vale a dire delle risorse globali dell'autore dell'infrazione[415].

346. Considerato che le sanzioni come sopra determinate eccedono, per alcune Parti del procedimento, il limite massimo previsto all'articolo 15, comma 1, legge n. 287/1990, le stesse devono essere ridotte per tali imprese entro tale limite.

Parti	**Importo base**	**Limite edittale € (10%)**	**Sanzione ricondotta al limite edittale**
Alfa Acciai S.p.A.	60.820.298	61.228.905	60.820.298
Ferriera Valsabbia S.p.A.	25.432.498	21.688.682	21.688.682
Feralpi Siderurgica S.p.A.	58.858.919	92.547.300	58.858.919
Ferriere Nord S.p.A. - Fin.Fer. S.p.A.	87.078.289	102.793.460	87.078.289
Riva Acciaio S.p.A.	30.059.200	38.972.570	30.059.200
Stefana S.p.A.	9.953.403	1.199.476	1.199.476
Industrie Riunite Odolesi S.p.A.	15.696.373	12.713.555	12.713.555
ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A.	14.198.963	30.260.330	14.198.963
totale	302.097.942	361.404.278	286.617.382

347. Considerando le specifiche circostanze del caso concreto, l'Autorità ritiene appropriato applicare il punto 34 delle Linee Guida, che consente motivate deroghe all'applicazione delle medesime Linee Guida.

348. L'Autorità ritiene, in particolare, di adeguare la sanzione finale sin qui calcolata per tenere conto della drammatica crisi del settore siderurgico ingenerata, con particolare riferimento ai prodotti oggetto di istruttoria, da quella del settore edilizio, intervenuta negli anni oggetto di istruttoria. Per tale ragione, l'Autorità ritiene di ridurre del 50% la sanzione concretamente irrogabile a tutte le Parti, ad eccezione di Stefana per la quale si rimanda alla sezione che segue.

c. L'istanza di stefana relativa alla sua non assoggettabilità a sanzione

349. La difesa di Stefana, rappresentata esclusivamente dagli organi della procedura di liquidazione, è interamente incentrata sul ricorrere dei presupposti per la sua non assoggettabilità a sanzione o, in via subordinata e alternativa, sull'applicazione degli istituti previsti dalle Linee Guida sulle sanzioni ai paragrafi 31 (*inability to pay*), 33 (sanzione simbolica) e 34 (facoltà di deroga all'applicazione delle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni). La non assoggettabilità a sanzione sarebbe conseguenza del definitivo spossessamento dei beni del debitore in favore del Liquidatore, determinato dall'omologa del piano di concordato preventivo con cessione pro soluto dei beni aziendali. Nel caso di specie, quindi, un'eventuale sanzione *antitrust* inciderebbe su un patrimonio di cui l'autore dell'asserito illecito anti-concorrenziale non avrebbe più alcuna disponibilità e graverebbe su soggetti (i creditori di Stefana S.p.A.) che non hanno in alcun modo preso parte alla condotta asseritamente illecita: ragionare diversamente sarebbe, pertanto, lesivo del principio di non trasmissibilità della sanzione amministrativa, *ex* artt. 6 e 7, legge n. 689/1981 e, in ogni caso, l'irrogazione di una sanzione a Stefana non consentirebbe di soddisfare la finalità principale della stessa misura afflittiva ossia il suo effetto di deterrenza specifica e generale[416].

350. Per quanto riguarda la non assoggettabilità a sanzione, si ritiene che l'istanza di Stefana non sia meritevole di accoglimento, in quanto la società, fino alla cessazione definitiva e alla cancellazione dal registro delle imprese, deve

415 *[Cfr., ex multis, le sentenze della Corte di Giustizia C-286/13PC-286/13P, Dole Food and Dole Fresh Fruit Europe vs Commissione, cit., punti 142-144, nonché C-413/08P, Lafarge vs Commissione, EU:C:2010:346, punto 102 e la giurisprudenza ivi citata.]*

416 *[Vd, doc. 663 (memoria Stefana). Nella denegata ipotesi dell'irrogazione di una sanzione, la società ritiene che dovrebbe trovare applicazione, in via alternativa (i) l'applicazione di una sanzione di importo simbolico (ex art. 33 delle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni), così da massimizzare l'interesse pubblico con il minimo sacrificio possibile di quello privato che, nel caso in esame, neppure apparterebbe all'autore del presunto illecito ma a terzi del tutto estranei o (ii) l'istituto del cd. inability to pay (ex art. 31 delle Linee Guida), la cui corretta interpretazione escluderebbe che l'uscita dal mercato possa essere considerata come requisito essenziale per la sua attuazione o (iii) la facoltà dell'Autorità, ex art. 34 delle Linee Guida, di derogare alle stesse considerate, in particolare, le specifiche circostanze del caso concreto (in proposito, la società richiama il provv. 25512/2015 (I/776 - Mercato della produzione di poliuretano espanso flessibile, in Boll. n. 23/2015).]*

ritenersi responsabile delle infrazioni ad essa imputabili, in linea con la prassi applicativa dell'Autorità confermata dalla giurisprudenza amministrativa[417].

351. Stefana, in subordine, ha , entro il termine infra-procedimentale di chiusura dell'istruttoria, richiesto, il riconoscimento della propria incapacità contributiva, ai sensi del punto 31 delle Linee Guida, secondo cui le Parti devono: "*produrre evidenze complete, attendibili e oggettive da cui risulti che l'imposizione di una sanzione, determinata secondo quanto delineato nelle presenti Linee Guida, ne pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica, potendo pertanto determinarne l'uscita dal mercato* [e che]*l'Autorità non prenderà in considerazione istanze basate unicamente su perdite di bilancio negli ultimi esercizi o di crisi generalizzata del settore interessato*".

In via preliminare, si osserva che questo tipo di istanze sono meritevoli di accoglimento, conformemente alla prassi applicativa della Commissione Europea, solo in circostanze del tutto eccezionali, in quanto è necessario preservare l'efficacia deterrente della sanzione. Si deve, inoltre, evitare di applicare un trattamento ingiustificatamente più favorevole a imprese la cui situazione finanziaria precaria sia preesistente rispetto all'applicazione della sanzione e sia dovuta a scelte gestionali da parte degli azionisti. Pertanto, il riconoscimento di una riduzione e la sua quantificazione deve avere luogo esclusivamente nel caso in cui vi sia un concreto rischio di bancarotta, con totale perdita di valore degli attivi (patrimonio netto), per il quale sussista un nesso di causalità con l'irrogazione della sanzione[418].

352. Nel caso di specie, non sussiste alcun nesso di causalità tra l'uscita dal mercato della società e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito del presente procedimento, pertanto, l'istanza di incapacità contributiva (ai sensi del punto 31 delle Linee Guida) non può essere accolta; neppure ricorrono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione di importo simbolico secondo quanto previsto dal punto 33 delle Linee Guida. Secondo la prassi dell'Autorità, avallata dalla giurisprudenza amministrativa, l'importo simbolico della sanzione *antitrust* non può infatti giustificarsi per le fattispecie ritenute gravi, come nel caso di cui trattasi.

353. Tuttavia, tenuto conto della descritta specificità della situazione di Stefana, la quale aveva già cessato la propria produzione prima dell'avvio del presente procedimento e il cui concordato preventivo è stato omologato fin dal mese di dicembre del 2015 (ossia circa due mesi dopo il provvedimento di avvio dell'istruttoria), appare giustificata l'applicazione di una riduzione dell'importo della relativa sanzione, ai sensi del punto 34 delle Linee Guida, pari al 90% della sanzione applicabile, anche in considerazione del marginale effetto di deterrenza specifica e generale che la stessa è in grado di assolvere (andando la sanzione a incidere esclusivamente sull'attivo da ripartire tra i creditori della società) e, in applicazione del riferimento alle "*condizioni economiche*" previsto dall'articolo 11, legge n. 689/1981[419].

354. Nella tabella che segue sono indicati gli importi finali delle sanzioni.

Parti	Sanzione ricondotta al limite edittale	Riduzione ex punto 34 Linee Guida	Sanzione finale	Sanzione finale rispetto al fatturato complessivo 2016
Alfa Acciai S.p.A:	60.820.298	50%	30.410.149	5%
Ferriera Valsabbia S.p.A.	21.688.682	50%	10.844.341	5%
Feralpi Siderurgica S.p.A.	58.858.919	50%	29.429.460	3%
Ferriere Nord S.p.A. - Fin. Fer. S.p.A.	87.078.289	50%	43.539.144	4%
Riva Acciaio S.p.A.	30.059.200	50%	15.029.600	4%
Stefana S.p.A.	1.199.476	90%	119.948	1%
Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A.	12.713.555	50%	6.356.778	5%
ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A.	14.198.963	50%	7.099.481	2%

417 *[I723 - Intesa nel mercato delle barriere stradali, provv. 23931/2012 cit., impugnato al TAR che sul punto (sent. n. 11103/2012) ha confermato l'imputabilità della sanzione in capo alla società Fallimento San Marco S.p.A. Industria Costruzioni Meccaniche in liquidazione, pur rideterminando in diminuzione l'importo della sanzione irrogata dall'Autorità.]*

418 *[SEC(2010) 737/2 Bruxelles, 12 giugno 2010, OJ 1922, "Absence de capacité contributive au titre du paragraphe 35 des lignes directrices du 1/09/2006 concernant le calcul des amendes infligées en application du reglement (ce) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des regles de concurrence", note d'information de M. Almunia et de M. Lewandowski. Cfr. sentenza delle Corte di Giustizia da C-96/82 a C-102/82, C-104/82, C-105/82, C-108/82 e C-110/82, IAZ International Belgium e a. vs Commissione., ECLI:EU:C:1983:310, punti 54 e 55 e C-189/02P, Dansk Rørindustri e altri vs Commissione, cit., punto 327, e C-308/04P, SGL Carbon AG vs Commissione, ECLI:EU:C:2006:433, punto 105.]*

419 *[In tal senso, si richiama, in particolare, il precedente provv. n. 25512/2015, I776 - Mercato della produzione di poliuretano espanso flessibile (in Boll. n. 23/2015), confermato dal giudice amministrativo con il rigetto del ricorso proposto da un'altra società sanzionata nel medesimo procedimento, che riteneva illegittima la graduazione della sanzione a favore della predetta società (Sez. I, 10 febbraio 2016, n. 2669).]*

totale	286.617.382	142.828.901

Tutto quanto premesso e considerato;

RITENUTO che l'intesa sopra descritta, posta in essere da Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A.; Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A., Stefana S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fin.Fer. S.p.A., integra una fattispecie restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, e, in particolare, configura un'intesa unica, complessa e continuata, finalizzata a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese Parti sui prezzi di TCA e rete els., con l'obiettivo di preservare la marginalità delle imprese; che l'intesa accertata si configura come restrittiva per oggetto e grave ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia *antitrust*;

DELIBERA

a) che i comportamenti posti in essere da Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A.; Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A., O.R.I. Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A., Stefana S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fin.Fer. S.p.A., consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese Parti su prezzi di TCA e rete els. costituisce un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

b) che le Parti si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti aventi oggetto o effetti analoghi a quelli dell'infrazione accertata al punto precedente;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, ai soggetti di cui al punto a) vengano applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Parti	**Sanzione**
Alfa Acciai S.p.A.	€ 30.410.149
Ferriera Valsabbia S.p.A.	€ 10.844.341
Feralpi Siderurgica S.p.A.	€ 29.429.460
Ferriere Nord S.p.A. - Fin. Fer. S.p.A., in solido	€ 43.539.144
Riva Acciaio S.p.A.	€ 15.029.600
Stefana S.p.A.	€ 119.948
Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.A.	€ 6.356.778
ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A.	€ 7.099.481

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

APPENDICE ECONOMICA

A.1 Modalità di stima dei prezzi base

Al fine di stimare i prezzi base medi mensili praticati dalle società, sono state compiute le seguenti elaborazioni, sulla base dei dati forniti dalle Parti: *i)* calcolo dei prezzi medi unitari di TCA in barre, in rotolo e di rete els, *ii)* stima della componente *extra* di tali prezzi; *iii)* scorporo della componente *extra* dai prezzi medi unitari.

Con riferimento al punto *i*), i prezzi medi unitari ("PU") di TCA in barre, in rotolo e di rete els sono stati ottenuti dal rapporto tra valore delle vendite e volumi venduti a livello mensile dalle singole società[420]:

(1) $$PU_{mese\,/anno} = \text{Vendite in valore}_{mese\,/anno}(€)/\,\text{Volumi di vendita (ton)}_{mese/anno}$$

Per quanto riguarda il punto *ii*), è stata stimata la componente cd. *extra* ("PE") dei prezzi medi unitari di ciascuna Parte relativamente ad un certo mese come media ponderata dei cd. listini *extra* (relativi a quel mese) pubblicati dalla CCIAA/Bs corrispondente ai diversi diametri commercializzati dalle società[421] $\left(p_{d6}^{CCIAA}\right)$. Tali listini sono stati ponderati con il peso delle vendite annue dei diversi diametri corrispondenti sulle vendite complessive di TCA (in barre e in rotolo) e di rete els.[422] (ad esempio, il peso delle vendite di TCA in barre di diametro 6 è dato dal rapporto $R_{d6} = \frac{Q_{d6}}{Q_{TOT}}$, dove Q_{d6} e Q_{TOT} sono, rispettivamente, i volumi annui di tondo in barre di diametro 6 mm venduti e le quantità annue di TCA in barre complessivamente vendute). Pertanto, la cd. componente *extra* dei prezzi[423] è stata stimata nel modo seguente:

(2)

$$PE_{mese\,/anno} = \left(\frac{Q_{d6}}{Q_{TOT}}\right)_{anno} * \left(p_{d6}^{CCIAA}\right)_{mese/\,anno} + \left(\frac{Q_{d8}}{Q_{TOT}}\right)_{anno} * \left(p_{d8}^{CCIAA}\right)_{mese\,/anno} + \left(\frac{Q_{d10}}{Q_{TOT}}\right)_{anno} * \left(p_{d10}^{CCIAA}\right)_{mese\,/anno} + \left(\frac{Q_{d12}}{Q_{TOT}}\right)_{anno} * \left(p_{d12}^{CCIAA}\right)_{mese/anno} + \left(\frac{Q_{d14-d26}}{Q_{TOT}}\right)_{anno} * \left(p_{d14-d26}^{CCIAA}\right)_{mese/anno} + \cdots + \left(\frac{Q_{d40}}{Q_{TOT}}\right)_{anno} * \left(p_{d40}^{CCIAA}\right)_{mese/anno}$$

Infine (punto *iii*), il prezzo base mensile di ciascuna società ("PB") è stato calcolato sottraendo ai prezzi medi unitari ("PU") la componente *extra* stimata sulla base delle procedura *supra* descritta ("PE"):

(3) $$PB_{anno/\,mese} = PU_{anno\,/mese} - PE_{anno\,/mese}$$

---

420 *[Le elaborazioni sono state svolte sulla base dei dati forniti dalle Parti (vd.doc. 338,427, 474; 472,439; 491; 430; 495; 480 e462). Per quanto riguarda Feralpi, gli sconti contabilizzati su base annua (voce "Note di credito e arrot.") sono stati attribuiti a ciascun mese in proporzione ai volumi venduti in ognuno di essi (ovvero lo sconto totale è stato diviso per il totale della produzione annuale venduta in Italia, e il risultato è stato moltiplicato per le tonnellate vendute mensilmente; lo sconto mensile così ottenuto è stato sottratto alle vendite in valore mensili). Con la stessa procedura, sono state spalmate su ciascun mese le voci annuali "Rett. Rid. Concordate" "Premi fedeltà" e "Sconti" di Riva.]*

421 *[Diametro e dimensione del pannello nel caso della rete els..]*

422 *[Nel caso del TCA, è stata effettuata una distinzione tra TCA in barre e TCA in rotolo, avendo i due prodotti cd. listini extra diversi. Le elaborazioni sono state svolte sulla base dei cd. listini extra pubblicati dalla CCIAA/Bs e dei dati forniti dalle Parti (vd. doc. . 479; 501; 439; 474; 427; 422; 430; 495; 480 e 462).]*

423 *[Di fatto, la componente cd. extra non varia a livello mensile a meno che non vari il listino medio della CCIAA/Bs. In altri termini, è stato ipotizzato che il peso delle vendite disaggregate per diametro sulle vendite complessive sia tendenzialmente costante nel corso dell'anno.]*

Tale procedimento è stato applicato a tutti gli anni tra il 2010 e il 2015 e per tutte le Parti del procedimento.

A.2 Analisi econometrica

L'analisi che segue è volta ad analizzare l'impatto e la significatività statistica del Listino settimanale della CCIAA/Bs sulla dinamica dei **prezzi base relativi al TCA in barre** praticati dalle imprese, tenuto conto anche dell'andamento di altri fattori esplicativi, ed in particolare del costo medio mensile del rottame ferroso, del costo medio mensile dell'energia elettrica, nonché dell'andamento della domanda, utilizzando quale *proxy* l'indice di produzione nel settore delle costruzioni. La metodologia adottata per analizzare tale fenomeno è dunque incentrata sull'analisi di regressione che è stata applicata sui tassi di variazione delle suddette variabili[424].

In altri termini, sono state stimate delle regressioni volte a valutare l'impatto sul tasso di variazione dei prezzi base medi mensili praticati dalle imprese (variabile dipendente) da parte ***i)*** del tasso di variazione del Listino settimanale che pubblica le rilevazioni, relative al prezzo base di TCA e rete els. compiute dalla Commissione prezzi della CCIAA/Bs[425], nonché ***ii)*** del tasso di variazione mensile del costo medio di acquisto del rottame ferroso delle imprese[426], ***iii)*** del tasso di variazione mensile del costo dell'energia elettrica, ***iv)*** del tasso di variazione mensile dell'indice di produzione nel settore delle costruzioni[427] (cd. variabili esplicative o regressori). La variabile dipendente, dunque, è rappresentata dai tassi di variazione mensili (tra il mese t ed il mese t-1) tra il 2010 ed il 2015dei *cd.* prezzi base praticati dalle otto imprese, stimati sulla base della metodologia indicata nella sezione A1 dell'Appendice; parimenti, anche le variabili indipendenti (esplicative) sono espresse in termini di tassi di variazione mensili nel periodo intercorrente tra il 2010 ed il 2015[428].

La tabella seguente mostra i risultati delle stime ottenute utilizzando il metodo dei minimi quadrati (*Ordinary Least Squares*, cd. "OLS")[429] e considerando tre diverse serie dei Listini CCIAA/Bs, espresse tutte e tre in termini di tassi di variazione mensili. In particolare, il Modello 1, già contenuto nelle CRI inviate alle Parti, utilizza il Listino CCIAA/Bs rilevato nel corso della prima seduta di ogni mese; il Modello 2 considera la media tra il Listino della prima seduta del mese e l'ultima del mese precedente; nel Modello 3 si utilizza, quale variabile che esprime il Listino CCIAA/Bs, la rilevazione dell'ultima seduta della Commissione prezzi del mese precedente. Il Modello 2 ed il Modello 3 sono stati implementati al fine di tenere conto dell'osservazione mossa dalle Parti, relativa all'esistenza di un ritardo temporale, tra ricevimento degli ordini e fatturazione che non consentirebbe, con il Modello 1, di valutare l'esistenza di un impatto dei listini sui prezzi medi mensili fatturati successivamente alla seduta camerale.

Posto che l'esistenza del ritardo temporale tra ordini e fatturazione non pregiudica neppure i risultati del Modello 1 se il Listino CCIAA/Bs non dipende dai prezzi base storici[430], nel Modello 2 la variabile Listino CCIAA/Bs è stata calcolata come media tra (*i*) la rilevazione della prima seduta del mese corrente *t* e (*ii*) la rilevazione dell'ultima seduta del mese precedente *t-1* e, in caso di un ritardo temporale massimo *inferiore* a 15 giorni, consente di stimare l'impatto sui prezzi base futuri nella misura in cui considera l'impatto della (*i*) sui prezzi pattuiti nella prima parte del mese corrente *t* e fatturati nella seconda metà dello stesso mese *t* e della rilevazione (*ii*) sui prezzi pattuiti nella seconda parte del mese precedente *t-1* e fatturati nella prima metà del mese corrente *t*. Ancora più cautelativamente, il Modello 3 utilizza quale variabile esplicativa dei prezzi fatturati medi mensili soltanto l'ultima rilevazione del mese precedente *t-1*, rilevazione che consente di stimare l'impatto sui prezzi futuri nella misura in cui il ritardo temporale tra ordini e fatturazione massimo è *al più pari* a 15 giorni, laddove i prezzi fatturati nella prima quindicina del mese corrente *t* sono pattuiti nella seconda metà del mese precedente *t-1* e i prezzi fatturati nell'ultima parte del mese corrente sono

---

424 *[Il tasso di variazione di ciascuna variabile è stata calcolata come differenza tra il valore della variabile espressa in logaritmo al tempo t e il valore della variabile espressa in logaritmo al tempo t-1.]*

425 *[L'analisi è stata svolta considerando il prezzo base minimo rilevato in sede di CCIAA/Bs. Tuttavia, i risultati dell' analisi econometrica non cambia se si considera il prezzo base massimo anziché il prezzo base minimo rilevato in Camera di Commercio.]*

426 *[In questo caso, rispetto all'analisi di correlazione, al fine di introdurre tra i regressori, ovvero tra le variabili esplicative anche variabili firm- specific, la variabile "costo del rottame" è stata calcolata come rapporto tra il valore degli acquisti mensili di rottame (sia sul mercato nazionale sia su mercati esteri) e i relativi volumi. Le altre variabili esplicative, invece, sono quelle già utilizzate nell'analisi di correlazione.]*

427 *[Nel modello sono state anche inserite delle dummies mensili ed un trend lineare al fine di tenere conto di fattori di stagionalità che possono influenzare l'andamento dei prezzi base stimati.]*

428 *[I dati disponibili, cd. dati panel, si riferiscono dunque ad un insieme di "unità", in questo caso le imprese, osservate per più periodi di tempo. I dati panel sono quindi caratterizzati da due dimensioni: con N generalmente si indica quella relativa alle unità oggetto di osservazione, mentre con T quella relativa al tempo. Tuttavia, dal momento che le variabili sono espresse in tassi di variazione mensili, gli effetti individuali sui livelli dei prezzi che caratterizzano le stime con i dati panel vengono rimossi.]*

429 *[Il metodo dei minimi quadrati consente di stimare una relazione, in questo caso lineare, (cd. curva di regressione) tra una variabile dipendente ed alcune variabili esplicative, che si avvicina il più possibile all'insieme di dati osservati. In particolare, lo stimatore OLS minimizza la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e i dati che si trovano sulla curva di regressione stimata.]*

430 *[In altri termini, se non esiste un problema di endogeneità tra prezzi e Listini camerali.]*

negoziati nella prima metà del mese corrente *t*. In altri termini, la seconda rilevazione del mese precedente *t-1* risulta sempre precedente, dato il suddetto ritardo temporale, alla pattuizione dei prezzi fatturati il mese *t.*

Nella tabella successiva sono riportate le stime dei coefficienti delle diverse variabili esplicative, stime che misurano l'impatto di queste ultime sul tasso di variazione del cd. prezzo base praticato sul mercato dalle imprese. In tutti e tre i modelli di regressione presentati vi è evidenza di un impatto positivo e statisticamente significativo sul tasso di variazione del cd. prezzo base del TCA in barre sia del tasso di variazione del costo del rottame ferroso, come ci si attenderebbe dal momento che si tratta del principale *input* produttivo per la realizzazione di TCA, sia del Listino settimanale della CCIAA/Bs. In particolare emerge nel Modello 1 che se il costo del rottame ferroso tra il mese t e ed il mese precedente t-1 aumenta del 10%, il prezzo base fatturato tra il mese *t* e ed il mese *t-1* aumenta del 6,6%. Parimenti, se il Listino settimanale della CCIAA/Bs che pubblica le rilevazioni di prezzo compiute dalla Commissione prezzi nella sua prima seduta di ogni mese aumenta, rispetto alla prima seduta del mese precedente, del 10%, il cd. prezzo base medio praticato dalle imprese aumenta, rispetto al mese precedente, del 4,2%. Anche nei Modelli 2 e 3, che tengono conto di un possibile ritardo temporale tra ordini e fatturazione, il coefficiente stimato del Listino camerale, ancorché più basso, rimane positivo e statisticamente significativo.

In generale, anche l'andamento di altre variabili esplicative, oltre a quello del costo del rottame e del listino della CCIAA/Bs, hanno un impatto statisticamente significativo sull'andamento del prezzo base[431]. Tuttavia, in questa sede rileva che l'andamento del Listino rilevato in CCIAA/Bs mostra un effetto positivo e statisticamente significativo anche sull'andamento dei prezzi base mensili praticati *successivamente* alle riunioni della CCIAA/Bs.

TABELLA N. A.1 – Risultati delle regressioni dei tassi di variazione dei cd. prezzi base del TCA in barre su alcune variabili esplicative

Var. dipendente: tasso di var. mensile (tra t e t-1) prezzo base	**Modello 1**	**Modello 2**	**Modello 3**
tasso di var. mensile (tra t e t-1) listino CCIAA (=valore rilevato nella 1° seduta del mese)	0.422***		
	(0.0319)		
tasso di var.mensile (tra t e t-1) listino CCIAA (= media tra rilevazioni della 1° seduta del mese t e dell'ultima del mese t-1)		0.341***	
		(0.0386)	
tasso di var. mensile (tra t e t-1) listino CCIAA (=ultima rilevazione mese t-1)			0.104***
			(0.0403)
tasso di var.mensile (tra t e t-1) indice di produzione nel settore costruzioni	-0.0266	0.0136	-0.0326
	(0.0369)	(0.0391)	(0.0430)
Trend	-0.000417***	-0.000302***	-0.000422***
	(0.000115)	(0.000135)	(0.000142)
tasso di var. mensile (tra t e t-1) costo rottame	0.665***	0.894***	1.146***
	(0.0701)	(0.0631)	(0.0659)
tasso di var. mensile (tra t e t-1) costo energia	-0.00203	-0.0237	-0.0829***
	(0.0217)	(0.0257)	(0.0284)
m1	0.0337***	0.0408***	0.0592***
	(0.00828)	(0.00966)	(0.0117)
m2	0.00453	-0.0272**	-0.00766
	(0.00968)	(0.0115)	(0.0141)
m3	0.0260*	0.00585	-0.00612
	(0.0137)	(0.0147)	(0.0160)
m4	0.0277***	0.0382***	0.0580***

[431] *[Tra cui in particolare il tasso di variazione del prezzo base tra il mese t-1 ed il mese t-2, alcune dummies mensili, il trend ancorché il coefficiente stimato sia prossimo allo zero e l'andamento dell'indice di variazione della produzione nel settore del costruzioni riferito al periodo precedente.]*

Var. dipendente: tasso di var. mensile (tra t e t-1) prezzo base	Modello 1	Modello 2	Modello 3
	(0.00926)	(0.0103)	(0.0131)
m5	0.0442***	0.0298*	0.0608***
	(0.0146)	(0.0179)	(0.0193)
m6	0.0181**	0.00432	0.0170
	(0.00843)	(0.00990)	(0.0122)
m7	0.0118	0.00588	0.0228
	(0.0107)	(0.0133)	(0.0157)
m8	0.0514***	0.0828***	0.0632***
	(0.0186)	(0.0194)	(0.0219)
m9	0.0334	0.0165	0.0667**
	(0.0228)	(0.0251)	(0.0291)
m10	-0.0233*	-0.0502***	-0.0386**
	(0.0124)	(0.0159)	(0.0186)
m11	0.00740	0.00251	-0.0181
	(0.00842)	(0.00958)	(0.0122)
Costante	-0.00777	-0.00485	-0.0127
	(0.00815)	(0.00957)	(0.0116)
Osservazioni	540	540	540
R-Quadro	0.832	0.777	0.723

Livello di significatività: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Robust standard error tra parentesi.
Fonte: elaborazioni AGCM su dati forniti dalle Parti

A.3 Analisi prodotte dalle Parti sul dataset degli Uffici

I modelli econometrici utilizzati dalle Parti per testare come l'ipotesi di rilevazione sia plausibile almeno quanto quella di coordinamento utilizzano i prezzi base del TCA (in barre e rotoli) espressi in livelli (anziché in tassi di variazione) e considerano come variabile esplicativa due diverse rielaborazioni del prezzo rilevato in Commissione prezzi:

- Per testare l'ipotesi di coordinamento, *i)* sono stati ricostruiti dei Listini CCIAA/Bs, giornalieri, corrispondenti ognuno alla rilevazione della Commissione prezzi relativa alla seduta precedente; *ii)* è stata calcolata una media mensile dei Listini giornalieri così ottenuti, corrispondente sostanzialmente ad un valore medio mensile ponderato per i giorni di vigenza delle rilevazioni camerali precedenti ciascun giorno del mese[432];
- Per testare l'ipotesi di rilevazione, *i)* è stata ricostruita una serie giornaliera del Listino CCIAA/Bs, calcolato come media dei prezzi fatturati relativi ad un numero ipotetico di ordini *n*[433], a loro volta calcolati come medie di prezzi pattuiti in *n* giorni precedenti[434] (dove *n* è stato posto pari a 15, 20, 25 giorni), *ii)* i prezzi pattuiti sono stati a loro volta ipotizzati pari al valore del Listino CCIAA/Bs (media tra il valore minimo e massimo rilevato) rilevato nella riunione successiva; *iii)* è stata calcolata una media mensile dei Listini CCIAA/Bs giornalieri così ottenuti.

Le due serie dei listini camerali così ricostruite [435] - mostrano la stessa capacità esplicativa sui prezzi medi osservati, dal momento che i relativi coefficienti stimati nei due modelli distinti modelli econometrici sono pressoché identici[436].

[432] *[In altri termini per ogni giorno del mese è stata attribuita la rilevazione della Commissione prezzi antecedente (o dello stesso mese o del mese precedente); dopodiché è stata calcolata una media di tale rilevazione sul mese in corso. Inoltre, la media mensile di tale variabile è stata ottenuta come media ponderata dei valori rilevazioni minime e massime di ogni seduta della Commissione prezzi.]*

[433] *[Sono stati ipotizzati n ordini al giorno, fatturati negli n giorni successivi, secondo una distribuzione uniforme nell'intervallo di tempo considerato.]*

[434] *[In altri termini, n rappresenta il possibile ritardo temporale tra ricevimento degli ordini e fatturazione.]*

[435] *[Tali modelli includono soltanto effetti fissi per impresa in modo da cogliere differenze sistematiche nel prezzo applicato da ciascun operatore e non altre variabili esplicative dal momento che le parti rilevano come la rilevazione CCIAA/Bs sintetizza già tutti gli altri fattori di costo e di domanda. In ogni caso, anche controllando per il costo del rottame ferroso, l'indice di produzione nelle costruzioni e il prezzo di acquisto all'ingrosso dell'energia elettrica (cd. "PUN") i risultati non cambiano.]*

[436] *[Infatti, i coefficienti ottenuti dal modello costruito per testare l'ipotesi di rilevazione, calcolati per i valori 15, 20 e 25 del parametro n, sono pari rispettivamente a 0,9802, 0,9784 e 0,9780. Tali coefficienti ricadono sempre all'interno dell'intervallo di confidenza al 95% del coefficiente ottenuto dal modello che testa l'ipotesi di coordinamento, pari a 0,9810.]*

Tale risultato è quanto ci si attenderebbe dal momento che le serie giornaliere dei Listini fittiziamente ricostruite dalle Parti sono di fatto identiche, come evidenzia il grafico successivo.

Grafico n. A.1- Andamento dei listini CCIAA/Bs ricostruiti dalle parti nella memoria economica sotto le ipotesi di rilevazione e di coordinamento nel periodo 2010-2015

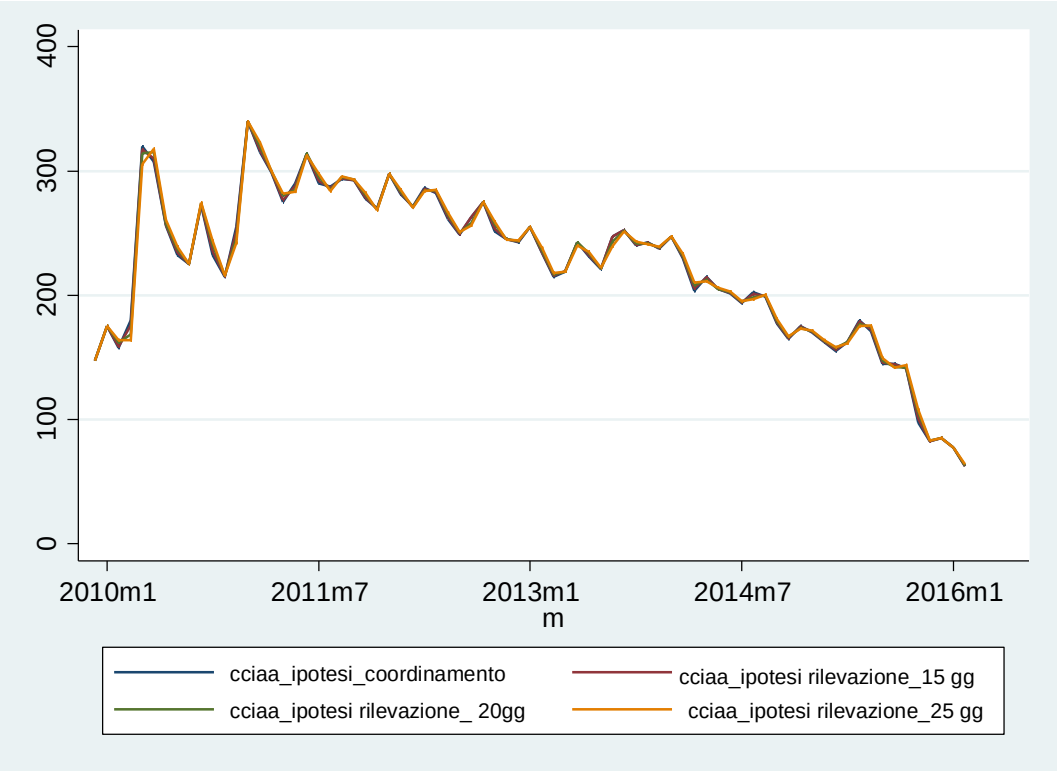

Fonte: elaborazioni AGCM su dati contenuti nella Memoria Economica

A.4 Analisi sul dataset ordini costruito dalle Parti

Le Parti hanno svolto delle analisi di regressione sulla base di un nuovo *dataset* sviluppato a partire dai prezzi base relativi a un sotto-insieme di vendite rivolte a singoli clienti (ordini) al fine di verificare l'impatto delle rilevazioni CCIAA/Bs precedenti (ipotesi di coordinamento) e successive (ipotesi di rilevazione) sui prezzi base effettivamente praticati dalle imprese[437].

Tale *dataset* rappresenta però solo un campione dei cd. prezzi base puntuali praticati dalle imprese ai proprie clienti in ragione del fatto che esso interessa solo limitati periodi temporali in prossimità delle rilevazioni della Commissione Prezzi (cd. periodi di rilevazione) come illustrato nella tabella seguente. Inoltre, la scelta del campione non è stata giustificata, il che non consente di valutarne il grado di rappresentatività.

TABELLA N. A.2 –COPERTURA TEMPORALE DEL DATASET ORDINI COSTRUITO DALLE PARTI

Anni	Periodi esaminati	N. giorni considerati	N. giorni sull'anno/sul periodo oggetto di contestazione
2010	21/03/2010-05/04/2010 06/04/2010-18/04/2010	27	7%
2011	18/04/2011-01/05/2011	26	7%

437 *[Inoltre, il Modello 1 (cfr. tabella successiva) include tra le variabili indipendenti, idonee ad influenzare i prezzi degli ordini, anche i relativi volumi, mentre il Modello 2 considera solo i Listini CCIAA/Bs. Il coefficiente stimato nelle regressioni relativo alle rilevazioni pubblicate dalla CCIAA/Bs indica che, l'aumento di 1 euro nella quotazione precedente determina in media un aumento di 1, 23 (1,22) euro nei prezzi base praticati dalle imprese nel M.1.a (M.2.a) della Memoria Economica mentre l'aumento di 1 euro nella quotazione successiva comporta in media un incremento di 0,865 (0,861) euro nei prezzi base pattuiti nel M.1.b (M.2.b) della Memoria Economica.]*

	02/05/2011-15/05/2011		
2012	20/08/2012-02/09/2012	13	4%
2013	21/04/2013-05/05/2013	14	4%
2014	03/06/2014-15/06/2014	12	3%
2015	-	0	0%
2010-2015		92	4%

Fonte: elaborazioni AGCM su Memoria Economica delle Parti (doc. n. 664).

Le analisi di regressione svolte su questo campione di prezzi base puntuali sarebbero volte ad individuare una relazione media tra prezzi base degli ordini e Listini CCIAA/Bs per impresa e all'interno di ciascun periodo di rilevazione[438]. Tuttavia, la struttura dei dati utilizzati non consente di stimare una relazione media tra prezzi base praticati e listini camerali all'interno di ciascun periodo di rilevazione nella misura in cui la variabile "rilevazione CCIAA/Bs" **è una costante** all'interno di ognuno di essi. L'assenza di variabilità dei Listini all'interno di ciascun periodo di rilevazione non permette dunque di identificare correttamente la relazione economica di interesse, ovvero la relazione tra i Listini CCIAA/Bs - precedenti o successivi al ricevimento degli ordini - e i prezzi degli ordinativi stessi[439].

Pertanto, anche se le Parti ritengono necessario dover includere effetti fissi per periodo di rilevazione data la notevole dispersione dei prezzi base praticati anche da una stessa impresa, i risultati delle regressioni cui giungono non sono attendibili.

Secondo le Parti, il fatto poi che il coefficiente stimato per le rilevazioni CCIAA/Bs *successive* ai cd. prezzi base degli ordini (ipotesi di rilevazione) sia più vicino ad 1 rispetto al coefficiente stimato per le rilevazioni CCIAA/Bs *antecedenti* agli ordini (ipotesi di coordinamento) fornisce una indicazione della maggiore plausibilità dell'ipotesi di rilevazione rispetto all'ipotesi di coordinamento.

Posto che non si ritiene di condividere un siffatto approccio interpretativo dei risultati, riconducibile ad una analisi di correlazione che non ad una analisi di regressione[440], gli Uffici hanno provato a svolgere le stesse regressioni proposte dalle Parti correggendole per il problema metodologico sopra esposto - vale a dire eliminando effetti fissi per periodo di rilevazione. I risultati così ottenuti si discostano da quelli presentati dalle Parti e, seguendo l'approccio interpretativo fornito dalle stesse, mostrerebbero che la funzione di coordinamento è più plausibile di quella di rilevazione dei Listini CCIAA/Bs (cfr. tabella seguente)[441]. In particolare, il coefficiente dei Listini CCIAA/Bs *precedenti* agli ordini risulta più vicino ad 1 rispetto al coefficiente dei Listini CCIAA/Bs *successivi* (cfr. ultima riga della tabella precedente). In altri termini, tale risultato implicherebbe che l'allineamento tra le serie dei prezzi degli ordini e la serie dei Listini CCIAA/Bs è maggiore se si considerano le rilevazioni precedenti che non quelle successive agli ordini e dunque l'ipotesi di coordinamento è più verosimile dell'ipotesi di rilevazione.

TABELLA N. A.3 - Risultati delle regressioni sugli ordini svolte dagli Uffici

	Modello 1	**Modello 2**

438 *[Ciò avviene attraverso l'utilizzo nelle regressioni di cd. effetti fissi per impresa e per periodo di rilevazione, ovvero variabili dummies, volte ad identificare delle relazioni medie tra prezzi e listini camerali distinte, rispettivamente, per impresa e per periodi di rilevazione.]*

439 *[Infatti, l'introduzione di effetti fissi implica una trasformazione del modello di regressione per cui lo stimatore (within) utilizzato permette di testare la relazione tra rilevazioni CCIAA/Bs e prezzi degli ordini all'interno di ciascun periodo di rilevazione e all'interno di ciascuna impresa. In altri termini, per testare tale relazione si usa solo la variabilità di prezzi e rilevazioni interna a ciascuna impresa e a ciascuno dei 7 periodi di rilevazione considerati nel dataset. Il problema metodologico scaturisce dal fatto che all'interno dei diversi periodi di rilevazione, i Listini CCIAA/Bs, sia precedenti che successivi agli ordini sono costanti, e dunque la trasformazione interna (within) di tale variabile assume sempre valore zero ed il suo coefficiente non può essere stimato.]*

440 *[Infatti, è nell'analisi di correlazione che si valuta la prossimità o meno del coefficiente stimato ad 1, mentre nell'analisi di regressione si misura l'impatto assoluto di una variabile su un'altra.]*

441 *[I Modelli 1 e 2 includono tra i regressori anche i volumi degli ordini, mentre i Modelli 3 e 4 considerano soltanto le rilevazioni CCIAA/Bs tra le variabili che influenzano i prezzi base.*
]

VARIABILI	*a.* ip. coord	*b.* ip. rilev	*a.* ip.coord	*b.* ip.rilev
	Prezzo base		Prezzo base	
Ril. CCIAA/Bs preced.	1.031***		1.032***	
	-0.00335		-0.00323	
Ril CCIAA/Bs success.		0.941***		0.937***
		-0.00251		-0.00226
Volume ordine	0.00215	-0.0308***		
	-0.00665	-0.0072		
Osservazioni	6,328	6,328	6,328	6,328
R-quadro	0.991	0.992	0.991	0.992
Effetti fissi	impresa	impresa	impresa	impresa
Δ tra Coefficiente Ril. CCIAA/Bs e 1	**0,031**	0,059	**0,032**	0,063

Livello di significatività: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Robust standard error tra parentesi.
Fonte: elaborazioni AGCM su dataset ordini fornito dalle Parti (doc. 664).

A.5 Traslazione del costo di acquisto del rottame ferroso

In tale sezione si riportano i risultati dell'analisi di regressione proposta dalle Parti nella memoria economica[442] - al fine di valutare l'entità della traslazione del costo del rottame ferroso sui prezzi effettivamente praticati dalle imprese- correggendo i dati di costo medio mensile di acquisto del rottame ferroso riguardanti la società Riva Acciai.

TABELLA N. A.4– Risultati delle regressioni sulla traslazione del costo del rottame svolte dagli Uffici

Variabili	(1) - breve periodo	(2) - breve period	(3) -lag sei mesi	(4) - lag un anno
	Prezzo €/ton (log)	Prezzo €/ton (log)	Prezzo €/ton (log)	Prezzo €/ton (log)
Prezzo rottame (log) al tempo t	0,632***	0,598***	0,416***	0,402***
	(0,00722)	(0,0130)	(0,0226)	(0,0255)
PIL pro capite (log)		0,0589***	-0,0289	-0,0597**
		(0,0224)	(0,0263)	(0,0246)
costo energia: PUN (log)		0,0761***	0,0703***	0,0340***
		(0,0108)	(0,0124)	(0,0131)
Indice produzione Costruzioni (log)		-0,00824	0,0390***	0,136***
		(0,0127)	(0,0131)	(0,0165)
Costante	2,680***	1,992***	2,897***	2,901***
	(0,0400)	(0,295)	(0,360)	(0,339)
N. lag	0	0	6 mesi	12 mesi
Effetti fissi	impresa/prodotto	impresa/prodotto	impresa/prodotto	impresa/prodotto
Stagionalità	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre

442 *[Vd. tabella 5.2 della Memoria economica (doc. 664).]*

Osservazioni	1014	1014	911	809
R- quadro	0,902	0,908	0,930	0,948
PT *elasticity*	*0,632*	*0,598*	*0,565*	*0,5702*
PT rate 60%	**1,053**	**0,997**	**0,942**	**0,950**
PT rate 70%	**0,903**	**0,854**	**0,807**	**0,815**
PT rate 80%	**0,790**	**0,748**	**0,706**	**0,713**

Livello di significatività: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Robust standard error tra parentesi.
Fonte: elaborazioni AGCM su dataset Volumi_Valore produz fornito dalle Parti corretto

Analogamente a quanto svolto dalle Parti, per stimare l'entità della traslazione del costo del rottame sui prezzi finali (cd. *PT rate*), vale a dire per quantificare in che misura una variazione del costo del rottame si trasferisce sui prezzi, *i)* è stata stimata l'elasticità del prezzo finale di TCA e rete els. al costo del rottame (*cd. Pass Through elasticity, "PT*") - corrispondente al coefficiente stimato per il costo del rottame[443] nei modelli 1 e 2 della tabella precedente[444] - e *ii)* tale stima è stata poi rapportata all'incidenza del costo del rottame sui prezzi, che le Parti hanno indicato poter assumere tre diversi possibili valori (60%-70%-80%).

I risultati così ottenuti mostrano una stima della traslazione dei costi del rottame sui prezzi compresa, come si evince dalle ultime tre righe della tabella precedente, tra il 70% e il 100% circa, ben superiore rispetto a quella originariamente indicata dalle Parti ottenuta sulla base di dati errati - oscillante tra il 40% ed il 68%.

A.6 Dispersione dei prezzi degli ordini rispetto alla seduta della Commissione Prezzi successiva

Grafici n. a.2-a.7- ordini al fuori dell'intervallo tra quotazione minima e massima

periodo 21/03/2010 - 5/04/2010

443 *[Infatti, essendo tutte le variabili espresse in logaritmi, il coefficiente stimato per il costo del rottame ferroso indica l'ammontare medio della variazione percentuale dei prezzi praticati dalle imprese data una variazione dell'1% del costo del rottame.]*

444 *[Nei modelli 3 e 4, essendo state inserite quali variabili esplicative anche il costo del rottame fino ai, rispettivamente, 6 e 12 mesi precedenti, tale elasticità è ottenuta dalla somma di tutti i coefficienti relativi al costo del rottame. Per semplificare la tabella, i coefficienti delle variabili ritardate del costo del rottame sono stati omessi ma le Parti hanno avuto modo di verificare la correttezza delle stime dell'elasticità ottenute.]*

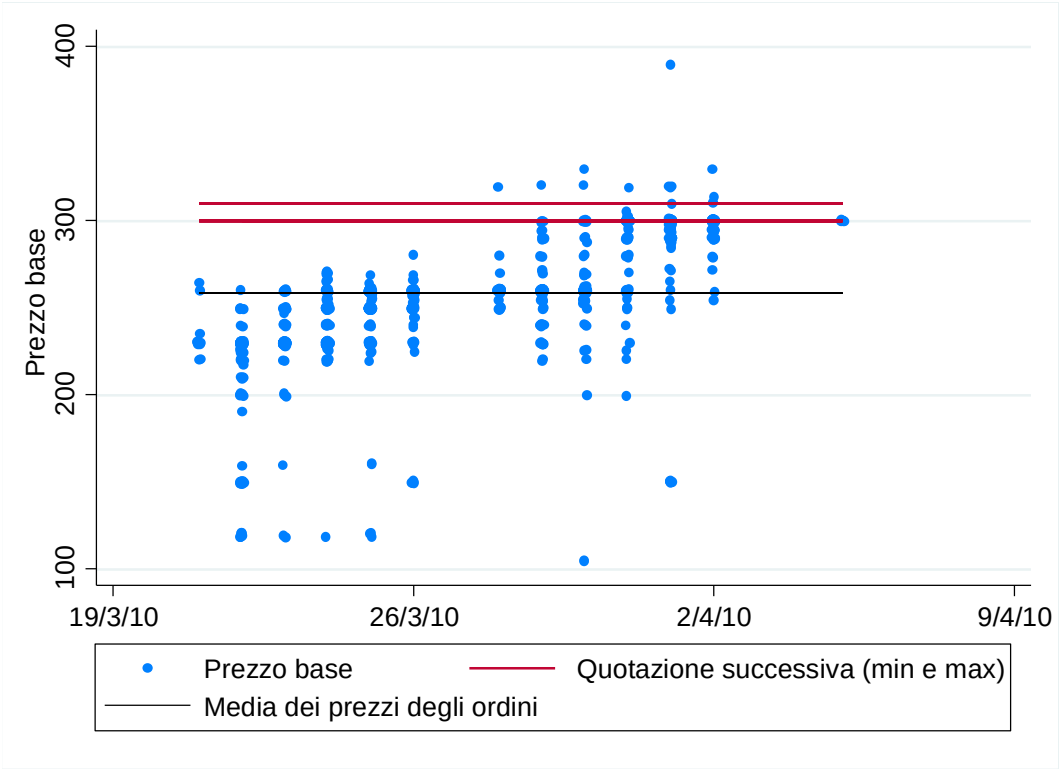

periodo 06/04/2010- 18/04/2010

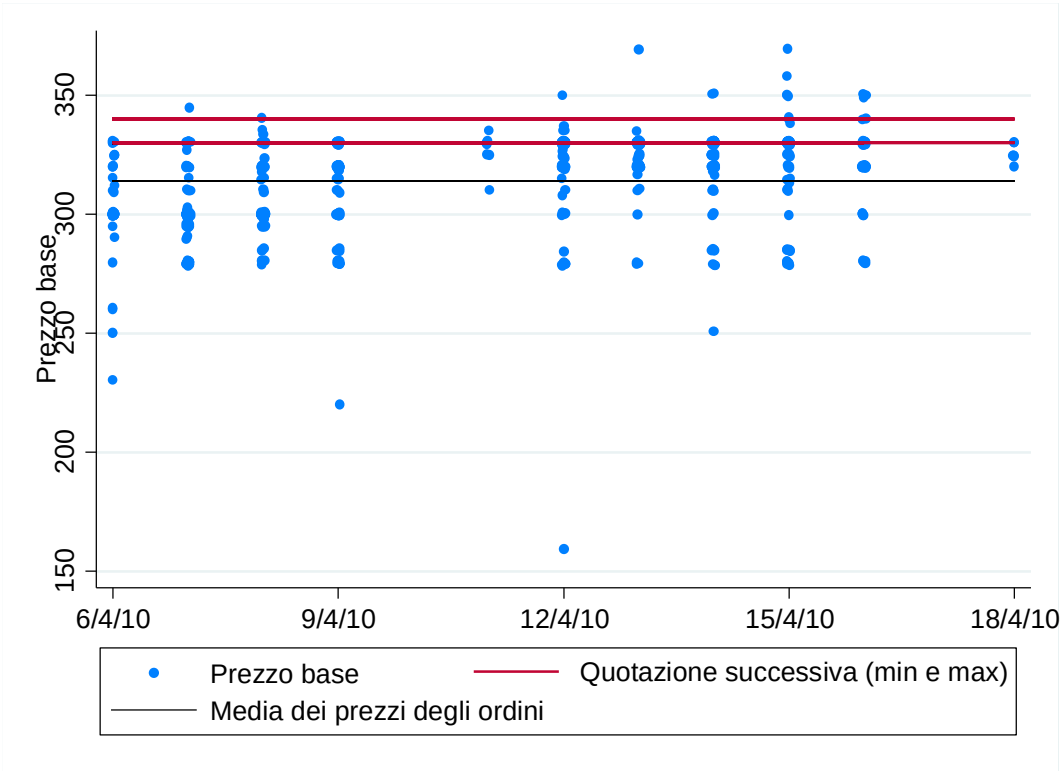

periodo 18/04/2011- 01/05/2011

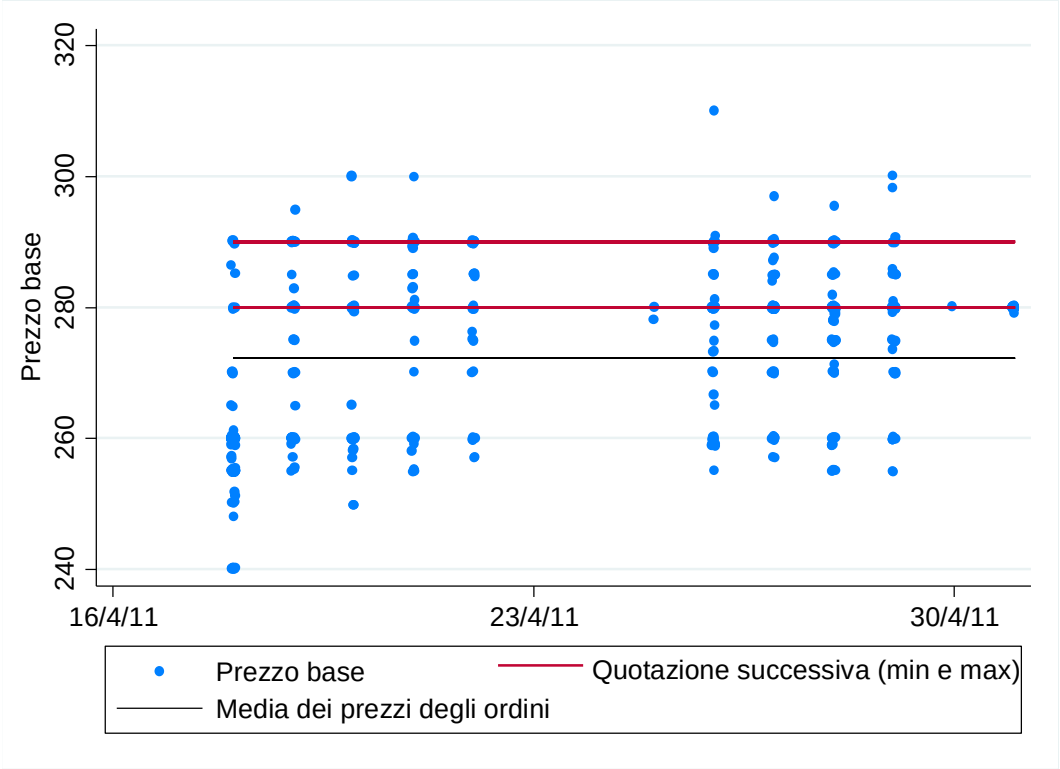

periodo 02/05/2011- 15/05/2011

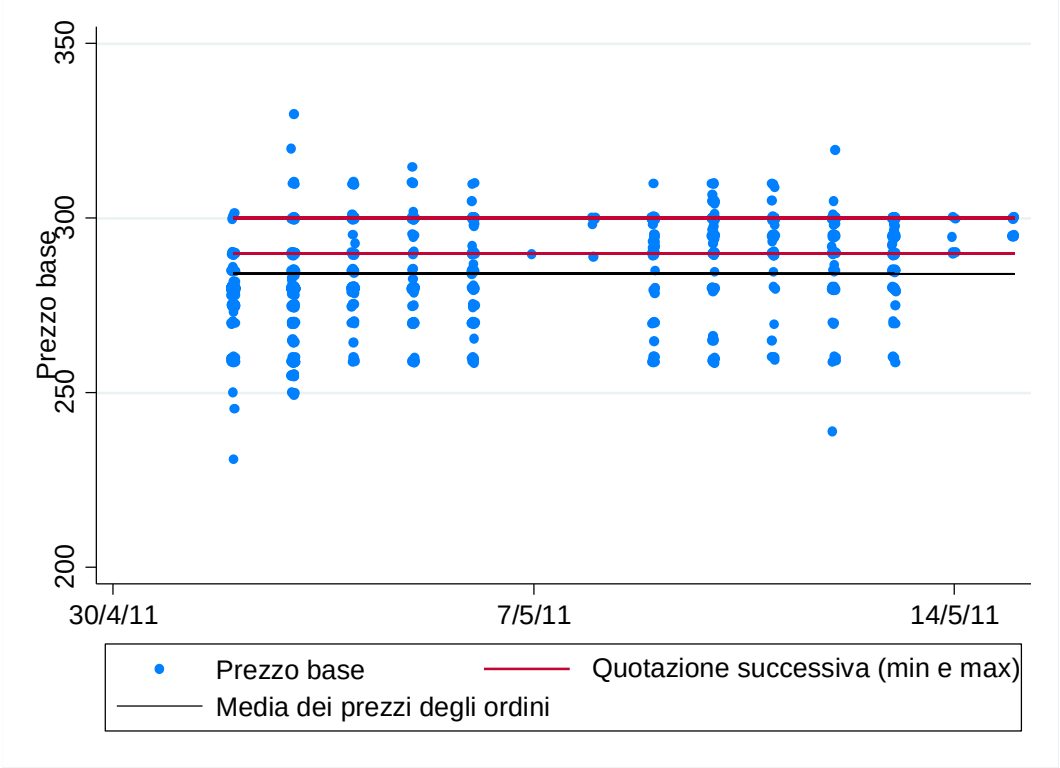

periodo 20/08/2012- 02/09/2012

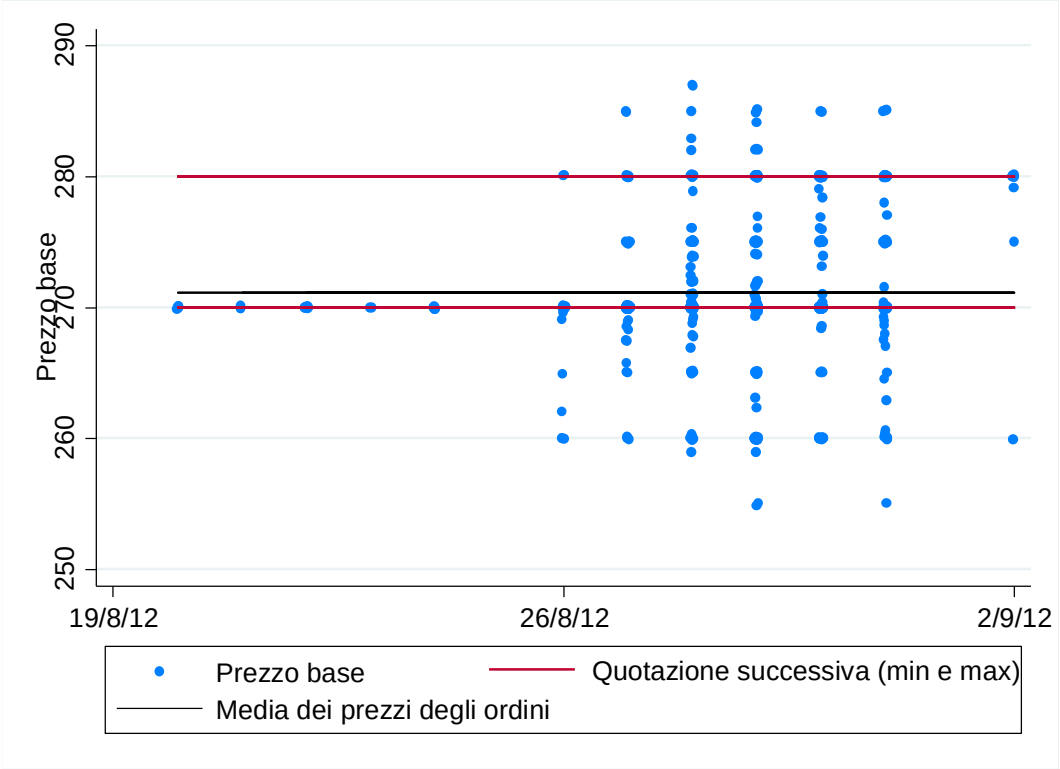

periodo 21/04/2013- 05/05/2013

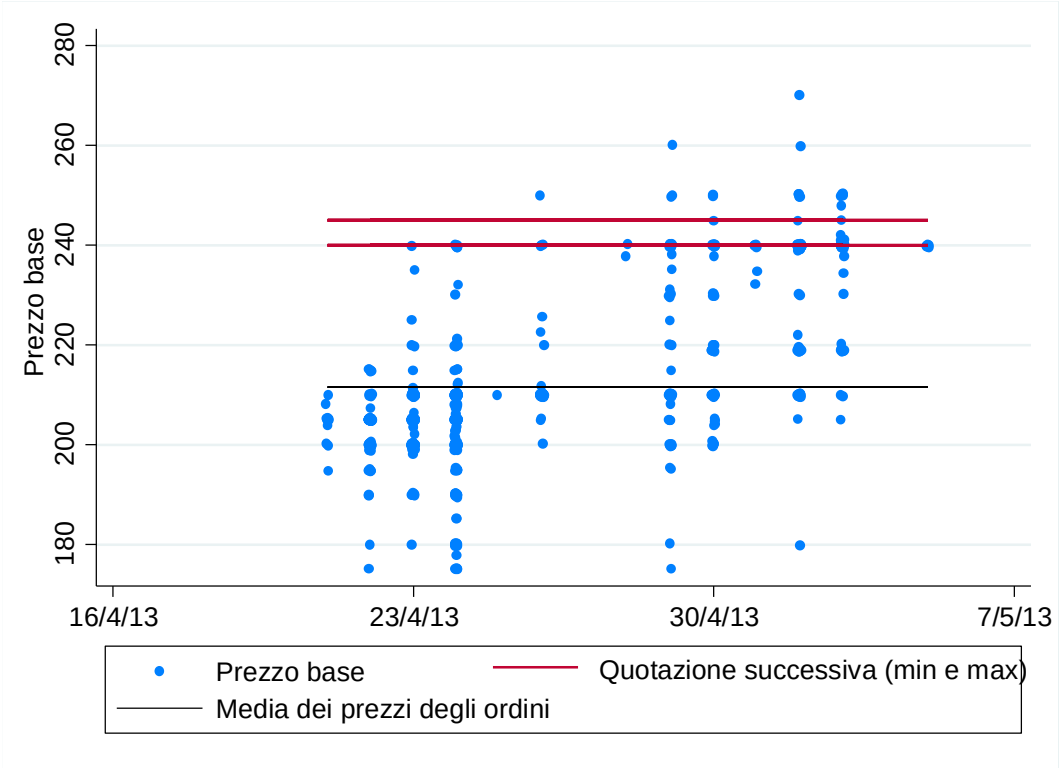

periodo 03/06/2014- 15/06/2014

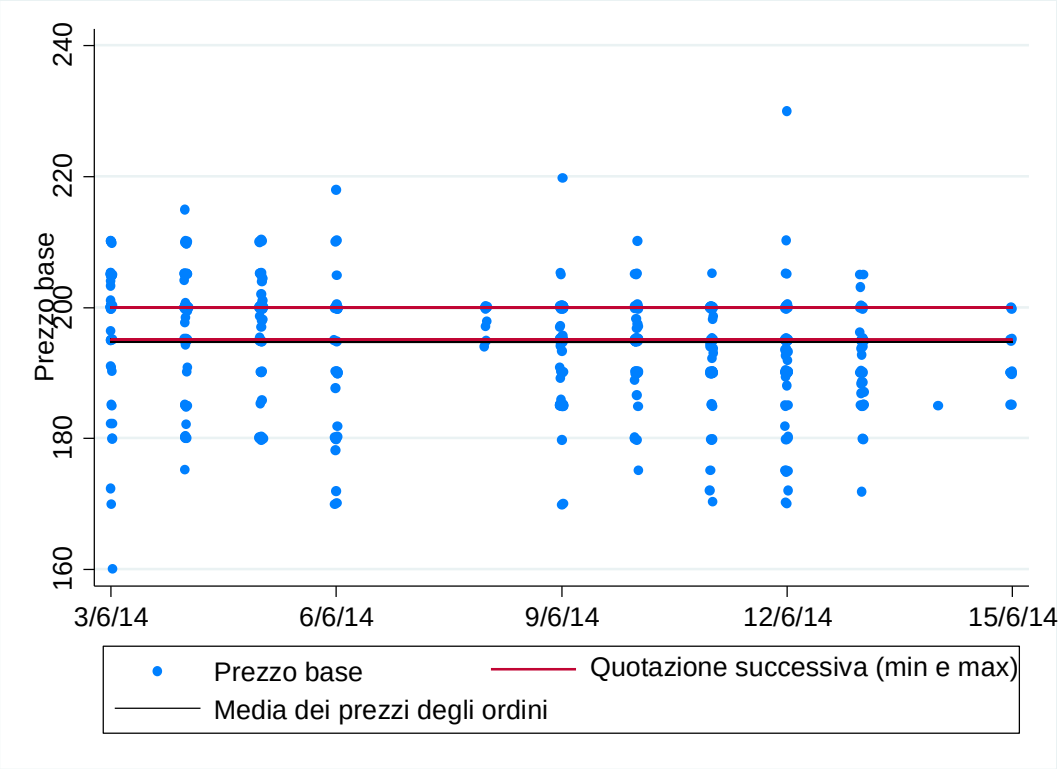

ALLEGATI RELATIVI AI DATI DI CIASCUNA PARTE

[omissis]